

REGIONE
TOSCANA

Repubblica Italiana



BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

Parte Terza n. 43 del 24.10.2018

Supplemento n. 179

mercoledì, 24 ottobre 2018

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze - Fax: 055 - 4384620

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

SOMMARIO

CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI

REGIONE TOSCANA**Direzione Attività Produttive****Settore Infrastrutture per Attività Produttive e
Trasferimento Tecnologico**

DECRETO 2 ottobre 2018, n. 16095

certificato il 12-10-2018

**POR FESR 2014-2020 - LINEA 1.1.4 A) -
approvazione bando distretti tecnologici e preno-
tazione spesa.**

pag. 3

**Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale
Settore Innovazione Sociale**

DECRETO 5 ottobre 2018, n. 16109

certificato il 15-10-2018

**POR FSE 2014-2020 Asse B linea di attività
B.1.1.2.B): approvazione avviso pubblico “Sostegno al-
le imprese inclusive”.**

” 142

CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI

REGIONE TOSCANA

Direzione Attività Produttive

Settore Infrastrutture per Attività Produttive e Trasferimento Tecnologico

DECRETO 2 ottobre 2018, n. 16095
certificato il 12-10-2018

POR FESR 2014-2020 - LINEA 1.1.4 A) - approvazione bando distretti tecnologici e prenotazione spesa.

IL DIRIGENTE

Visti:

il Regolamento (CE) n. 1301/2013, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17/12/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;

- il Regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17/12/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

- il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014, che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013;

- l'Accordo di Partenariato sulla Programmazione dei Fondi strutturali e di Investimento Europei, per il periodo 2014-2020, approvato con Decisione di esecuzione C (2014) n. 8021 dalla Commissione Europea del 29 ottobre 2014;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea C(2015) n. 930 del 12 febbraio 2015 che ha approvato determinati elementi del programma operativo "Toscana" per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Toscana in Italia, successivamente modificato con Decisione C(2016) n. 6651 del 13 ottobre 2016;

Vista la Delibera G.R. n. 180 del 02/03/2015 avente ad oggetto "Regolamento (UE) n. 1303/2013. Presa d'atto della decisione di esecuzione della Commissione

europea che approva determinati elementi del Programma Operativo Toscana per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) nell'ambito dell'obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione (CCI 2014 IT16RFOP017)", successivamente modificata con Delibera n. 1055 del 2/11/2016;

Vista la Delibera G.R. n. 784 del 24 luglio 2017 ad oggetto "POR FESR 2014-2020. Approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza delle modifiche al Programma di cui alla decisione GR n. 5 del 5 giugno 2017. Presa d'atto";

Vista la Decisione della Giunta regionale n. 3 del 4.12.2017 con la quale è stato approvato il sistema di Gestione e Controllo di Programma (SI.GE.CO) del POR FESR 2014-2020;

Vista la delibera di Giunta regionale n. 1018 del 18 novembre 2014 che approva il documento "Strategia di ricerca e innovazione per la smart specialisation in Toscana";

Visto che nel POR FESR 2014-2020 è prevista la Linea di intervento 1.1.4. a) "Sostegno alle attività collaborative di R&S realizzate da aggregazioni pubblicoprivate";

Visto il Programma Regionale di Sviluppo 2016-2020, adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 567 del 14.6.2016 e approvato con Risoluzione n. 47 del Consiglio regionale nella seduta del 15.3.2017, il quale prevede nel progetto regionale n. 14 (Ricerca, sviluppo e innovazione) interventi di qualificazione, potenziamento e promozione delle infrastrutture per il trasferimento tecnologico;

Visto il Documento di Economia e Finanza regionale, DEFR 2018, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 77 del 27/09/2017 e il relativo aggiornamento, approvato con Deliberazione del Consiglio regionale n. 97 del 20/12/2017, successivamente integrato con Deliberazione del Consiglio regionale n. 75 del 31.07.2018;

Vista la Delibera della G.R. n. 566 del 7.7.2014 che approva gli "Indirizzi per la riorganizzazione del sistema regionale del trasferimento tecnologico" e alla successiva delibera G.R. 789 del 13.9.2014 che dà attuazione a tali Indirizzi;

Vista la delibera G.R. n. 392/2015 relativa alla designazione dei Comitati di indirizzo dei Distretti tecnologici, successivamente modificata con Delibere G.R. n. 557/2015, n. 628/2015 e n. 1125/2015;

Vista la delibera della G.R. n. 855 del 6/9/2016 ad

oggetto: “Indirizzi per il consolidamento e la valorizzazione del sistema regionale del trasferimento tecnologico (SRTT)”;

Vista la Delibera della G.R. n. 1091 dell'8.11.2016 avente ad oggetto “Indirizzi per la riorganizzazione del sistema regionale del trasferimento tecnologico (SRTT). Modifica Elenco distretti tecnologici e ambiti tecnologici di cui alla delibera G.R. 566/2014” con la quale si prevede la costituzione di un Distretto Tecnologico (DT) regionale “Advanced Manufacturing - Industria 4.0” come risultato della confluenza del DT Fortis e del DT Automotive e Meccanica;

Vista la Delibera della G.R. n. 69 del 31.01.2017 avente ad oggetto “Approvazione della composizione del Comitato di indirizzo del Distretto Tecnologico Advanced manufacturing 4.0” successivamente modificata con Delibere G.R. n. 825/2017 e n. 1431/2017;

Vista la Decisione G.R. n. 4 del 7 aprile 2014, che approva le “Direttive per la definizione della procedura di approvazione dei bandi per l'erogazione di finanziamenti” e determina gli elementi essenziali di attuazione di piani, programmi e atti normativi che devono essere puntualmente individuati in una delibera della Giunta regionale;

Vista la Delibera della G.R. n. 1160/2015 avente ad oggetto “POR FESR 20142020. Distretti tecnologici. Direttive di attuazione per la selezione di proposte progettuali in materia di Distretti tecnologici” ed il successivo decreto n. 127 del 20/01/2016 avente ad oggetto “POR 20142020 - Linea 1.1.4 - Approvazione bando Distretti tecnologici e prenotazione di impegno”, successivamente integrato con decreto n. 802 del 01/03/2016;

Considerato che, a fronte della pubblicazione del bando per l'individuazione dei gestori dei Distretti tecnologici, la cui graduatoria è stata approvata con decreto dirigenziale n. 8736 del 31.8.2016, alcuni Distretti non hanno ricevuto alcuna candidatura per il soggetto gestore;

Vista la Delibera n. 697 del 25.06.2018 che prevede l'individuazione di un soggetto gestore autonomo/esterno per il Distretto tecnologico “Advanced Manufacturing” mediante la riapertura del bando regionale sulla linea di azione 1.1.4 a) POR FESR 20142020, dopo la fase di supplenza svolta dalla Regione;

Ritenuto opportuno pertanto, approvare il Bando per l'individuazione del soggetto gestore dei seguenti Distretti tecnologici:

- cartario;
- Advanced Manufacturing 4.0, di cui all'allegato

1) al presente decreto, di cui ne forma parte integrante e sostanziale;

Precisato che il presente bando verrà aperto esclusivamente alle fasce dimensionali seconda e terza di cui al par. 3.2 e 3.4 del bando, omettendo la fascia dimensionale “Prima” di cui al precedente bando approvato con decreto dirigenziale n. 127 del 20.01.2016 (integrato con decreto dirigenziale n. 802 del 01.03.2016) in quanto non finanziabile;

Precisato che nel presente bando non si applica l'obbligo di attivare i tirocini secondo quanto previsto dalle Delibere di Giunta regionale n. 72/2016 e n. 443/2017 per garantire una parità di trattamento con i soggetti gestori dei Distretti tecnologici selezionati con il bando di cui al decreto n. 127 del 20.01.2016 (integrato con decreto dirigenziale n. 802 del 01.03.2016);

Vista la Decisione G.R. n. 2 del 05.02.2018 avente ad oggetto “Approvazione cronoprogramma 201820 e delle procedure negoziali a valere sui programmi comunitari” per la quale è prevista per il POR FESR 20142020 la subazione 1.1.4 a) “Sostegno alle attività collaborative di R&S realizzate da aggregazioni pubblico private - Distretti tecnologici”;

Precisato che l'ammontare di risorse destinabile alla riapertura bando Distretti tecnologici ammonta ad euro 648.000,00 (piano finanziario POR FESR 20142020) stanziati sui capitoli 51786, 51787, 51788, 51789 e 51790 a valere Bilancio annuale 2018 e pluriennale 2019 e 2020;

Ritenuto di prenotare per il presente bando complessivamente la somma di Euro 648.000,00 così ripartita:

- Euro 139.743,13 sul capitolo 51786 - Bilancio 2018 con riduzione di pari importo della prenotazione specifica n. 201634 assunta con decreto n. 127/2016,
 - Euro 184.256,87 sul capitolo 51786 - Bilancio 2019,
 - Euro 97.820,19 sul capitolo 51787 - Bilancio 2018 con riduzione di pari importo della prenotazione specifica n. 201635 assunta con decreto n. 127/2016,
 - Euro 128.979,80 sul capitolo 51787 - Bilancio 2019,
 - Euro 2.946,90 sul capitolo 51788 - Bilancio 2018 con riduzione di pari importo della prenotazione specifica n. 201636 assunta con decreto n. 127/2016,
 - Euro 55.277,76 sul capitolo 51788 - Bilancio 2019,
 - Euro 21.870,35 sul capitolo 51789 - Bilancio 2018,
 - Euro 17.105,37 sul capitolo 51790 - Bilancio 2018,
- che presentano la necessaria disponibilità;

Considerato che le risorse finanziarie potranno essere integrate mediante eventuali dotazioni aggiuntive, rispet-

to allo stanziamento programmato dal POR FESR 2014-2020 per gli investimenti in Distretti tecnologici (Azione 1.1.4 a) "Sostegno alle attività collaborative di R&S realizzate da aggregazioni pubblicoprivate"), tramite apposito provvedimento;

Vista la L.R. 21 maggio 2008 n. 28 recante "Acquisizione della partecipazione azionaria nella società Sviluppo Italia Toscana S.c.p.A. e trasformazione nella società Sviluppo Toscana S.p.A." in virtù della quale la Regione Toscana detiene la totale partecipazione al capitale della Società in house alla Regione stessa;

Vista la L.R. 50/2014 che all'art. 5 attribuisce a Sviluppo Toscana S.p.A. la funzione di organismo intermedio responsabile dell'attività di gestione, controllo e pagamento del Programma operativo regionale FESR di cui al regolamento UE n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 per il periodo 2014-2020;

Vista la legge regionale n. 19 dell'11/05/2018 inerente "Disposizioni in materia di attività e modalità di finanziamento della società Sviluppo Toscana S.p.A. Modifiche alla legge regionale 21 maggio 2008, n. 28 (Acquisizione della partecipazione azionaria nella società Sviluppo Italia Toscana S.c.p.a. e trasformazione nella società Sviluppo Toscana s.p.a.)" con la quale vengono ridefinite, tra l'altro, le modalità di finanziamento della società in house distinguendo tra attività istituzionali di carattere continuativo e non;

Vista la Delibera G.R. n. 775 del 09/07/2018 che:

- approva la riclassificazione tra attività istituzionali continuative e non continuative di Sviluppo Toscana rispetto al Piano di Attività 2018, approvato con DGRT n. 110 del 5 febbraio 2018 e tra le attività istituzionali a carattere continuativo prevede l'attività 14 POR FESR 2014-2020 "Supporto e assistenza tecnica alla gestione dei progetti relativi all'azione 1.1.4. sublinea a) Distretti tecnologici e attività di monitoraggio in itinere dei progetti ex attività 15 Piano Attività 2018 adottato con DGR 110/2018";

- approva la Convenzione Quadro con Sviluppo Toscana;

- stabilisce che le Convenzioni vigenti riferite alle attività continuative, sottoscritte precedentemente all'approvazione della L.R. 19/2018, si intendono automaticamente adeguate rispetto alle disposizioni normative innovate e si interpretano alla luce delle nuove disposizioni, senza necessità che siano nuovamente approvate e sottoscritte;

Dato atto che con decreto n. 6599 del 28/12/2015 è stata approvata la Convenzione fra Regione Toscana e Sviluppo Toscana S.p.A. relativa al POR FESR 2014-

2020 Linea 1.1.4 a) - Distretti tecnologici, successivamente modificata con decreti n. 8023 del 03.08.2016, n. 10246 del 13.06.2017 e n. 14161 del 07.09.2018, convenzione avente scadenza 31.12.2023;

Ritenuto di rinviare ad atti successivi la quantificazione dei costi per le annualità 2019 e 2020, l'assunzione delle conseguenti obbligazioni e dei relativi impegni di spesa; l'adozione di tali atti è subordinata all'approvazione della Delibera di Giunta Regionale con cui viene annualmente approvato il piano di attività di Sviluppo Toscana e all'approvazione di una Convenzione Quadro a regime, così come previsto dalla DGR 775/2018;

Dato atto che per la somma assegnata alla Regione Toscana come da Decisione di esecuzione della Commissione europea C(2015) n. 930 del 12 febbraio 2015, successivamente modificata con Decisione C(2016) n. 6651 del 13 ottobre 2016 e da Delibera n. 1420 del 19.12.2017, il relativo accertamento di entrata sarà assunto sulla base di estrazioni periodiche e comunicazione ai singoli settori competenti sul bilancio finanziario gestionale 2018-2020 (circolare 305395/B.050 del 07/06/2018);

Visto il D.lgs n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

Vista la L.R. n. 1/2015 avente ad oggetto "Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili";

Richiamato il Regolamento di contabilità D.P.G.R. n. 61/2001 del 19/12/2001 e ss.mm.ii. in quanto compatibili con il D.lgs. n. 118/2011;

Vista la Decisione G.R. n. 16 del 15.05.2017 avente ad oggetto "Approvazione del documento - Linee di indirizzo per la riduzione del riaccertamento degli impegni di spesa corrente e di investimento ai sensi del D.Lgs. 118/2011 - modifiche alla decisione G.R. n. 13 del 29/11/2016";

Vista la Legge Regionale del 27/12/2017 n. 79 "Bilancio di previsione finanziario 2018-2020";

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2 del 08/01/2018 avente ad oggetto "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario 2018-2020 e del bilancio finanziario gestionale 2018-2020";

Dato atto che il presente atto viene comunicato a Svi-

luppo Toscana S.p.A. e all'Autorità di Gestione del POR FESR 20142020 per gli opportuni adempimenti;

DECRETA

1. di approvare il Bando per l'individuazione del soggetto gestore dei seguenti Distretti tecnologici:

- cartario;

- Advanced Manufacturing 4.0, di cui all'allegato 1) al presente decreto, di cui ne forma parte integrante e sostanziale;

2. di stabilire che il presente bando verrà aperto esclusivamente alle fasce dimensionali seconda e terza di cui al par. 3.2 e 3.4 del bando, omettendo la fascia dimensionale "Prima" di cui al precedente bando approvato con decreto dirigenziale n. 127 del 20.01.2016 (integrato con decreto dirigenziale n. 802 del 01.03.2016) in quanto non finanziabile;

3. di prenotare, per le motivazioni riportate in narrativa, per il presente bando complessivamente la somma di Euro 648.000,00 così ripartita:

- Euro 139.743,13 sul capitolo 51786 - Bilancio 2018 con riduzione di pari importo della prenotazione specifica n. 201634 assunta con decreto n. 127/2016,

- Euro 184.256,87 sul capitolo 51786 - Bilancio 2019,

- Euro 97.820,19 sul capitolo 51787 - Bilancio 2018 con riduzione di pari importo della prenotazione specifica n. 201635 assunta con decreto n. 127/2016,

- Euro 128.979,80 sul capitolo 51787 - Bilancio 2019,

- Euro 2.946,90 sul capitolo 51788 - Bilancio 2018 con riduzione di pari importo della prenotazione specifica n. 201636 assunta con decreto n. 127/2016,

- Euro 55.277,76 sul capitolo 51788 - Bilancio 2019,

- Euro 21.870,35 sul capitolo 51789 - Bilancio 2018,

- Euro 17.105,37 sul capitolo 51790 - Bilancio 2018,

che presentano la necessaria disponibilità;

4. di stabilire che nel presente bando non si applica l'obbligo di attivare i tirocini secondo quanto previsto dalle Delibere di Giunta regionale n. 72/2016 e n. 443/2017 per garantire una parità di trattamento con i soggetti gestori dei Distretti tecnologici selezionati con il bando di cui al decreto n. 127 del 20.01.2016 (integrato con decreto dirigenziale n. 802 del 01.03.2016);

5. di trasmettere, per gli opportuni adempimenti, il presente atto a Sviluppo Toscana S.p.A. e all'Autorità di Gestione del POR FESR 20142020.

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 1 D.lgs. 33/2013.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

Il Dirigente
Simonetta Baldi

SEGUONO ALLEGATI

REGIONE TOSCANA
PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE FESR 2014 - 2020
BANDO DISTRETTI TECNOLOGICI

Indice

1. FINALITÀ E RISORSE
 - 1.1 Finalità
 - 1.2 Priorità tecnologiche
 - 1.3 Dotazione finanziaria

2. SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ
 - 2.1 Soggetti beneficiari
 - 2.2 Requisiti di ammissibilità
 - 2.3 Progetti presentati da raggruppamenti di soggetti

3. INTERVENTI FINANZIABILI, AMBITI SETTORIALI DI INTERVENTO, COMPOSIZIONE DEL DISTRETTO TECNOLOGICO E SPESE AMMISSIBILI
 - 3.1 Interventi finanziabili
 - 3.2 Composizione del Distretto tecnologico e performance attese
 - 3.3. Proposta progettuale
 - 3.4. Massimali di investimento
 - 3.5 Durata e termini di realizzazione del programma di attività
 - 3.6 Spese ammissibili
 - 3.6.1 Spese per personale
 - 3.6.2 Spese per consulenze
 - 3.6.3 Spese generali
 - 3.6.4 Altri costi di esercizio
 - 3.7 Intensità dell'agevolazione
 - 3.8 Divieto di cumulo

4. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
 - 4.1 Domanda di aiuto
 - 4.2 Termini di presentazione della domanda di aiuto e modalità di richiesta delle chiavi di accesso
 - 4.3 Modalità di presentazione della domanda di aiuto
 - 4.4 Dichiarazioni e documenti obbligatori per la domanda di aiuto

5. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE
 - 5.1 Modalità istruttorie e fasi del procedimento
 - 5.2 Istruttoria di ammissibilità
 - 5.3. Cause di non ammissione
 - 5.4 Valutazione e negoziazione della proposta progettuale
 - 5.5 Formazione della graduatoria

6. REALIZZAZIONE E MODIFICA DEI PROGETTI
 - 6.1 Adempimenti successivi e sottoscrizione del contratto

- 6.1.1 Rinuncia all'agevolazione
- 6.2 Obblighi del beneficiario
- 6.3 Modifiche dei progetti
- 6.4 Disposizioni in tema di operazioni straordinarie d'impresa

- 7. RENDICONTAZIONE ED EROGAZIONE
 - 7.1 Modalità di rendicontazione delle spese ammissibili
 - 7.1.1. Rimodulazione e riduzione del progetto/investimento e della relativa agevolazione
 - 7.2 Erogazione dell'anticipo e garanzia fideiussoria
 - 7.3 Primo periodo di rendicontazione e domanda a titolo di avanzamento
 - 7.4. Secondo periodo di rendicontazione e domanda a titolo di stato di avanzamento
 - 7.5 Domanda a saldo

- 8. VERIFICHE, CONTROLLI E REVOCHE
 - 8.1 Verifica intermedia e finale dei progetti
 - 8.2 Controlli e ispezioni
 - 8.2.2. Integrazione documentale e soccorso istruttorio
 - 8.3 Decadenza dal contributo
 - 8.4. Revoca parziale
 - 8.5 Risoluzione del contratto
 - 8.6 Revoca e recupero dell'aiuto
 - 8.7 Rimborso forfettario a carico del beneficiario
 - 8.8. Sanzioni

- 9. DISPOSIZIONI FINALI
 - 9.1 Informativa e tutela ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003
 - 9.2 Responsabile del procedimento, informazioni e contatti
 - 9.3 Disposizioni finali

ALLEGATI

- A) Priorità tecnologiche
- B) Definizioni
- C) Domanda di aiuto
- D) Scheda tecnica di proposta progettuale
- E) Piano finanziario di progetto
- F) Dichiarazione d'intenti alla costituzione del Contratto di Rete, Consorzio o società consortile
- G) Schema di Contratto
- H) Modalità di presentazione della domanda
- I) Trattamento dati personali
- L) Riferimenti normativi
- M) Modulo per intestazione fiduciaria
- N) Obblighi del beneficiario relativi alle attività di informazione e Comunicazione
- O) Schema tipo report incontro
- P) Schema di garanzia fideiussoria
- Q) Glossario alle Linee guida
- R) Dichiarazioni ai fini informazione antimafia
- S) Dichiarazione carichi pendenti

1. FINALITÀ E RISORSE

1.1 Finalità

Con il presente Bando la Regione Toscana intende agevolare la realizzazione di interventi di investimento finalizzati al rafforzamento del sistema regionale del trasferimento tecnologico, in attuazione dell'Asse Prioritario 1 "Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione" del "Programma operativo regionale (POR) FESR 2014-2020. Obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione. Regione Toscana: tornare a crescere", la cui proposta è stata approvata con delibera di Giunta regionale n. 1023 del 18/11/2014, (approvata dalla Commissione europea il 12/02/2015) successivamente modificata con delibere di Giunta regionale n. 180 del 03/03/2015, n. 1055 del 2/11/2016 e n. 784 del 24/07/2017. La modalità di intervento consiste nella concessione di agevolazioni sotto forma di:

- contributo in conto capitale

L'intervento è attuato ai sensi del Reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato pubblicato nella GUCE L. 187 del 26 giugno 2014 – articolo 27, e in conformità alle disposizioni comunitarie e/o nazionali e regionali vigenti in materia,¹ nonché dei principi di semplificazione e di riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese.

Il presente Bando attua quanto previsto dall'azione 1.1.4 a) "Sostegno alle attività collaborative di R&S realizzate da aggregazioni pubblico-private" del POR FESR Toscana 2014-2020 e realizza quanto previsto dalla:

1. delibera di Giunta regionale n. 566 del 07.07.2014 avente ad oggetto "Prse 2012-2015. Indirizzi per la riorganizzazione del sistema regionale del trasferimento tecnologico";
2. Delibera di Giunta regionale n. 789 del 23.09.2014 avente ad oggetto "Prse 2012-2015. POR FESR 2014-2020. Indirizzi per la riorganizzazione del sistema regionale del trasferimento tecnologico. Attuazione";
3. Delibera di Giunta regionale n. 855 del 06/09/2016 avente ad oggetto "Indirizzi per il consolidamento e la valorizzazione del sistema regionale del trasferimento tecnologico (SRTT)";
4. Delibera n. 1160 del 30/11/2015 avente ad oggetto "POR FESR 2014-2020. Distretti tecnologici. Direttive di attuazione per la selezione di proposte progettuali in materia di Distretti tecnologici";
5. Delibera n. 1125 del 24/11/2015 avente ad oggetto "POR FESR 2014-2020. Distretti tecnologici. Composizione Comitati di indirizzo e nomine dei Presidenti dei Distretti tecnologici";
6. Delibera n. 1091 dell'8 novembre 2016 con la quale si prevede la costituzione di un Distretto tecnologico (DT) regionale "Advanced Manufacturing – Industria 4.0." come risultato della confluenza del DT Fortis e del DT Automotive e meccanica;
7. Delibera di Giunta regionale n. 69 del 31.01.2017 relativa alla composizione del Comitato di indirizzo del Distretto tecnologico Advanced Manufacturing 4.0., successivamente modificata con Delibere di Giunta regionale n. 825/2017 e n. 1431/2017.

¹ Cfr. Allegato L "Riferimenti normativi".

Inoltre il Bando è redatto nel rispetto di quanto previsto dalla Delibera n. 1018 del 18 novembre 2014 che approva il documento "*Strategia di ricerca e innovazione per la Smart specialisation in Toscana*" e secondo quanto previsto dalla Delibera n. 697 del 25.06.2018 che prevede l'individuazione di un soggetto gestore autonomo/esterno per il Distretto tecnologico "Advanced Manufacturing" mediante la riapertura del Bando regionale sulla linea 1.1.4 a) POR FESR 2014-2020, dopo la fase di supplenza svolta dalla Regione Toscana.

Il Bando finanzia le attività collaborative di R&S per l'attività di diffusione ai fini dello sviluppo di nuove tecnologie, di nuovi prodotti e servizi realizzate dalle aggregazioni pubblico-private già avviate, come i Distretti Tecnologici.

Il presente Bando – nel quadro delle politiche regionali di trasferimento tecnologico - ha come finalità quella di agevolare le attività di trasferimento tecnologico all'interno dei Distretti tecnologici:

- **cartario;**

- **Advanced Manufacturing 4.0**

nel quadro delle priorità tecnologiche orizzontali indicate dalla "*Strategia di Ricerca e Innovazione per la Smart Specialisation in Toscana*"², mediante l'individuazione di Soggetti Gestori ed il sostegno alle attività di gestione del Distretto.

In particolare, verranno finanziate le attività di gestione del Distretto tecnologico, attraverso l'attivazione di percorsi di diffusione tecnologica e di azioni di intelligenza economica, finalizzate a stimolare ed incrementare la capacità di assorbimento di nuova conoscenza soprattutto da parte delle PMI.

L'investimento oggetto dell'agevolazione deve essere realizzato e localizzato nel territorio della Regione Toscana.

Il presente Bando è pubblicato sul seguente sito web:

<https://sviluppo.toscana.it/bandi>

1.2 **Priorità tecnologiche**

In linea con la "*Strategia di Ricerca e Innovazione per la Smart Specialisation in Toscana*"³, che richiede di incentrare il sostegno della politica e gli investimenti su fondamentali priorità, sfide ed esigenze basate sulla conoscenza, saranno finanziate esclusivamente le attività di gestione dei Distretti tecnologici rilevanti per il sistema regionale e legate alle priorità tecnologiche indicate dalla stessa *Smart Specialisation*:

- ICT e FOTONICA;

- FABBRICA INTELLIGENTE;

- CHIMICA e NANOTECNOLOGIA.

1.3 **Dotazione finanziaria**

La dotazione finanziaria disponibile e destinabile all'intervento in oggetto è complessivamente pari a 648.000,00 euro (piano finanziario POR FESR 2014-2020), stanziati sul bilancio annuale 2018 e pluriennale 2019 e 2020.

² Per una definizione più approfondita, si rimanda al documento "*Strategia di ricerca e innovazione per la smart specialisation in Toscana*" approvato con Delibera Giunta regionale n. 1018 del 18 novembre 2014

³ Per una definizione più approfondita si rimanda al documento "*Strategia di Ricerca e Innovazione per la Smart Specialisation in Toscana*" approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 1018 del 18 novembre 2014

2. SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

2.1 Soggetti beneficiari

Possono partecipare al Bando i candidati Gestori dei Distretti tecnologici.

In particolare, possono svolgere la funzione di Gestore del Distretto uno dei seguenti soggetti:

a) un centro di servizi alle imprese aderente alla Tecnorete⁴, a totale partecipazione pubblica o misto pubblico-privata o un organismo di ricerca⁵;

b) un Consorzio, una società consortile a partecipazione pubblica o una Rete di soggetti associati mediante contratto di Rete ai sensi della Legge n. 33 del 09/04/2009 e successive modifiche (rete-soggetto) (reti c.d. di tipo "b")⁶ costituita tra i seguenti soggetti:

- centri di servizio alle imprese aderenti alla Tecnorete;
- organismi di ricerca;
- associazioni di categoria (direttamente o mediante proprie società di servizi integralmente partecipate);
- imprese aderenti al Distretto.

Nel caso di cui alla lettera b) il soggetto gestore è il Consorzio, la società consortile a partecipazione pubblica o la rete-soggetto.

Nel caso di cui alla precedente lett. a), uno stesso soggetto può essere gestore di un solo Distretto. Nel caso di cui alla lett. b) uno stesso soggetto può aderire a non più di 3 soggetti gestori.

Sono escluse le forme giuridiche dell'Ats e dell'Ati.

2.2 Requisiti di ammissibilità

Il richiedente deve possedere alla data di presentazione della domanda di aiuto⁷ i seguenti requisiti di ammissibilità:

1. rientrare in una delle tipologie di cui al precedente paragrafo 2.1;
2. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori o essere in regola con la certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti di pubbliche amministrazioni e verificabile attraverso il DURC di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del medesimo soggetto⁸ (DURC). Il soggetto richiedente che al momento della presentazione della domanda non ha sede o unità operativa in Toscana, ma in altro Stato dell'UE è tenuto a produrre la documentazione equipollente al DURC secondo la legislazione del Paese di appartenenza;
3. essere in regola con la normativa antimafia⁹;
4. possedere la capacità economico-finanziaria¹⁰ in relazione al progetto da realizzare; e, nel caso di ricorso a coperture finanziarie da parte di terzi, possedere la "finanziabilità" dello stesso, accompagnata da adeguata documentazione;

⁴ La Tecnorete è stata prevista con delibera n. 227/2009, successivamente integrata con la Delibera n. 1166 del 19/12/2011. Nel caso di soggetti non aderenti alla Tecnorete, occorre che l'adesione sia presentata contestualmente alla presentazione della domanda per il cofinanziamento

⁵ Cfr. Allegato B per la definizione di Organismo di ricerca

⁶ Cfr. Allegato B per la definizione di Rete-soggetto

⁷ Cfr. Allegato C.

⁸ Cfr. art. 13 bis, comma 5 D.L. n. 52/2012 e D.M. 13 marzo 2013. DM 14 gennaio 2014.

⁹ D.Lgs. 159/2011

¹⁰ Cfr. Allegato B per la definizione di *capacità economico-finanziaria*

5. avere sede legale o unità locale destinatarie dell'intervento, nel territorio regionale; la predetta localizzazione deve risultare da visura camerale; per i soggetti privi di sede o unità locale in Toscana al momento della domanda, detto requisito deve sussistere al momento del pagamento a titolo di Anticipo/SAL/Saldo; in ogni caso l'investimento per il quale si richiede l'agevolazione deve essere realizzato in Toscana e le spese sostenute devono essere relative alla sede o unità locale destinataria dell'intervento;
6. essere regolarmente iscritto nel registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente;
7. non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo (ad accezione del concordato preventivo con continuità aziendale), ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
8. non essere impresa in difficoltà secondo la normativa vigente al momento dell'emanazione del Bando¹¹;
9. non risultare associato o collegato con altra impresa richiedente l'aiuto all'interno dell'aggregazione, secondo la nozione di associazione e collegamento¹²;
10. non essere stato oggetto nei precedenti tre anni di procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca¹³ adottati dalla Regione Toscana per:
 - a) indebita percezione dell'agevolazione per carenza dei requisiti essenziali previsti dal Bando, oppure per irregolarità della documentazione prodotta, comunque imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili, (art. 21 comma 4 lett. a) della L.R. 71/2017);
 - b) venir meno dell'unità produttiva localizzata in Toscana, (art. 20 comma 1 lett. b) della L.R. 71/2017);
 - c) venir meno dell'investimento oggetto di agevolazione, (art. 20 comma 1 lett. a) della L.R. 71/2017);
 - d) provvedimenti definitivi adottati dall'Autorità competente ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)(art. 21 comma 4 lett. d) della L.R. 71/2017);
 - e) rinuncia all'agevolazione trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione, fatta salva la rinuncia intervenuta per i bandi emanati ai sensi della L.R. 35/2000;
 - f) revoca parziale dell'agevolazione, (art. 22 della L.R. 71/2017), predisposta in rapporto al periodo per il quale non è soddisfatto il requisito di mantenimento dell'investimento;
 - g) mancato rispetto dell'obbligo di mantenimento dell'incremento occupazionale realizzato (art. 20 comma 2 della L.R. 71/2017);
11. possedere capacità di contrarre ovvero non essere stato oggetto di sanzione interdittiva¹⁴ o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; non essere stato oggetto di provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale o di provvedimenti interdittivi, intervenuti nell'ultimo biennio, alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche¹⁵, secondo quanto risultante dai dati in possesso dell'Osservatorio dei Lavori Pubblici; detto requisito deve esistere in capo al soggetto richiedente (società) ed al legale rappresentante;
12. non aver riportato (legale rappresentante) nei cinque anni precedenti (secondo la legislazione italiana e risultanti dal certificato generale del casellario giudiziale¹⁶ o da documentazione equipollente dello Stato in cui è stabilita l'impresa)¹⁷:

¹¹ Cfr. Allegato B per la definizione di *Impresa in difficoltà* (Reg. UE n.651/2014)

¹² Art. 3 dell'allegato alla Raccomandazione 2003/361/CE, Regolamento (CE) n. 651/2014.

¹³ Art. 23 L.R. 71/2017

¹⁴ Art. 9, comma 2, lettera c), D.Lgs. 08-06-2001 n. 231.

¹⁵ Art. 14 D. Lgs. N. 81/2008

¹⁶ Casellario giudiziale delle persone fisiche ex art. 39 del D.P.R. 313/2002

a) condanna con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per uno dei seguenti reati (delitti consumati o tentati anche se hanno beneficiato della non menzione):

- associazione per delinquere,
- associazione per delinquere di stampo mafioso,
- traffico illecito di rifiuti,
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope,
- corruzione,
- peculato,
- frode¹⁸, compresi i reati contro il patrimonio commessi mediante frode, di cui al Titolo XIII, Capo II, del Codice Penale;
- terrorismo,
- riciclaggio,
- sfruttamento del lavoro minorile;

b) condanna con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per uno dei seguenti reati (anche se hanno beneficiato della non menzione) in materia:

- di imposte sui redditi e sul valore aggiunto (reati tributari ai sensi del D.Lgs. n. 74/2000)
- ambientale e di smaltimento dei rifiuti e di sostanze tossiche (D.lgs. n. 152/2006 e L. n. 68/2015);

c) condanna con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per le seguenti gravi fattispecie di reato in materia di lavoro individuate ai sensi della Decisione di Giunta regionale n. 4 del 25/10/2016 (c.d. caporalato):

- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articoli 589 e 590 c.p.; art. 25- septies del D.lgs. 231/2001);
- reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro - articolo 603 bis c.p.;
- gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.lgs. 81/2008);
- reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D.lgs. 24/2014 e D.lgs. 345/1999);
- reati in materia previdenziale: omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali (di cui all'art. 2, commi 1 e 1 bis del d.l. n. 463/1983, convertito dalla legge n. 638/1983); omesso versamento contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie (art. 37 L. 689/1981);

d) condanna con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione; se la sentenza non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore e, in tal caso, è pari alla durata della pena principale.

Per questo requisito il richiedente è tenuto ad indicare tutte le condanne penali riportate. In ogni caso non rilevano i reati per i quali sia intervenuta la riabilitazione, la estinzione del reato dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima o sia intervenuta la depenalizzazione.

¹⁷ Per il sistema UE vedere D.Lgs. 12/05/2016, n. 75

¹⁸ Art. 325 TFUE (Trattato Funzionamento Unione Europea)

13 essere in regola con le disposizioni in materia di aiuti ex art. 107 del Trattato che istituisce la Comunità europea individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione europea¹⁹; detto requisito è soddisfatto laddove il richiedente non sia stato "destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile;

14. non avere usufruito in precedenza di altri finanziamenti pubblici finalizzati alla realizzazione, anche parziale, delle stesse spese previste nel progetto;

15. per le imprese che abbiano necessità di ricorrere al credito bancario al fine di garantire la propria quota di cofinanziamento del progetto, possedere una delibera di finanziamento da parte delle banche in relazione al progetto da realizzare²⁰;

16. non aver violato il **divieto di intestazione fiduciaria** posto all'articolo 17, comma 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, ed a tale proposito dovranno comunicare alla Regione la composizione della compagine societaria e fornire ogni altra informazione ritenuta necessaria dall'Amministrazione; (Allegato M)

Le **imprese straniere prive di sede o unità locale in Toscana** al momento della presentazione della domanda

• **Se aventi sede in un paese UE:** devono dichiarare il possesso dei requisiti richiesti dal Bando o di requisiti equipollenti secondo le norme del Paese di appartenenza (secondo quanto previsto da Bando per le imprese aventi sede in Italia, ad eccezione dei requisiti 5 e 6);

• **Se aventi sede in un paese extraeuropeo:** devono dichiarare il possesso dei requisiti richiesti dal Bando o di requisiti equipollenti secondo le norme del Paese di appartenenza e produrre la relativa documentazione secondo la legislazione del Paese di appartenenza (ad eccezione dei requisiti 5 e 6), accompagnata da traduzione certificata in lingua italiana, o, in alternativa, accompagnata da attestazione del revisore legale.

L'organismo di ricerca avente natura pubblica deve possedere i requisiti stabiliti ai punti 1), 2) 5), 10), 12), 13) e 14) del presente paragrafo.

L'Organismo di ricerca avente natura privata deve possedere tutti i requisiti previsti ai punti che precedono.

Nel caso di aggregazioni di più soggetti per i quali la costituzione formale del raggruppamento non sia avvenuta precedentemente alla presentazione della domanda di aiuto (raggruppamento costituendo) il mancato possesso dei requisiti da parte di un singolo proponente determinerà l'inammissibilità della domanda con pregiudizio per l'intero partenariato.

Il possesso dei requisiti di cui ai punti da 5) a 16) è attestato dal richiedente mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, compilando le apposite dichiarazioni contenute nello schema di domanda di aiuto (Allegato C) del presente Bando.

Il progetto e le relative attività devono essere interamente realizzate in Toscana, e dovrà risultare dai documenti di spesa presentati in sede di rendicontazione.

In alternativa alle procedure ordinarie, al fine di accelerare l'iter istruttorio delle domande di aiuto e di snellire le procedure di erogazione e di controllo²¹, il possesso dei requisiti di cui ai punti 4), 8) e 9) può essere attestato da parte di soggetti iscritti nel registro dei revisori legali

¹⁹ D.P.C.M. 23-05-2007, in attuazione dell'art. 1, comma 1223, della Legge finanziaria 2007; sito <http://www.politicheeuropee.it/attivita/17327/recupero-aiuti-illegali>

²⁰ Delibera G.R. n. 614 del 21.7.2014 che approva il protocollo di intesa "Competitività delle imprese toscane" tra Regione Toscana, sistema bancario e Fidi Toscana Spa.

²¹ Art. 14, L.R. n. 71/2017 e D.Lgs. 39/2010.

di cui all'art. 1, comma 1, lettera g), del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (art. 14, comma 3, L.R. n. 71/2017) mediante una relazione tecnica unitamente a un'attestazione rilasciata in forma giurata e con esplicita dichiarazione di responsabilità; sulle relazioni e attestazioni di cui sopra, saranno effettuati controlli annuali a campione.

Per le **imprese prive di sede o unità locale in Toscana** al momento della presentazione della domanda i requisiti di cui ai punti 5) e 6) sono dichiarati sotto forma di impegno (compilando l'apposita dichiarazione) e devono risultare da visura camerale prima dell'erogazione dell'aiuto a titolo di anticipo/SAL/saldo;

Nel caso in cui il richiedente risulti iscritto nell'elenco delle "imprese con rating di legalità"²² **non è richiesta** la dichiarazione del possesso dei requisiti di cui ai punti 11) e 12).

2.3 Progetti presentati da raggruppamenti di soggetti

Nel caso di progetti presentati da raggruppamenti di soggetti, il partenariato deve essere formalizzato mediante la costituzione di Consorzio, società consortile o Rete-Soggetto²³.

Qualora la costituzione formale del raggruppamento non sia avvenuta precedentemente alla presentazione della domanda di aiuto (raggruppamento costituendo), i partner del progetto devono presentare, a pena di inammissibilità, una dichiarazione di intenti alla costituzione del raggruppamento (Consorzio, società consortile, Rete-soggetto) così come previsto dal paragrafo 4.4 del Bando. L'atto costitutivo (notarile) del raggruppamento (Consorzio, società consortile, Rete soggetto) deve essere stipulato entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BURT della graduatoria e trasmesso al soggetto gestore (tramite PEC all'indirizzo distretti@pec.sviluppo.toscana.it) entro i successivi 20 giorni.

3. INTERVENTI FINANZIABILI, AMBITI SETTORIALI DI INTERVENTO, COMPOSIZIONE DEL DISTRETTO TECNOLOGICO E SPESE AMMISSIBILI

3.1. Interventi finanziabili

Per l'attuazione del presente intervento si applica la procedura valutativa negoziale, secondo quanto previsto dagli articoli 4, 5 e 6 del D. Lgs. n. 123/1998²⁴.

Il presente Bando è rivolto all'individuazione del soggetto gestore dei seguenti Distretti tecnologici:

- **cartario;**

- **Advanced Manufacturing 4.0,**

sulla base di quanto previsto dalla Delibera di Giunta regionale n. 789 del 23.09.2014, successivamente modificata con Delibere di Giunta regionale n. 855 del 06.09.2016 e n. 697 del 25.06.2018.

Per ciascuno dei suddetti Distretti tecnologici ed in relazione a ciascun ambito tecnologico-applicativo, con il presente avviso la Regione Toscana selezionerà un Soggetto Gestore finanziandone il relativo piano strategico-operativo, ed in particolare interventi di:

- divulgazione tecnologica;
- produzione di informazioni strategiche (intelligenza economica) con specifico riferimento al foresight tecnologico;
- attivazione di relazioni collaborative tra imprese, oltre che tra imprese e sistema della ricerca e dell'innovazione.

²² Decreto MEF - MISE 20/02/2014 n. 57

²³ Cfr. Allegato B per la definizione di Rete-soggetto. Per le modalità e termini di costituzione della Rete-soggetto si rinvia al paragrafo 6.1

²⁴ Art. 9, L.R. n. 71/2017

Il piano strategico-operativo del Distretto, di durata triennale, corredato di un business plan, definisce gli obiettivi strategici del Distretto ed individua tutte le attività che si intendono porre in essere per il loro perseguimento, secondo quanto previsto dalla DGR 789/2014.

Il distretto deve porre in essere attività di match-making tra le imprese, o tra le imprese e il sistema della ricerca, anche coinvolgendo operatori finanziari specializzati.

Ai fini della predisposizione del piano strategico-operativo, della descrizione e delle tipologie di azioni di divulgazione tecnologica e di match-making, il proponente dovrà fare riferimento alle seguenti Linee Guida:

- La divulgazione tecnologica nel trasferimento tecnologica
- Attività di business matching/matchmaking

approvate con Decreto Dirigenziale n. 4426/2014 (rispettivamente, allegato A e allegato B) che descrivono le possibili forme e modalità indicando declaratorie, prassi operative e modalità di attuazione.

3.2. Composizione del Distretto Tecnologico e performance attese

Ai fini del presente Bando i Distretti tecnologici sono classificabili secondo due fasce dimensionali tenuto conto della loro composizione in termini di:

- a. imprese afferenti agli ambiti settoriali ed applicativi;
- b. centri di competenza e servizi alle imprese (poli tecnologici, incubatori di impresa riconosciuti a livello nazionale o regionale; centri servizi pubblici o misto pubblico/privati);
- c. infrastrutture di ricerca industriale e trasferimento tecnologico afferenti anche ad organismi di ricerca e ad accesso aperto (laboratori di ricerca industriale, laboratori di prove e test, dimostratori tecnologici)²⁵.

Si omette la fascia dimensionale "Prima" di cui al precedente Bando approvato con decreto dirigenziale n. 127 del 20.01.2016 modificato con decreto dirigenziale n. 802 del 01.03.2016 in quanto non finanziabile.

I soggetti di cui sopra devono avere sede operativa sul territorio regionale.

La tabella 1, riportata di seguito, specifica per ciascuna classe dimensionale il numero minimo di soggetti che devono afferire al Distretto tecnologico. Il rispetto del numero minimo dei soggetti indicati in tabella 1, per ciascuna categoria, costituisce il criterio di individuazione delle fasce dimensionali dei singoli Distretti tecnologici.

²⁵ Per infrastrutture di ricerca si intendono quelle organizzazioni censite con l'avviso di cui al decreto n. 4819 del 27/10/2014 ed il cui elenco è stato approvato con decreto n.5155 del 28/10/2015

Tabella 1

Tipologia DT	Numero minimo imprese aderenti ²⁶	Numero minimo centri di competenza e servizi	Numero minimo organismi di ricerca	Numero minimo Infrastrutture di ricerca industriale e trasferimento tecnologico
Seconda Fascia	120	5	4	7
Terza Fascia	60	2	3	3

Le fasce dimensionali devono essere possedute al momento di presentazione della domanda di finanziamento e la composizione del Distretto tecnologico viene dimostrata mediante la presentazione delle lettere di adesione.

Gli organismi di ricerca potranno aderire al Distretto tecnologico mediante le proprie articolazioni organizzative o strutture di ricerca specializzate, negli ambiti tecnologici e/o applicativi afferenti ai relativi Distretti.

Ciascun centro servizi non può aderire di norma a più di 3 Distretti. In tal senso la presenza di soggetti che aderiscono a più di 3 Distretti non concorre al computo per l'individuazione della fascia dimensionale di nessuno dei relativi Distretti.

Per le imprese già aderenti al Polo di innovazione corrispondente all'ambito tecnologico del Distretto, in sostituzione della lettera di adesione può essere presentata dal soggetto proponente una dichiarazione sostitutiva ai sensi DPR 445/2000 nella quale si dichiarano quali imprese confermano la loro adesione al Distretto tecnologico.

Il soggetto proponente deve allegare alla istanza elenco delle imprese aderenti, con indicazione di sede legale, codice fiscale/P.Iva, posta elettronica, PEC.

La specificazione della classe dimensionale del Distretto Tecnologico è funzionale all'individuazione dell'investimento massimo ammissibile e del relativo contributo.

Come indicato in tabella 2, investimento massimo ammissibile e relativo contributo viene declinato per fascia dimensionale; il contributo massimo viene riconosciuto nella misura massima del 50% dell'investimento massimo ammissibile calcolato sui tre anni di validità del progetto:

Tabella 2

Tipologia DT	Investimento massimo ammissibile per i tre anni di validità del progetto	Contributo massimo (50%) per i tre anni di validità del progetto
Seconda Fascia	€ 648.000,00	€ 324.000,00
Terza Fascia	€ 384.000,00	€ 192.000,00

I soggetti proponenti potranno presentare piani di attività che prevedono investimenti ulteriori rispetto all'investimento massimo ammissibile; questo ad ogni modo non comporterà alcun contributo ulteriore rispetto ai valori assoluti indicati in tabella 2. Gli investimenti ulteriori

²⁶ Per "imprese aderenti" si intendono imprese che partecipano attivamente alla vita del Distretto tecnologico in termini di sviluppo tecnologie e/o di applicazioni innovative delle stesse, ed in tal senso con probabilità suscettibili di ricevere servizi qualificati in materia. Del Distretto possono far parte anche altre organizzazioni, che appartengono al comparto produttivo e che manifestano un generico interesse a ricevere informazioni dal DT. Questi player sono da intendersi come "osservatori" e non devono concorrere al computo della classe dimensionale del DT, né ai fini della definizione dell'investimento massimo, né delle relative performance e condizionalità

sopra richiamati e le relative attività saranno comunque oggetto di valutazione e negoziazione, in fase di istruttoria tecnica.

In relazione alla classe dimensionale del Distretto Tecnologico, sono definite performance attese, il cui raggiungimento è condizionale per la concessione del contributo.

Le performance attese prevedono il raggiungimento di:

- 1) target di realizzazione in relazione ai seguenti indicatori:
 - a.** numero di incontri individuali business to business (matchmaking);
 - b.** numero di incontri individuali research to business (matchmaking);
 - c.** numero di incontri individuali tra operatori finanziari ed imprese (matchmaking);
- 2) target di risultato in relazione ai seguenti indicatori:
 - a.** numero accordi commerciali business to business, mediati dal soggetto gestore del Distretto;
 - b.** numero servizi qualificati, erogati o intermediati dal soggetto gestore del Distretto;
 - c.** numero accordi tra imprese del Distretto ed operatori finanziari, intermediati dal soggetto gestore del Distretto;
- 3) Performance attese oggetto di negoziazione:
 - a.** Fatturato annuale del soggetto gestore;
 - b.** Numero application a bandi europei;
 - c.** Numero operazioni di registrazione avviate in merito a brevetti/marchi o altre operazioni di gestione di proprietà intellettuale.

Per gli indicatori di realizzazione, in relazione agli incontri di matchmaking e alla utilizzazione delle infrastrutture per il trasferimento tecnologico a scopo dimostrativo, si fa riferimento allo schema-tipo di report incontro (allegato O al presente Bando). Tale verbale dovrà essere compilato e sottoscritto dai vari operatori nelle varie tipologie di matchmaking.

I report di contatto dovranno essere trasmessi periodicamente (ogni 3 mesi) alla Regione Toscana.

Per gli indicatori di risultato, in relazione agli accordi commerciali business to business, l'apporto fornito dal soggetto gestore sarà verificato in base alla previsione, nel testo di ciascun accordo commerciale, di un corrispettivo economico per il ruolo di intermediazione o erogazione di servizio, esercitato dal soggetto gestore.

In relazione ai servizi qualificati, questi dovranno essere riferibili alle tipologie di servizi del catalogo servizi qualificati, approvato con Decreto dirigenziale n. 4983 del 06/11/2014 e sue successive modifiche ed integrazioni e dovranno risultare definitivamente erogati e fatturati.

In relazione agli operatori finanziari questi potranno riguardare qualsiasi tipologia di intermediario finanziario²⁷, con l'esclusione degli intermediari assicurativi. Anche in questo caso l'apporto fornito dal soggetto gestore sarà verificato in base alla previsione, nel testo di ciascun accordo, di un corrispettivo economico per il ruolo svolto dal soggetto gestore.

Ai fini della verifica del rispetto delle performance, sono considerati ammissibili gli accordi ed i relativi servizi sottoscritti successivamente alla data di presentazione della domanda e direttamente riferibili (per l'erogazione o l'intermediazione) alla persona giuridica del soggetto gestore.

Il quadro complessivo delle performance è indicato nella tabella 3, riportata di seguito.

²⁷ Rif. Reg. CE n. 651/2014 "Qualsiasi istituzione finanziaria a prescindere dalla sua forma e dal suo assetto proprietario, compresi fondi di fondi, fondi di investimento di private equity, fondi di investimento pubblici, banche, istituti di micro finanza e società di garanzia".

Tabella 3

Tipologia DT	Indicatori di realizzazione				Indicatori di risultato			Performance negoziate		
	N. incontri B2B (matchmaking individuali)	N. incontri R2B (matchmaking individuali)	N. incontri operatori finanziari (matchmaking individuali)	N. incontri commerciali mediati dal Distretto, (accordi B2B)	N. servizi qualificati erogati o intermediati, (KIBS e accordi R2B)	N. accordi finanziari intermediati dal DT	Fatturato soggetto gestore	N. application progetti EU	N. brevetti/marchi registrati e/o altre operazioni di gestione PI	
Seconda Fascia	120	120	120	90	60	40	I target di performance saranno oggetto negoziato con i proponenti nella fase di negoziazione			
Terza Fascia	60	60	60	40	30	20				

Il raggiungimento delle performance attese è condizionale per l'erogazione del contributo che avverrà annualmente solo in caso di raggiungimento dei valori minimi indicati di seguito. Il mancato raggiungimento annuale dei valori minimi comporta la revoca del contributo previsto per quella annualità.

Tabella 4 – Target primo anno

Tipologia DT	Indicatori di realizzazione				Indicatori di risultato			Performance negoziate		
	N. incontri B2B (matchmaking individuali)	N. incontri R2B (matchmaking individuali)	N. incontri operatori finanziari (matchmaking individuali)	N. accordi commerciali mediati dal Distretto, (accordi B2B)	N. servizi qualificati erogati o intermediati, (KIBS e accordi R2B)	N. accordi finanziari intermediati dal DT	Fatturato soggetto gestore	N. application progetti EU	N. brevetti/marchi registrati e/o altre operazioni di gestione PI	
Seconda Fascia	24	24	24	18	12	6	I target di performance saranno oggetto negoziato con i proponenti nella fase di negoziazione			
Terza Fascia	12	12	12	6	6	3				

Tabella 5 – Target secondo anno

Tipologia DT	Indicatori di realizzazione				Indicatori di risultato			Performance negoziate		
	N. incontri B2B (matchmaking individuali)	N. incontri R2B (matchmaking individuali)	N. incontri operatori finanziari (matchmaking individuali)	N. accordi commerciali mediati dal Distretto, (accordi B2B)	N. servizi qualificati erogati o intermediati, (KIBS e accordi R2B)	N. accordi finanziari intermediati dal DT	Fatturato soggetto gestore	N. application progetti EU	N. brevetti/marchi registrati e/o altre operazioni di gestione PI	
Seconda Fascia	24	24	24	18	12	6	I target di performance saranno oggetto negoziato con i proponenti nella fase di negoziazione			
Terza Fascia	12	12	12	6	6	3				

Tabella 6 – Target terzo anno

Tipologia DT	Indicatori di realizzazione			Indicatori di risultato			Performance negoziate		
	N. incontri B2B (matchmaking individuali)	N. incontri R2B (matchmaking individuali)	N. incontri operatori finanziari (matchmaking individuali)	N. accordi commerciali mediati dal Distretto, (accordi B2B)	N. servizi qualificati erogati o intermediati, (KIBS e accordi R2B)	N. accordi operatori finanziari intermediati dal DT	Fatturato soggetto gestore	N. application progetti EU	N. brevetti/marchi registrati e/o altre operazioni di gestione PI
Seconda Fascia	24	24	24	18	12	12			
Terza Fascia	12	12	12	12	6	6	I target di performance saranno oggetto negoziato con i proponenti nella fase di negoziazione		

Analogamente viene posta una condizionalità legata alla spesa. La mancata realizzazione di spese ammissibili di importo complessivamente pari al 30% del costo totale ammissibile su scala triennale comporta la revoca del contributo.

Tabella 7 – Target di spesa

Tipologia DT	Investimento massimo ammissibile per i tre anni di validità del progetto	Contributo massimo (50%) per i tre anni di validità del progetto	Condizionalità spesa (valore minimo rendicontabile)
Seconda Fascia	€ 648.000,00	€ 324.000,00	€ 453.600,00
Terza Fascia	€ 384.000,00	€ 192.000,00	€ 268.800,00

3.3. Proposta progettuale

I soggetti di cui al paragrafo 2.1 che intendono partecipare al presente Bando devono presentare una proposta progettuale da realizzare sul territorio toscano.

Come specificato nel paragrafo 1.1 e 3.1 la proposta progettuale dovrà evidenziare le modalità attuative del Piano Strategico-Operativo del Distretto Tecnologico di riferimento, nonché le modalità con le quali le priorità tecnologiche individuate nel documento regionale di *smart specialisation* e richiamate al paragrafo 1.2 vengono implementate.

La proposta dovrà essere redatta secondo lo schema fornito dall'amministrazione regionale (Scheda tecnica di proposta progettuale)²⁸ corredata della documentazione di cui al paragrafo 4.4 e dovrà dettagliare:

- l'anagrafica del progetto;
- descrizione proponente;
- la descrizione del progetto, comprensiva del piano finanziario

3.4 Massimali d'investimento e contributo massimo concedibile

Il costo totale ammissibile del progetto presentato a valere sul presente Bando deve rispettare la seguente tabella:

tabella 8: Investimento massimo ammissibile e contributo massimo concedibile

Tipologia DT	Investimento massimo ammissibile per i tre anni di validità del progetto	Contributo massimo (50%) per i tre anni di validità del progetto
Seconda Fascia	€ 648.000,00	€ 324.000,00
Terza Fascia	€ 384.000,00	€ 192.000,00

3.5 Durata e termini di realizzazione del programma di attività

Avvio del programma di attività

L'inizio del programma di attività è stabilito convenzionalmente nel primo giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURT del provvedimento amministrativo di concessione dell'aiuto.

Le spese sono ammissibili dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURT della graduatoria.

Per i raggruppamenti costituenti di cui al par. 2.3 del presente Bando, il programma di attività e le spese ammissibili decorrono dalla data di stipula del contratto con la Regione Toscana²⁹.

Termine finale

Il programma di attività dovrà concludersi entro 36 mesi dal primo giorno successivo alla data di firma del contratto, con possibilità di richiesta di proroga adeguatamente motivata comunque non superiore a 4 mesi.

²⁸ Cfr. Allegato D

²⁹ Cfr. Allegato G

3.6 Spese ammissibili

I costi ammissibili sono le spese di personale e le spese amministrative (comprese le spese generali) riguardanti:

- a) l'animazione del Distretto al fine di organizzare la collaborazione tra imprese, tra le imprese e il sistema della ricerca, pubblico e privato;
- b) l'organizzazione, condivisione e diffusione di informazioni strategiche a favore delle imprese, in un'ottica di intelligenza economica;
- c) l'attività di marketing del Distretto volta a promuovere la partecipazione di nuove imprese o organismi e ad aumentare la visibilità del Distretto;
- d) la messa a disposizione delle infrastrutture per il trasferimento tecnologico presenti nel Distretto: laboratori di ricerca industriale e applicata, dimostratori tecnologici;
- e) l'organizzazione di seminari e conferenze per facilitare la condivisione delle conoscenze, il lavoro in rete e la cooperazione transnazionale.

Le tipologie di spese di cui alle precedenti lettere a), b) c) dovranno essere finalizzate alla realizzazione dei contenuti del Piano strategico-operativo del Distretto Tecnologico.

Le attività di cui alle lett. a) e b) e c) dovranno fare riferimento alle modalità e ai contenuti metodologici di cui alle Linee guida per la divulgazione tecnologica (allegato A) e per l'attività di Business Matching e Matchmaking (allegato B) approvate dalla Regione Toscana con decreto n. 4426 del 09.10.2014.

Le spese relative alle attività di cui alle precedenti lettere c) ed e) non possono superare il 20% delle spese ammesse a finanziamento.

In ogni caso, le spese per le attività di cui alla precedente lett. e) non possono superare il 10% delle spese ammesse a finanziamento.

3.6.1. Spese per personale

I costi ammissibili come "spese di personale" sono quelli relativi al personale impiegato in attività di gestione, funzionamento e animazione del Distretto tecnologico in possesso di adeguata qualificazione (personale in possesso di diploma di istruzione terziaria e con un'esperienza professionale pertinente di almeno 5 anni, che può comprendere anche una formazione di dottorato).

I costi relativi al personale impiegato in attività diverse da quelle descritte può essere, invece, rendicontato tra le spese generali.

In ogni caso nelle spese di personale non possono essere rendicontati i costi delle prestazioni (senza che rilevi, a tal proposito, la forma contrattuale del rapporto) fornite dal titolare di ditta individuale o dagli amministratori e soci dell'impresa, nonché dal coniuge, parenti ed affini di questi entro il secondo grado.

Il costo del personale ammissibile a contributo è costituito dalla retribuzione lorda (comprensiva dei contributi a carico del lavoratore e del datore di lavoro) all'interno del periodo di ammissibilità, riferito sia ai lavoratori dipendenti, che ai lavoratori "a progetto".

3.6.2. Spese per consulenze

Per spese di consulenza si intendono quelle fornite da personale altamente qualificato in materia di trasferimento tecnologico e delle conoscenze (laurea di tipo tecnico-scientifico o esperienza almeno quinquennale nel campo del trasferimento tecnologico).

In particolare, per i servizi di consulenza ed equivalenti, si fa riferimento alle tipologie di servizi, ai requisiti dei fornitori e a tutte le sezioni del "Catalogo dei servizi avanzati e qualificati per le PMI toscane dell'industria, artigianato e servizi alla produzione" approvato con decreto n. 4983 del 06/11/2014 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Si precisa che per i requisiti generali dei fornitori, ai soggetti costituiti nella forma di Rete soggetto, consorzio o società consortile non si applica il divieto che la consulenza specialistica sia rilasciata da società nella cui compagine siano presenti i soci o gli amministratori dell'impresa beneficiaria o da società amministrate dai soci o amministratori dell'impresa beneficiaria.

Tali spese sono ammissibili nella misura massima del 50% per ogni singola voce (a, b, c e d) di spese ammissibili.

Non sono ammesse tra le spese di consulenza quelle riferite a contratti sottoscritti con personale che nei 3 anni antecedenti alla data di pubblicazione del presente Bando abbia avuto rapporti di lavoro dipendente a qualsiasi titolo con i soggetti proponenti.

3.6.3. Spese generali

Spese supplementari da computare forfettariamente nel limite del 10% dei costi diretti ammissibili per il personale, come individuato ai sensi del precedente punto 3.6.1.

3.6.4. Altri costi di esercizio

Per altri costi di esercizio si intendono le spese funzionali alla realizzazione delle attività progettuali nella misura massima del 10% del costo totale ammissibile (ad esempio organizzazione seminari, workshop, pubblicazioni ed altro materiale divulgativo) e sono riconducibili esclusivamente alle tipologie di cui al precedente punto 3.6. lett. e).

3.7 Intensità dell'agevolazione

Ai sensi dell'art. 27 par.9 del Regolamento 651/2014, gli aiuti sono concessi nella forma del contributo in conto capitale, per una intensità di aiuto che non può superare il 50% del costo totale ammissibile.

3.8 Divieto di cumulo

Gli aiuti previsti dal presente Bando non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato, ivi inclusi quelli concessi a titolo "*de minimis*", in relazione agli stessi costi ammissibili.

4. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di aiuto è redatta esclusivamente on-line, previo rilascio delle credenziali di accesso al sistema informatico, così come dettagliato nell'Allegato H relativo alle modalità di presentazione.

4.1 Domanda di aiuto

La domanda di aiuto è il documento in formato .pdf, generato in automatico dal sistema informatico di Sviluppo Toscana S.p.A. al momento di chiusura della compilazione, comprensivo di tutte le dichiarazioni/schede presenti on-line, firmato digitalmente da parte del legale rappresentante dei soggetti proponenti, tra quelli indicati al paragrafo 2.1 del Bando e completo di tutti i documenti obbligatori descritti all'interno del paragrafo 4.4, conformi, nei contenuti e nelle modalità, alle indicazioni previste, e di tutti gli eventuali ulteriori documenti che i soggetti proponenti intendono allegare in sede di presentazione della domanda di aiuto.

La domanda è resa nella forma dell'autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e con le responsabilità di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso.

La firma digitale dovrà essere apposta utilizzando dispositivi conformi alle Regole tecniche previste in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali (per ogni informazione: <http://www.agid.gov.it/identita-digitali/firme-elettroniche/certificatori-attivi>). A tale proposito si informa che con Deliberazione CNIPA 45/09, sono state introdotte modifiche nei formati di firma digitale dei documenti, con utilizzo di nuovi algoritmi. Pertanto dall'1/07/2011 l'unico algoritmo valido per la firma digitale è quello denominato SHA-256 supportato dalle ultime versioni di Dike e altri applicativi conformi al regolamento CNIPA. Le domande di aiuto firmate digitalmente con algoritmi non conformi alla Deliberazione CNIPA sopracitata (SHA-1) non saranno pertanto ritenute ammissibili.

4.2 Termini di presentazione della domanda di aiuto e modalità di richiesta delle chiavi di accesso

La domanda di aiuto deve essere redatta esclusivamente on-line accedendo al sistema informatico di Sviluppo Toscana S.p.A. al seguente indirizzo <https://sviluppo.toscana.it/bandi>. e si considera presentata esclusivamente se inoltrata per via telematica sul sistema informatico di Sviluppo Toscana S.p.A., a partire dalle ore 9.00 del 14/01/2019 e fino alle ore 17.00 del 15/02/2019, secondo le modalità descritte nei successivi articoli.

La domanda di aiuto è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo pari a euro 16,00. Tale adempimento viene assolto mediante versamento a intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, che rilascia la marca dotata di numero di identificazione da indicare nella domanda di prima fase. L'applicazione della marca da bollo sulla domanda deve essere effettuata inserendo il numero e la data nell'apposito campo della scheda "Domanda di aiuto" presente sul sistema informatico.

Le domande di aiuto presentate fuori termine **saranno considerate inammissibili**, secondo il dettato dell'articolo 5.2 del Bando.

Si specifica che il soggetto beneficiario dovrà compilare apposita domanda di aiuto, firmata digitalmente dal legale rappresentante dei partners di progetto.

La domanda si considera pervenuta contestualmente alla presentazione della domanda online.

Si specifica che la domanda di aiuto on-line contiene, al suo interno, le dichiarazioni di cui ai successivi punti 1, 2, 3, 12 e 15) del paragrafo 4.4.

Gli ulteriori documenti, di cui ai punti da 4 a 11 e ai punti da 13 a 15 del paragrafo 4.4, dovranno essere inseriti sul sistema informatico, secondo le indicazioni contenute all'interno dell'Allegato H.

4.3 Modalità di presentazione delle domande di aiuto

I dettagli inerenti le modalità di presentazione delle domande di aiuto sono contenuti all'interno del documento "Modalità di presentazione della domanda", di cui all'Allegato H.

Si specifica che le suddette modalità di presentazione delle domande di aiuto costituiscono un requisito di ammissibilità delle domande e il loro rispetto è previsto **a pena di inammissibilità** delle domande secondo il dettato del paragrafo 5.2 del Bando. L'indirizzo di posta elettronica per eventuali informazioni inerenti i contenuti del Bando è il seguente: assistenzadistretti@sviluppo.toscana.it

Si precisa che per il supporto alla compilazione e per le problematiche di tipo tecnico l'indirizzo di posta elettronica è supportodistretti@sviluppo.toscana.it

4.4 Dichiarazioni e documenti obbligatori per la domanda di aiuto

Per la presentazione delle domande di aiuto occorre compilare e, successivamente, presentare, secondo i termini e le modalità previsti, rispettivamente, nei precedenti paragrafi 4.2 e 4.3, i seguenti documenti:

1) per ciascun soggetto proponente, DOMANDA DI AIUTO (All. C) contenente le dichiarazioni dei soggetti beneficiari rese ai sensi del D. P. R. 28 dicembre 2000 n. 445, e con le responsabilità di cui agli articoli 75 e 76 dello stesso, firmata digitalmente dal legale rappresentante di ciascun soggetto proponente;

2) per ciascun progetto, SCHEDA TECNICA DI PROPOSTA PROGETTUALE e PIANO FINANZIARIO, illustrativi del progetto, redatti, rispettivamente, secondo gli schemi di cui all'Allegato D e all'Allegato E, firmati digitalmente dal legale rappresentante del capofila del progetto e relativi allegati;

3) per ciascun soggetto proponente, DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (All. I), firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto proponente (in carta libera).

La suddetta dichiarazione, non prevedendo alcun campo da compilare, sarà creata automaticamente dal sistema informatico e risulterà visibile nel documento PDF generato al momento di chiusura della compilazione;

4) per ciascun partenariato, DICHIARAZIONE DI INTENTI ALLA COSTITUZIONE DELLA RETE-SOGGETTO, DEL CONSORZIO O DELLA SOCIETÀ CONSORTILE (All. F), firmata digitalmente dai legali rappresentanti dei soggetti facenti parte del partenariato. Questo allegato non è necessario nel caso in cui il soggetto beneficiario sia un raggruppamento già costituito; in tal caso, infatti, dovrà essere trasmessa copia dell'atto costitutivo della stessa (sul contenuto dell'atto consultare il precedente paragrafo 2.3);

5) DOCUMENTAZIONE ECONOMICA

a) per le imprese obbligate alla redazione del bilancio, la documentazione sarà acquisita d'ufficio dall'amministrazione regionale;

b) per le imprese e gli OR aventi natura privata non obbligati alla redazione del bilancio, copia delle ultime tre dichiarazioni dei redditi precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione corredata dai relativi bilanci di verifica, redatti secondo le disposizioni normative vigenti;

c) per le imprese e gli OR aventi natura privata che, alla data di presentazione della domanda, non abbiano ancora chiuso il primo bilancio, la situazione economica e patrimoniale di periodo. Nei casi b) e c), in assenza delle dichiarazioni dei redditi o della situazione economica e patrimoniale di periodo il progetto sarà ritenuto inammissibile; in caso di documentazione incompleta, l'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di richiedere ad integrazione il bilancio o la dichiarazione mancante;

6) per le imprese e gli OR aventi natura privata, in caso di aumento di capitale rispetto a quello risultante dall'ultimo bilancio depositato presso la CCIAA nei termini obbligatori previsti dalla legge e dall'Agenzia delle Entrate, COPIA DELL'ATTO NOTARILE, RELATIVO ALL'AUMENTO DI CAPITALE, REGISTRATO E DEPOSITATO PRESSO LA CCIAA, ai sensi del Codice Civile, attestante l'aumento di capitale deliberato;

- 7) per le imprese e gli OR aventi natura privata, in caso di versamenti in conto capitale effettuati da soci successivamente alla data di riferimento dell'ultimo bilancio depositato presso la CCIAA, nei termini obbligatori previsti dalla legge e dall'Agenzia delle Entrate, CONTABILI BANCARIE ATTESTANTI IL VERSAMENTO EFFETTUATO;
- 8) STATUTO/ATTO COSTITUTIVO dell'OR, se OR diverso da Università statali pubbliche e istituti di istruzione universitari ad ordinamento speciale;
- 9) in caso di impresa che abbia necessità di ricorrere al credito bancario, DELIBERA DI FINANZIAMENTO DA PARTE DELLE BANCHE;
- 10) in caso di impresa priva di sede o unità operativa in Toscana al momento della presentazione della domanda, DICHIARAZIONE DI IMPEGNO RELATIVO ALL'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DELLA CCIAA TERRITORIALMENTE COMPETENTE, IN RELAZIONE ALLA SEDE O UNITÀ LOCALE DESTINATARIE DELL'INTERVENTO;
- 11) DOCUMENTAZIONE NECESSARIA ALLA VERIFICA DEI CRITERI DI PREMIALITÀ, come specificati all'interno del paragrafo 5.4. del Bando:
- la documentazione necessaria alla verifica del criterio di premialità "Progetti presentati da proponenti che abbiano assunto nei 12 mesi precedenti alla presentazione della domanda lavoratori iscritti alle liste di mobilità di cui alle Leggi n. 233/1991 e n. 236/1993, inclusa la mobilità in deroga di cui alla DGR n. 831 del 03-10-2011", consistente nel contratto di assunzione;
 - la documentazione necessaria alla verifica del criterio di premialità "Progetti di proponenti che hanno adottato sistemi di gestione ambientale di processo o di prodotto", consistente nella certificazione conseguita in data antecedente alla presentazione della domanda;
- 12) DICHIARAZIONE DI INTESTAZIONE FIDUCIARIA (ALLEGATO M);
- 13) ELENCO DEI SOGGETTI ADERENTI AI FINI DELLA VERIFICA DELLA FASCIA DIMENSIONALE
- 14) DICHIARAZIONE AI FINI DELL'INFORMAZIONE ANTIMAFIA (ALLEGATO R)
- 15) DICHIARAZIONE SUI CARICHI PENDENTI IN MATERIA DI SFRUTTAMENTO DEL LAVORO (ALLEGATO S)

IL RICHIEDENTE AVENTE SEDE LEGALE ALL'ESTERO E PRIVO DI SEDE O UNITÀ OPERATIVA IN TOSCANA AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA deve dichiarare il possesso dei requisiti richiesti dal Bando o di requisiti equipollenti secondo le norme del Paese di appartenenza e produrre la relativa documentazione secondo la legislazione del Paese di appartenenza.

Per riepilogare, il documento in formato .pdf generato in automatico dal sistema informatico di Sviluppo Toscana S.p.A. al momento della chiusura della compilazione, contiene al suo interno:

- per ciascun soggetto partecipante al Bando, le dichiarazioni e i documenti di cui ai suddetti punti da 1) a 3) e ai punti 12) e 15);

Gli ulteriori documenti, di cui ai punti da 4) a 11) e ai punti 13) e 14), dovranno essere inseriti sul sistema informatico, secondo le indicazioni contenute all'interno della presente sezione del Bando.

Le domande di aiuto prive anche di un solo documento di cui ai punti da 1) a 15) del presente articolo **saranno considerate inammissibili**, secondo il dettato del paragrafo 5.3 del Bando.

La Regione Toscana si riserva la facoltà di richiedere integrazioni esclusivamente in relazione al contenuto tecnico dei documenti presentati, secondo le specifiche indicate all'interno del paragrafo 5.5 del Bando.

Nel caso in cui il progetto sia presentato da:

- soggetti costituiti in forma di consorzio, società consortile e Rete-soggetto, le dichiarazioni e i documenti di cui sopra dovranno essere rilasciati da ciascun raggruppamento;
- soggetti che si impegnano a costituire una Rete-soggetto/Consorzio/Società consortile, le dichiarazioni e i documenti di cui sopra dovranno essere rilasciati da ciascuno dei soggetti che hanno sottoscritto la dichiarazione di intenti.
- soggetti aggregati in forma di Consorzio/Società consortile/Rete-soggetto, le dichiarazioni e i documenti di cui sopra, dovranno essere rilasciati:
 - dal consorzio o dalla società consortile o dalla rete-soggetti

Saranno considerate inammissibili, secondo il dettato del paragrafo 5.3. le domande prive anche di un solo documento richiesto dal Bando.

La Regione Toscana si riserva la facoltà di richiedere **integrazioni sulla documentazione presentata**, secondo le specifiche indicate in sede di istruttoria di ammissibilità (v. paragrafo 5.2.).

Non è ammessa la possibilità di presentare documentazione aggiuntiva non presentata al momento della domanda.

5. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE

5.1 Modalità istruttorie e fasi del procedimento

La selezione delle richieste di agevolazione sarà adottata mediante procedura valutativa negoziale fra la Regione Toscana e i soggetti proponenti.

L'attività istruttoria regionale è svolta dal Settore Infrastrutture per attività produttive e trasferimento tecnologico della Direzione Attività produttive, avvalendosi di Sviluppo Toscana S.p.A. quale organismo intermedio, individuato con apposito atto del Dirigente Responsabile del Settore stesso, oltre che di esperti esterni specializzati.

L'iter procedimentale si articola nelle seguenti fasi:

- Istruttoria di ammissibilità (v. paragrafo 5.2). In relazione alla suddetta istruttoria verranno esaminate le cause di inammissibilità della domanda (v. paragrafo 5.3), vale a dire cause che impediscono alla domanda di accedere alla successiva fase di valutazione e negoziazione (v. paragrafo 5.4).

- Valutazione e negoziazione (v. paragrafo 5.4). I progetti verificati ammissibili a seguito dell'istruttoria sopra menzionata verranno valutati in base a specifici criteri di selezione (v. paragrafo 5.4) e successivamente sarà attribuito un punteggio di premialità esclusivamente per i progetti che hanno raggiunto il punteggio minimo in relazione ai criteri di selezione. Saranno oggetto di procedura negoziale gli aspetti tecnici ed economico-finanziari dell'iniziativa

proposta, oltre che della definizione degli indicatori di performance. Durante la fase di negoziazione, il progetto potrà essere rimodulato, sia nei suoi aspetti tecnici, che in quelli economico-finanziari, per renderlo più coerente con le finalità e le disposizioni del presente Bando.

- Formazione delle graduatorie (v. paragrafo 5.5 e paragrafo 6.1) al termine della fase valutativa negoziale, si procederà all'approvazione di una graduatoria

5.2 Istruttoria di ammissibilità

L'esame istruttorio di ammissibilità prende avvio dal giorno successivo alla scadenza dei termini per la presentazione delle proposte.

L'istruttoria di ammissibilità è diretta ad accertare:

- la corretta presentazione della proposta secondo i termini e le modalità stabilite, rispettivamente, all'interno dei paragrafi 4.2 e 4.3 e dell'Allegato H del Bando, compreso il rispetto delle modalità di sottoscrizione della proposta e dei documenti, elencati al paragrafo 4.4 del Bando, la cui sottoscrizione è prevista come obbligatoria;
- la completezza della domanda e della documentazione allegata stabilita come obbligatoria;
- la sussistenza, alla data di presentazione della domanda dei requisiti di ammissibilità previsti ai punti 1), 4), 5), 6), 7) e 15) del paragrafo 2.2., oppure la sussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti ai punti 5) e 6) e l'impegno relativo all'iscrizione nel registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente, in relazione alla sede o unità locale destinataria dell'intervento (previsti al paragrafo 2.2);
- la sussistenza del DURC regolare (previsto al punto 2 dei requisiti di ammissibilità) da verificare con le modalità del DURC ON LINE;

A tal fine saranno effettuate, a **pena di inammissibilità** al beneficio:

- verifiche d'ufficio dei requisiti di cui ai punti 1) e 2) del paragrafo 2.2.;
- controlli puntuali del possesso alla data di presentazione della domanda dei requisiti dichiarati con l'autodichiarazione di cui ai punti 4), 5), 6), 7) e 15) se posseduti al momento della domanda.

Se i requisiti di cui ai punti 4), 8) e 9) sono attestati da parte di soggetti iscritti nel registro dei revisori legali, come previsto al paragrafo 2.2. sulle relazioni e attestazioni sopra menzionate saranno effettuati controlli annuali a campione³⁰, come previsto dal paragrafo 8.2.

Nel caso in cui, in fase di istruttoria di ammissibilità, emergesse l'esigenza di richiedere integrazioni, il termine per l'invio delle integrazioni richieste dal responsabile del procedimento è fissato in giorni 15 dal ricevimento della richiesta delle stesse. La richiesta d'integrazione potrà riguardare esclusivamente specifiche relative al contenuto di documenti presentati, nei casi in cui l'Amministrazione regionale lo riterrà necessario.

In questo caso, i termini si intendono sospesi per una sola volta per un periodo non superiore a trenta giorni³¹.

³⁰ Cfr. paragrafo 8.2.

³¹ Art. 16, comma 2, L.R. n. 71/2017

Non potranno in nessun caso essere richiesti ad integrazione documenti previsti dal paragrafo 4.4 come obbligatori e non presentati.

5.3 Cause di non ammissione

Costituiscono cause di non ammissione ed improcedibilità della domanda di aiuto, impedendole di accedere alla successiva fase di selezione/valutazione:

I) la mancata presentazione della domanda di aiuto secondo i termini e le modalità stabiliti, rispettivamente, dai paragrafi 4.2 e 4.3 e dell'Allegato H del Bando, compreso il mancato rispetto delle modalità di sottoscrizione della domanda e dei documenti, elencati al paragrafo 4.4 del Bando, la cui sottoscrizione è prevista come obbligatoria;

II) la mancanza anche di uno solo dei documenti stabiliti come obbligatori all'interno del paragrafo 4.4 del Bando;

III) l'assenza del requisito di ammissibilità previsto al punto 2) di cui al paragrafo 2.2;

IV) l'assenza, alla data di presentazione della domanda, anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità previsti ai punti 1), 4), 5), 6), 7) e 15) di cui al paragrafo 2.2.; l'assenza dei requisiti di cui ai punti 5) e 6) può essere giustificata solo nel caso in cui l'impresa abbia presentato la dichiarazione di impegno di cui al punto 10) del paragrafo 4.4;

V) il mancato rispetto dei massimali di investimento di cui al paragrafo 3.4 del Bando;

VI) costo totale del progetto inferiore al minimo previsto dal paragrafo 3.4 del Bando a seguito del taglio, effettuato d'ufficio, relativo a voci di spesa per le quali è stata superata la percentuale massima prevista dal paragrafo 3.6 del Bando.

Le cause di inammissibilità costituiscono motivo di improcedibilità e impediscono alla domanda di accedere alla successiva fase di selezione/valutazione.

5.4 Valutazione e negoziazione della proposta progettuale

Tutte le domande che avranno superato positivamente la fase dell'istruttoria di ammissibilità (paragrafo 5.2), accederanno alla fase di valutazione e negoziazione, sulla base dei criteri di selezione e premialità definiti con delibera di Giunta regionale n. 1160 del 30/11/2015:

Il piano strategico-operativo presentato dal soggetto proponente di ciascun distretto verrà sottoposto dalla Regione ad una valutazione del Comitato di indirizzo competente per l'ambito tecnologico del Distretto. Il Comitato di indirizzo si esprimerà con parere espresso non vincolante sulla validità e coerenza del piano strategico-operativo agli obiettivi del Bando.

L'iter di valutazione e negoziazione è finalizzato a verificare i contenuti tecnico-scientifici della proposta progettuale, nonché la corrispondenza della proposta medesima alle finalità ed obiettivi del presente Bando.

La valutazione e negoziazione sarà effettuata da una Commissione tecnica di valutazione (CTV), nominata con atto del dirigente responsabile del Settore Infrastrutture per attività produttive e Trasferimento Tecnologico e composta da membri interni e esterni all'Amministrazione regionale, questi ultimi individuati secondo i criteri e le modalità stabilite dalla DGR n. 1019/2008.

Il Presidente del Comitato di indirizzo del Distretto tecnologico potrà essere invitato a partecipare ai lavori della Commissione tecnica di valutazione e a rappresentare il parere espresso.

L'iter di valutazione e negoziazione si articolerà nelle seguenti fasi:

- esame preliminare delle proposte progettuali sulla base di ciascun criterio di selezione;
- negoziazione, raccolta di documentazione di integrazione da parte del CTV ed eventuale rimodulazione delle proposte progettuali da parte dei proponenti;
- assegnazione di un punteggio in relazione a ciascun criterio di selezione;
- assegnazione di un punteggio in relazione a ciascun criterio di premialità, esclusivamente a quelle proposte progettuali che totalizzeranno un punteggio minimo di 60 punti, in relazione ai criteri di selezione.

Tutte le proposte progettuali saranno oggetto di valutazione e negoziazione sulla base dei seguenti criteri:

Criterio di selezione	Sotto-criterio	Parametri valutazione	Punteggio fase valutativa	Punteggio minimo	Punteggio massimo
1 – Capacità del soggetto gestore in materia di networking	1.a - Capacità del soggetto gestore di costruire reti collaborative tra soggetti aderenti al distretto tecnologico/polo innovazione;	Numerosità delle organizzazioni aderenti al Distretto/Polo innovazione, destinatarie di servizi qualificati ³² , erogati o mediati dal soggetto gestore, o dalle organizzazioni che collaborano/partecipano al soggetto gestore, nel triennio precedente alla presentazione della domanda;	Fino a 5	12	20
	1.b - Capacità del soggetto gestore di costruire reti collaborative tra soggetti aderenti ad altri poli cluster e distretti tecnologici anche su scala nazionale;	Numerosità delle organizzazioni aderenti ad altri poli di innovazione e cluster tecnologici nazionali, destinatarie di servizi, erogati o mediati dal soggetto gestore, o delle organizzazioni che collaborano/partecipano al soggetto gestore, nel triennio precedente alla presentazione della domanda;	Fino a 5		
	1.c - Capacità del soggetto gestore di costruire reti collaborative tra imprese e soggetti di ricerca su scala internazionale;	Numerosità delle partnership ³³ (progetti e servizi) internazionali attivate tra soggetti aderenti al Distretto Tecnologico/Polo Innovazione e stakeholder internazionali, nel triennio precedente alla presentazione della domanda;	Fino a 5		
	1.d - Capacità di networking con operatori finanziari (investitori istituzionali, private equity, venture capital, business angels...) in materia sia di capitale di rischio che di debito;	Numerosità delle imprese supportate e/o application prodotte nei confronti di operatori finanziari, in materia sia di capitale di rischio che di capitale di debito, da parte del soggetto gestore o delle organizzazioni che collaborano/partecipano al soggetto gestore, nel triennio precedente alla presentazione della domanda;	Fino a 5		

³² Ci si riferisce a servizi ricompresi nel catalogo servizi qualificati approvato con Decreto dirigenziale n. 4983 del 06/11/2014 e sue successive modifiche ed integrazioni

³³ Ci si riferisce a partnership formalizzate e contrattualizzate.

2 – Capacità del soggetto gestore di trasferire alle imprese informazioni strategiche per processi di innovazione	2.a – Adeguatezza del soggetto gestore a svolgere attività di trasferimento tecnologico, inclusa la fornitura di servizi tecnologici avanzati alle imprese (acquisizione di brevetti e licenze, attività di dimostrazione tecnologica, audit, benchmarking e scouting tecnologici) in base alle esigenze delle imprese del Distretto e agli orientamenti del Piano strategico operativo;	Curriculum dei servizi ³⁴ erogati e mediati alle imprese nel triennio precedente alla presentazione della domanda da parte del soggetto gestore o delle organizzazioni che collaborano/partecipano al soggetto gestore;	Fino a 20	24	40
	2.b – Adeguatezza del soggetto gestore a svolgere attività a sostegno di spin-off e start-up di imprese innovative in base alle competenze tecnologiche del distretto al potenziale di sviluppo e agli orientamenti del Piano strategico operativo;	Curriculum dei servizi ³⁵ erogati e mediati alle imprese nel triennio precedente alla presentazione della domanda da parte del soggetto gestore o delle organizzazioni che collaborano/partecipano al soggetto gestore;	Fino a 15		
	2.c – Adeguatezza del soggetto gestore in materia di progetti di ricerca e innovazione tecnologica in base alle competenze tecnologiche del distretto al potenziale di sviluppo e agli orientamenti del Piano strategico operativo;	Curriculum del soggetto gestore o delle organizzazioni che collaborano/partecipano al soggetto gestore, in merito a progetti coordinati o a cui si è preso parte nel triennio precedente alla presentazione della domanda: numero, rilevanza (regionale nazionale europea), innovatività degli stessi in base alle esigenze per il comparto di riferimento o della frontiera dell'innovazione.	Fino a 5		
3 – Validità tecnica del progetto	Qualità e dettaglio analitico sulle modalità di attuazione del piano strategico operativo attraverso le attività progettuali	Livello di definizione in termini di cronoprogramma, progettazione, definizione budget delle attività previste in attuazione del Piano strategico operativo.	Fino 5	24	40
	Qualificazione del capitale umano impiegato nel progetto ³⁶	Esperienze di ricerca e professionali maturate dal personale coinvolto e dai consulenti coinvolti, in attuazione del Piano strategico operativo	Fino 15		

³⁴ Ci si riferisce a servizi ricompresi nel catalogo servizi qualificati approvato con Decreto dirigenziale n. 4983 del 06/11/2014 e sue successive modifiche ed integrazioni

³⁵ Ci si riferisce a servizi ricompresi nel catalogo servizi qualificati approvato con Decreto dirigenziale n. 4983 del 06/11/2014 e sue successive modifiche ed integrazioni

³⁶ Nel sotto-criterio e nel relativo parametro di valutazione ci si riferisce al personale altamente qualificato di cui al Reg. CE n.651/2014: "Membri del personale con diploma di istruzione terziaria e con un'esperienza professionale

	Adeguatezza delle attività con esigenze imprese e potenziale di sviluppo	Affinità delle attività proposte e delle modalità realizzative con gli orientamenti strategici e la domanda di innovazione espressa dal sistema impresa	Fino a 5		
	Coerenza delle attività con facilities infrastrutture e l'offerta di innovazione	Adeguatezza dell'offerta di innovazione e delle modalità di valorizzazione delle infrastrutture di ricerca nei confronti del sistema impresa target del Distretto	Fino a 15		
Punteggio complessivo				60	100

Si precisa che, per l'ammissione a finanziamento, le proposte progettuali dovranno conseguire il punteggio minimo previsto per ciascun criterio di selezione e, pertanto, un punteggio complessivo non inferiore a 60 punti, così come indicato nella tabella sopra riportata.

Ai fini negoziali, nel corso della valutazione, il CTV può richiedere integrazioni, chiarimenti, anche in seno a specifici incontri, durante i quali le parti possono concordare eventuali rimodulazioni della proposta progettuale.

Per quanto di sua competenza, la Regione è impegnata, durante la fase negoziale dell'istruttoria, a comunicare in modo completo ed esauriente l'insieme delle prescrizioni e degli adempimenti a carico dei proponenti. Al termine della fase di valutazione e negoziazione, l'esito finale viene comunicato tempestivamente ai proponenti.

Entro sette giorni da quest'ultimo termine, il soggetto proponente trasmette al Responsabile del procedimento, il progetto finale di investimento. Tale termine è prorogabile una sola volta e per un tempo massimo di 7 giorni.

Successivamente alla fase di negoziazione, il CTV assegnerà un punteggio alle proposte progettuali, coerentemente con i criteri di selezione sopra richiamati.

Tutte le proposte progettuali che anche a seguito della fase di negoziazione totalizzeranno un punteggio complessivo uguale o superiore a 60 punti, saranno oggetto di verifica ai fini dell'attribuzione del punteggio di premialità.

Il punteggio di premialità sarà assegnato esclusivamente nel caso di:

- 1) Proponenti che abbiano assunto nei 12 mesi precedenti alla presentazione della domande lavoratori iscritti alle liste di mobilità di cui alle Leggi n. 233/1991 e n. 236/1993, inclusa la mobilità in deroga di cui alla DGR n. 831 del 03-10-2011: 0,5 punti;
- 2) Proponenti che hanno adottato sistemi di gestione ambientale certificati di processo o di prodotto: 0,5 punti;

La verifica del possesso di uno o più dei requisiti di premialità sarà effettuata attraverso l'esame della documentazione richiesta per ciascuno di essi.

5.5 Formazione della graduatoria

L'attività di valutazione e negoziazione si conclude con la predisposizione di una **graduatoria** con approvazione delle proposte progettuali valutate positivamente.

pertinente di almeno 5 anni, che può comprendere anche una formazione di dottorato". Sono esclusi gli amministratori".

Ai sensi della L.R. n. 71/2017³⁷, le graduatorie sono pubblicate entro 120 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande; tale termine può essere sospeso, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o certificazioni relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

Le proposte progettuali saranno approvate sulla base del miglior punteggio assegnato. A parità di punteggio finale, la graduatoria sarà definita in base alla data di presentazione della domanda e, in caso di ulteriore parità, in base all'ora di presentazione della domanda.

La graduatoria finale distingue tra le domande ammesse e domande non ammesse.

A) Le domande ammesse sono distinte in:

- Ammesse e finanziate;
- ammesse e non finanziate per carenza di fondi.

B) Le domande non ammesse al finanziamento si distinguono in:

1. domande non ammesse per carenza di requisiti formali.

Sono quelle domande prive dei requisiti previsti al paragrafo 2.2. punti 1), 2), 4), 7) e 15) e dei requisiti di cui ai punti 5) e 6) per le imprese con sede o unità locale in Toscana al momento della presentazione della domanda.

In caso di non ammissione, il responsabile del procedimento provvede, previa predisposizione di apposito atto, a comunicare l'esito negativo, opportunamente motivato, al richiedente³⁸.

2. domande non ammesse a seguito di valutazione

Sono quelle domande ammesse a seguito dell'istruttoria formale, che non hanno superato la fase valutativa per mancato raggiungimento del punteggio minimo richiesto in relazione ai criteri di selezione.

La Regione Toscana/Sviluppo Toscana S.p.A. provvede, nei 7 giorni successivi alla data di pubblicazione sul BURT delle graduatorie, all'invio tramite Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) ai soggetti proponenti di apposita comunicazione scritta, contenente l'esito del procedimento relativo alla domanda presentata e gli adempimenti successivi.

In caso di proposte non ammesse, il Responsabile del procedimento provvede a comunicare al richiedente l'esito negativo motivato al richiedente.

Le risorse disponibili sono assegnate ai beneficiari in base alla graduatoria ordinata secondo il punteggio ottenuto dal progetto in sede di valutazione, nei limiti delle assegnazioni.

6. REALIZZAZIONE E MODIFICA DEI PROGETTI

³⁷ Art. 16, L.R. n.71/2017

³⁸ Tale atto dovrà essere adottato subito dopo la conclusione dell'istruttoria formale e antecedentemente alla adozione dell'atto finale di approvazione della graduatoria

6.1 Adempimenti successivi e sottoscrizione del contratto

Con la comunicazione P.E.C sopra richiamata (punto 5.5), la Regione Toscana indicherà ai relativi proponenti gli **adempimenti successivi** che porteranno alla sottoscrizione del contratto.

I proponenti costituendo il consorzio, la società consortile o la rete-soggetto devono:

- stabilire contrattualmente le reciproche obbligazioni, formalizzando la costituzione della Rete-Soggetto, ovvero Consorzio, ovvero Società consortile entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BURT della graduatoria. Tale atto, che sarà redatto in forma di atto notarile registrato, deve essere trasmesso al soggetto gestore (tramite pec all'indirizzo distretti@pec.sviluppo.toscana.it) entro i successivi 20 giorni.

I beneficiari già costituiti in consorzio, società consortile o Rete-soggetto entro 20 giorni dalla data di pubblicazione sul BURT della graduatoria, dovranno trasmettere l'atto di costituzione del consorzio, società consortile o Rete-soggetto al soggetto gestore (tramite pec all'indirizzo distretti@pec.sviluppo.toscana.it).

I beneficiari hanno l'obbligo di **sottoscrivere il Contratto**, redatto secondo lo schema di cui all'Allegato G, entro 20 giorni dalla data di costituzione della Rete-soggetto, ovvero Consorzio ovvero Società consortile. Per i soggetti già costituiti in Consorzio, società consortile o Rete-soggetto i beneficiari hanno l'obbligo di sottoscrivere il Contratto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BURT della graduatoria.

La mancata sottoscrizione del Contratto entro i termini previsti comporta la revoca dell'aiuto concesso.

6.1.1. Rinuncia all'agevolazione

Il beneficiario deve comunicare la rinuncia al contributo **entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione**. La comunicazione deve avvenire tramite P.E.C (o in altra modalità di comunicazione prevista dal Bando), alla Regione Toscana e al soggetto gestore. In questo caso l'amministrazione regionale e/o il soggetto gestore adottano un provvedimento di presa d'atto della rinuncia.

Ai sensi dell'art. 24 della L.R. n. 71/2017, in caso di rinuncia comunicata oltre il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di assegnazione, l'Amministrazione regionale richiede il rimborso forfettario delle spese di istruttoria ed erogazione³⁹ come indicato al paragrafo 9.4. In questo caso la rinuncia comporta la **decadenza dell'agevolazione e sarà formalizzata con un atto di revoca da parte dell'amministrazione regionale, nonché il divieto di accedere alle agevolazioni regionali per un periodo di tre anni successivi all'adozione dell'atto di revoca.**

6.2 Obblighi del beneficiario

I soggetti beneficiari sono obbligati, a pena di revoca del contributo, al rispetto degli obblighi come formalizzati nel Contratto.

Il soggetto beneficiario, in base a quanto previsto dal Regolamento n. 1303/2013 art. 115 e dal relativo Allegato XII, nonché dal successivo Regolamento di Esecuzione 821/2014 artt. 4 e 5, è tenuto a rispettare gli obblighi di informazione e comunicazione così come dettagliati nell'Allegato di riferimento.

³⁹ Art. 24, L.R. n. 71/2017

6.3 Modifiche dei progetti

Le richieste di variazione, adeguatamente motivate, possono riguardare il programma di lavoro, la ripartizione per attività o il piano finanziario, ferma restando l'impossibilità che il costo totale e il contributo totale del progetto siano aumentati rispetto agli importi indicati all'interno del provvedimento amministrativo di concessione dell'aiuto, tenuto conto delle proroghe temporali sull'esecuzione del progetto alle condizioni indicate dal Bando.

Il piano finanziario approvato può essere modificato con variazioni compensative tra le singole voci di spesa nella misura massima del 30% del costo totale ammissibile e soltanto una volta durante il periodo di realizzazione del progetto. È ammessa, inoltre, un'ultima modifica del piano finanziario in chiusura di progetto, da effettuare entro l'ultimo mese di realizzazione dello stesso, nella misura massima del 10% del costo totale ammissibile.

Si specifica che le variazioni finanziarie sono consentite fermo restando il rispetto delle percentuali stabilite dal paragrafo 3.6, in relazione alle singole voci di spesa.

Non sono in alcun modo consentite variazioni dei costi in misura superiore ai limiti stabiliti nel presente paragrafo.

Le modifiche al piano finanziario devono essere presentate in forma di istanza online mediante l'accesso al sistema informatico www.sviluppo.toscana.it/ e secondo le modalità, le condizioni e i termini previsti nelle apposite linee guida pubblicate nella predetta pagina web.

6.4. Disposizioni in tema di operazioni straordinarie d'impresa

In caso di cessione o conferimento d'azienda, di fusione o di scissione di impresa, le agevolazioni concesse ma non interamente erogate, sono trasferite - previa apposita domanda di trasferimento - al soggetto subentrante a condizione che quest'ultimo:

- sia in possesso dei requisiti soggettivi richiesti dal Bando; a tal fine non rileva la dimensione di impresa del soggetto che richiede il trasferimento;
- continui ad esercitare l'impresa e assuma gli obblighi relativi previsti dal Bando.

Nell'atto di cessione/conferimento deve essere esplicitamente previsto che le agevolazioni sono cedute al soggetto subentrante.

Nei casi suddetti, l'Amministrazione regionale adotta in capo al soggetto subentrante un atto di trasferimento delle agevolazioni già concesse in capo al soggetto subentrante sulla base della procedura attivata per la concessione originaria delle agevolazioni.

La domanda di trasferimento delle agevolazioni deve essere presentata entro 30 giorni dalla data dell'evento.

Fatti salvi i casi di oggettiva impossibilità, la mancata presentazione della domanda di trasferimento entro il termine suddetto comporta la revoca delle agevolazioni già concesse.

La revoca delle agevolazioni è disposta nei seguenti ulteriori casi:

- qualora il soggetto subentrante non assuma gli obblighi previsti;
- qualora le agevolazioni non possano essere trasferite.

Laddove, successivamente al trasferimento delle agevolazioni si debba procedere alla revoca totale o parziale delle medesime, il soggetto subentrante risponde anche delle somme erogate ai precedenti beneficiari.

I contributi non erogati, alla data di effetto dell'evento, sono interamente liquidati al soggetto di volta in volta subentrante.

Nel caso di procedure concorsuali diverse dal fallimento, le disposizioni di cui al presente paragrafo si applicano anche all'affitto temporaneo d'azienda funzionale alla chiusura *in bonis*

della procedura concorsuale, a condizione che nel contratto d'affitto sia esplicitamente prevista l'acquisizione dell'azienda a conclusione della stessa.

7. RENDICONTAZIONE ED EROGAZIONE

7.1. Modalità di rendicontazione delle spese ammissibili

Per quanto riguarda le modalità di rendicontazione delle spese ammissibili si rinvia a quanto sarà definito nelle linee guida per la rendicontazione approvate con decreto n. 3079 del 17.03.2017.

Ai sensi della L.R. n. 71/2017⁴⁰ e in alternativa alle procedure ordinarie, al fine di accelerare l'iter istruttorio delle domande di aiuto e di snellire le procedure di erogazione e di controllo, la regolare rendicontazione amministrativo-contabile delle attività svolte dal beneficiario può essere verificata e attestata da parte di un professionista iscritto nel registro dei revisori legali di cui all'art. 1, comma 1, lettera g), del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 mediante una relazione tecnica ed un'attestazione rilasciata in forma giurata e con esplicita dichiarazione di responsabilità.

Sulle relazioni e attestazioni di cui sopra, sono effettuati controlli annuali a campione in misura pari al 10%.

7.1.1. Rimodulazione e riduzione del progetto/investimento e della relativa agevolazione

La rimodulazione o riduzione del progetto/investimento e della relativa agevolazione, accertati a seguito di controlli, di variazioni di cui al capitolo 6, ovvero di istruttoria della rendicontazione delle spese presentate, non costituisce motivo di revoca ai sensi dell'art. 21, comma 1 della L.R. n. 71/2017, purchè autorizzata.

7.2. Erogazione dell'anticipo e garanzia fideiussoria⁴¹

È facoltà dei beneficiari richiedere un anticipo pari al 20% del contributo totale del progetto.

L'anticipo è subordinato alla presentazione contestuale di una garanzia fideiussoria⁴². Tale garanzia deve coprire capitale, interessi e interessi di mora, ove previsti, oltre alle spese della procedura di recupero, e coprire un arco temporale di un ulteriore semestre rispetto al termine previsto per la conclusione delle verifiche.

Detta garanzia può essere prestata dalle imprese bancarie, dalle imprese di assicurazione di cui alla L. n. 348/1982, o dagli intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993 (TUB) che svolgano attività di rilascio di garanzie in via esclusiva o prevalente, che siano a ciò autorizzati e vigilati dalla Banca d'Italia e presenti nelle banche dati della stessa. Sono esclusi gli intermediari finanziari stranieri che non hanno sede legale e direzione generale situate nel territorio della Repubblica⁴³.

⁴⁰ Art. 14, comma 2, L.R. n. 71/2017

⁴¹ Cfr. Decisione G.R. n. 3 del 23-07-2012 recante "Indirizzi agli uffici in merito alla copertura fideiussoria sugli anticipi sui contributi. Indicazioni generali in merito ai soggetti fideiubenti."

⁴² Art. 8, L.R. n. 71/2017

⁴³ D. Lgs. n. 141/2010 e Decisione G.R. 23/7/2012, n. 3

Al fine di evitare il rischio di rilascio di polizze false o inefficaci, gli uffici richiedono un'attestazione della validità della stessa all'indirizzo della Direzione Generale del soggetto garante

La polizza deve essere rilasciata utilizzando il modello di garanzia fideiussoria predisposto e approvato dall'Amministrazione Regionale (v. allegato) e sottoscritta con la forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, con attestazione del potere di firma, al fine di precostituire il titolo per il recupero coattivo mediante agente della Riscossione.

In caso di polizze emesse in forma digitale, le sottoscrizioni digitali devono essere apposte in presenza di Notaio, ai sensi dell'art. 25 del codice dell'amministrazione digitale, D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e ss.mm.ii, in relazione art. 2703 codice civile.

La fideiussione deve essere intestata alla Regione Toscana oppure all'organismo intermedio della Regione (Agenzie Regionali, ecc.) che agisce in nome proprio, ma per conto della Regione Toscana, qualora a questo sia stata attribuita la funzione di procedere al recupero coattivo del credito.

Nel caso di titoli di garanzia stranieri (cioè rilasciati da soggetti abilitati a norma di legge al rilascio di garanzie a favore di enti pubblici, aventi sede legale all'estero), essi devono essere sempre redatti in forma pubblica, in quanto modalità prevista dall'art. 58 del Reg 1215/2012.

Le sottoscrizioni devono essere legalizzate ai sensi della vigente normativa nazionale o degli eventuali accordi internazionali vigenti, quali ad esempio la Convenzione dell'AIA del 5 ottobre 1961.

Se il titolo di garanzia, in tutto o in parte, è redatto in lingua straniera, dovrà essere integrato da traduzione giurata della parte in lingua straniera, anch'essa debitamente legalizzata.

La fideiussione estera può essere accettata solo ove il soggetto fideiussore espressamente elegga domicilio in relazione agli atti connessi alla polizza, e per tutte le eventuali azioni, di natura amministrativa e civile, ivi comprese azioni esecutive, presso una sede di rappresentanza generale o una sede operativa in Italia.

La garanzia fideiussoria è valida a prescindere dall'eventuale assoggettamento a fallimento o altra procedura concorsuale del contraente.

Resta altresì fermo l'art. 1943 del codice civile; in caso di mancata sostituzione del garante entro i termini richiesti dall'Amministrazione, si procederà a richiedere la restituzione dell'anticipazione concessa, maggiorata degli interessi legali dalla data del formalizzarsi della situazione di insolvenza alla data della richiesta di restituzione. La mancata restituzione, nei termini concessi, determinerà l'avvio del procedimento di revoca del contributo, da effettuarsi con le modalità indicate dal presente Bando.

La sostituzione del fideiussore può essere limitata alle somme non già oggetto di svincolo parziale, secondo le modalità previste dall'art. 2 del contratto di fideiussione, allegato al presente Bando.

In caso di progetti presentati da raggruppamenti di imprese, ciascun soggetto partecipante deve rilasciare la fideiussione individualmente per la propria quota.

La fideiussione **deve prevedere espressamente:**

- il pagamento a prima richiesta entro 15 giorni;

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, ovvero la durata della fideiussione deve essere correlata non alla scadenza dell'obbligazione principale, ma al suo integrale adempimento;
- Il mancato pagamento del premio non potrà in nessun caso essere opposto al beneficiario, in deroga all'art. 1901 del codice civile;
- Il Foro di Firenze quale Foro competente alla risoluzione delle controversie relative alle questioni di merito; la legge italiana come sola legge applicabile e l'uso esclusivo della lingua italiana nelle eventuali controversie;
- l'escussione della polizza a tutela del credito regionale nel caso di mancato rinnovo della stessa entro un termine antecedente la scadenza (1-2 mesi);
- la clausola del rinnovo automatico nel caso in cui il beneficiario dell'aiuto non sia in grado di rispettare tutti gli adempimenti, gli impegni e le condizioni previsti dalle norme che regolano l'aiuto.

7.3. Primo periodo di rendicontazione e domanda a titolo di stato di avanzamento (obbligatoria)

Il primo periodo di rendicontazione decorre dal primo giorno successivo alla stipula del contratto e si conclude alla fine del dodicesimo mese successivo a tale termine iniziale, indipendentemente dalla data di avvio del progetto. Entro 45 giorni dalla conclusione di tale primo periodo il beneficiario deve obbligatoriamente rendicontare spese ammissibili pari ad almeno il 40% dell'investimento ammesso, pena la revoca del contributo concesso, salvo deroga debitamente giustificata ed autorizzata preventivamente dagli uffici regionali competenti, riconoscibile esclusivamente nelle cause di forza maggiore estranee alla volontà del soggetto beneficiario.

Ai fini della rendicontazione di spesa si considera utilmente inserito nel periodo di rendicontazione il titolo di spesa emesso e quietanzato all'interno dei dodici mesi sopra identificati, ovvero quietanzato entro il termine di 45 giorni previsto per la presentazione della rendicontazione di spesa. In particolare, per le fatture o notule fa fede la data di emissione, mentre per le spese di personale il relativo cedolino si considera emesso alla fine del mese di riferimento, laddove non risulti diversamente dai contenuti dello stesso.

Possono, inoltre, essere inserite nel primo periodo di rendicontazione, eventuali spese sostenute a partire dal giorno successivo alla pubblicazione della graduatoria sul BURT e fino al giorno di sottoscrizione del contratto.

Nel caso in cui non sia stata presentata la domanda di anticipo, il beneficiario presenta, contestualmente alla rendicontazione, la domanda di pagamento a titolo di stato avanzamento lavori, nella misura del 40% del contributo concesso a titolo di aiuto non rimborsabile (nel caso in cui sia stata presentata la domanda di anticipo, la domanda di pagamento sarà pari al 20% del contributo concesso).

La domanda di pagamento deve essere presentata alla Regione Toscana unitamente alla rendicontazione dei costi sostenuti e si compone di:

- relazione tecnica di medio periodo elaborata in base allo schema fornito dalla Regione Toscana e disponibile sul sito della Regione Toscana o dell'Organismo Intermedio, di cui al paragrafo 8.1;
- fatture o documenti contabili di equivalente valore probatorio, completi di documentazione relativa al pagamento, rappresentata dalla ricevuta contabile del bonifico o altro documento (bancario) relativo allo strumento di pagamento prescelto, di cui sia documentato il sottostante movimento finanziario, con indicazione nella causale degli estremi del titolo di spesa a cui il

pagamento si riferisce (normativa antiriciclaggio D.Lgs. 231/07), come indicato nelle linee guida che saranno fornite dall'Organismo intermedio;

- buste-paga, ordini di servizio ed eventuale idonea documentazione organizzativa da cui risulti il ruolo e la qualifica del personale impiegato nel progetto nonché l'effettiva destinazione dello stesso alla gestione, funzionamento e animazione del Distretto tecnologico;
- schede di monitoraggio redatte secondo la modulistica che sarà resa disponibile sul sito della Regione Toscana/Organismo Intermedio.

La mancata rendicontazione di spese ammissibili in misura almeno pari al 40% dell'investimento ammesso e/o la mancata presentazione della relazione tecnica di medio periodo di cui al paragrafo 8.1 entro il termine obbligatorio previsto sarà considerata come rinuncia implicita dei beneficiari alla realizzazione del progetto e, trascorsi ulteriori 30 giorni dalla scadenza dei termini, determinerà la revoca dell'intero finanziamento secondo le modalità e i termini stabiliti al successivo art. 8.

7.4. Secondo periodo di rendicontazione e domanda a titolo di stato di avanzamento (obbligatoria)

Il secondo periodo di rendicontazione decorre dal primo giorno successivo alla stipula del contratto e si conclude alla fine del ventiquattresimo mese successivo a tale termine iniziale, indipendentemente dalla data di avvio del progetto. Entro 45 giorni dalla conclusione del secondo periodo di rendicontazione il beneficiario deve rendicontare costi ammissibili complessivi di importo pari ad almeno l'ottanta per cento dell'investimento ammesso.

Nel caso in cui non sia stata presentata la domanda di anticipo, il beneficiario presenta, contestualmente alla rendicontazione, la domanda di pagamento a titolo di stato avanzamento lavori, nella misura del 40% del contributo concesso a titolo di aiuto non rimborsabile.

La domanda di pagamento deve essere presentata alla Regione Toscana unitamente alla rendicontazione dei costi sostenuti e si compone di:

- relazione tecnica di medio periodo elaborata in base allo schema fornito dalla Regione Toscana e disponibile sul sito della Regione Toscana o dell'Organismo Intermedio, di cui al paragrafo 8.1;
- fatture o documenti contabili di equivalente valore probatorio, completi di documentazione relativa al pagamento, rappresentata dalla ricevuta contabile del bonifico o altro documento (bancario) relativo allo strumento di pagamento prescelto, di cui sia documentato il sottostante movimento finanziario, con indicazione nella causale degli estremi del titolo di spesa a cui il pagamento si riferisce (normativa antiriciclaggio D.Lgs. 231/07), come indicato nelle linee guida che saranno fornite dall'Organismo intermedio.
- buste-paga, ordini di servizio ed eventuale idonea documentazione organizzativa da cui risulti il ruolo e la qualifica del personale impiegato nel progetto nonché l'effettiva destinazione dello stesso alla gestione, funzionamento e animazione del Distretto tecnologico;
- schede di monitoraggio redatte secondo la modulistica che sarà resa disponibile sul sito della Regione Toscana/Organismo Intermedio.

La mancata rendicontazione di spese ammissibili complessivamente pari ad almeno l'ottanta per cento dell'investimento ammesso e/o la mancata presentazione della relazione tecnica di medio periodo di cui al paragrafo 8.1 entro la scadenza prevista sarà considerata come rinuncia implicita dei beneficiari alla realizzazione del progetto e, trascorsi ulteriori 30 giorni dalla scadenza dei termini, determinerà la revoca dell'intero finanziamento secondo le modalità e i termini stabiliti al successivo art. 8.

7.5. Domanda a saldo (obbligatoria)

Il terzo ed ultimo periodo di rendicontazione decorre dal primo giorno successivo alla stipula del contratto e si conclude alla fine del trentaseiesimo mese successivo a tale termine iniziale, indipendentemente dalla data di avvio del progetto. Entro 45 giorni dalla conclusione del terzo periodo di rendicontazione il beneficiario deve rendicontare la parte residua dell'investimento ammesso e presentare la domanda di pagamento a titolo di saldo.

La domanda deve essere presentata alla Regione Toscana/Organismo Intermedio unitamente alla rendicontazione dei costi totali sostenuti e si compone di:

- relazione tecnica conclusiva elaborata in base allo schema fornito dalla Regione Toscana e disponibile sul sito della Regione Toscana o dell'Organismo Intermedio, di cui al paragrafo 8.1;
- fatture o documenti contabili di equivalente valore probatorio, completi di documentazione relativa al pagamento, rappresentata dalla ricevuta contabile del bonifico o altro documento (bancario) relativo allo strumento di pagamento prescelto, di cui sia documentato il sottostante movimento finanziario, con indicazione nella causale degli estremi del titolo di spesa a cui il pagamento si riferisce (normativa antiriciclaggio D.Lgs. 231/07), come indicato nelle Linee guida sulle *"spese ammissibili"* che verranno fornite dalla Regione Toscana.
- buste-paga, ordini di servizio ed eventuale idonea documentazione organizzativa da cui risulti il ruolo e la qualifica del personale impiegato nel progetto nonché l'effettiva destinazione dello stesso alla gestione, funzionamento e animazione del Distretto tecnologico;
- schede di monitoraggio redatte secondo la modulistica che sarà resa disponibile sul sito della Regione Toscana/Organismo Intermedio.

Ogni erogazione dell'agevolazione (anticipo, stato avanzamento lavori/ saldo) è preceduta dalla verifica della regolarità contributiva (DURC), del rispetto della normativa antimafia, dell'assenza di procedure concorsuali nei confronti del soggetto beneficiario previste dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, nonché dell'assenza di procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni e dalla verifica di non trovarsi in stato di liquidazione volontaria; non costituisce motivo ostativo all'erogazione il concordato preventivo con continuità aziendale (se adeguatamente documentato).

8. VERIFICHE, CONTROLLI E REVOCHE

8.1 Verifica intermedia e finale dei progetti

I progetti sono sottoposti a verifica intermedia e finale dei risultati conseguiti.

Tali verifiche sono effettuate sulla base delle informazioni fornite nelle relazioni tecniche di medio periodo e conclusiva allegate alla rendicontazione e sono dirette ad accertare:

- la coerenza dell'oggetto, degli obiettivi e dei risultati conseguiti dal progetto realizzato rispetto a quello ammesso a finanziamento;
 - la congruità delle spese sostenute da accertarsi mediante riscontro con i preventivi allegati alla domanda di agevolazione e/o con il relativo piano finanziario ammesso a contributo a seguito dell'istruttoria di ammissibilità iniziale;
- il rispetto del cronoprogramma e degli altri elementi di progetto descritti;

Le relazioni tecniche di medio periodo e conclusiva devono essere elaborate conformemente alle indicazioni fornite dall'Amministrazione regionale e secondo l'apposito modello e disponibile sul sito della Regione Toscana/Organismo Intermedio.

8.2. Controlli e ispezioni

L'Amministrazione Regionale procederà a controlli puntuali e a campione secondo le seguenti modalità su tutti i soggetti beneficiari dell'agevolazione.

a. Prima dell'approvazione della graduatoria

L'Amministrazione Regionale procede ai seguenti controlli su tutti i proponenti che hanno presentato una domanda di aiuto correlata ad una proposta progettuale a pena di inammissibilità⁴⁴:

- verifica d'ufficio del possesso dei requisiti di cui al punto 2) del paragrafo 2.2.;
- verifica del possesso del requisito di cui ai punti 1), 4), 7) e 15) e dei requisiti 5) e 6) (se posseduti al momento di presentazione della domanda) del paragrafo 2.2 del Bando dichiarati con l'autocertificazione del beneficiario.

b. Dopo l'approvazione della graduatoria

L'Amministrazione Regionale procede, entro 180 giorni dalla data di pubblicazione sul BURT del provvedimento di concessione dell'aiuto, ai seguenti controlli su tutti i beneficiari che hanno presentato una domanda di aiuto correlata alla proposta progettuale a pena di decadenza o inadempimento contrattuale in relazione ai requisiti di ammissibilità:

1. autodichiarati, al fine di verificarne la sussistenza alla data di presentazione della domanda:

- controllo su tutti i beneficiari ammessi a contributo e finanziati in relazione ai requisiti dichiarati con autocertificazione di cui al paragrafo 2.2. punti da 8) a 14) e 16);
- controllo a campione in misura non inferiore al 30% sui soggetti ammessi a contributo e non finanziati in relazione ai requisiti dichiarati con autocertificazione di cui al paragrafo 2.2. punti da 8) a 14) e 16);

2. posseduti, al fine di verificarne la sussistenza alla data di approvazione della graduatoria:

- controlli su tutti i soggetti ammessi a contributo (finanziati e non finanziati) in relazione al possesso del requisito della regolarità contributiva e previdenziale (DURC) di cui al paragrafo 2.2. punto 2);
- controllo su tutti i soggetti ammessi a contributo e finanziati in relazione al possesso del requisito dell'antimafia di cui al paragrafo 2.2. punto 3).
- c. **Prima dell'erogazione per "anticipo", "stato avanzamento lavori" o "a saldo"**,
 - per le imprese prive di sede o unità locale in Toscana al momento della presentazione della domanda, procede al controllo puntuale del possesso dei requisiti di cui ai punti 5) e 6) del paragrafo 2.2.;
 - controllo del possesso dei requisiti 1) e 7) del paragrafo 2.2..
 - controllo del rispetto del tetto massimo stabilito a livello di soglie e di costi ammissibili mediante presa visione dei documenti giustificativi di spesa relativi ai finanziamenti già ricevuti ed indicati nella tabella inserita nella domanda.

d. Dopo l'erogazione a saldo

Controlli in loco a campione sui soggetti finanziati, a pena di **revoca** per inadempimento, per la verifica del rispetto degli obblighi previsti da Bando e dal contratto.

⁴⁴ Per le modalità di controllo si rinvia al paragrafo 5.2.

Nel caso di perdita o mancato rinnovo del "rating di legalità", l'Amministrazione procederà alla verifica dei requisiti 11), e 12) previa acquisizione delle relative autocertificazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 445/2000; in caso di esito negativo delle verifiche, l'Amministrazione Regionale procederà alla revoca del beneficio.

L'Amministrazione Regionale - direttamente o tramite ente a ciò autorizzato - si riserva, comunque, di effettuare, in ogni momento, controlli documentali, verifiche ed ispezioni, anche presso il beneficiario, allo scopo di verificare la realizzazione del progetto di investimento, anche in relazione alle spese oggetto dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, dal Bando e dal Contratto e la veridicità delle informazioni fornite e delle dichiarazioni rese.

8.2.1. Integrazione documentale e soccorso istruttorio

Qualora in fase di rendicontazione e di erogazione emerga l'esigenza di richiedere **integrazioni sulla documentazione presentata, il termine per l'invio delle integrazioni richieste dal responsabile del procedimento è fissato in 10 gg. Detto termine decorre dal ricevimento della richiesta delle stesse.**

In caso di mancata presentazione delle integrazioni richieste, la domanda sarà valutata sulla base della documentazione disponibile e già presentata in sede di istanza di rendicontazione ed erogazione.

La richiesta di integrazione potrà riguardare esclusivamente specifiche relative al contenuto di documenti presentati, e sarà attivata solo nei casi in cui l'Amministrazione regionale lo riterrà necessario.

In questo caso, i termini si intendono sospesi e le integrazioni sono sottoposte ad istruttoria entro il termine di 30 gg.⁴⁵ dal ricevimento.

8.3. Decadenza dal contributo

La decadenza conseguente alla verifica effettuata dall'Amministrazione Regionale, determina, successivamente alla pubblicazione sul BURT del provvedimento di concessione dell'aiuto, la perdita del beneficio e la revoca del contributo.

Costituiscono **cause di decadenza:**

- indebita percezione dell'agevolazione per carenza dei requisiti essenziali previsti dal Bando oppure per irregolarità della documentazione prodotta comunque imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili;
- mancato rispetto degli obblighi del beneficiario di cui al punto 6.2;
- adozione di provvedimenti definitivi ai sensi dell'art 14 Dlgs 9 aprile 2008 n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro come previsto dall'art. 25 comma 3;
- rinuncia all'agevolazione trascorsi 30 gg dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione e, in caso di agevolazione concessa sotto forma di garanzia, la rinuncia alla stessa trascorsi 30 giorni dalla data di ricevimento della delibera di concessione del finanziamento da parte del soggetto finanziatore;
- mancata realizzazione del progetto;
- esito negativo dei controlli svolti nei 120 giorni successivi alla concessione di cui al punto 8.2;
- mancato rispetto dell'obbligo di mantenere l'unità produttiva in Toscana;

⁴⁵ Art. 16, comma 2, L.R. n. 71/20017

- mancato rispetto dell'obbligo di mantenere l'investimento oggetto di agevolazione.

8.4. Procedura di revoca e recupero dell'agevolazione

Qualora si verificano i presupposti di revoca di cui ai paragrafi 8.3 e 8.4 l'amministrazione regionale procede con l'atto di revoca totale o del beneficio del termine, procedendo anche al **recupero delle risorse** eventualmente erogate.

L'Amministrazione regionale o il soggetto gestore comunica al beneficiario l'avvio del procedimento di revoca (con indicazioni relative: all'oggetto del procedimento promosso, all'ufficio e alla persona responsabile del procedimento, all'ufficio in cui si può prendere visione degli atti) ed assegna ai destinatari della comunicazione un termine di 30 giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.

Entro il predetto termine il beneficiario può presentare alla Regione Toscana o al soggetto gestore, scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea.

Gli uffici della Regione Toscana o del soggetto gestore esaminano gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisiscono ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito.

Entro novanta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione di avvio, esaminate le risultanze istruttorie, la Regione Toscana o il soggetto gestore, qualora non ritengano fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, comunicano al beneficiario l'archiviazione del procedimento. In caso contrario la Regione Toscana adotta il provvedimento di revoca dell'agevolazione e di recupero delle risorse erogate, maggiorate degli interessi maturati al tasso ufficiale di riferimento (T.U.R.).

In caso di revoca del beneficio del termine gli interessi decorrono dalla data di scadenza della rata non pagata, mentre negli altri casi gli interessi decorrono dalla data di erogazione dell'agevolazione.

Detta modalità di calcolo degli interessi potrà subire modifiche a seguito di nuove disposizioni normative comunitarie e nazionali.

Successivamente sarà trasmesso ai destinatari il provvedimento e la conseguente ingiunzione di pagamento.

Decorsi 30 giorni dalla ricezione del provvedimento, qualora i destinatari non abbiano corrisposto quanto dovuto, la Regione Toscana tramite gli uffici preposti provvederà all'escussione dell'eventuale garanzia fideiussoria e/o alla iscrizione a ruolo degli importi corrispondenti comprensivi degli interessi.

In tutti i casi il debitore ha facoltà di presentare istanza di dilazione e/o rateizzazione del debito ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 19.12.2001 n. 61/R "Regolamento di attuazione della L.R. n. 36 del 06.08.2001 - Ordinamento contabile della Regione Toscana" e s.m.i.

8.7 Rimborso forfettario a carico del beneficiario

In caso di revoca del contributo successiva all'adozione del provvedimento amministrativo di concessione dell'aiuto e nel caso di rinuncia da parte del beneficiario trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione, è disposto a carico del beneficiario il pagamento di un rimborso forfettario a titolo di risarcimento dei costi sostenuti

per l'istruttoria e l'erogazione dell'agevolazione⁴⁶ sulla base di tariffe calcolate con le modalità definite con Delibera di Giunta regionale come riportato nella tabella seguente ⁴⁷.

	A	C	D
Gradualità dei costi sulla base della complessità della procedura	Costo nel caso di rinuncia oltre i 30 giorni dalla notifica del provvedimento di concessione dell'aiuto o di revoca precedente all'erogazione	Costo di erogazione e recupero	Rimborso totale in caso di revoca
Costo massimo	Euro 179,00	Euro 585,00	Euro 5000,00* <i>massimale</i>

1. Nel caso in cui il progetto è realizzato da più soggetti in partenariato, l'importo del rimborso forfetario dei costi. è suddiviso in parti uguali fra tutti i soggetti del partenariato stesso;

2. Nel caso in cui tra i soggetti del partenariato sia stato stipulato un contratto per la costituzione di un Consorzio il pagamento del rimborso forfetario dei costi costituisce obbligazione solidale tra i partners e che di conseguenza:

- a) i soggetti componenti il Consorzio possono estinguere l'obbligazione solidale secondo una diversa ripartizione dell'importo di cui al precedente punto 1.;
- b) in caso di mancato adempimento, il competente Ufficio della Regione Toscana possa richiedere l'intero importo di cui al precedente punto 1. ad uno qualsiasi dei soggetti componenti il Consorzio.

8.8. Sanzioni

Nel caso di indebita percezione del finanziamento per dolo o colpa grave, accertata giudizialmente, in sede di revoca del finanziamento si dispone la restituzione delle somme erogate e si procede all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'intervento indebitamente fruito, come previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della L. 15 marzo 1997, n. 59).

In questo caso, nonché per i casi di revoca previsti dai commi 4 e 5 dell'articolo 21 e in caso di revoca parziale previsti all'articolo 22 della L.R. n. 71/2017, il Beneficiario **non può accedere a contributi per un periodo di tre anni** a decorrere dalla data di adozione del provvedimento di revoca. Detta sanzione non si applica alle imprese che hanno proceduto alla rinuncia del contributo stesso ai sensi dell'art. 23, comma 2 L.R. n. 71/2017.

9. DISPOSIZIONI FINALI

9.1. Informativa e tutela ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003

In conformità al D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" il trattamento dei dati forniti alla Regione Toscana a seguito della partecipazione al Bando

⁴⁶ Art. 24, L.R. n. 71/2017

⁴⁷ Delibera G.R. n. 359 del 20-05-2013 e Delibera G.R. n. 990 del 18-09-2017

avviene esclusivamente per le finalità del Bando stesso e per scopi istituzionali, nella piena tutela dei diritti e della riservatezza delle persone e secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza.

Ai sensi dell'art. 13 del citato D.Lgs. n. 196/2003 si precisa quanto segue:

- i dati forniti sono trattati dalla Regione Toscana per l'espletamento degli adempimenti connessi alla procedura di cui al presente Bando, ivi compresa la fase dei controlli sulle autocertificazioni;
- il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto potrebbe comportare la mancata assegnazione del contributo;
- la raccolta e il trattamento dei dati saranno effettuati anche mediante strumenti informatici e telematici;
- i dati potranno essere comunicati agli enti preposti alla verifica delle dichiarazioni rese dal beneficiario ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ad ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- i dati anagrafici del richiedente e le informazioni circa gli esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione saranno diffusi secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi presso la Regione Toscana, e sul sito internet della Regione, al fine di divulgare gli esiti finali delle procedure amministrative;
- il titolare del trattamento dei dati è la Regione Toscana, Giunta Regionale;
- il Responsabile interno del trattamento dei dati per la Regione Toscana è la Dr.ssa Simonetta Baldi, Responsabile pro tempore del Settore Infrastrutture per Attività produttive e Trasferimento Tecnologico;
- i Responsabili esterni del trattamento per ciascun ambito di competenza sono Sviluppo Toscana S.p.A. e/o altro Organismo Intermedio individuato con apposito atto della Regione Toscana;
- gli incaricati al trattamento dei dati per la Regione Toscana sono i dipendenti regionali assegnati al Settore Infrastrutture per Attività produttive e Trasferimento Tecnologico.

Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, l'interessato può esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento in ogni momento, inviando una comunicazione all'indirizzo di posta elettronica por114@regione.toscana.it.

9.2 Responsabile del procedimento, informazioni e contatti

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., il Responsabile del procedimento è il Dirigente pro-tempore del Settore Infrastrutture per Attività produttive e Trasferimento Tecnologico della Direzione Attività produttive, Dr.ssa Simonetta Baldi.

Il diritto di accesso⁴⁸ viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta, nei confronti del Settore Infrastrutture per Attività produttive e Trasferimento Tecnologico della Direzione Attività produttive con le modalità di cui alla D.G.R. 29/08/2011 n. 726.

Qualsiasi informazione relativa al Bando e agli adempimenti ad esso connessi può essere richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica: por114@regione.toscana.it.

9.3 Disposizioni finali

L'accettazione del finanziamento da parte del beneficiario costituisce accettazione della propria inclusione nell'elenco delle operazioni pubblicato ai sensi del Regolamento (CE) 1303/2013 art. 155, paragrafo 2.

Ai fini del Bando, tutte le comunicazioni alle imprese beneficiarie verranno effettuate tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), ivi compresa la comunicazione degli esiti della valutazione delle domande. L'indirizzo PEC dedicato al Bando è il seguente: distretti@pec.sviluppo.toscana.it

⁴⁸ di cui agli artt. 22 e segg. della Legge n. 241/1990 e agli artt. 5 e segg. della L.R. n. 40/2009.

Analogamente, tutte le comunicazioni ufficiali all'Amministrazione regionale da parte di beneficiari che hanno presentato domanda (ad es., comunicazioni di varianti, richieste proroghe, ecc.) dovranno essere effettuate tramite PEC. A tal fine, le imprese partecipanti dovranno dotarsi di una propria casella PEC inserendone i riferimenti nella procedura online di presentazione della domanda definitiva.

Il Responsabile del procedimento si riserva la possibilità di integrare o modificare il presente Bando, per effetto di prescrizioni comunitarie e nazionali intervenute entro il termine per l'invio delle domande di contributo. In tal caso, il Responsabile del procedimento pubblica sul BURT le modifiche intervenute e comunica le modalità per l'integrazione delle domande.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Bando si applicano le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti, nonché le disposizioni dei piani e programmi regionali di riferimento settoriale.

L'Amministrazione regionale si riserva di applicare eventuali norme di riferimento subentranti in materia di aiuti, in relazione a nuovi orientamenti comunitari.

Allegato A – Priorità tecnologiche

Tassonomia degli ambiti prioritari della strategia di specializzazione intelligente

Di seguito sono riportate definizioni tassonomiche degli ambiti tecnologici della Strategia di specializzazione intelligente per la Toscana (RIS3), nella versione approvata con DGR n.478/2014, utili per una maggiore comprensione della coerenza delle proposte progettuali alle priorità tecnologiche individuate dalla Regione Toscana.

Per un dettaglio ulteriore o per approfondimenti sugli orientamenti strategici della RIS3 si rimanda a quanto specificatamente riportato nell'allegato A della sopracitata delibera¹.

ICT-FOTONICA

In questo ambito prioritario sono ricomprese le discipline afferenti alle tecnologie per l'informazione e le telecomunicazione (ICT) oltre che alle tecnologie elettro-ottiche e fotoniche (Fotonica).

ICT: Ai fini delle strategie regionali di smart specialisation per ICT si intende un complesso interrelato di scienze, metodologie, criteri, tecniche e strumenti, atti a potenziare le attività relative alla raccolta, trasmissione ed elaborazione dei dati, alla creazione di informazioni e di conoscenza, all'assunzione ed adozione delle decisioni. Secondo questa accezione le ICT non rappresentano necessariamente una tecnologia, né un insieme di tecnologie differenti; più propriamente un sistema di tecnologie che convergono tra di loro alle finalità sopra indicate.

FOTONICA: Fotonica è riconosciuta come la disciplina che riguarda l'ideazione, la progettazione e lo sviluppo di dispositivi o componenti che emettono, elaborano o rilevano la luce intesa, sia come onda elettromagnetica, che come flusso di fotoni (quanti di luce). I dispositivi fotonici sono solitamente «microsistemi» (sensori e fibre) che vengono poi inseriti in altri strumenti più complessi aumentandone le prestazioni.

Visto l'alto livello di compenetrazione e le complementarietà tra ICT e Fotonica, nelle accezioni sopra riportate, rientra in questo ambito prioritario anche l'optoelettronica. Questa nasce dall'integrazione delle metodologie dell'ottica classica (lenti, obiettivi, fibre ottiche) con le tecnologie elettroniche per la realizzazione di un'ampia gamma di componenti e dispositivi, che vanno (a titolo di esempio) dai laser ai sistemi di illuminazione, dagli strumenti per l'imaging biomedicale ai sensori di inquinanti, dai microscopi di nuova generazione per l'indagine atomica agli strumenti satellitari per l'esplorazione spaziale².

FABBRICA INTELLIGENTE

L'ambito prioritario legato alle tecnologie per la Fabbrica Intelligente si rivolge alle tecnologie dell'automazione, della mecatronica e della robotica. Ai fini degli obiettivi della strategia di smart specialisation queste tre discipline concorrono in maniera integrata a sviluppare soluzioni tecnologiche funzionali all'automazione dei processi produttivi, in termini di velocizzazione, sicurezza e controllo, della sostenibilità ed economicità degli stessi, nonché dell'estensione della capacità di azione.

¹Il documento è scaricabile al link: http://www.sviluppo.toscana.it/fesrtest/index.php?section=06_Verso%20la%20Smart%20Specialisation/05_Approvazione%20RIS3%20preliminare

² Le discipline della fotonica ed optoelettronica sono strettamente collegate e convergenti nella misura in cui spesso dispositivi fotonici includono sia dispositivi optoelettronici quali laser e foto-rilevatori, sia fibre ottiche che guide planari e dispositivi passivi.

Allegato A – Priorità tecnologiche

Per un più agevole inquadramento definitivo, le tecnologie dell'automazione della meccatronica e della robotica, che nella pratica presentano elevati livelli di convergenza, vengono di seguito enucleati e descritti in maniera distinta.

AUTOMAZIONE - Per "automazione" si intende lo sviluppo di sistemi, strumentazioni, processi ed applicativi che consentono la riduzione dell'intervento dell'uomo sui processi produttivi. L'automazione in tal senso si realizza mediante soluzioni di problemi tecnici legati all'esecuzione di azioni in maniera ripetuta, nella semplificazione di operazione complesse, nell'effettuazione di operazioni complesse in contesti incerti e dinamici con elevato livello di precisione. Il concetto di automazione assume un carattere estensivo di integrazione di tecnologie e di ambiti applicativi (dal laboratorio, alla fabbrica intelligente), mantenendo il focus sul controllo automatico dei processi.

MECCATRONICA - La "meccatronica" è una branca dell'ingegneria che coniuga sinergicamente più discipline quali la Meccanica, l'elettronica, ed i sistemi di controllo intelligenti, allo scopo di realizzare un sistema integrato detto anche sistema tecnico.

Inizialmente la meccatronica è nata dalla necessità di fondere insieme la meccanica e l'elettronica, da cui il nome. Successivamente l'esigenza di realizzare sistemi tecnici sempre più complessi ha portato alla necessità di integrare anche le altre discipline per applicazioni industriali robotiche e di azionamento elettrico.

ROBOTICA - Come ramo della cibernetica rivolto alle tecniche di costruzione (ed i possibili ambiti di applicazioni) dei robot, la robotica è la disciplina dell'ingegneria che studia e sviluppa metodi che permettano a un robot di eseguire dei compiti specifici riproducendo il lavoro umano. La robotica moderna si è sviluppata perseguendo principalmente a) l'autonomia delle macchine; b) la capacità di interazione/immedesimazione con l'uomo e i suoi comportamenti.

CHIMICA NANOTECNOLOGIE

In riferimento a questo ambito prioritario sono ricomprese le discipline tecnico scientifiche afferenti alla chimica alle nanotecnologie. Per loro stessa natura la chimica e le nanotecnologie ricadono in un ambito di investigazione multidisciplinare, con frequenti intersezioni con altri settori quali Optoelettronica, Scienze della vita, Moda e Tessile, Energie Rinnovabili, Meccanica, Carta, Lapideo.

CHIMICA - Per chimica si intende quella branca delle scienze naturali, che studia la composizione della materia ed il suo comportamento in base a tale composizione. Oggetto di studio della chimica sono principalmente: le proprietà dei costituenti della materia (atomi); le proprietà delle entità molecolari; delle specie chimiche; delle miscele e dei materiali costituiti da una o più specie chimiche.

NANOTECNOLOGIE - La nanotecnologia è un ramo della scienza applicata e della tecnologia che si occupa del controllo della materia su scala dimensionale inferiore al micrometro, della progettazione e realizzazione di dispositivi su tale scala.

Rientrano a far parte dell'ambito prioritario anche le opportunità offerte dall'integrazione con ulteriori discipline tecnologiche (es. nanotecnologie, optoelettronica, life science, nuovi materiali).

Allegato A – Priorità tecnologiche

Sotto articolazione delle priorità tecnologiche

Al fine di orientare i proponenti ad una più puntuale specificazione delle proposte progettuali, si presenta di seguito un elenco indicativo e non esaustivo di sottoarticolazioni per ciascuna priorità tecnologica.

ICT E FOTONICA

- Ingegneria dei componenti e sistemi (dispositivi/manufatti/processi) integrati avanzati e intelligenti;
- Internet del futuro, infrastrutture tecnologie, reti piattaforme, hardware;
- Servizi applicativi e soluzioni web based, internet delle cose e dei servizi;
- Tecnologie e gestione dell'informazione;
- Creatività digitale;
- Microelettronica e fotonica;
- Ottica, elettro-ottica;
- Altri ambiti ICT-Fotonica;

FABBRICA INTELLIGENTE

- Automazione industriale;
- Robotica e ambienti di vita assistiti;
- Meccatronica;
- Tecnologie per un uso efficiente dell'energia nei processi produttivi;
- Tecnologie sostenibili in industrie ad alta intensità energetica;
- Creazione di nuovi modelli ed organizzazioni di impresa sostenibili;
- Altri ambiti fabbrica intelligente;

CHIMICA E NANOTECNOLOGIE

- Chimica organica;
- Chimica inorganica;
- Tecnologia dei materiali polimerici e compositi;
- Biochimica;
- Nanostrutture, nanomateriali, nanoparticelle, nanotubi;
- Nanomedicina;
- Nanoelettronica;
- Altri ambiti chimica e nanotecnologie;

RIFERIMENTI NORMATIVI**Riferimenti normativi:**

- Raccomandazione della Commissione n. 361 del 06 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese
- D.M. Attività Produttive 18-04-2005 "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese"
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 - che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)

Definizione di MPMI - MICROIMPRESE, PICCOLE IMPRESE E MEDIE IMPRESE

Impresa (art.1¹) Si considera impresa ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitino un'attività economica.

PMI. Le microimprese, le piccole o medie imprese (PMI) vengono definite in funzione del loro organico e del loro fatturato ovvero del loro bilancio totale annuale (art.2).

Microimpresa. E' definita micro l'impresa che:

- a) ha meno di 10 occupati
- b) ha un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.

Piccola impresa. E' definita piccola l'impresa che:

- a) ha un numero di occupati compreso tra 10 e di 49 persone
- b) ha un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.

Media impresa. E' definita media l'impresa che:

- a) ha meno di 250 occupati
- b) ha un fatturato annuo che non supera i 50 milioni di euro o un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

I requisiti del numero degli occupati e del fatturato annuo/totale di bilancio annuo sono cumulativi ossia devono sussistere entrambi in capo all'impresa.

In riferimento ai dati finanziari, una PMI può scegliere di rispettare il criterio del fatturato o il criterio del totale di bilancio. L'impresa non deve soddisfare entrambi criteri e può superare una delle soglie senza perdere la sua qualificazione.

Il criterio degli effettivi (art. 5)

Il criterio degli effettivi è il criterio iniziale essenziale per determinare in quale categoria rientri una PMI.

Esso riguarda il personale impiegato a tempo pieno, a tempo parziale o su base stagionale e comprende le seguenti categorie:

1. i dipendenti;
2. le persone che lavorano per l'impresa e sono considerati dalla legislazione nazionale come dipendenti dell'impresa (collaboratori equivalenti ai dipendenti);
3. i proprietari-gestori;
4. i soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano dei vantaggi finanziari da essa forniti.

Non sono invece contabilizzati come effettivi gli apprendisti con contratto di apprendistato e gli studenti con contratto di formazione. Non sono altresì contabilizzati i congedi di maternità o parentali.

¹

I numeri degli articoli si riferiscono all'allegato alla raccomandazione CE n. 361/2003 del 6 maggio 2003

Il numero degli occupati viene espresso in unità lavorative-anno (ULA), sommando il numero degli occupati a tempo pieno per l'intero anno a quello degli stagionali e degli occupati a tempo parziale, contabilizzati in frazioni di ULA.

I criteri del fatturato annuo e del totale di bilancio (art.4)

Il fatturato annuo viene determinato calcolando il reddito che l'impresa ha ricavato durante l'anno di riferimento dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi, dopo il pagamento degli eventuali oneri. L'importo del fatturato è calcolato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e di altri diritti o imposte indirette e corrisponde alla voce A1 del conto economico.

Per totale di bilancio si intende il totale dell'attivo patrimoniale.

Il periodo di riferimento per il calcolo degli effettivi e dei dati finanziari (art.4)

Il calcolo dei dati finanziari e degli occupati è su base annua. Il periodo di riferimento per il calcolo è l'ultimo esercizio contabile chiuso e approvato precedentemente la data di presentazione della domanda di agevolazione². Nel caso di impresa di nuova costituzione, i cui conti non sono stati ancora chiusi, i dati in questione sono oggetto di una stima in buona fede ad esercizio in corso.

Nel caso in cui, in un determinato esercizio, vengano superate (in più o in meno) le soglie che definiscono la media, piccola o micro impresa, si avrà una modifica dello status dell'impresa solo se tale superamento si verifica per due esercizi consecutivi.

Tipi di imprese considerati ai fini del calcolo degli effettivi e degli importi finanziari

A seconda del tipo di relazione in cui si trovano rispetto ad altre imprese in termini di partecipazione al capitale, di diritti di voto, o possibilità di esercitare un influsso dominante, le PMI si distinguono inoltre in:

- a) imprese autonome
- b) imprese associate
- c) imprese collegate

Impresa autonoma (art.3). Si definisce «autonoma» qualsiasi impresa non identificabile come impresa associata o come impresa collegata ovvero l'impresa che:

1. non possiede partecipazioni del 25% o più in un'altra impresa;
2. non è detenuta direttamente al 25% o più da un'impresa o da un organismo pubblico, oppure congiuntamente da più imprese collegate o organismi pubblici, a parte talune eccezioni;
3. non elabora conti consolidati e non è un'impresa collegata in quanto non è ripresa nei conti di un'impresa che elabora conti consolidati.

Un'impresa **può comunque essere considerata autonoma**, anche se la soglia del 25% è raggiunta o superata, se si è in presenza delle seguenti categorie di investitori (a patto che gli stessi non siano individualmente o congiuntamente collegati con l'impresa):

- a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche, che svolgono regolarmente regolare attività di investimento in capitale di rischio ("*business angels*") che investono fondi propri in imprese non quotate in borsa, purché il totale degli investimenti di tali "*business angels*" in una stessa impresa non superi 1.250.000 euro;
- b) università o centri di ricerca senza scopo di lucro;
- c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;
- d) autorità locali autonome aventi un budget annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5.000 abitanti.

² per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato, dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al Dpr 23 dicembre 1974, n. 689 e in conformità agli articoli 2423 e seguenti del codice civile.

Determinazione dei dati (art.6) Un'impresa autonoma verifica l'ammissibilità alla condizione di PMI utilizzando esclusivamente il numero di dipendenti e i dati finanziari contenuti nei suoi conti annuali.

Impresa associata (art.3). Questo tipo di rapporto rappresenta la situazione di imprese che stabiliscono importanti associazioni economiche con altre imprese, senza che una di esse eserciti un controllo effettivo, diretto o indiretto, sull'altra.

Si definiscono "associate" le imprese che non sono né autonome né collegate le une alle altre ovvero le imprese tra cui esiste la seguente relazione: un'impresa (impresa a monte) detiene - da sola o insieme a una o più imprese collegate - una partecipazione uguale o superiore ad almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle).

Non sono invece considerate tali (anche se si raggiunge o si supera il limite del 25%) qualora l'impresa "a monte" rientri tra le categorie di investitori di cui alle lettere a)-d) della definizione di impresa autonoma

Determinazione dei dati (art. 6). Per determinare l'ammissibilità alla condizione di PMI, l'impresa a monte deve aggiungere ai suoi dati una proporzione del calcolo degli effettivi e degli elementi finanziari dell'altra impresa. Questa proporzione riflette la percentuale di quote o di diritti di voto — quale dei due sia il più alto — che è detenuta.

Pertanto, l'impresa a monte che ha ad es. una partecipazione del 30% in un'altra impresa, dovrà aggiungere il 30% degli occupati e il 30% del fatturato (o del totale di bilancio) di quest'ultima ai suoi dati. Se vi sono più imprese associate, lo stesso tipo di calcolo deve essere effettuato per ciascuna impresa associata situata immediatamente a monte o a valle dell'impresa considerata.

Se ad es. l'impresa A possiede il 33% di C e il 49% di D, mentre B detiene una quota del 25% dell'impresa A, quest'ultima al momento di calcolare le soglie finanziarie e di occupati aggiunge ai suoi dati totali le percentuali relative agli occupati e ai dati finanziari di B, C e D.

TOTALE OCCUPATI IMPRESA A = 100% occupati di A + 25% occupati di B + 33% occupati di C + 49% occupati di D.

TOTALE FATTURATO IMPRESA A = 100% fatturato di A + 25% fatturato di B + 33% fatturato di C + 49% fatturato di D.

Impresa collegata (art. 3) Le imprese collegate fanno economicamente parte di un gruppo che ne controlla direttamente o indirettamente la maggioranza del capitale o dei diritti di voto (anche grazie ad accordi o, in taluni casi, tramite persone fisiche azioniste), oppure ha la capacità di esercitare un'influenza dominante su un'impresa.

Nello specifico due o più imprese sono "collegate" se sussiste fra loro una delle seguenti relazioni:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un contratto tra imprese, o una disposizione nello statuto di un'impresa, conferisce ad una di esse il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra;
- d) un'impresa in virtù di un accordo è in grado di esercitare da sola il controllo sulla maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa.

Quando tali relazioni:

- intercorrono tramite una o più altre imprese, o con uno degli investitori di cui alle lettere a)-d) della definizione di impresa autonoma, le imprese coinvolte devono essere considerate imprese collegate.
- sussistono tramite una persona fisica o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto, le imprese coinvolte sono considerate collegate, qualora esse esercitino le loro attività, o parte di queste, sullo stesso mercato o su mercati contigui ossia mercati situati immediatamente a monte o a valle del mercato in questione.

Determinazione dei dati (art. 6). Per decidere se l'impresa A rispetta le soglie di effettivi e le soglie finanziarie stabilite dalla definizione di PMI, si dovrà aggiungere ai dati di quest'ultima il 100% dei dati dell'impresa B ad essa collegata.

Generalmente un'impresa sa immediatamente se è collegata, dal momento che nella maggior parte degli Stati membri la legge richiede che siano elaborati conti consolidati o che essa sia ripresa, mediante consolidamento, nei conti di un'altra impresa. Tuttavia, se l'impresa A non redige conti consolidati e l'impresa B - collegata all'impresa A - è a sua volta collegata ad altre imprese, l'impresa A dovrà aggiungere ai suoi dati il 100% dei dati di tutte queste imprese collegate.

Si supponga ad es. che l'impresa A possieda il 51% di C e il 100% di D, mentre B detiene una partecipazione del 60% nell'impresa A. Dal momento che le partecipazioni sono in ciascun caso superiori al 50%, al momento di calcolare le soglie finanziarie e di occupati, l'impresa A dovrà prendere in considerazione il 100% dei dati di ognuna delle imprese

TOTALE IMPRESA A = 100% di A + 100% di B + 100% di C + 100% di D.

Il caso degli organismi pubblici (art. 3.4)

Nel caso specifico di rapporti con entità pubbliche, un'impresa non può essere considerata PMI se almeno il 25% del suo capitale o dei suoi diritti di voto sia detenuto, direttamente o indirettamente, da uno o più organismi collettivi pubblici o enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente, salvo che si tratti di uno degli investitori elencati alle lettere a)-d) della definizione di impresa autonoma. Il motivo di questa disposizione è che la proprietà pubblica può offrire a queste imprese alcuni vantaggi, in particolare di carattere finanziario, sulle altre finanziate da capitali privati. Inoltre, spesso non è possibile calcolare gli effettivi e i dati finanziari degli organismi pubblici. Questa regola non si applica agli investitori elencati nel capoverso precedente, quali le università o le autorità locali autonome, che sono considerati organismi pubblici dalla legislazione nazionale. Tali organismi possono detenere una partecipazione pari o superiore al 25%, ma non superiore al 50%, di un'impresa senza che questa perda la sua condizione di PMI

Nozione di DISTRETTI TECNOLOGICI E INFRASTRUTTURA DI RICERCA

Distretti tecnologici: piattaforme di cooperazione, di carattere volontario, tra gli attori del sistema del trasferimento tecnologico, con una funzione di diffusione e divulgazione tecnologica dotate di un sistema di governance così come definito nell'allegato 1) alla Delibera n. 789 del 23/09/2014. Dal punto di vista dell'inquadramento giuridico ai fini del finanziamento, il Distretto tecnologico corrisponde alla figura giuridica prevista all'art. 27 dal Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17/06/2014, vale a dire

strutture o raggruppamenti organizzati di parti indipendenti (quali start-up innovative, piccole, medie e grandi imprese, organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza, organizzazioni senza scopo di lucro e altri pertinenti operatori economici) volti a incentivare le attività innovative mediante la promozione, la condivisione di strutture e lo scambio di conoscenze e competenze e contribuendo efficacemente al trasferimento di conoscenze, alla creazione di reti, alla diffusione di informazioni e alla collaborazione tra imprese e altri organismi che costituiscono il polo.

Infrastruttura di ricerca nel rispetto di quanto riportato nel regolamento (UE) n. 651/2014, punto 91) si definiscono, più in dettaglio:

Laboratorio di ricerca industriale e applicata e Dimostratore tecnologico: complesso di strumenti scientifici assimilabile a un *Proof of concept center* o ad un dimostratore tecnologico con l'obiettivo di facilitare il trasferimento delle innovazioni scientifiche in applicazioni commerciali attraverso la messa a disposizione di strutture e competenze qualificate, in larga

misura nell'ambito di percorsi di ricerca applicata; può essere un laboratorio di ricerca universitaria o un laboratorio di ricerca non universitaria (afferente ad un organismo di ricerca).

Proof of concepts center: centro destinato a facilitare il trasferimento delle innovazioni scientifiche e tecnologiche in applicazioni commerciali

Dimostratore tecnologico: dispositivo utilizzato per dare evidenza agli stakeholder dell'organizzazione (finanziatori/partner attuali e potenziali, clienti/utilizzatori potenziali) della capacità innovativa di un progetto/prodotto, della sua fattibilità tecnica, oppure della sua applicabilità a settori diversi da quello di origine; si identifica con un prototipo (hardware/software) incompleto o finale dell'idea innovativa, ma anche, talvolta, con un ambiente di sperimentazione e servizi di supporto per il trasferimento tecnologico e la commercializzazione dell'innovazione.

Laboratorio di prove/analisi: struttura prevalentemente erogatrice di servizi di analisi chimica o di testing sui materiali e di prove di qualità di prodotto.

Il **DIMOSTRATORE TECNOLOGICO** può assumere le seguenti tipologie (Crf. Allegato B del decreto dirigenziale n.5098 dell'11.11.2014):

- 1) **PIATTAFORMA VIRTUALE/SIMULATORE:** si tratta della forma più evoluta di dimostratore, di fatto utilizzato soltanto nel settore aeronautico-militare
- 2) **PROTOTIPO "GREZZO" (Proof of Concept):** è il caso in cui il prototipo non è riferito al prodotto completo da commercializzare, ma da un "embrione" dello stesso, in grado comunque di evidenziarne le potenzialità. E' utilizzato soprattutto per scopi di fund raising per la commercializzazione dell'idea, oppure per la ricerca di nuovi investitori/partner. Esempi applicati di PoC si trovano frequentemente nel settore farmaceutico.
- 3) **PROTOTIPO FINALE:** numerosi esempi di utilizzo di prototipi finali si trovano nel settore dell'edilizia e si riferiscono ad innovazioni introdotte nel campo energetico; altri esempi di utilizzo di un prototipo finale si possono trovare in settori come quello delle auto oppure quello aeronautico.
- 4) **PROTOTIPO IN SCALA:** ne sono esempi alcuni impianti di smaltimento rifiuti realizzati dall'ENEA oppure altri che hanno come obiettivo quello di dimostrare l'applicabilità della tecnologia RFID nell'ambito della logistica e della gestione dei magazzini.
- 5) **PROGETTO DIMOSTRATIVO PILOTA:** si tratta del concetto di Dimostratore tecnologico applicabile nel caso di servizi, come quello realizzato dall'Area Vasta di Novara per effettuare il test di servizi innovativi e contenuti per la banda larga e per lo sviluppo di una Community Network.
- 6) **LABORATORIO PER LA REALIZZAZIONE DI PROTOTIPI:** rappresenta un concetto di Dimostratore Tecnologico di interpretazione più ampia. E' il caso in cui un ente esterno a chi innova offre un particolare tipo di servizio volto a facilitare il processo di trasferimento tecnologico.
- 7) **LABORATORIO VIRTUALE PER SIMULAZIONI:** In questo caso il laboratorio messo a disposizione è rappresentato da una piattaforma virtuale, prevalentemente utilizzata nel settore aeronautico - militare.

- 8) **EVENTI DIMOSTRATIVI:** convegni tematici, corsi di formazione, percorsi divulgativi, stand per imprese in cui centri di ricerca e università espongono le innovazioni tecnologiche da loro sviluppate.

Nozione di ORGANISMO DI RICERCA

Organismo di ricerca e diffusione della conoscenza: un'entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati. (punto 83 art. 2 Reg. UE n. 651/2014)

Organismo di ricerca pubblico: organismo definitivo come nel paragrafo precedente, che sia compreso nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009 n.196 e s.m.i. (Legge di contabilità e di finanza pubblica), vedi al link <http://www.istat.it/it/archivio/6729>

Nozione di RETE

Rete-Soggetto: rete dotata di fondo patrimoniale comune che ha acquisito autonoma soggettività giuridica, facoltativa e condizionata all'iscrizione del contratto di rete nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede; la rete di imprese, per effetto dell'iscrizione *de qua*, diviene un nuovo soggetto di diritto (*rete-soggetto*) e, in quanto autonomo centro di imputazione di interessi e rapporti giuridici, acquista rilevanza anche dal punto di vista tributario. La *rete-soggetto*, infatti, costituisce, sotto il profilo del diritto civile, un soggetto "distinto" dalle imprese che hanno sottoscritto il contratto e, pertanto, sotto il profilo tributario, in grado di realizzare fattispecie impositive ad essa imputabili. (Legge n. 33 del 09/04/2009 e successive modifiche ed integrazioni)

DATI FINANZIARI DEL SOGGETTO GESTORE DEL DISTRETTO TECNOLOGICO

Per i soggetti pubblici (di diritto pubblico o totalmente partecipati da un ente pubblico) questi devono indicare le modalità di copertura dei costi (rimanente 50%) sul bilancio di gestione e pluriennale, mediante contabilità separata e specifici stanziamenti per il cofinanziamento. In caso di soggetto totalmente partecipato da un ente pubblico, in mancanza specifica copertura pluriennale potrà essere l'ente che partecipa a prevedere la copertura nel proprio bilancio pluriennale. Questo requisito viene verificato annualmente, prima di ogni tranche.

In fase di presentazione della domanda di aiuto i soggetti pubblici nelle tipologie sopra richiamate devono dimostrare il rispetto negli ultimi 2 anni dell'obbligo di pareggio di bilancio come da Legge n.243/2012 (vedi nota ministeriale sull'attuazione del principio costituzionale del pareggio di bilancio http://www.mef.gov.it/primo-piano/documenti/Nota_breve_pareggio_di_bilancio_12_02_2013.pdf)

In aggiunta devono dichiarare per la durata progettuale il rispetto dell'obbligo di contabilità separata e impegnativa a costituire specifici stanziamenti di copertura del cofinanziamento.

Per i soggetti privati questi devono rispettare il requisito di capacità economico-finanziaria nelle modalità indicate anche a livello comunitario e previste dalla seguente multicriterio (http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/lev/h2020-guide-lev_en.pdf) :

		Debole	Sufficiente	Buono
Finalità	Indicatori	0 punti	1 punto	2 punti
Liquidità	(Attività correnti - scorte -debitori breve periodo) / (Debiti di breve termine bancari e non bancari)	$i < 0,5$	$0,5 \leq i \leq 1$	$i > 1$
Autonomia finanziaria	Interessi passivi/MOL	$i > 0,4$ oppure $i < 0$	$0,40 \geq i \geq 0,30$	$0 \leq i < 0,30$
Redditività	MOL/volume della produzione	$i < 0,05$	$0,05 \leq i \leq 0,15$	$i > 0,15$
Redditività	MON/ volume della produzione	$i < 0,02$	$0,02 \leq i \leq 0,04$	$i > 0,04$
Solidità	DEBITI/capitale e accantonamenti	$i > 6,00$ or < 0	$6,00 \geq i \geq 4,00$	$0 \leq i < 4,00$

Saranno ritenuti ammissibili i soggetti privati che avranno totalizzato un punteggio uguale o superiore a 4 sulla base dell'ultimo bilancio disponibile:

	Insufficiente	Debole	Sufficiente	Buono
Controllo di efficienza finanziaria	0	1-3	4-5	6-10

Nel caso di impresa di nuova costituzione, il proponente neo-costituito dovrà produrre un business plan previsionale triennale, in buona fede, ad esercizio in corso. I dati in questione sono elaborati sulla base delle relative stime ed il rispetto del requisito deve essere previsto su tutti gli anni del piano.

Nel caso di soggetto costituendo (rete soggetto/consorzio/società consortile) da costituirsi successivamente alla presentazione della domanda, la verifica dei requisiti di cui sopra viene applicata a tutti i soggetti partecipanti al raggruppamento. Inoltre, per tutti i soggetti privati l'erogazione del contributo sarà condizionata al rispetto del requisito: Patrimonio netto/(Costo del progetto per il soggetto proponente -Contributo) > 0,2.

Nozione di IMPRESA IN DIFFICOLTÀ

Riferimenti normativi

- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 - che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)

L'art. 2 del Reg. (UE) n. 651/2014 definisce "impresa in difficoltà" un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

- a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;
- b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
- c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
- e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
 1. il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5;
 2. e il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0

Allegato C Domanda di aiuto – Bando Distretti tecnologici

REGIONE TOSCANA
POR FESR 2014 – 2020
BANDO DISTRETTI TECNOLOGICI

DOMANDA DI AIUTO

CIASCUN SOGGETTO PROPONENTE E OR AVENTI NATURA PRIVATA

(la dichiarazione deve essere presentata da ciascun Centroservizi alle imprese aderente alla Tecnorete, da ciascun OR avente natura privata e da ciascun Consorzio, Società consortile o Rete di soggetti appartenente ad una delle tipologie di soggetti previste dal punto 2.1. lett. b) del bando e sottoscritta digitalmente dal relativo legale rappresentante)

Il/la sottoscritto/a _____
nato/a a _____ il _____ Codice Fiscale _____
Residente in _____ Via _____ CAP _____ Provincia _____
nella sua qualità di legale rappresentante del soggetto:
_____ in
_____ sede legale _____
Via _____
CAP _____ Provincia _____ ATECO sede legale (se previsto) _____
CF _____ P. IVA _____
unità locale di svolgimento del progetto
in _____ Via _____
CAP _____ Provincia _____ ATECO unità locale di svolgimento del progetto (se previsto) _____
Telefono _____
fax _____
e-mail _____ PEC _____
Matricola INPS _____ Sede di competenza _____
Matricola INAIL _____ Sede di competenza _____
Posizione Assicurativa Territoriale (P.A.T.) INAIL _____
(se imprese edili) Codice iscrizione Cassa Edile _____ Sede di competenza _____
CCNL di riferimento:
- Edilizia
- Edile con solo impiegati e tecnici
- Altri settori tra quelli contenuti nell'apposito menù a tendina sul sito dello Sportello Unico Previdenziale

Allegato C Domanda di aiuto – Bando Distretti tecnologici

Tipo ditta:

* Datore di lavoro

* Gestione separata – Committente/Associante

* Lavoratore autonomo

* Gestione separata – Titolare di reddito di lavoro autonomo di arte e professione

CHIEDE

la concessione del contributo a valere sul POR FESR 2014-2020 – ASSE 1. “ Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione” - Bando “Distretti tecnologici”, mediante la presentazione della seguente “proposta progettuale” dal titolo: _____

Acronimo (_____),

E

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sotto la propria responsabilità ed avendone piena conoscenza, consapevole delle responsabilità penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, e della decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, richiamate dagli artt. 75 e 76 del medesimo decreto,

DICHIARA

1. di essere:

a) Centro servizi alle imprese aderente alla Tecnorete, a totale partecipazione pubblica, misto pubblico privata

b) organismo di ricerca avente natura privata

c) Organismo di ricerca avente natura pubblica

c) associazione di categoria

d) società di servizi integralmente partecipate

e) impresa aderente al Distretto

c) Consorzio, Società consortile a partecipazione pubblica, Rete di soggetti associati mediante contratto di Rete ai sensi della Legge n. 33 del 09/04/2009 e successive modifiche (Rete-soggetto) già costituiti e composti dai soggetti di cui al punto 2.1. lett. b) del bando

2. di possedere la capacità economico-finanziaria in relazione al progetto da realizzare¹; e, nel caso di ricorso a coperture finanziarie da parte di terzi, di possedere la “finanziabilità”

¹ Cfr. Allegato B per la definizione di capacità economico-finanziaria

Allegato C Domanda di aiuto – Bando Distretti tecnologici

dello stesso accompagnata da adeguata documentazione;

3. di avere sede legale o unità locale, rispettivamente destinatarie dell'intervento, nel territorio regionale:

- SI, il requisito è posseduto al momento della presentazione della domanda
- NO, il requisito non è posseduto al momento della presentazione della domanda²

4. di essere regolarmente iscritto nel Registro delle Imprese della CCIAA territorialmente competente:

- SI, il requisito è posseduto al momento della presentazione della domanda
- NO, il requisito non è posseduto al momento della presentazione della domanda³

5. di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale), ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;

6. di non trovarsi nelle condizioni di impresa in difficoltà ai sensi della definizione contenuta nell'allegato B del bando;

7. di non risultare associato o collegato con altra impresa/organismo di ricerca avente natura privata richiedente l'aiuto all'interno dell'aggregazione, secondo la nozione di associazione e collegamento prevista dall'articolo 3 della Raccomandazione (2003/361/CE);

8. di non essere stato oggetto nei precedenti tre anni di procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca⁴ adottati dalla Regione Toscana per:

a) indebita percezione dell'agevolazione per carenza dei requisiti essenziali previsti dal bando, oppure per irregolarità della documentazione prodotta, comunque imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili, (art. 21 comma 4 lett. a) della L.R. 71/2017);

b) venir meno dell'unità produttiva localizzata in Toscana, (art. 20 comma 1 lett. b) della L.R. 71/2017);

c) venir meno dell'investimento oggetto di agevolazione, (art. 20 comma 1 lett. a) della L.R. 71/2017);

d) provvedimenti definitivi adottati dall'Autorità competente ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) (art. 21 comma 4 lett. d) della L.R. 71/2017);

e) rinuncia all'agevolazione trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione e, in caso di agevolazione concessa sotto forma di garanzia, la rinuncia alla stessa trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della delibera di concessione di finanziamento da parte del soggetto finanziatore (art. 23 comma 2 lett. b) della L.R. 71/2017), fatta salva la rinuncia intervenuta per i bandi emanati ai sensi della L.R. 35/2000;

f) revoca parziale dell'agevolazione, (art. 22 della L.R. 71/2017), predisposta in rapporto al periodo per il quale non è soddisfatto il requisito di mantenimento dell'investimento;

g) mancato rispetto dell'obbligo di mantenimento dell'incremento occupazionale realizzato (art. 20 comma 2 della L.R. 71/2017);

9. di possedere capacità di contrarre ovvero non è stato oggetto di sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), D.Lgs. 08-06-2001 n. 231 o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; di non essere stato oggetto di provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale o di provvedimenti interdittivi, intervenuti nell'ultimo biennio alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla

² Alla domanda deve essere allegata la dichiarazione di impegno (Cfr. paragrafo 4.4., punto 11)

³ Alla domanda deve essere allegata la dichiarazione di impegno (Cfr. paragrafo 4.4, punto 11)

⁴ Art. 23 L.R. 71/2017

Allegato C Domanda di aiuto – Bando Distretti tecnologici

partecipazione a gare pubbliche⁵, secondo quanto risultante dai dati in possesso dell'Osservatorio dei Lavori Pubblici; detto requisito deve esistere in capo al soggetto richiedente (società) ed al legale rappresentante;

10. di garantire comportamenti professionalmente corretti, vale a dire che nei confronti del legale rappresentante non deve essere stata pronunciata sentenza passata in giudicato o essere stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato o nei cui confronti sia stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio⁶;

11. non è destinatario di un'ingiunzione di recupero pendente per effetto di una decisione della Commissione europea che abbia dichiarato determinati aiuti illegali e incompatibili oppure;

pur essendo destinataria di un'ingiunzione di recupero

° ha rimborsato l'intero importo oggetto dell'ingiunzione di recupero, oppure

° ha depositato il medesimo importo in un conto corrente bloccato.

12. non avere usufruito in precedenza di altri finanziamenti finalizzati alla realizzazione anche parziale delle stesse azioni previste nel Progetto e, in particolare,

HA

NON HA

presentato negli ultimi cinque anni domande di intervento per programmi R&S approvate a valere su leggi agevolative nazionali e/o regionali e/o nell'ambito di programmi europei. In caso affermativo, fornire le seguenti informazioni:

CUP	titolo progetto	misura agevolativa (*)	Riferimento atto di concessione (decreto dirigenziale, decreto direttoriale ecc...)	anno di riferimento (**)	investimento ammesso	contributo ammesso o erogato (***)

(*) leggi agevolative nazionali e/o regionali e/o programmi europei

(**) del provvedimento di concessione dell'aiuto

(***) solo nel caso in cui sia già avvenuta l'erogazione del saldo

13. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17, comma 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

⁵ Art. 14 D. Lgs. N. 81/2008

⁶ In ogni caso non rilevano i reati per i quali sia intervenuta la riabilitazione o l'estinzione del reato.

Allegato C Domanda di aiuto – Bando Distretti tecnologici

Il sottoscritto/a _____

DICHIARA ALTRESI'

(per soggetti proponenti che siano in possesso della certificazione di seguito indicata) di trovarsi nella posizione di cui all'art. 13 bis, comma 5 D.L. n. 52/2012, D.M. 13 marzo 2013 e D.M. 14 gennaio 2014, e di essere in possesso della certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti della Regione Toscana di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del medesimo soggetto.

Le suddette dichiarazioni sono rese ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445

E**DICHIARA ALTRESI'**

13. (per le imprese che abbiano necessità di ricorrere ad un nuovo finanziamento bancario al fine di garantire la propria quota di cofinanziamento del progetto) di possedere una delibera di finanziamento da parte della Banca _____ (INDICARE DENOMINAZIONE BANCA) in relazione al progetto da realizzare

A tale fine dichiara quanto indicato nella seguente tabella:

Costo totale di competenza del soggetto beneficiario in relazione al progetto	Mezzi propri		Nuovo finanziamento bancario da attivare per il progetto	
	euro	%	Euro ⁷	%

14. di conoscere e applicare le normative comunitarie e quelle nazionali e regionali che regolano il POR FESR 2014-2020 e di impegnarsi a adempiere al dettato della normativa di riferimento per la gestione del finanziamento.

Firma digitale

⁷ Inserire l'importo indicato all'interno della delibera di finanziamento

Allegato C Domanda di aiuto – Bando Distretti tecnologici

OR AVENTI NATURA PUBBLICA

(la dichiarazione deve essere presentata, se ricorre, da ciascun OR avente natura pubblica e sottoscritta digitalmente dal relativo legale rappresentante)

Il/la sottoscritto/a

nato/a a _____ il _____ Codice fiscale _____

residente a _____ Via _____ CAP _____ Provincia _____

nella sua qualità di legale rappresentante dell'Organismo di ricerca avente natura pubblica _____

avente _____ sede _____ legale _____ in _____

Via _____

CAP _____ Provincia _____ ATECO sede legale (se previsto) _____

CF _____ P. IVA _____

unità _____ locale _____ di _____ svolgimento _____ del _____ progetto

in _____ Via _____

CAP _____ Provincia _____ ATECO unità locale di svolgimento del progetto (se previsto) _____

Telefono _____

fax _____

e-mail _____ PEC _____

CHIEDE

la concessione del contributo a valere sul POR FESR 2014-2020 – ASSE 1. “ Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione” - Bando “Distretti tecnologici”, mediante la presentazione della seguente “proposta progettuale” dal titolo: _____ ,

Acronimo (_____)

E

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sotto la propria responsabilità ed avendone piena conoscenza, consapevole delle responsabilità penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, e della decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, richiamate dagli artt. 75 e 76 del medesimo decreto,

Allegato C Domanda di aiuto – Bando Distretti tecnologici

DICHIARA

1. di essere un Organismo di ricerca avente natura pubblica

e

2. ha di avere sede legale o unità locale, rispettivamente destinatarie dell'intervento, nel territorio regionale:

- SI, il requisito è posseduto al momento della presentazione della domanda
- NO, il requisito non è posseduto al momento della presentazione della domanda⁸

3. di non essere stato oggetto nei precedenti 3 anni dalla data di pubblicazione del bando di procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca per violazione del divieto di distrazione dei beni, di mantenimento dell'unità produttiva localizzata in Toscana, per accertata grave negligenza nella realizzazione dell'investimento e/o nel mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati dall'iniziativa, per carenza dei requisiti di ammissibilità, per irregolarità della documentazione prodotta, comunque imputabili al soggetto richiedente e non sanabili, oltre che nel caso di indebita percezione del contributo per dolo o colpa grave accertata con provvedimento giudiziale definitivo⁹;

4. non è destinatario di un'ingiunzione di recupero pendente per effetto di una decisione della Commissione europea che abbia dichiarato determinati aiuti illegali e incompatibili oppure;

pur essendo destinataria di un'ingiunzione di recupero

° ha rimborsato l'intero importo oggetto dell'ingiunzione di recupero, oppure

° ha depositato il medesimo importo in un conto corrente bloccato.

5. non aver usufruito in precedenza di altri finanziamenti finalizzati alla realizzazione anche parziale delle stesse azioni previste nel Progetto e, in particolare,

HA

NON HA

presentato negli ultimi cinque anni domande di intervento per programmi R&S approvate a valere su leggi agevolative nazionali e/o regionali e/o nell'ambito dei programmi europei. In caso affermativo, fornire le seguenti informazioni:

CUP	titolo progetto	misura agevolativa (*)	Riferimento atto di concessione (decreto dirigenziale, decreto direttoriale ecc...)	anno di riferimento (**)	investimento ammesso	contributo ammesso o erogato (***)

⁸ Alla domanda deve essere allegata la dichiarazione di impegno (Cfr. paragrafo 4.4, punto 11)

⁹ Art. 9, comma 3-bis L.R. n. 35/2000, in questo caso si applica anche la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'intervento indebitamente fruito (art. 9, comma 2 D. Lgs. N. 123/1998)

Allegato C Domanda di aiuto – Bando Distretti tecnologici

- (*) leggi agevolative nazionali e/o regionali e/o programmi europei
- (**) del provvedimento di concessione dell'aiuto
- (***) solo nel caso in cui sia già avvenuta l'erogazione del saldo

(per gli organismi di ricerca di natura pubblica in possesso della certificazione di seguito indicata) di trovarsi nella posizione di cui all'art. 13 bis, comma 5 D.L. n. 52/2012, D.M. 13 marzo 2013 e D.M. 14 gennaio 2014, e di essere in possesso della certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti della Regione Toscana di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del medesimo soggetto.

Le suddette dichiarazioni sono rese ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445

DICHIARA ALTRESI'

6. di conoscere e applicare le normative comunitarie e quelle nazionali e regionali che regolano il POR FESR 2014-2020 e si impegna a adempiere al dettato della normativa di riferimento per la gestione del finanziamento;

Firma digitale

Allegato D – Scheda tecnica di proposta progettuale

SCHEDA TECNICA DI PROPOSTA PROGETTUALE

AVVERTENZA AI FINI DELLA COMPILAZIONE:

La presente scheda e' strutturata per progetti presentati anche da raggruppamenti di soggetti. Nel caso di progetto presentato da un singolo soggetto, la compilazione deve trascurare tutte quelle parti chiaramente riferite ai partenariati.

Sezione 1: Anagrafica del progetto

Titolo:

Acronimo:

Durata (mesi): 36

Data prevista per l'avvio (gg/mm/aa)

Distretto tecnologico:

Appartenenza ad una delle priorità tecnologiche orizzontali indicate dalla Smart Specialisation Strategy:

ICT e FOTONICA
FABBRICA INTELLIGENTE
CHIMICA e NANOTECNOLOGIA

Parole-chiave del progetto:

1. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::
2. _____
3. _____
(...)

Sintesi del progetto (max 3000 caratteri)

N.B.: Con la sottoscrizione del presente documento il soggetto beneficiario autorizza la Regione Toscana a pubblicare la presente sintesi.

Responsabile tecnico/scientifico di progetto¹

Indicare nome e cognome del responsabile scientifico del progetto. Indicare i suoi riferimenti (telefono fisso e cellulare, fax, e-mail).

¹Inserire in upload il CV del referente scientifico, contestualizzato all'ambito di progetto, utile ai fini della valutazione del progetto medesimo.

Allegato D – Scheda tecnica di proposta progettuale

**Sezione 2: Partecipanti al progetto
(da compilare per ciascun soggetto coinvolto nel progetto di cui al par. 2.1. del bando)****Numero dei partecipanti**

Assegnare a ciascun partecipante un numero. Il soggetto che assume la veste di capofila (in caso di raggruppamento) è sempre il numero 1.

Denominazione²**Indirizzo**

indirizzo della Sede Legale o dell'Unità Locale

Ubicazione del progetto

Indicare l'indirizzo della sede operativa in cui sarà realizzato il progetto

Proponente

- Centro servizi alle imprese aderente alla Tecnorete³ a totale partecipazione pubblica o misto pubblico-privata
- Organismo di ricerca di natura privata
- Organismo di ricerca di natura pubblica
- Consorzio (costituita dai soggetti di cui al par. 2.1. lett. b) del bando
- Società consortile (costituita dai soggetti di cui al par. 2.1. lett. b) del bando
- Rete di soggetti associati mediante contratto di Rete (Rete-soggetto)

² Ragione/denominazione sociale e forma giuridica.

³ La Tecnorete è stata prevista con Delibera n. 227/2009, successivamente integrata con la Delibera n. 1166 del 19/12/2011. Nel caso di soggetti non aderenti alla Tecnorete, occorre che l'adesione sia presentata contestualmente alla presentazione della domanda per il cofinanziamento.

Allegato D – Scheda tecnica di proposta progettuale

CAPACITA' ECONOMICO-FINANZIARIA DEL SOGGETTO GESTORE DEL DISTRETTO
TECNOLOGICO

Per i soggetti pubblici (di diritto pubblico o totalmente partecipati da un ente pubblico) questi devono indicare le modalità di copertura dei costi (rimanente 50%) sul bilancio di gestione e pluriennale, mediante contabilità separata e specifici stanziamenti per il cofinanziamento. In caso di soggetto totalmente partecipato da un ente pubblico, in mancanza di specifica copertura pluriennale, potrà essere l'ente che partecipa a prevedere la copertura nel proprio bilancio pluriennale.

I soggetti pubblici, nelle tipologie sopra richiamate, devono dimostrare il rispetto, negli ultimi 2 anni dalla di presentazione del presente bando dell'obbligo di pareggio di bilancio come da Legge n. 243/2012 (vedi nota ministeriale sull'attuazione del principio costituzionale del pareggio di bilancio http://www.mef.gov.it/primo-piano/documenti/Nota_breve_pareggio_di_bilancio__12_02_2013.pdf)
In aggiunta devono dichiarare, per la durata progettuale, il rispetto dell'obbligo di contabilità separata e l'impegnativa a costituire specifici stanziamenti di copertura del cofinanziamento.

Per i soggetti privati questi devono rispettare il requisito di capacità economico-finanziaria nelle modalità indicate anche a livello comunitario e previste dal seguente multi-criterio (http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/lev/h2020-guide-lev_en.pdf) :

		Debole	Sufficiente	Buono
Finalità	Indicatori	0 punti	1 punto	2 punti
Liquidità	(Attività correnti - scorte -debitori breve periodo) / (Debiti di breve termine bancari e non bancari)	$i < 0,5$	$0,5 \leq i \leq 1$	$i > 1$
Autonomia finanziaria	Interessi passivi/MOL	$i > 0,4$ oppure $i < 0$	$0,40 \geq i \geq 0,30$	$0 \leq i < 0,30$
Redditività	MOL/volume della produzione	$i < 0,05$	$0,05 \leq i \leq 0,15$	$i > 0,15$
Redditività	MON/ volume della produzione	$i < 0,02$	$0,02 \leq i \leq 0,04$	$i > 0,04$
Solidità	DEBITI/capitale e accantonamenti	$i > 6,00$ or < 0	$6,00 \geq i \geq 4,00$	$0 \leq i < 4,00$

Saranno ritenuti ammissibili i soggetti privati che avranno totalizzato un punteggio uguale o superiore a 4, sulla base dell'ultimo bilancio disponibile:

	Insufficiente	Debole	Sufficiente	Buono
Controllo di efficienza finanziaria	0	1-3	4-5	6-10

Nel caso di impresa di nuova costituzione, il proponente neo-costituito dovrà produrre un business plan previsionale triennale, in buona fede, ad esercizio in corso. I dati in questione sono elaborati sulla base delle relative stime ed il rispetto del requisito deve essere previsto su tutti gli anni del piano.

Nel caso di soggetto costituendo (rete soggetto/consorzio/società consortile) da costituirsi successivamente alla presentazione della domanda, la verifica dei requisiti di cui sopra viene applicata a tutti i soggetti partecipanti al raggruppamento. Inoltre, per tutti i soggetti privati l'erogazione del contributo sarà condizionata al rispetto del requisito: Patrimonio netto/(Costo del progetto per il soggetto proponente -Contributo) > 0,2

Allegato D – Scheda tecnica di proposta progettuale

Sezione 3: Descrizione del progetto**Obiettivo del progetto**

Devono emergere i benefici del Progetto attraverso l'individuazione di obiettivi chiari e misurabili.

Risultati attesi in termini di redditività e loro attendibilità

Indicare i benefici conseguibili dallo sviluppo del presente progetto in termini possibilmente quantitativi.

Capacità del soggetto gestore in materia di networking e di capacità di trasferire alle imprese informazioni strategiche per processi di innovazione

Descrivere come il progetto contribuisce ad accrescere le capacità del soggetto gestore in materia di networking e di capacità di trasferire alle imprese informazioni strategiche per processi di innovazione.

Indicare le modalità di organizzazione e gestione del Distretto tecnologico in relazione ai soggetti aderenti al Distretto e alle attività di trasferimento tecnologico svolte dallo stesso sulla base degli orientamenti del Piano strategico-operativo.

Obiettivi operativi

Individuare fino a un massimo di 5 obiettivi operativi indicando, in caso di raggruppamenti, i partner coinvolti.

Occorre mettere in rilievo cosa fa ciascun soggetto partecipante al progetto e, in caso di raggruppamenti, come interagisce con gli altri per lo sviluppo delle attività in ciascun singolo obiettivo operativo.

Per ogni obiettivo operativo occorre prevedere una "Gestione del rischio", al fine di definire cosa accade se non si riesce a conseguire l'obiettivo prefissato, e come è possibile gestire il problema.

Allegato D – Scheda tecnica di proposta progettuale

Obiettivo/i operativo/i-simo :

Descrivere le attività svolte, anche in relazione ai partner, per i raggruppamenti, ed alle risorse coinvolte.

Indicare, in caso di raggruppamenti, quale partner è responsabile del presente obiettivo.

Output dell'Obiettivo operativo e loro verifica: deliverables⁴ e milestones⁵

Occorre illustrare quali sono i risultati quantitativi attesi, mettendo in evidenza criteri oggettivi di verifica e misurabilità; aggettivi qualitativi o definizioni indeterminate non possono essere accettati.

Illustrare i risultati attesi nel corso del singolo obiettivo operativo, precisando specifici deliverables e milestones per l'attuazione del progetto.

I milestones e i deliverables devono essere evidenziati in uno specifico diagramma GANTT da redigersi secondo il modello presente sulla piattaforma.

Risorse umane

Specificare le professionalità e i rispettivi tempi (mesi/uomo) necessari alla realizzazione delle attività.

Consulenze

Individuare l'eventuale necessità di acquisire competenze tecniche specifiche per la realizzazione dell'obiettivo operativo.

Spese generali

Indicare le spese supplementari da computare forfettariamente, nel limite del 10% dei costi diretti ammissibili per il personale.

Altri costi di esercizio

Indicare gli altri costi di esercizio funzionali alla realizzazione delle attività progettuali, nella misura massima del 10% del costo totale ammissibile (ad esempio: organizzazione di seminari, workshop, pubblicazioni ed altro materiale divulgativo).

Tempistica:

Indicare i mesi nel corso dei quali verrà realizzato l'obiettivo operativo. Su come si colloca temporalmente l'obiettivo operativo nel contesto del progetto, fare riferimento unicamente al crono-programma riportato successivamente.

Costo totale dell'obiettivo

Indicare il costo complessivo dell'Obiettivo Operativo

E' possibile inserire grafici, tabelle o disegni esplicativi.

⁴ Milestones: risultati di progetto misurabili e verificabili.

⁵ Deliverables: punti di verifica dei risultati di progetto.

Allegato D – Scheda tecnica di proposta progettuale

Sezione 4: Crono-programma del progetto

Descrizione	Mesi ⁶																																					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36		
Obiettivo Operativo / Obiettivo Operativo																																						
Obiettivo Operativo 1																																						
Obiettivo Operativo 2																																						
Obiettivo Operativo 3																																						
Obiettivo Operativo 4																																						
Obiettivo Operativo 5																																						

⁶ La durata in mesi è 36

Allegato D – Scheda tecnica di proposta progettuale

In caso di raggruppamenti, per ciascun obiettivo operativo esplicitare quali Partner intervengono ed indicare i tempi di attuazione di ciascuno in mesi.

Sezione 5: Elementi per la valutazione del progetto⁷**CRITERI DI SELEZIONE****1. Capacità del soggetto gestore in materia di Networking**

S.1a – Capacità del soggetto gestore di costruire reti collaborative tra soggetti aderenti al distretto tecnologico/Polo di innovazione.

Indicare, le organizzazioni aderenti al Distretto/Polo di innovazione, destinatarie di servizi qualificati, erogati o mediati dal soggetto gestore o dalle organizzazioni che collaborano/partecipano al soggetto gestore, nel triennio precedente alla presentazione della domanda

.....

S.1b – Capacità del soggetto gestore di costruire reti collaborative tra soggetti aderenti ad altri poli, cluster e distretti tecnologici, anche su scala nazionale.

Indicare le organizzazioni aderenti ad altri poli di innovazione e cluster tecnologici nazionali, destinatarie di servizi, erogati o mediati dal soggetto gestore, o delle organizzazioni che collaborano/partecipano al soggetto gestore nel triennio precedente alla presentazione della domanda

.....

S.1c– Capacità del soggetto gestore di costruire reti collaborative tra imprese e soggetti di ricerca su scala internazionale.

Indicare le partnership (progetti e servizi) internazionali attivate tra soggetti aderenti al Distretto tecnologico/Polo di innovazione e stakeholders internazionali nel triennio precedente alla presentazione della domanda

.....

S.1d– Capacità di networking con operatori finanziari (investitori istituzionali, private equity, venture capital, business angels...) in materia sia di capitale di rischio che di debito.

Indicare le imprese supportate e/o applications prodotte nei confronti di operatori finanziari, in materia sia di capitale di rischio che di capitale di debito, da parte del soggetto gestore o delle organizzazioni che collaborano/partecipano al soggetto gestore, nel triennio precedente alla presentazione della domanda

.....

⁷ Cfr. Bando par. 5.4.

Allegato D – Scheda tecnica di proposta progettuale

2. Capacità del soggetto gestore di trasferire alle imprese informazioni strategiche per processi di innovazione

S.2a- Adeguatezza del soggetto gestore a svolgere attività di trasferimento tecnologico, inclusa la fornitura di servizi tecnologici avanzati alle imprese (acquisizione di brevetti e licenze, attività di dimostrazione tecnologica, audit, benchmarking e scouting tecnologico), in base alle esigenze delle imprese del Distretto e agli orientamenti del piano strategico-operativo.

Indicare i curricula dei servizi erogati e mediati alle imprese nel triennio precedente alla presentazione della domanda, da parte del soggetto gestore o delle organizzazioni che collaborano/partecipano con il/al soggetto gestore.

.....

S.2b – Adeguatezza del soggetto gestore a svolgere attività a sostegno di spin-off e start-up di imprese innovative, in base alle competenze tecnologiche del distretto, al potenziale di sviluppo e agli orientamenti del piano strategico-operativo.

Indicare i curricula dei servizi erogati e mediati alle imprese nel triennio precedente alla presentazione della domanda, da parte del soggetto gestore o delle organizzazioni che collaborano/partecipano con il/al soggetto gestore.

.....

S.2c – Adeguatezza del soggetto gestore in materia di progetti di ricerca e innovazione tecnologica, in base alle competenze tecnologiche del distretto, al potenziale di sviluppo e agli orientamenti del piano strategico operativo.

Indicare i curricula del soggetto gestore o delle organizzazioni che collaborano/partecipano con il/al soggetto gestore, in merito a progetti coordinati o a cui si è preso parte nel triennio precedente alla presentazione della domanda: numero, rilevanza (regionale, nazionale, europea), innovatività degli stessi, in base alle esigenze per il comparto di riferimento o della frontiera dell'innovazione.

.....

3. Validità tecnica del progetto

S.3a – Qualità e dettaglio analitico sulle modalità di attuazione del piano strategico operativo attraverso le attività progettuali. Livello di definizione in termini di cronoprogramma, progettazione, definizione budget delle attività previste in attuazione del piano strategico operativo

.....

S.3b – Qualificazione del capitale umano impiegato nel progetto. Indicare le esperienze di ricerca e professionali maturate dal personale coinvolto e dai consulenti coinvolti, in attuazione del piano strategico operativo

.....

S.3c – Adeguatezza delle attività alle esigenze delle imprese e potenziale di sviluppo. Affinità delle attività proposte e delle modalità realizzative con gli orientamenti strategici e la domanda di innovazione espressa dal sistema impresa

.....

S.3d – Coerenza delle attività con facilities infrastrutture e l'offerta di innovazione. Adeguatezza dell'offerta di innovazione e delle modalità di valorizzazione delle infrastrutture di ricerca nei confronti del sistema impresa target del Distretto

CRITERI DI PREMIALITA'

P1. Proponenti che abbiano assunto nei 12 mesi precedenti alla presentazione della domanda lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, di cui alle Leggi n. 233/1991 e n. 236/1993, inclusa la mobilità in deroga di cui alla DGR n. 831 del 03-10-2011: 0,5 punti

Allegato D – Scheda tecnica di proposta progettuale

P2. Proponenti che hanno adottato sistemi di gestione ambientale certificati di processo o di prodotto: 0,5 punti

Nel caso di raggruppamenti di imprese, i punteggi relativi ai singoli criteri di premialità saranno dati dalla somma dei punteggi assegnati a ciascuna impresa del raggruppamento.

Secondo quanto previsto anche dalla L.R. 71/2017, l'impresa dovrà inoltre mantenere l'incremento occupazionale realizzato per i cinque anni successivi al completamento dell'investimento regolarmente rendicontato, pena la revoca del contributo sulla base della metodologia indicata al paragrafo precedente.

PIANO STRATEGICO OPERATIVO

Ogni Distretto adotterà un proprio **Piano strategico-operativo** di durata triennale (riferito ai tre anni di durata del progetto), corredato di un quadro finanziario o di un business plan, per il conseguimento dei seguenti obiettivi operativi:

- stimolare e recepire la domanda di innovazione delle imprese aderenti al Distretto e, in generale, delle PMI del settore tecnologico e applicativo di riferimento;
- facilitare l'accesso da parte delle imprese alla conoscenza tecnologica, ed alle reti e alle risorse in ambito nazionale ed internazionale nel campo della ricerca e della innovazione di interesse industriale;
- promuovere la condivisione di attrezzature e laboratori di ricerca, sperimentazione, prova e certificazione.

Il Piano strategico-operativo dovrà essere articolato nelle seguenti sezioni:

1. Analisi situazionale: attraverso l'utilizzazione di dati statistico/qualitativi in termini di soggetti presenti e delle caratteristiche (per esempio: quantità, livello di innovatività, posizionamento di mercato) delle macro-aree di interesse del DT, occorre dare conto dell'attuale situazione presente sul territorio per le relative applicazioni tecnologiche (max 8 cartelle). Output: identificare per ciascuna macro-area al massimo tre ambiti di applicazione (in ordine di priorità).

Per effettuare questa analisi occorre fare riferimento esclusivamente a ricerche, documenti, analisi ed elaborazioni già presenti e conosciute, ivi comprese quelle svolte in funzione della elaborazione della strategia regionale sulla Smart Specialisation.

2. Visione strategica delle macro-aree individuate in prospettiva di medio-periodo (2020) in termini di:

- possibili scenari di mercato;
- trend evolutivi, vale a dire tematiche tecnologico/applicative chiave, dove si ritiene opportuno investire a livello di innovazione. In relazione alle tematiche individuate come strategiche, indicare il posizionamento relativo della Regione Toscana;
- individuazione di potenziali sinergie con altri distretti tecnologici regionali e raccordo con cluster nazionali e piattaforme europee;
- identificazione delle opportunità e dei rischi di ogni macro-area: in termini principalmente di livello di competitività e di processi di innovazione e conseguentemente di sviluppo economico e di ricadute occupazionali (massimo 15 cartelle).

3. Obiettivi strategici: sulla base dell'analisi situazionale e dei trends evolutivi, valutando tutte le opportunità e i rischi associati, si vanno a delineare le posizioni strategiche che si ritiene realistico raggiungere sul territorio regionale, facendo leva sulle eccellenze presenti e coinvolgendo le PMI dinamiche (max: 10 cartelle).

Allegato D – Scheda tecnica di proposta progettuale

4. Elenco delle attività operative che si intendono porre in essere nel quadro delle attività oggetto di cofinanziamento. Nello specifico:
- divulgazione tecnologica;
 - produzione di informazioni strategiche (intelligenza economica) con riferimento particolare al foresight tecnologico;
 - attivazione di relazione tra imprese, e tra imprese e sistema della ricerca e dell'innovazione.
5. Indicatori di performance

La tabella 1, riportata di seguito, specifica per ciascuna classe dimensionale il numero minimo di soggetti che devono afferire al Distretto tecnologico. Il rispetto del numero minimo dei soggetti, indicati in tabella 1, per ciascuna categoria, costituisce il criterio di individuazione delle fasce dimensionali dei singoli Distretti tecnologici.

Tabella 1

Tipologia DT	Numero minimo imprese aderenti⁸	Numero minimo centri di competenza e servizi	Numero minimo organismi di ricerca	Numero minimo infrastrutture di ricerca industriale e trasferimento tecnologico
Seconda Fascia	120	5	4	7
Terza Fascia	60	2	3	3

Le fasce dimensionali devono essere possedute al momento della presentazione della domanda di finanziamento; la composizione del Distretto tecnologico viene dimostrata mediante la presentazione delle lettere di adesione.

Per le imprese già aderenti al Polo di innovazione corrispondente all'ambito tecnologico del Distretto, in alternativa alla lettera di adesione può essere presentata dal soggetto proponente una dichiarazione sostitutiva, ai sensi DPR 445/2000, nella quale si dichiarano quali imprese confermano la loro adesione al Distretto tecnologico. Tale dichiarazione verrà sottoposta ai controlli previsti dal DPR 445/00.

La specificazione della classe dimensionale del Distretto Tecnologico è funzionale all'individuazione dell'investimento massimo ammissibile e del relativo contributo. Come indicato in tabella 2, investimento massimo ammissibile e relativo contributo viene declinato per fascia dimensionale; il contributo massimo viene riconosciuto nella misura massima del 50% dell'investimento massimo ammissibile calcolato sui tre anni di validità del progetto:

Tabella 2

Tipologia DT	Investimento massimo ammissibile per i tre anni di validità del progetto	Contributo massimo (50%) per i tre anni di validità del progetto
Seconda Fascia	€ 648.000,00	€ 324.000,00
Terza Fascia	€ 384.000,00	€ 192.000,00

In relazione alla classe dimensionale del Distretto Tecnologico, sono definite performance attese, il cui raggiungimento è condizionale per la concessione del contributo.

⁸ Per "imprese aderenti" si intendono imprese che partecipano attivamente alla vita del Distretto Tecnologico in termini di sviluppo di tecnologie e/o di applicazioni innovative delle stesse, ed in tal senso sono con probabilità suscettibili di ricevere servizi qualificati in materia. Del Distretto possono far parte anche altre organizzazioni, che appartengono al comparto produttivo e che manifestano un generico interesse a ricevere informazioni dal DT. Questi player sono da intendersi come "osservatori" e non devono concorrere al computo per la classe dimensionale del DT, né ai fini della definizione dell'investimento massimo, né delle relative performance e condizionalità.

Allegato D – Scheda tecnica di proposta progettuale

Le performance attese prevedono il raggiungimento di:

1. target di realizzazione in relazione ai seguenti indicatori:
 - a. numero di incontri individuali business to business (matchmaking);
 - b. numero di incontri individuali research to business (matchmaking);
 - c. numero di incontri individuali tra operatori finanziari ed imprese (matchmaking);
2. target di risultato in relazione ai seguenti indicatori:
 - d. numero accordi commerciali business to business, mediati dal soggetto gestore del Distretto;
 - e. numero servizi qualificati, erogati o intermediati dal soggetto gestore del Distretto;
 - f. numero accordi tra imprese del Distretto ed operatori finanziari, intermediati dal soggetto gestore del Distretto;
3. Performance attese oggetto di negoziazione:
 - g. Fatturato annuale del soggetto gestore;
 - h. Numero di applications a bandi europei;
 - i. Numero di operazioni di registrazione avviate in merito a brevetti/marchi o altre operazioni di gestione di proprietà intellettuale.

Il quadro complessivo delle performance è indicato nella tabella 3, riportata di seguito:

Allegato D – Scheda tecnica di proposta progettuale

Tabella 3

Tipologia DT	Indicatori di realizzazione				Indicatori di risultato				Performance negoziate		
	N. incontri B2B (matchmaking individuali)	N. incontri R2B (matchmaking individuali)	N. incontri operatori finanziari (matchmaking individuali)	N. incontri commerciali mediati dal Distretto, (accordi B2B)	N. servizi qualificati erogati o intermediati (KIBS e accordi R2B)	N. accordi finanziari intermediati dal DT	Fatturato soggetto gestore	N. applications progetti EU	N. brevetti/marchi registrati e/o altre operazioni di gestione PI		
Seconda Fascia	120	120	120	90	60	40	I target di performance saranno oggetto negoziato con i proponenti nella fase di negoziazione				
Terza Fascia	60	60	60	40	30	20					

Il raggiungimento delle performance attese è condizionale per l'erogazione del contributo che avverrà, annualmente, solo in caso di raggiungimento dei valori minimi indicati di seguito. Il mancato raggiungimento annuale dei valori minimi comporta la revoca del contributo previsto per quella annualità.

Tabella 4 – Target primo anno

Tipologia DT	Indicatori di realizzazione				Indicatori di risultato				Performance negoziate		
	N. incontri B2B (matchmaking individuali)	N. incontri R2B (matchmaking individuali)	N. incontri operatori finanziari (matchmaking individuali)	N. incontri commerciali mediati dal Distretto, (accordi B2B)	N. servizi qualificati erogati o intermediati, (KIBS e accordi R2B)	N. accordi finanziari intermediati dal DT	Fatturato soggetto gestore	N. application progetti EU	N. brevetti/marchi registrati e/o altre operazioni di gestione PI		
Seconda Fascia	24	24	24	18	12	6	I target di performance saranno oggetto negoziato con i proponenti nella fase di negoziazione				
Terza Fascia	12	12	12	6	6	3					

Tabella 5 – Target secondo anno

Tipologia DT	Indicatori di realizzazione				Indicatori di risultato				Performance negoziate		
	N. incontri B2B (matchmaking individuali)	N. incontri R2B (matchmaking individuali)	N. incontri operatori finanziari (matchmaking individuali)	N. incontri commerciali mediati dal Distretto, (accordi B2B)	N. servizi qualificati erogati o intermediati, (KIBS e accordi R2B)	N. accordi finanziari intermediati dal DT	Fatturato soggetto gestore	N. application progetti EU	N. brevetti/marchi registrati e/o altre operazioni di gestione PI		
Seconda Fascia	24	24	24	18	12	6	I target di performance saranno oggetto negoziato con i proponenti nella fase di negoziazione				
Terza Fascia	12	12	12	6	6	3					

Allegato D – Scheda tecnica di proposta progettuale

Tabella 6 – Target terzo anno

Tipologia DT	Indicatori di realizzazione			Indicatori di risultato			Performance negoziate		
	N. incontri B2B (matchmaking individuali)	N. incontri R2B (matchmaking individuali)	N. incontri operatori finanziari (matchmaking individuali)	N. accordi commerciali mediati dal Distretto, (accordi B2B)	N. servizi qualificati erogati o intermediati, (KIBS e accordi R2B)	N. accordi operatori finanziari intermediati dal DT	Fatturato soggetto gestore	N. applicazioni progetti EU	N. brevetti/marchi registrati e/o altre operazioni di gestione PI
Seconda Fascia	24	24	24	18	12	12	I target di performance saranno oggetto negoziato con i proponenti nella fase di negoziazione		
Terza Fascia	12	12	12	12	6	6			

Analogamente viene posta una condizionalità legata alla spesa. La mancata spesa superiore al 30% del costo totale ammissibile, su scala triennale, comporta la revoca del contributo.

Tabella 7 – Target di spesa

Tipologia DT	Investimento massimo ammissibile per i tre anni di validità del progetto	Contributo massimo (50%) per i tre anni di validità del progetto	Condizionalità spesa (valore minimo rendicontabile)
Seconda Fascia	€ 648.000,00	€ 324.000,00	€ 453.600,00
Terza Fascia	€ 384.000,00	€ 192.000,00	€ 268.800,00

Allegato E - Piano finanziario

SPESE PER PERSONALE

Qualifica (*)	Totale ore Impletate nel progetto	Costo medio orario del personale (**)	Costo del personale dedicato al progetto
Messa a disposizione di personale altamente qualificato	non compilare	non compilare	
Tipologia di personale altamente qualificato			
TOTALE			

(*) N.B.: Personale impiegato in attività di gestione, funzionamento e animazione del Distretto tecnologico in possesso di adeguata qualificazione (personale in possesso di diploma di istruzione terziaria e con un'esperienza professionale pertinente di almeno cinque anni, che può comprendere anche una esperienza di dottorato). Nella voce non va imputato il personale impiegato in attività diverse da quelle descritte, che rientra tra le spese generali. In ogni caso, in questa voce non possono essere rendicontati i costi delle prestazioni (senza che ritorni, a tale proposito, la forma contrattuale del rapporto) fornite dal titolare di ditta individuale o dagli amministratori e soci dell'impresa, nonché dal coniuge, parenti ed affini di questi entro il secondo grado.

(**) N.B.: il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle dal Ministro del Lavoro. Per i lavoratori che rientrano nelle categorie Quadri e Dirigenti le spese per il personale saranno ammissibili sulla base dei costi effettivi, rendicontati in maniera analitica. Nel caso in cui non fosse possibile, neanche per affinità settoriale, avvalersi dei costi medi orari individuali nei Decreti emanati dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le spese per il personale saranno ammissibili sulla base dei costi effettivi, rendicontati in maniera analitica.

Allegato E - Piano finanziario

SPESE PER CONSULENZE

Servizi di consulenza	Descrizione (a)	data	numero	Fornitore/ venditore	Costo ammissibile (b)
					[€]
TOTALE					

La presente tabella deve essere compilata con riferimento ai soli servizi di consulenza	Esperto	tariffa al gg	numero gg	numero gg presso Impresa	Costo ammissibile
			totali		[€]

(a) Per spese di consulenza si intendono quelle fornite da personale altamente qualificato in materia di trasferimento tecnologico e delle conoscenze (laurea di tipo tecnico-scientifico o esperienza almeno quinquennale nel campo del trasferimento tecnologico). Per servizi di consulenza ed equivalenti si fa riferimento alle tipologie di servizi, ai requisiti dei fornitori o a tutte le sezioni del "Catalogo dei servizi avanzati e qualificati per la PMI toscane dell'industria, artigianato e servizi alla produzione" approvato con decreto n. 4983 del 06/11/2014 e sue successive modifiche ed integrazioni. Tali spese sono ammissibili nella misura massima del 50% per ogni singola voce (a, b, c e d) di spese ammissibili di cui al paragrafo 3.6. del bando

(b) al netto di I.V.A. e altre imposte e tasse, nonché di oneri previdenziali o notari

Allegato E - Piano finanziario

Spese generali

Spesa generali	Descrizione (a)	data	numero	Fornitore/ venditore	Costo ammissibile (b) [€]
TOTALE					

(a) Le spese generali sono ammissibili nel limite del 10% dei costi diretti ammissibili per il personale

(b) al netto di I.V.A.

Allegato E - Piano finanziario

Altri costi di esercizio

Altri costi di esercizio	Descrizione (a)	data	numero	Fornitore/ venditore	Costo ammissibile (b) [€]
TOTALE					

(a) Per altri costi di esercizio si intendono quelli funzionali alle attività progettuali nella misura massima del 10% del costo totale ammissibile (ad esempio, organizzazione seminari, workshop, pubblicazioni ed altro materiale divulgativo)

(b) al netto di I V A

Allegato E - Piano finanziario

OBIETTIVI OPERATIVI (a)

Costi sostenuti	Obiettivo Operativo n....	Costi Totali (c)				
Spese di personale						
Spese per consulenze						
spese generali supplementari (b)						
altri costi d'esercizio (c)						
TOTALE						

(a) gli Obiettivi operativi devono essere di natura tecnica

(b) da computare forfettariamente nel limite del 10% dei costi diretti ammissibili per il personale

(c) nel limite del 10% del costo totale ammissibile

Allegato E - Piano finanziario

Soggetto proponente	
Titolo progetto	

Costi ammissibili	Importo €	% rispetto al totale dei costi ammissibili	Contributo richiesto
Spese di personale			
Spese per consulenze (a)			
spese generali (b)			
altri costi d'esercizio (c)			
TOTALE			

(a) ammessi nel limite massimo del 50% per ogni singola voce (a, b, c e d) di spese ammissibili di cui al par. 3.6. del bando

(b) ammessi nel limite massimo del 10% dei costi diretti ammissibili per il personale

(c) ammessi nel limite del 10% del costo totale del progetto.

Allegato F – Dichiarazione di intenti Costituzione Consorzio, società consortile o Rete-soggetto ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sotto la propria responsabilità ed avendone piena conoscenza, consapevole delle responsabilità penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, e della decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, richiamate dagli articoli 75 e 76 del medesimo decreto,

DICHIARANO

- che la suddivisione tra i componenti il Consorzio/Società consortile/Rete-soggetto avverrà secondo la seguente ripartizione:

Soggetto	Investimento		Ruolo nel progetto (indicare Attività)
	euro	%	

(Compilare in relazione a ciascun soggetto beneficiario facente parte dell'aggregazione)

La dichiarazione è presentata ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/00.

_____, li _____

Firma digitale

Allegato G - Schema Contratto

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____, in Firenze _____

CONTRATTO**TRA**

REGIONE TOSCANA con sede in Firenze, Palazzo Strozzi Sacrati, P.zza del Duomo n. 10, C.F e P. IVA 01386030488, rappresentata dal Dirigente regionale _____, nato _____

a _____ (___) il _____, domiciliato presso la sede dell'Ente, la quale interviene nella sua qualità di Dirigente della struttura competente per materia _____, nominato con decreto del Direttore Generale della D. G. _____, n. _____ del _____ ed autorizzato, ai sensi dell'art. 54 della L. R. 13/07/07 n. 38, ad impegnare legalmente e formalmente l'Ente medesimo con il presente atto, il cui schema è stato approvato con proprio Decreto n. _____ del _____

oppure

SVILUPPO TOSCANA con sede in _____ via _____ n. _____ C.F. e P.IVA _____, rappresentata dal _____ nato a _____ il _____ domiciliato presso la Società, che interviene al presente atto in nome e per conto della REGIONE TOSCANA con sede in Firenze, Palazzo Strozzi Sacrati, P.zza del Duomo n. 10, C.F e P. IVA 01386030488 in qualità di soggetto gestore come da decreto di aggiudicazione n. _____/società in house come da legge regionale n. _____ e contratto stipulato con la REGIONE TOSCANA in data _____ ed in forza della procura speciale rilasciata con atto notarile n. _____ repertorio _____ dal Presidente della Regione Toscana.

E

_____, (di seguito denominato "**Beneficiario**"), con sede legale in _____, Via _____, C.F. e P.I. _____, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di _____ rappresentata dal sig. _____, nato a _____ il _____, in qualità di legale rappresentante pro tempore, domiciliato per il presente atto presso la sede della società, o da persona eventualmente da egli delegata giusta procura che si allega al presente Contratto.

PREMESSO CHE

- in data _____ con BURT n. _____ del _____ è stato pubblicato il D.D. n. _____ del _____, di approvazione del Bando Distretti tecnologici;
- l'ammissione al contributo è condizionata alla verifica con esito positivo nonché al mantenimento dei requisiti previsti e dichiarati in sede di presentazione della domanda di

Allegato G - Schema Contratto

partecipazione e ad ogni altra condizione necessaria prevista dalla normativa vigente e dal bando;

- con decreto n. _____ del _____, pubblicato sul BURT n. _____ del _____ è stata approvata la graduatoria di ammissione a contributo;

VISTA

la normativa di riferimento ed, in particolare:

- Legge n. 241/1990;
- L.R. n. 71/17 e ss.mm.ii;
- D.Lgs. n. 123/98 e ss.mm.ii;
- Regolamento (CE) n. 659/1999, del Consiglio, del 22-03-1999 recante Modalità di applicazione dell'art. 93 del Trattato;
- Regolamento (CE) n. 1346/2000, del Consiglio, del 29-05-2000 relativo alle Procedure di insolvenza;
- Raccomandazione della Commissione n. 361 del 06-05-2003 relativa alla Definizione delle microimprese, piccole e medie imprese;
- Regolamento (CE) n. 794/2004, della Commissione, del 21-04-2004 recante Disposizioni di esecuzione del Reg. n. 659/1999;
- Regolamento (CE) n. 1301/2013, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17-12-2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (ce) n. 1080/2006;
- Regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17-12-2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Orientamenti comunitari sugli Aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti di capitale di rischio nelle piccole e medie imprese - 2006/C 194/02 - del 18-08-2006;
- Regolamento (CE) n. 1828/2006, della Commissione, del 08-12-2006 che stabilisce modalità di applicazione del Reg. n. 1083/2006 e del Reg. n. 1080/2006;
- Comunicazione della Commissione - Disciplina Comunitaria in materia di Aiuti di Stato a favore di Ricerca, Sviluppo e Innovazione - 2006/C 323/01 del 30-12-2006;
- REGOLAMENTO (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17-06-2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
- Bando ... approvato con Decreto n ... del ...;

Allegato G - Schema Contratto

TUTTO CIO' PREMESSO

i componenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente Contratto, convengono e stipulano quanto segue.

Art. _ - Oggetto

Il presente Contratto ha per oggetto la realizzazione del progetto _____ presentato dal Beneficiario nella formulazione definitiva, così come conservato in formato elettronico nel portale di Sviluppo Toscana S.p.A..

Art. _ - Durata

Il progetto deve essere completato entro 36 mesi dal primo giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURT della graduatoria (oppure, per i raggruppamenti costituenti di cui al par. 2.3. del bando il progetto deve essere completato entro 36 mesi dal primo giorno successivo alla data di stipula del contratto con la Regione Toscana).

Per comprovati motivi la Regione può concedere una sola proroga delle attività nel corso del progetto per un periodo massimo di 4 mesi, previa istanza del Beneficiario da presentarsi ____ mesi/giorni prima della scadenza del progetto.

Il presente Contratto decorre dalla data di stipula tra le parti ed ha validità fino ai cinque anni successivi alla rendicontazione del progetto realizzato.

Art. _ - Obblighi della Regione Toscana

La Regione Toscana si impegna a corrispondere al Beneficiario, nelle forme e modalità stabilite dal presente Contratto, un'agevolazione massima di euro _____ (.....cifra in lettere) a fronte di un costo totale del progetto pari ad euro _____ (.....cifra in lettere) nella forma del conto capitale.

Il contributo è concesso con le seguenti modalità:

- anticipo previa presentazione di garanzia fideiussoria;
- per stato avanzamento lavori (SAL);
- a saldo.

Resta inteso che l'esatto ammontare del contributo da erogare verrà determinato sulla base delle spese ritenute ammissibili così come previsto dal successivo art. ____.

Ogni erogazione dell'agevolazione (anticipo, a saldo/stato avanzamento lavori è preceduta dalla verifica della regolarità contributiva (DURC), del rispetto della normativa antimafia, dell'assenza di procedure concorsuali nei confronti del soggetto beneficiario previste dalla

Allegato G - Schema Contratto

Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, nonché dell'assenza di procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni e di non trovarsi in stato di liquidazione volontaria; non costituisce motivo ostativo all'erogazione il concordato preventivo con continuità aziendale (se adeguatamente documentato).

L'erogazione del contributo è effettuata mediante _____.

Art. _ – Obblighi del Beneficiario

Nel rispetto degli obblighi della normativa di riferimento, dell'avviso di cui alle premesse e del presente Contratto, il Beneficiario si impegna a:

1. realizzare l'investimento secondo le modalità previste nel progetto approvato con provvedimento _____, e comunque nella misura minima del 70% dell'investimento ammesso, come previsto dal bando (*fermo restando l'investimento minimo*). Tale misura viene determinata facendo riferimento ai costi effettivamente rendicontati e ammessi, in rapporto al piano finanziario approvato;
2. realizzare il progetto entro 36 mesi a decorrere dal primo giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURT della graduatoria (oppure, per i raggruppamenti costituendi il progetto deve essere completato entro 36 mesi dal primo giorno successivo alla data di stipula del contratto con la Regione Toscana), salvo proroga concessa ai sensi dell'art. _____;
3. rendicontare le spese effettivamente sostenute per la realizzazione del progetto; tali spese devono essere sostenute e quietanzate nel periodo compreso tra il giorno successivo alla data di pubblicazione delle graduatoria (ovvero, per i raggruppamenti costituendi di cui al par. 2.3. del bando, dalla data di stipula del contratto con la Regione Toscana) e i 36 mesi successivi alla data di pubblicazione della graduatoria (ovvero, per i raggruppamenti costituendi di cui al par. 2.3. del bando, dalla data di stipula del contratto con la Regione Toscana), salvo proroga concessa ai sensi dell'art. _____, rispettando le prescrizioni contenute nel bando e per quanto non espressamente previsto dal bando, le prescrizioni contenute nelle "Linee guida per la rendicontazione";
4. fornire i report tecnici per ciascuno stato di avanzamento secondo le modalità indicate nella normativa di riferimento e nelle "Linee guida per la rendicontazione" che verranno fornite dalla Regione Toscana;
5. curare la conservazione di tutti gli elaborati tecnici, della documentazione amministrativa e contabile del progetto, separata o separabile mediante opportuna codifica dagli altri atti amministrativi generali. Detta archiviazione deve essere accessibile senza limitazioni ai fini di controllo alle persone ed agli organismi aventi

Allegato G - Schema Contratto

- diritto e deve essere conservata per almeno cinque anni successivi all'erogazione del saldo del contributo;
6. comunicare le variazioni, eventualmente intervenute durante lo svolgimento del progetto, riguardanti il requisito di Beneficiario come specificato dal bando;
 7. richiedere all'amministrazione/Organismo Intermedio l'autorizzazione preventiva per eventuali variazioni al progetto secondo le modalità dettate dal bando;
 8. rispettare, per quanto non espressamente previsto dal presente Contratto, le prescrizioni contenute nel bando e nelle "Linee-guida";
 9. fornire le informazioni e le documentazioni finanziarie, tecniche e amministrative del progetto comunque richieste dalla Regione e/o dagli enti dalla Regione incaricati, nonché le attestazioni necessarie per la verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti di cui al bando ed eventuali integrazioni, entro un termine massimo di 10 giorni dalla richiesta, se non diversamente stabilito;
 10. rispettare, in caso di ricorso a eventuali procedure di appalto, la normativa in materia di contratti pubblici relativa a lavori, servizi e forniture, nonché l'applicazione della legislazione vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei cantieri edili;
 11. rispettare le prescrizioni in materia di informazione e pubblicità previste dalla normativa di riferimento;
 12. rispettare il divieto di cumulo, impegnandosi a non cumulare altri finanziamenti per lo stesso progetto;
 13. in caso di anticipo dietro presentazione di fideiussione, rispettare l'obbligo di sostituzione del garante entro i termini richiesti dall'Amministrazione o, in alternativa, di restituire la somma anticipata maggiorata degli interessi con le modalità stabilite dal par 7.2. del bando.
 14. mantenere per tutta la durata del progetto e fino all'istanza di erogazione a saldo, i requisiti per l'accesso all'aiuto stesso (ad eccezione del requisito dimensionale), ed in particolare:
 - a. essere in regola con il pagamento dei contributi INPS-INAIL a favore dei lavoratori;
 - b. essere in regola con la normativa antimafia (*in caso di aiuto superiore ad euro 150.000*);
 - c. la capacità economico-finanziaria in relazione al progetto da realizzare; e, nel caso di ricorso a copertura finanziaria da parte di terzi, mantenere la "finanziabilità" dello stesso;
 - d. la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lett. c) del D. Lgs. N. 231/2001, il quale dispone che nei confronti

Allegato G - Schema Contratto

- dell'impresa non sia stata applicata la sanzione interdittiva o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
- e. comportamenti professionalmente corretti, vale a dire che nei confronti del legale rappresentante non sia stata pronunciata sentenza passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato o nei cui confronti sia stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio; in ogni caso non rilevano i reati per i quali sia intervenuta la riabilitazione o l'estinzione del reato;
- f. osservare gli obblighi dei contratti collettivi di lavoro e rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di:
- 1) prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali;
 - 2) salute e sicurezza sui luoghi di lavoro¹;
 - 3) inserimento dei disabili²;
 - 4) pari opportunità³;
 - 5) contrasto del lavoro irregolare e riposo giornaliero e settimanale;
 - 6) tutela dell'ambiente⁴;
- g. essere regolarmente iscritto nel Registro delle Imprese della CCIAA territorialmente competente;
- h. mantenere i livelli occupazionali previsti per il periodo di svolgimento del progetto;
- i. essere impresa attiva, vale a dire non essere in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale), ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge fallimentare o da altre leggi speciali che comporti la distrazione del bene o del progetto oggetto dell'agevolazione;
- j. la sede o l'unità produttiva locale, destinataria dell'investimento oggetto di agevolazione, in Toscana (la predetta localizzazione deve risultare da visura camerale);

¹ D.Lgs. 09-04-2008 n. 81 e D.M. 17-12-2009.

² Legge 12-03-1999 n. 68.

³ D.Lgs. n. 198/2006.

⁴ D.Lgs. n. 152 del 2006 "Norme in materia ambientale".

Allegato G - Schema Contratto

14. (per le imprese non in possesso dell'iscrizione al Registro delle imprese al momento della domanda), oltre ai requisiti di cui ai punti precedenti, possedere al momento dell'erogazione (anticipo/S.A.L./saldo) i seguenti requisiti:

a) la sede o l'unità produttiva locale, destinataria dell'investimento oggetto di agevolazione, in Toscana (la predetta localizzazione deve risultare da visura camerale);

b) l'iscrizione nel Registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente;

15. mantenere per tutta la durata del progetto, nonché per i 5 anni successivi alla rendicontazione del progetto i seguenti requisiti:

a. requisiti di cui al punto 13, lett. g), h), i) e j);

b. non alienare, cedere o distrarre dall'uso previsto i beni acquistati e/o realizzati con l'operazione agevolata salvo i casi di mantenimento dei beni all'interno del processo produttivo in presenza di cessione o conferimento di azienda, fusione, scissione di impresa e contratto di affitto;

**Art. _ – Obblighi del Beneficiario Capofila
(eventuale)**

(in caso di Raggruppamenti/Rete di Impresa/Consorzio/Società Consortile)

Il Beneficiario opera in qualità di capofila del Raggruppamento/Rete d'Impresa/Consorzio/Società Consortile ammesso a finanziamento con il progetto _____ e, in quanto tale ha l'obbligo di:

a) curare la conservazione di tutti gli elaborati tecnici, della documentazione amministrativa e contabile del progetto, separata o separabile mediante opportuna codifica dagli altri atti amministrativi generali; detta archiviazione deve essere accessibile senza limitazioni ai fini di controllo alle persone ed agli organismi aventi diritto e deve essere conservata per almeno cinque anni successivi all'erogazione del saldo del contributo ed in ogni caso fino al terzo anno successivo alla chiusura del Programma Operativo Regionale _____;

b) fornire le informazioni e le documentazioni finanziarie, tecniche e amministrative del progetto e dei partner del Raggruppamento/Rete d'Impresa/Consorzio/Società Consortile, comunque richieste dalla Regione e/o dagli enti dalla Regione incaricati;

c) curare la raccolta delle schede di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale dell'intervento, anche dei partner del Raggruppamento ed inviarle alla Regione Toscana secondo le scadenze previste dal bando o entro 7 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione Regionale e/o dagli enti dalla Regione incaricati.

Allegato G - Schema Contratto

Art. _____ Condizione di risoluzione

Il presente contratto è risolutivamente condizionato al positivo espletamento della verifica della regolarità della documentazione antimafia, rilasciata ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n. 159/2011.

Lo stesso deve intendersi in ogni caso risolto, senza bisogno di pronuncia del giudice, o diffida e dietro semplice comunicazione della Regione, qualora detta verifica, anche successiva alla stipula, dovesse risultare positiva.

In tal caso con provvedimento amministrativo regionale, il soggetto beneficiario sarà dichiarato decaduto dall'agevolazione con effetti retroattivi (ex tunc).

Art. _ - Spese ammissibili e rendicontazione

Le spese ammissibili sono quelle indicate all'art. 3.6. del bando purché effettivamente sostenute successivamente alla data di pubblicazione sul BURT della graduatoria.

Per i raggruppamenti costituendi di cui al par. 2.3. del bando, le spese ammissibili decorrono dalla data di stipula del presente contratto con la Regione Toscana.

La rendicontazione delle spese sostenute e regolarmente quietanzate alla data di conclusione del progetto deve essere presentata a _____ in qualità di Organismo Intermedio, Responsabile di gestione, pagamento e controllo di primo livello secondo le modalità di cui al documento "Linee guida per la rendicontazione" che sarà messo a disposizione del Beneficiario.

Art. _ - Erogazione delle agevolazioni

L'erogazione del contributo è effettuata mediante bonifico bancario a favore di _____ sul conto corrente corrispondente al codice IBAN numero _____ intestato al Beneficiario.

Art. _ - Cumulo/Divieto di cumulo

Il contributo non è cumulabile con altri incentivi pubblici concessi a titolo di aiuti di Stato, né con aiuti "de minimis", per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le stesse spese.

Art. _ - Monitoraggio del progetto e delle spese

Il Beneficiario è tenuto a rispettare le normative del POR FESR 2014-2020 in materia di gestione e monitoraggio del finanziamento.

Art. _ - Verifiche intermedie e valutazione finale

Il progetto è sottoposto a verifiche intermedie e a valutazione finale al fine di accertare la coerenza dell'oggetto, degli obiettivi e dei risultati conseguiti dal progetto realizzato rispetto a

Allegato G - Schema Contratto

quello ammesso al beneficio, ivi compreso la congruenza delle spese sostenute e la corrispondenza del cronoprogramma.

La valutazione finale verrà effettuata sulla base delle informazioni fornite nelle relazioni tecniche di medio periodo e nella relazione tecnica conclusiva allegata alla rendicontazione e verrà eseguita prima dell'erogazione del saldo del contributo.

Le relazioni di medio periodo e la relazione finale devono essere redatte in base allo schema indicato dalla Regione.

Eventuali difformità fra risultati attesi e risultati conseguiti dovranno essere adeguatamente motivate, pena la risoluzione per inadempimento e revoca del contributo (cui si rinvia).

Il Beneficiario dovrà fornire tutte le informazioni e le documentazioni finanziarie, tecniche e amministrative del progetto comunque richieste dalla Regione e/o dagli Enti dalla Regione incaricati; dovrà inoltre fornire le attestazioni necessarie per la verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti di cui al Bando ed eventuali integrazioni, entro un termine massimo di 15 giorni dalla richiesta, se non diversamente stabilito, pena la risoluzione per inadempimento e revoca del contributo (cui si rinvia).

Art. ___ - Ispezioni e controlli

La Regione Toscana, direttamente o tramite soggetto a ciò autorizzato, si riserva di effettuare in ogni momento, controlli documentali ed ispezioni presso il Beneficiario allo scopo di verificare lo stato di attuazione del progetto e delle spese oggetto dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, nonché dal bando e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal Beneficiario.

Art. ___ – Risoluzione per inadempimento e revoca del contributo/beneficio/agevolazione

Il mancato rispetto degli "Obblighi del beneficiario" di cui all'art. _____ del presente Contratto, costituisce inadempimento contrattuale ed in tal caso la Regione Toscana procederà - previo accertamento dell'inadempimento stesso attraverso un contraddittorio con il Beneficiario - alla risoluzione del contratto ed alla conseguente revoca del contributo concesso secondo le modalità indicate nel Bando.

Il decreto di revoca costituisce in capo alla Regione Toscana il diritto ad esigere l'immediata restituzione, totale o parziale, del contributo concesso e dispone il recupero delle eventuali somme erogate e non dovute, maggiorate di un interesse pari al tasso previsto dal Bando calcolato dal momento dell'erogazione.

Ogni accertata indebita percezione del contributo per carenza dei requisiti essenziali o per irregolarità della documentazione prodotta – comunque imputabile al soggetto beneficiario e non sanabile, costituisce motivo di risoluzione del contratto e di revoca totale del contributo.

Allegato G - Schema Contratto

Nel caso di accertata indebita percezione del finanziamento con provvedimento definitivo (dolo o colpa grave), con la revoca del contributo è disposta la restituzione delle somme erogate e l'applicazione della sanzione amministrativa⁵ consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'aiuto indebitamente fruito (art. 21, comma 3 L.R. n. 71/2017).

Art. ___ - Difforme e/o parziale realizzazione del progetto

Costituiscono difforme e/o parziale realizzazione del progetto la:

- a) non completa/parziale realizzazione del progetto e/o non corretta rendicontazione finale del progetto;
- b) rideterminazione del contributo per irregolarità riscontrate a seguito di controlli a qualsiasi titolo effettuati, per le quali non si procede a revoca totale.
- c) il mancato incremento occupazionale secondo gli impegni assunti con il progetto finanziato

Nei casi di cui al comma precedente la Regione Toscana, previo contraddittorio con il Beneficiario, procederà alla revoca parziale dell'agevolazione.

Nel caso in cui vi sia stata erogazione da parte della Regione Toscana, con il provvedimento di revoca è disposta la restituzione delle somme erogate, maggiorate degli interessi maturati al tasso _____.

Nel caso in cui alla data della revoca parziale le erogazioni siano in corso, l'ammontare da recuperare sarà detratto a valere sull'erogazione ancora da effettuare. Nel caso in cui le erogazioni ancora da effettuare risultino di ammontare inferiore a quello da recuperare o nel caso in cui si sia già provveduto all'erogazione a saldo, sarà avviata una procedura di recupero (anche coattivo secondo quanto disposto dalla legge di contabilità della Regione e dal regolamento di attuazione) nei confronti del Beneficiario.

Art. ___ - Sospensione del contributo

Ai sensi dell'art. 25 L.R. 71/2017 è sospesa l'erogazione del contributo concesso in caso di adozione da parte delle autorità competenti dei provvedimenti di sospensione o d'interdizione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).

Art. ___ - Sanzioni e Rimborsi a carico del Beneficiario

Nel caso sia accertata l'indebita percezione del finanziamento per dolo o colpa grave accertata giudizialmente, in sede di revoca del finanziamento si dispone la restituzione delle somme erogate e si procede all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel

⁵ Ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. 31-03-1998 n. 123.

Allegato G - Schema Contratto

pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'intervento indebitamente fruito, come previsto dall'articolo 9 del D. Lgs 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della l. 15 marzo 1997, n. 59).

Nel caso in cui al comma 1 del presente articolo e nel caso di revoca per risoluzione del Contatto, il Beneficiario non può accedere a contributi per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di adozione del provvedimento di revoca. Detta sanzione non si applica alle imprese che hanno proceduto alla rinuncia del contributo stesso ai sensi dell'art. 25 L.R. n. 71/2017.

Ai sensi dell'art. 24, L.R. n. 71/2017, il Beneficiario destinatario di un provvedimento di revoca del contributo successivamente all'adozione del provvedimento amministrativo di concessione, dovrà corrispondere alla Regione Toscana un rimborso determinato forfettariamente con delibera di Giunta regionale, in relazione ai costi istruttori sostenuti per la relativa pratica aziendale. Tale rimborso è dovuto anche dall'impresa che rinuncia al contributo trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione.

Art. __ - Trattamento dei dati personali

I dati forniti alla Regione Toscana saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità del presente Contratto e per scopi istituzionali e saranno trattati, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei richiedenti il contributo in conformità al D. Lgs. 30/06/2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Ai sensi dell'art. 13 del citato D. Lgs. si forniscono le seguenti informazioni:

- i dati forniti sono trattati dalla Regione Toscana per le finalità previste dal presente Contratto, ivi compresa la fase dei controlli sulle autocertificazioni;
- il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata assegnazione del contributo;
- la raccolta ed il trattamento dei dati saranno effettuati mediante strumenti informatici, telematici e manuali;
- i dati potranno essere comunicati agli enti preposti per la verifica delle dichiarazioni rese dal Beneficiario ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ad ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 241/1990;
- i dati saranno trattati secondo quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003 e diffusi (limitatamente ai dati anagrafici del richiedente, agli esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione) in forma di pubblicazione secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi presso la Regione Toscana, e sul sito internet della Regione Toscana, per ragioni di pubblicità circa gli esiti finali delle procedure amministrative;
- titolare del trattamento è la Regione Toscana, Giunta Regionale;

Allegato G - Schema Contratto

- responsabile interno del trattamento dei dati per la Regione Toscana è la dr.ssa Simonetta Baldi, Responsabile pro tempore del Settore Infrastrutture per Attività produttive e trasferimento tecnologico;
- responsabili esterni del trattamento sono, ciascuno per il rispettivo ambito di competenza, Sviluppo Toscana S.p.A. e/o altro Organismo Intermedio individuato con apposito atto della Regione Toscana;
- per la Regione Toscana, gli incaricati al trattamento dei dati sono i dipendenti della Regione Toscana assegnati al Settore Infrastrutture per Attività produttive e trasferimento tecnologico. In ogni momento l'interessato può esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 D. Lgs.196/2003, rivolgendosi all'indirizzo.

Art. ___ - Registrazione e oneri fiscali

Il presente Contratto sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986 e ss.mm.ii., a cura e spese della parte richiedente.

Ogni altra spesa relativa al presente Contratto, in qualunque tempo e a qualsiasi titolo accertate, è a carico del Beneficiario.

Art. ___ - Foro competente

Per qualsiasi controversia derivante o connessa al presente Contratto, ove la Regione Toscana/Organismo Intermedio sia attore o convenuto, è competente il Foro di Firenze, con espressa rinuncia a qualsiasi altro.

Art. ___ - Norme di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Contratto, si richiamano le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia.

Art. ___ - Firma digitale

Il presente Contratto viene sottoscritto dalle parti con firma digitale.

Il Contratto è efficace con la sottoscrizione della Regione Toscana/Soggetto Gestore.

Il Contratto, sottoscritto dalle parti, è caricato sul sistema gestionale della Regione Toscana/Soggetto gestore.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

**REGIONE TOSCANA/
Il Dirigente**

IL BENEFICIARIO

Il legale rappresentante

ALLEGATO H - Modalità di presentazione delle domande di aiuto

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE SUL SISTEMA INFORMATICO DI SVILUPPO TOSCANA S.p.A. (paragrafo 4.2 del bando)

La domanda di contributo deve essere redatta esclusivamente on-line, previo rilascio delle credenziali di accesso al sistema informatico di Sviluppo Toscana S.p.A.

La presentazione delle domande prevede obbligatoriamente i seguenti passaggi sequenziali sul sistema informatico di Sviluppo Toscana S.p.A.:

accesso al sistema informatica per la richiesta e il rilascio delle chiavi di accesso;

scelta del bando a cui partecipare

compilazione della domanda di aiuto;

- chiusura della compilazione;

- firma digitale del documento in formato .pdf generato in automatico dal sistema informatico;

caricamento, sul sistema informatico, del documento firmato digitalmente;

- presentazione della domanda di aiuto.

Di seguito viene analizzato ciascuno dei suddetti passaggi:

Accesso al sistema informatico per la richiesta e il rilascio delle chiavi di accesso.

Per accedere alla compilazione della domanda di aiuto, l'utente deve richiedere il rilascio delle chiavi di accesso all'indirizzo <https://sviluppo.toscana.it/bandi>

La procedura di registrazione per richiedere e ottenere le chiavi di accesso è divisa in 2 step:

STEP 1. REGISTRAZIONE DELL'UTENTE:

Lo step 1 deve essere effettuato da ciascun soggetto proponente.

1) Collegarsi all'indirizzo <https://sviluppo.toscana.it/bandi> e cliccare su "Richiesta chiavi di accesso".

2) Premere su "Richiesta chiavi di accesso". Compilare i campi previsti con le informazioni richieste. Si ricorda che all'indirizzo di posta elettronica indicato in questa fase sono automaticamente inoltrati tutti i messaggi generati dal sistema informatico.

Si specifica che, in caso di aggregazione, i partner del progetto non dovranno richiedere direttamente l'accesso alla piattaforma informatica, ma riceveranno re-mail con le credenziali di accesso quando il Capofila li aggiungerà al progetto, tramite il pulsante "Aggiungi partner". In ogni caso, i partner, una volta aggiunti al progetto dal Capofila e ricevute le credenziali di accesso, dovranno proseguire nella registrazione dei loro dati (STEP 2). Una volta completato lo Step 1, il sistema informatico invia, all'indirizzo di posta elettronica indicato nella stessa fase, le chiavi di accesso (nome utente e password) che consentono di accedere alla procedura di registrazione prevista nello STEP 2, per ottenere il rilascio delle chiavi di accesso.

STEP 2 REGISTRAZIONE DEL SOGGETTO:

Lo STEP 2 deve essere effettuato dal soggetto beneficiario singolo e, in caso di aggregazione, da ciascun soggetto beneficiario appartenente alla stessa.

Si precisa che, in caso di aggregazione, i partner del progetto potranno effettuare lo STEP 2 una volta che il Capofila li avrà aggiunti al progetto e avranno ricevuto automaticamente le chiavi di accesso.

3) Utente con smart card: inserire il codice fiscale del soggetto che vuole rappresentare e attendere la risposta del sistema automatico che fornirà, se presente, i dati anagrafici dell'impresa e del rappresentante legale. Se i dati sono corrispondenti può confermarli premendo sul bottone Conferma oppure modificarli, ad eccezione del codice fiscale, e salvare. A questo punto sarà possibile iniziare la compilazione della domanda online. Se i dati non corrispondono sarà necessario procedere come al punto 2.

4) Utente senza smart card: inserire il codice fiscale del soggetto che vuole rappresentare e allegare in formato elettronico .pdf i seguenti documenti:

- Copia fronte e retro del documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante;

- Copia fronte-retro del codice fiscale del legale rappresentante;
- Copia dell'atto di nomina da cui si evincano i poteri di legale rappresentanza (visura camerale, decreto rettorale...)

Creazione del Progetto e, in caso di raggruppamento, inserimento dei partner. Il soggetto beneficiario singolo o, in caso di aggregazione, il Capofila del progetto, ottenute le chiavi di accesso al termine dello STEP 2, al primo accesso al sistema informatica, deve:

- scegliere il bando su cui compilare la domanda;
- creare il progetto, indicandone l'acronimo e il titolo, e selezionare l'opzione relativa al progetto presentato in aggregazione;
- in caso di aggregazione, deve accedere alla sezione "La tua domanda" e inserire tutti i partner del progetto, premendo il pulsante "Aggiungi Partner" presente nella sottosezione "Lista dei soggetti"; a seguito di tale operazione, verranno trasmesse automaticamente a ciascun partner, come sopra specificato, le chiavi di accesso per proseguire nella registrazione dei dati del partner stesso.

Compilazione della domanda di aiuto.

Dopo la creazione del progetto da parte del soggetto beneficiario singolo o, in caso di aggregazione, da parte del soggetto beneficiario Capofila del progetto, una volta superato lo Step 2 e ottenute le chiavi di accesso, il soggetto beneficiario singolo o, in caso di aggregazione, da parte del soggetto beneficiario Capofila del progetto, ciascun soggetto beneficiario deve compilare la domanda di aiuto e allegare i documenti obbligatori/facoltativi sul sistema informatico, procedendo, in particolare, nel seguente modo:

- il soggetto beneficiario singolo o, in caso di aggregazione, da parte del soggetto beneficiario Capofila del progetto, ciascun soggetto deve accedere alla sezione "Compila domanda", compilare le schede obbligatorie presenti nelle sezioni "Dichiarazioni", "Sezione Progetto", "Obiettivi Operativi" e "Piano finanziario" e allegare i documenti obbligatori richiesti dal bando, conformi, nei contenuti e nelle modalità di sottoscrizione, alle indicazioni previste e tutti gli eventuali ulteriori documenti che intende allegare in sede di presentazione della domanda.

Si specifica che, in caso di aggregazione, le schede del Capofila che contengono dati dei partner (ad esempio piano finanziario complessivo) vanno sempre compilate per ultime dopo che ogni partner ha completato la sua parte.

Chiusura della compilazione

Una volta che la domanda di aiuto è stata compilata ed è stata allegata tutta la documentazione obbligatoria richiesta dal bando e gli ulteriori documenti che l'impresa intende allegare in sede di presentazione della domanda di aiuto, è necessario chiudere la compilazione, procedendo come segue:

- verificare nell'anteprima (Pulsante "Controllo Anteprima") la correttezza di ogni singolo dato inserito e la presenza negli appositi spazi di upload di tutta la documentazione obbligatoria richiesta dal bando e di tutti gli ulteriori documenti che l'impresa intende allegare in sede di presentazione della domanda di aiuto. Tale controllo deve essere finalizzato a verificare in modo puntuale l'esattezza delle informazioni inserite, la completezza della documentazione finale presentata e la correttezza formale della stessa, dal momento che, una volta chiusa la compilazione, non è più possibile accedere alla sezione di compilazione della domanda di aiuto;
- chiudere la compilazione (Pulsante "Chiudi Compilazione") e confermare tale operazione;
- scaricare sul proprio computer il documento in formato .pdf generato in automatico dal sistema informatico al momento di chiusura della compilazione, premendo il pulsante "Scarica domanda da firmare digitalmente".

Per ciò che concerne gli "upload", dovrà essere inserita tutta la documentazione che, secondo il dettato del paragrafo 4.3 del bando non viene generata dalla piattaforma.

In caso di aggregazione, per ciò che riguarda la dichiarazione di intenti alla costituzione di RTI/ATS/Rete-Contratto (vd. paragrafo 4.3 del bando), il documento deve essere redatto sulla base del modello scaricabile dal sito di Sviluppo Toscana S.p.A. all'indirizzo

<https://sviluppo.toscana.it/bandi>

Il documento dovrà essere compilato dal Capofila, firmato digitalmente dallo stesso e, inoltrato elettronicamente a tutti i partner del progetto, affinché anch'essi possano firmare digitalmente la dichiarazione. Una volta che tutte le firme digitali saranno apposte, il documento, sottoscritto digitalmente da tutti i partner, sarà uplodato, sul sistema in formato PDF, esclusivamente dal primo soggetto che si profilerà sulla piattaforma e non anche dai partner del progetto.

Nel caso di raggruppamento da costituire, la compilazione della domanda deve essere chiusa prima da tutti i partner del progetto; successivamente, il Capofila deve salvare tutte le schede e chiudere anch'esso la compilazione.

Firma digitale del documento in formato .pdf generato in automatico dal sistema informatico.

Una volta chiusa la compilazione, ciascun beneficiario singolo o, in caso di aggregazione, ciascun soggetto beneficiario dovrà premere sul pulsante "Scarica documento" e procedere di seguito a salvarlo sul proprio computer al fine di apporvi la firma digitale del Legale rappresentante.

Il documento in formato .pdf generato in automatico dal sistema informatico al momento di chiusura della compilazione, comprensivo di tutte le dichiarazioni/schede obbligatorie presenti on-line, opportunamente compilate e correttamente salvate in fase di redazione on-line, deve essere, infatti, firmato digitalmente.

La firma digitale deve essere apposta, per ciascun soggetto beneficiario, solo ed esclusivamente dal legale rappresentante del soggetto stesso cui sono state rilasciate le chiavi di accesso alla conclusione della procedura di Registrazione descritta nello Step 2, il quale è l'unico soggetto titolato a firmare digitalmente il documento in formato .pdf di cui sopra e tutti gli altri documenti indicati al paragrafo 4.3 del bando per i quali è obbligatoriamente richiesta dal bando la firma digitale.

La firma digitale deve essere apposta utilizzando dispositivi di firma digitale conformi alle Regole tecniche previste in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali.

Per la definizione di firma digitale si rimanda a quanto previsto dall'art. 24 del D.Lgs n.179/2016 "Codice dell'amministrazione digitale". La verifica della validità della firma digitale apposta può essere effettuata tramite software o applicazioni autorizzati da AgID disponibili al seguente indirizzo: <http://www.ag.id.gov.it/ag-enda-digitalita/infrastruttura-re-architetture/firme-elettroniche/software-re-verifica>

A tale proposito si informa che con Deliberazione CNIPA 45/09, sono state introdotte modifiche nei formati di firma digitale dei documenti, con utilizzo di nuovi algoritmi. Pertanto dall'1/07/2011 l'unico algoritmo valido per la firma digitale è quello denominato SHA-256 supportato dalle ultime versioni dei software di verifica e altri applicativi conformi al regolamento CNIPA. Le domande di aiuto firmate digitalmente con algoritmi non conformi alla Deliberazione CNIPA sopracitata (SHA-1) non saranno pertanto ritenute ammissibili.

La firma digitale deve essere validamente apposta secondo quanto previsto dalla normativa e riportato all'interno del paragrafo 4.2 del bando e associata in maniera univoca ed esclusiva al documento in formato .pdf generato in automatico dal sistema informatico al momento di chiusura della compilazione, comprensivo di tutte le dichiarazioni/schede obbligatorie presenti on-line, opportunamente compilate e correttamente salvate in fase di redazione on-line, e a tutti gli altri documenti indicati al paragrafo 4.3 del bando per i quali è obbligatoriamente richiesta.

Ne consegue che:

5) documenti/dichiarazioni non firmati digitalmente, per i quali è obbligatoriamente richiesta dal bando la firma digitale, non saranno considerati validi in quanto non firmati;

6) la firma digitale apposta a dichiarazioni/documenti, per i quali non è obbligatoriamente richiesta dal bando, non si intende apposta, associata ed estesa a dichiarazioni/documenti che risultano non firmati digitalmente e per i quali il bando richiede obbligatoriamente la firma digitale.

PRECISAZIONE:

Per legale rappresentante del soggetto beneficiario si intende:

7) la persona alla quale sono stati conferiti dall'Assemblea societaria o dallo Statuto i poteri di rappresentanza generale del soggetto beneficiario e, nel caso di imprese e di organismi di ricerca aventi natura privata, è presente nella visura delle imprese e dell'OR stesso (ad esempio Presidente, Amministratore Delegato, Amministratore Unico, Consiglieri, ecc).

8) La persona che è procurata dal legale rappresentante del soggetto beneficiario (come descritto al punto a), in quanto persona che è titolata, attraverso procura, a porre in essere i medesimi atti del legale rappresentante.

In relazione al punto a) si specifica che, in caso di organismi di ricerca aventi natura pubblica (ad esempio, Università o di altri Enti di ricerca, per "legale rappresentante" si intende la persona alla quale sono stati conferiti, da un regolamento interno, i poteri di sovrintendere all'attività della struttura e di firmare gli atti afferenti alla struttura stessa e per "persona procurata" si intende la persona che, in base ad uno specifico atto - ad esempio, Decreto rettorale di nomina, in caso di Università - è titolata a porre in essere i medesimi atti del legale rappresentante.

In relazione al punto b) si specifica che, per "persona procurata alla rappresentanza legale del soggetto proponente" si intende una persona fisica interna al soggetto beneficiario dipendente o altro (ad esempio, Direttore di sede per le imprese e per gli organismi aventi natura privata e Direttore del Dipartimento per le Università) - e non si può intendere la Società di consulenza del soggetto beneficiario; la predetta Società di consulenza non può essere delegata alla "legale rappresentanza" e, di conseguenza, alla firma della domanda e dei relativi allegati.

In caso di delega, sarà necessario caricare in corrispondenza dello STEP 2 REGISTRAZIONE DEL SOGGETTO, anche l'atto di procura.

Caricamento dei documenti in formato .pdf generati in automatico dal sistema informatico

Una volta che, i documenti in formato .pdf generati in automatico dal sistema informatico al momento di chiusura della compilazione saranno stati firmati digitalmente come sopra dettagliatamente descritto, trasformandosi, quindi, in documenti di tipo .p7m, ciascun soggetto beneficiario, dovrà necessariamente caricare il proprio documento sul sistema informatico, premendo il pulsante "Carica domanda firmata digitalmente".

Presentazione della domanda di aiuto sul sistema Informatico

Una volta che i documenti in formato .p7m sono stati caricati sul sistema informatico, è necessario presentare la domanda premendo il pulsante "Presenta domanda" e confermando tale operazione.

Nel caso di aggregazione, la presentazione della domanda, come sopra descritta, deve avvenire prima da parte di tutti i partner del progetto; successivamente, da parte del Capofila. Soltanto le due operazioni sopra indicate consentono di completare la procedura di presentazione telematica della domanda. Se non viene seguita questa procedura, la domanda non si considera presentata telematicamente sul sistema informatico.

Allegato I – Trattamento dati personali

Documento informativo ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)

Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – GDPR), e ss.mm.ii., stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla libera circolazione di tali dati. Il suddetto regolamento protegge i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali. In osservanza dell'articolo 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679, con la presente si forniscono le prescritte informazioni in ordine al trattamento dei dati personali.

Titolare del trattamento

Sviluppo Toscana S.p.A. è il titolare del trattamento. Dati di contatto: Via Cavour n. 39 - 50129 Firenze (FI) – legal@pec.sviluppo.toscana.it.

Co-titolare del trattamento

Co-titolare del trattamento è la Regione Toscana-Giunta Regionale, piazza Duomo 10, 50129 Firenze.

Responsabile della protezione dei dati

DPO è il Dott. Giancarlo Galardi, individuato dalla Regione Toscana con Delibera di Giunta del n. 325 del 03/04/2018 e nominato con Disposizione dell'Amministratore Unico di Sviluppo Toscana S.p.A. n. 15 del 04/05/2018 - e.mail: dpo@regione.toscana.it

Finalità del Trattamento

Il Trattamento è finalizzato alla raccolta di tutte le informazioni necessarie per gli adempimenti previsti per l'espletamento degli adempimenti previsti dal presente procedimento, ivi compresa la fase dei controlli sulle autocertificazioni; il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati può comportare la mancata assegnazione del contributo; Il trattamento dei dati personali, effettuato con l'ausilio di mezzi elettronici, è realizzato per mezzo di operazioni quali raccolta; registrazione e organizzazione dei dati; consultazione, utilizzo, elaborazione e interconnessione dei dati; conservazione e modifica; blocco, cancellazione e distruzione dati.

Trasferimento dati verso terzi

I dati potranno essere comunicati agli enti preposti alla verifica delle dichiarazioni rese dal beneficiario ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e a ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss. mm. ii;

Trasferimento dati verso un paese terzo e/o un'organizzazione internazionale

I dati di natura personale forniti non sono normalmente trasferiti all'estero, all'interno o all'esterno dell'Unione Europea se non per i bandi che prevedano specificatamente tale necessità.

Periodo e modalità di conservazione

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti a ciò appositamente incaricati. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 comma 1 lett. e) del Reg. UE/2016/679, i dati personali raccolti verranno conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali i dati personali sono trattati. La conservazione dei dati di natura personale forniti viene determinata sulla base della normativa vigente in materia e, nello specifico, per 10 anni.

Diritti degli interessati

L'interessato potrà far valere i propri diritti, come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del Regolamento UE/2016/679, rivolgendosi al Titolare, oppure al Responsabile del trattamento, o al Data Protection Officer ex art.38 paragrafo 4. L'interessato ha il diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (dpo@regione.toscana.it). Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo e giurisdizionale, qualora l'interessato ritenga che il trattamento dei dati che lo riguardano, violi quanto previsto dal Reg. UE 2016/679, ai sensi dell'art. 15 lettera f) del suddetto Reg. UE/2016/679, ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni riportate sul sito dell'Autorità di controllo (<http://www.garanteprivacy.it/>) e, con riferimento all'art. 6 paragrafo 1, lettera a) e art. 9, paragrafo 2, lettera a), quello di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato.

Allegato L – Riferimenti normativi

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atti normativi comunitari, nazionali e regionali, unitamente alle principali disposizioni di attuazione, di riferimento per l'applicazione del bando.

UNIONE EUROPEA

- ✓ RACCOMANDAZIONE della Commissione n. 361 del 06-05-2003 relativa alla Definizione delle microimprese, piccole e medie imprese
- ✓ REGOLAMENTO (CE) N. 794/2004, DELLA COMMISSIONE, DEL 21-04-2004 RECANTE DISPOSIZIONI DI ESECUZIONE DEL REG. N. 659/1999
- ✓ REGOLAMENTO (CE) 29/10/2012 N. 1268/2012 DELLA COMMISSIONE, RECANTE LE MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (UE/EURATOM) N. 966/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE STABILISCE LE REGOLE FINANZIARIE APPLICABILI AL BILANCIO GENERALE DELL'UNIONE
- ✓ REGOLAMENTO (CE) N. 651/2014, DELLA COMMISSIONE, DEL 17-06-2014 CHE DICHIARA ALCUNE CATEGORIE DI AIUTI COMPATIBILI CON IL MERCATO INTERNO IN APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 107 E 108 DEL TRATTATO (REGOLAMENTO GENERALE DI ESENZIONE PER CATEGORIA)

NAZIONALE

- ✓ REGIO DECRETO 16-03-1942, n. 267 "Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa"
- ✓ DECRETO LEGGE 12-09-1983, n. 463, convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638 "Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini"
- ✓ LEGGE 19-03-1990, n. 55 "Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale"
- ✓ LEGGE 07-08-1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"
- ✓ D.M. Tesoro 22-04-1997 "Attuazione dell'art. 56, comma 2, della Legge 06-02-1996 n. 52 recante atto di fideiussione per gli anticipi delle quote di cofinanziamento nazionale degli interventi di politica comunitaria"
- ✓ D.M. Lavoro e Previdenza Sociale 09-05-1997 "Efficacia della garanzia fideiussoria di cui al decreto ministeriale 22-04-1997 di attuazione dell'art. 56, comma 2, della Legge 06-02-1996 n. 52 recante atto di fideiussione per anticipi delle quote di cofinanziamento nazionale degli interventi di politica comunitaria"

Allegato L – Riferimenti normativi

- ✓ LEGGE 27-12-1997, n. 449 "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica" art. 24, commi 32, 33 e 36 (Disposizioni in materia di riscossione)
- ✓ D.LGS. 31-03-1998, n. 123 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese"
- ✓ D.LGS. 10-03-2000, n. 74 "Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205"
- ✓ D.P.R. 28-12-2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"
- ✓ D.LGS. 08-06-2001, n. 231 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"
- ✓ D.P.R. 14-11-2002, n. 313 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti"
- ✓ D.LGS. 10-02-2005, n. 30 "Codice della Proprietà Industriale"
- ✓ D.LGS. 07-03-2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale"
- ✓ D.M. Attività Produttive 18-04-2005 "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione delle PMI"
- ✓ D.M. MIUR 06-12-2005 "Modifica al D.M. n. 593/2000 - Nuova definizione comunitaria di piccola e media impresa"
- ✓ D.P.C.M. 23-05-2007 "Disciplina delle modalità con cui è effettuata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, concernente determinati Aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione Europea"
- ✓ D.M. MIUR 02-01-2008 "Adeguamento delle disposizioni del DM 08-08-2000, n. 593, alla Disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione, di cui alla Comunicazione 2006/C323/01 - Nota esplicativa del 15-05-2008"
- ✓ D.LGS. 09-04-2008, n. 81 "Attuazione dell'art. 1 della L. n. 123/2007 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" (Infortuni sul Lavoro)
- ✓ D.P.R. 03-10-2008, n. 196 "Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione"
- ✓ D.LGS. 27-01-2010, n. 39 "Attuazione della Direttiva 2006/43/CE del Parlamento e del Consiglio relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati"
- ✓ D. LGS. 06-09-2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia"

Allegato L – Riferimenti normativi

- ✓ DIRETTIVA del Ministro della P.A. e della semplificazione n. 14/2011 del 22-12-2011 "Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 15 della Legge 12-11-2011 n. 183"
- ✓ D.L. 24-01-2012, n. 1 "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività" (c.d. Decreto Cresci Italia) convertito con modificazioni dalla L. 24/03/2012, n. 27
- ✓ D.L. 07-05-2012, n. 52 "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, convertito con modificazioni dalla L. 06/07/2012, n. 94"
- ✓ LEGGE 06-11-2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"
- ✓ DELIBERA. 14-11-2012 - AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO - "Regolamento di attuazione dell'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, così come modificato dall'art. 1, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 2012, n. 62"
- ✓ D.M. Lavoro e Politiche Sociali 13-03-2013 "Certificazione dei crediti e rilascio del DURC – primi chiarimenti"
- ✓ D. LGS. 14-04-2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"
- ✓ Circ. INPS del 21-10-2013, n. 40 "Chiarimenti sul rilascio anche in presenza di debiti previdenziali e/o assicurativi"
- ✓ D.M. 14-01-2014 "Compensazione di crediti con somme dovute in base agli istituti definatori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario"
- ✓ DECRETO 20 -02- 2014, n. 57 – MEF-MISE "Regolamento concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti"
- ✓ D.L. 20-03-2014, n. 34, convertito dalla L. 16-05-2014 "Semplificazioni in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva"
- ✓ D.M. 30-01-2015 "Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)
- ✓ LEGGE 22-05-2015, N. 68 "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente"
- ✓ L. n. 208 del 28-12-2015 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)"
- ✓ D.Lgs. 18-04-2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici"

Allegato L – Riferimenti normativi

- ✓ D.Lgs. 12-05-2016, n. 75 "Attuazione della decisione 2009/316/GAI che istituisce il Sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), in applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI.
- ✓ DELIBERA 13-07-2016 - AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO - "Modifiche al regolamento attuativo in materia di rating di legalità".
- ✓ D.Lgs. 25-05-2016, n. 97 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"

REGIONE TOSCANA

- ✓ DELIBERA G.R. n. 1058 del 01-10-2001 "Direttiva per l'applicazione delle disposizioni in materia di semplificazione della documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28-12-2000 n. 445"
- ✓
- ✓ L.R. 26-01-2004, n. 1 del "Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "rete telematica regionale Toscana"
- ✓
- ✓ L.R. 13-07-2007, n. 38 "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro"
- ✓ L.R.27-04-2009, n. 20 "Disposizioni in materia di ricerca e innovazione"
- ✓ L.R. 23-07-2009, n. 40 "Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa"
- ✓ L.R. 05-10-2009, n. 54 "Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza"
- ✓ DECISIONE G.R. n. 3 del 23-07-2012 "Indirizzi agli uffici in merito alla copertura fideiussoria sugli anticipi sui contributi. Indicazioni generali in merito ai soggetti fideiubenti - L.R. 35/2000"
- ✓ DECISIONE G.R. n. 36 del 30-07-2012 "Indirizzi agli Uffici Regionali in merito ai casi di fallimento o altre procedure concorsuali per imprese sovvenzionate - POR CREO FESR 2007-2013"
- ✓ DELIBERA G.R. n. 965 del 29-10-2012 "Indirizzi per la semplificazione della rendicontazione - Estensione ai contributi cofinanziati con le risorse del bilancio regionale e con risorse nazionali - POR CREO FESR 2007-2013"
- ✓ DELIBERA G.R. n. 359 del 20-05-2013 "Definizione delle soglie di rimborso a favore della Regione Toscana da parte delle imprese in caso di rinuncia o revoca del contributi, ai sensi della L.R. 20-03-2000 n. 35, art. 9, comma 3 sexies"

Allegato L – Riferimenti normativi

- ✓ DECISIONE G.R. n. 4 del 07-05-2014 "Direttive per la definizione della procedura di approvazione dei bandi per l'erogazione di finanziamenti"
- ✓ DELIBERA G.R. n. 917 del 27-10-2014 "Definizione del tasso d'interesse da applicare alle revoche di contributi concessi ai sensi della L.R. n. 35/2000"
- ✓ DELIBERA G.R. n. 1246 del 22-12-2014 "Nuove direttive per la concessione del beneficio della rimodulazione del piano di rientro o del differimento di rate alle imprese beneficiarie di aiuti rimborsabili. Revoca della DGR n. 295/2009"
- ✓ L.R. 07-01-2015, n. 1 "Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008"
- ✓ DELIBERA G.R. n. 72 del 16-02-2016 "Delibera di Giunta relativa all'obbligo di attivazione dei tirocini nei casi di contributi regionali alle imprese"
- ✓ DECISIONE G.R. n. 4 del 25-10-2016 "Decisione di Giunta relativa all'obbligo di sospendere i contributi regionali alle imprese in caso di reati in materia di lavoro"
- ✓ DELIBERA G.R. n. 240 del 20-03-2017 "POR-FESR 2014-2020. Estensione del Programma ai liberi professionisti"
- ✓ DELIBERA G.R. n. 433 del 02-05-2017 "Delibera di Giunta n. 72/2016 relativa all'obbligo di attivazione dei tirocini nei casi di contributi regionali alle imprese: disposizioni integrative"
- ✓
- ✓ DECISIONE G.R. n. 4 del 09-05-2017 "L.r. n.35/2000. Procedure concorsuali ex R.D. n. 267/1942. Individuazione delle modalità operative e delle azioni da attivare nei confronti di imprese beneficiarie di concessioni, sovvenzioni, contributi, vantaggi economici ai sensi dell'art. 12 della L. 241/1990"
- ✓ L.R. 05-06-2017, n. 26 "Disposizioni in materia di diritto di accesso, di pubblicità e trasparenza per consiglieri regionali, assessori e organi di garanzia. Modifiche alla L.R. 40/2009 ed alla L.R. 55/2014"
- ✓ DELIBERA G.R. n. 990 del 18-09-2017 "L.r. 35/2000, art. 9, comma 3 sexies. Definizione di nuovi importi da applicarsi alle imprese quale rimborso forfetario delle spese nel caso di rinunce o provvedimenti di revoca di importi pari o inferiori a Euro 5000,00"
- ✓ DELIBERA G.R. n. 1040 del 02-10-2017 "Adozione dei provvedimenti organizzativi in ordine all'accesso ed alla conoscenza dei dati e dei documenti amministrativi della Regione Toscana di cui alla L.R. 26/2017. Revoca della DGR 726/2011"
- ✓ L.R. 12-12-2017, n. 71 "Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese"

Modulo per intestazione fiduciaria**DICHIARAZIONE COMPOSIZIONE SOCIETARIA**

Il/La sottoscritt _____ nat_a _____ il
 _____ residente in _____

Via _____ in qualità
 di _____
 della Ditta _____

con sede in _____

Via _____ (p. I.V.A. _____)
 C.F. _____

Consapevole che, ai sensi dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000, la dichiarazione mendace è punita ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia,

DICHIARA

• l'esistenza / l'inesistenza (cancellare l'ipotesi che non interessa) di intestazioni fiduciarie, comunque assunte, di azioni o quote delle società

• che la composizione societaria, sulla base delle risultanze del libro Soci è la seguente:

N.	SOCIO	SEDE E/O COMUNE DI RESIDENZA	QUOTA %
1			
2			
3			
4			
5			
6			

LUOGO E DATA _____
 IL DICHIARANTE _____

(timbro e firma)

Allegato N – Obblighi del Beneficiario relativi alle attività di informazione e Comunicazione

Obblighi del beneficiario relativi alle attività di informazione e Comunicazione

I beneficiari, così come lo Stato Membro e l'Autorità di Gestione, sono tenuti ad adottare le misure necessarie per informare e comunicare al pubblico sulle operazioni sostenute nel quadro del POR FESR 2014-2020.

In particolare, per quanto concerne la **responsabilità dei beneficiari**:

1. Tutte le **attività di informazione e comunicazione** a cura del beneficiario devono riconoscere il sostegno dei fondi all'operazione riportando l'emblema dell'Unione e un riferimento alla stessa, nonché un riferimento al Fondo o ai Fondi che sostengono l'operazione. Nel caso di un'informazione o una misura di comunicazione collegata a un'operazione o a diverse operazioni cofinanziate da più di un fondo, il riferimento al/i fondo/i può essere sostituito da un riferimento ai fondi SIE.

L'emblema dell'Unione Europea deve essere sempre chiaramente visibile, occupare una posizione di primo piano e avere dimensioni adeguate a quelle del materiale o del documento utilizzato.

Per gli oggetti promozionali o di dimensioni ridotte non è obbligatorio fare riferimento al Fondo.

Sui siti web, l'emblema dell'Unione e il relativo riferimento devono essere immediatamente visibili nell'area di visualizzazione di un dispositivo digitale, senza che l'utente debba scorrere la barra verso il basso, mentre il riferimento al Fondo deve essere comunque visibile sul medesimo sito web. I beneficiari dovranno utilizzare il blocco loghi che sarà reso disponibile dall'Ufficio dell'Autorità di Gestione sul sito web della Regione Toscana, nelle pagine dedicate al POR FESR.

2. Durante l'attuazione di un'operazione, il beneficiario deve informare il pubblico sul sostegno ottenuto dai fondi, pubblicando sul proprio sito web, se esiste, una breve descrizione dell'operazione, che spieghi le finalità e i risultati e evidenzi il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione.

a) Per ogni operazione sostenuta dal FESR o dal Fondo di Coesione che consista nel finanziamento di **infrastrutture** o di **operazioni di costruzione** per i quali il **sostegno pubblico complessivo superi 500.000 euro**, durante l'esecuzione, il beneficiario espone, in un luogo facilmente visibile al pubblico, un cartellone temporaneo di dimensioni rilevanti, realizzato utilizzando il format che l'Ufficio dell'Autorità di Gestione metterà a disposizione sul sito web della Regione Toscana, nelle pagine dedicate al POR FESR.

b) Per tutte le operazioni che non rientrano nel precedente punto a), il beneficiario deve collocare almeno un poster di formato minimo A3 con informazioni sul progetto e che indichi il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione. Il poster deve essere collocato in un luogo facilmente visibile per il pubblico come, ad esempio, l'area di ingresso di un edificio e dovrà essere realizzato utilizzando il format che l'Ufficio dell'Autorità di Gestione metterà a disposizione sul sito web della Regione Toscana, nelle pagine dedicate al POR FESR.

Tale poster funge anche da targa permanente per i progetti che non rientrano nelle fattispecie previste al successivo art. 3.

3. Per ogni operazione che abbia ricevuto un **sostegno complessivo superiore a 500.000 euro** e che consista nell'**acquisto di un oggetto fisico** e nel finanziamento di un'**infrastruttura** o di **operazioni di costruzione**, **entro tre mesi dal completamento** dell'operazione, il beneficiario deve esporre una targa permanente o un cartellone pubblicitario in un luogo facilmente visibile al pubblico.

La targa o cartellone deve indicare il nome e l'obiettivo principale dell'operazione ed essere realizzato utilizzando il format che l'Ufficio dell'Autorità di Gestione metterà a disposizione sul sito web della Regione Toscana, nelle pagine dedicate al POR FESR.

Allegato O – schema-tipo di report incontro



schema-tipo report incontro

gg/mm/aa

<i>Azienda</i>

1. Referenti azienda

<i>Titolo</i>	<i>Nome</i>	<i>Cognome</i>	<i>Descrizione/ruolo</i>

2. Referente gestore Distretto tecnologico

<i>Titolo</i>	<i>Nome</i>	<i>Cognome</i>	<i>Partecipanti visita</i>

Documento riservato e confidenziale

Le informazioni contenute nel presente documento e negli allegati sono riservate al destinatario indicato. A chi legge il presente avviso, se non è l'effettivo destinatario, o un dipendente, o la persona responsabile della consegna della comunicazione, si notifica che è proibito qualsiasi uso, copia, distribuzione o divulgazione di quanto in esso contenuto ai sensi dell'art. 616 del codice penale e di quanto stabilisce D.lg. 196/03 sulla tutela dei dati personali.

Allegato O – schema-tipo di report incontro

3. Opportunità d'innovazione

L'impresa ha processi di innovazione in atto?	
L'impresa ha processi di innovazione pianificati o in fase di pianificazione?	
L'impresa ha processi di innovazione "nel cassetto"?	
Opportunità o processi di innovazione di PRODOTTO	
Opportunità o processi di innovazione di PROCESSO	
Opportunità o processi di innovazione di MODELLO DI BUSINESS	

Documento riservato e confidenziale

Le informazioni contenute nel presente documento e negli allegati sono riservate al destinatario indicato. A chi legge il presente avviso, se non è l'effettivo destinatario, o un dipendente, o la persona responsabile della consegna della comunicazione, si notifica che è proibito qualsiasi uso, copia, distribuzione o divulgazione di quanto in esso contenuto ai sensi dell'art. 616 del codice penale e di quanto stabilisce D.lg. 196/03 sulla tutela dei dati personali.

Allegato O – schema-tipo di report incontro

4. Anagrafica e informazioni aggiuntive

Codice Ateco:	
Fatturato (2014, 2013, 2012):	
Numero dipendenti (2014, 2013, 2012):	
Struttura organizzativa:	
Collegamenti con altre aziende (controllata, collegata, etc etc):	
Descrizione attività	
L'azienda è mai stata finanziata da progetti regionali?	
L'azienda ha mai partecipato a progetti europei (altrimenti nazionali)?	
Se sì, come partner o coordinatore?	
L'inglese è lingua utilizzata correntemente a livello aziendale?	

Documento riservato e confidenziale

Le informazioni contenute nel presente documento e negli allegati sono riservate al destinatario indicato. A chi legge il presente avviso, se non è l'effettivo destinatario, o un dipendente, o la persona responsabile della consegna della comunicazione, si notifica che è proibito qualsiasi uso, copia, distribuzione o divulgazione di quanto in esso contenuto ai sensi dell'art. 616 del codice penale e di quanto stabilisce D.lg. 196/03 sulla tutela dei dati personali.

Allegato O – schema-tipo di report incontro

5. Mercato

Quali sono i mercati/clienti-prodotti?	
Percentuale approssimativa fatturato per mercati/clienti-prodotti:	
Percentuale export:	
Mercati geografici di sbocco:	
Tendenze approssimative del mercato di riferimento dell'azienda:	
Forze/Debolezze?	
Obbiettivi di Business?	
Strategie di business?	

Documento riservato e confidenziale

Le informazioni contenute nel presente documento e negli allegati sono riservate al destinatario indicato. A chi legge il presente avviso, se non è l'effettivo destinatario, o un dipendente, o la persona responsabile della consegna della comunicazione, si notifica che è proibito qualsiasi uso, copia, distribuzione o divulgazione di quanto in esso contenuto ai sensi dell'art. 616 del codice penale e di quanto stabilisce D.lg. 196/03 sulla tutela dei dati personali.

Allegato O – schema-tipo di report incontro

6. Innovazione già effettuata

L'azienda ha avviato progetti di innovazione incrementale o radicale per migliorare prodotti/servizi/modelli organizzativi o di business già esistenti negli ultimi 4 anni?	
L'azienda ha collaborato/collabora con partner esterni di innovazione?	
Numero di ricercatori e/o addetti dedicati alle attività di innovazione:	
Quanto è soddisfatto degli obiettivi raggiunti tramite innovazione?	
Avete un modo strutturato di gestione dell'innovazione?	
Quale percentuale di fatturato/importo investe in innovazione?	

Documento riservato e confidenziale

Le informazioni contenute nel presente documento e negli allegati sono riservate al destinatario indicato. A chi legge il presente avviso, se non è l'effettivo destinatario, o un dipendente, o la persona responsabile della consegna della comunicazione, si notifica che è proibito qualsiasi uso, copia, distribuzione o divulgazione di quanto in esso contenuto ai sensi dell'art. 616 del codice penale e di quanto stabilisce D.lg. 196/03 sulla tutela dei dati personali.

Allegato O – schema-tipo di report incontro

7. Proprietà intellettuale

L'azienda è titolare di brevetti? Quanti?	
Esiste una gestione della PI?	
Chi la presidia?	
Da cosa è costituita la PI?	
L'azienda detiene accordi di cessione/acquisto di PI?	
L'azienda detiene accordi di licenza di PI?	

Documento riservato e confidenziale

Le informazioni contenute nel presente documento e negli allegati sono riservate al destinatario indicato. A chi legge il presente avviso, se non è l'effettivo destinatario, o un dipendente, o la persona responsabile della consegna della comunicazione, si notifica che è proibito qualsiasi uso, copia, distribuzione o divulgazione di quanto in esso contenuto ai sensi dell'art. 616 del codice penale e di quanto stabilisce D.lg. 196/03 sulla tutela dei dati personali.

Allegato O – schema-tipo di report incontro

8. Collaborazioni (in essere o concluse)

L'azienda ha collaborazioni in essere?	
Tra i partner con cui l'azienda ha collaborato erano presenti partner pubblici?	
E' possibile indicare i partner con cui l'azienda sta collaborando o ha collaborato (specificando se le collaborazioni sono in essere o concluse), rappresentando le finalità delle collaborazioni, i contributi da parte dei singoli partner (solo informazioni che si possono fornire, no informazioni riservate) e il grado soddisfazione delle singole collaborazioni?	

Documento riservato e confidenziale

Le informazioni contenute nel presente documento e negli allegati sono riservate al destinatario indicato. A chi legge il presente avviso, se non è l'effettivo destinatario, o un dipendente, o la persona responsabile della consegna della comunicazione, si notifica che è proibito qualsiasi uso, copia, distribuzione o divulgazione di quanto in esso contenuto ai sensi dell'art. 616 del codice penale e di quanto stabilisce D.lg. 196/03 sulla tutela dei dati personali.

Allegato O – schema-tipo di report incontro

9. Collaborazioni (richiesta)

L'azienda è interessata a collaborazioni per la ricerca e l'innovazione?	
L'azienda vorrebbe avere potenziali partner per svolgere attività di ricerca e innovazione di PRODOTTO /SERVIZIO?	
Caratteristiche e competenze richieste a potenziali partner per la ricerca e l'innovazione di PRODOTTO/SERVIZIO	
L'azienda vorrebbe avere potenziali partner per svolgere attività ricerca e innovazione di PROCESSO?	
Caratteristiche e competenze richieste a potenziali partner per la ricerca e l'innovazione di PROCESSO	
L'azienda vorrebbe avere potenziali partner per svolgere attività di ricerca e innovazione di MODELLO DI BUSINESS?	
Caratteristiche e competenze richieste a potenziali partner per la ricerca e l'innovazione di MODELLO DI BUSINESS	
L'azienda è interessata a collaborazioni di supporto alla PRODUZIONE o alla LOGISTICA? (eventuale)	
Caratteristiche e competenze richieste a potenziali partner per il supporto alla PRODUZIONE o alla LOGISTICA (eventuale)	

Documento riservato e confidenziale

Le informazioni contenute nel presente documento e negli allegati sono riservate al destinatario indicato. A chi legge il presente avviso, se non è l'effettivo destinatario, o un dipendente, o la persona responsabile della consegna della comunicazione, si notifica che è proibito qualsiasi uso, copia, distribuzione o divulgazione di quanto in esso contenuto ai sensi dell'art. 616 del codice penale e di quanto stabilisce D.lg. 196/03 sulla tutela dei dati personali.

Allegato O – schema-tipo di report incontro

L'azienda è interessata a collaborazioni di natura COMMERCIALE? (eventuale)	
Caratteristiche e competenze richieste a potenziali partner di natura COMMERCIALE	

10. Collaborazioni (offerta)

L'azienda è interessata ad essere coinvolta in collaborazioni?	
Quale sarebbe il tipo di contributo che potrebbe fornire in una collaborazione?	COMPETENZA e KNOW-HOW
	TECNOLOGICO
	Di STRUTTURA (ex. impianto)
Come potenziale partner di COMPETENZE e KNOW-HOW, in cosa potrebbe consistere l'offerta di collaborazione e a chi potrebbe essere destinata?	
Come potenziale partner di TECNOLOGIA, in cosa potrebbe consistere l'offerta di collaborazione e a chi potrebbe essere destinata?	
Come potenziale partner di STRUTTURA, in cosa potrebbe consistere l'offerta e a chi potrebbe essere destinata? (eventuale)	

Documento riservato e confidenziale

Le informazioni contenute nel presente documento e negli allegati sono riservate al destinatario indicato. A chi legge il presente avviso, se non è l'effettivo destinatario, o un dipendente, o la persona responsabile della consegna della comunicazione, si notifica che è proibito qualsiasi uso, copia, distribuzione o divulgazione di quanto in esso contenuto ai sensi dell'art. 616 del codice penale e di quanto stabilisce D.lg. 196/03 sulla tutela dei dati personali.

Allegato P – Schema di garanzia fideiussoria**SCHEMA DI GARANZIA FIDEIUSSORIA****Premesso che:**

- la Commissione Europea con la decisione C(2015) n. 930 del 12 febbraio 2015 ha approvato determinati elementi del programma operativo "Toscana" (POR FESR 2014-2020) per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione", successivamente modificato con Decisione C(2016) n. 6651 del 13 ottobre;
- la Giunta Regionale Toscana con deliberazione n. 180 del 02/03/2015 ha preso atto della decisione della Commissione Europea CCI 2014 IT16RFOP017 successivamente modificata con Delibera n. 1055 del 2/11/2016;
- la Giunta Regionale Toscana con deliberazione n. 784 del 24 luglio 2017 ha approvato le modifiche al Programma di cui alla decisione GR n. 5 del 5 giugno 2017;
- l'amministrazione regionale per l'attuazione del presente intervento si avvale della disciplina di cui al Regolamento UE n. 1303/2013 e del Reg. UE n. 651/2014;
- la Regione Toscana con Decreto Dirigenziale ha approvato le procedure e le modalità per la concessione di agevolazioni a valere
- la concessione e la revoca delle agevolazioni finanziarie previste dal Bando e/o dal Decreto Dirigenziale di concessione delle agevolazioni, secondo le previsioni del (citare norma istitutiva), sono disciplinate nel Bando (ovvero decreto), nonché dalle disposizioni di legge sulla revoca delle agevolazioni pubbliche;
- il Decreto Dirigenziale prevede la possibilità di erogare un anticipo del contributo pari al dell'ammontare del contributo concesso dietro presentazione di garanzia fideiussoria;
- il Bando e/o il decreto di concessione delle agevolazioni, che prevede, oltre alle obbligazioni delle parti, modalità e condizioni per l'erogazione delle agevolazioni;
- il Signor nato a il Cod. Fiscale, in proprio/in qualità di legale rappresentante dell'impresa, con sede legale in....., P. IVA n., iscritta nel Registro delle imprese di al n., (in seguito denominato "Contraente") in qualità di beneficiario del seguente aiuto..... di cui pari a complessivi Euro (.....), concesso dalla Regione Toscana con Decreto Dirigenziale n. del e disciplinato dal Bando emanato con decreto dirigenziale n. del ha richiesto a (in qualità di soggetto gestore) il pagamento a titolo di anticipo di Euro (.....);
- ai sensi del l'erogazione dell'aiuto a titolo di anticipo è condizionata alla preventiva costituzione di una cauzione mediante garanzia fideiussoria, incondizionata ed escutibile a prima richiesta rilasciata da banche, assicurazioni o intermediari finanziari di cui all'art. 106 TUB per un importo complessivo di Euro (.....), pari al% dell'aiuto rimborsabile concesso, oltre interessi e spese di recupero;
- la Banca/Società di assicurazione/Società finanziaria ha preso visione della domanda di agevolazione e dei relativi allegati nonché del decreto di concessione delle agevolazioni;
- secondo quanto previsto dall'art. 56, comma 2, della legge 06/02/1996 n. 52, lo schema di garanzia fideiussoria è redatto in conformità a quanto disposto dal decreto 22/04/1997 del Ministero del Tesoro, pubblicato nella G.U. della Repubblica Italiana n. 96 del 26/04/1997 ed alla delibera di Giunta regionale n. 479 del 29/04/1997;
- la Banca/Società di assicurazione...../Società finanziaria è surrogata, nei limiti di quanto corrisposto all'Ente garantito, in tutti i diritti, ragioni ed azioni a quest'ultimo spettanti nei confronti del Contraente, suoi successori ed aventi causa per qualsiasi titolo, ai sensi dell'art. 1949 c.c.;
- è prevista l'escussione della polizza nel caso di mancato rinnovo della stessa entro il termine di 30 giorni antecedenti la scadenza, a tutela del credito regionale ai sensi della decisione G.R. 3 del 23/07/2012.

Tutto ciò premesso:

che forma parte integrante del presente atto, la sottoscritta..... (in seguito denominata per brevità "Banca" o "Società") con sede legale invia....., iscritta nel registro delle imprese di al n , iscritta all'albo/elenco..... a mezzo dei sottoscritti/o signori/e:..... nato a..... il nato a il nella loro rispettiva qualità di , casella di P.E.C.

Dichiara

di costituirsi con il presente atto fideiussore nell'interesse del Contraente ed a favore della Regione Toscana (di seguito denominata "**Ente garantito**"), fino alla concorrenza dell'importo di Euro..... corrispondente al contributo da erogare a titolo di anticipazione, oltre la maggiorazione per interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data dell'ordinativo di pagamento decorrenti dalla data dell'erogazione dell'anticipazione a quella del rimborso, oltre a quanto più avanti specificato, alle seguenti

Condizioni generali**Articolo 1 – Oggetto della garanzia**

La "Società", rappresentata come sopra, garantisce irrevocabilmente ed incondizionatamente all' "Ente garantito" nei limiti della somma indicata nelle conclusioni delle premesse, la restituzione della somma complessiva di Euro (.....) erogata a titolo di anticipazione al "Contraente" qualora il "Contraente" non abbia provveduto a restituire l'importo stesso entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito comunicato dal Responsabile del Procedimento o non abbia provveduto a rinnovare la polizza in scadenza. Tale importo sarà automaticamente maggiorato degli interessi decorrenti nel periodo compreso tra la data dell'erogazione e quella del rimborso, calcolati in ragione del tasso ufficiale di riferimento (T.U.R) di volta in volta vigente, decorrenti dalla data dell'erogazione dell'anticipazione fino alla data del rimborso.

Articolo 2 – Durata della garanzia e svincolo

La garanzia ha durata ed efficacia dalla data del rilascio fino allo scadere del dodicesimo mese successivo al termine previsto per la presentazione della rendicontazione del progetto agevolato, e quindi fino al, con proroga semestrale automatica per non più di due successivi rinnovi, salvo gli eventuali svincoli parziali che possono essere disposti sulla base degli accertamenti effettuati dall' "Ente garantito", attestanti la conformità tecnica ed amministrativa delle attività svolte in relazione all'atto di concessione dell'agevolazione.

La garanzia cesserà comunque ogni effetto 6 (sei) mesi dopo la conclusione della verifica della rendicontazione da parte dell'Ente garantito. Decorso tale ultima scadenza, la garanzia cesserà, decadendo automaticamente, ad ogni effetto.

La garanzia è svincolata automaticamente con l'approvazione della rendicontazione finale di spesa mediante provvedimento formale che sarà trasmesso da

La garanzia sarà svincolata prima di tale scadenza dall' "Ente garantito" qualora ne sussistano i presupposti ed in assenza di cause e/o atti idonei a determinare l'assunzione di un provvedimento di revoca; in tal caso l'"Ente garantito" provvede alla comunicazione di svincolo ai soggetti interessati.

Articolo 3 – Pagamento del rimborso e rinunce

La "Società" si impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta da parte dell' "Ente garantito" e, comunque, non oltre quindici giorni dalla ricezione della richiesta stessa, formulata con l'indicazione dell'inadempienza riscontrata da parte diin nome e per conto dell' "Ente garantito", cui, peraltro, non potrà essere opposta alcuna eccezione anche nel caso che il "Contraente" sia dichiarato nel frattempo fallito, ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione ed anche nel caso di mancato pagamento dei premi o di mancato adeguamento della durata della garanzia da parte della "Società".

La richiesta di rimborso dovrà essere fatta dall' "Ente garantito" a mezzo posta elettronica certificata intestata alla "Società", così come risultante dalla premessa.

La "Società" rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 cod. civ., volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il "Contraente" e, nell'ambito del periodo di durata della garanzia di cui all'articolo 2, rinuncia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 cod. civ. Nel caso di ritardo nella liquidazione dell'importo garantito, comprensivo di interessi, la "Società" corrisponderà i relativi interessi moratori in misura pari al tasso ufficiale di riferimento (T.U.R.), maggiorato dei punti percentuali previsti dall'art. 83 del Reg. (CE) n. 1268/2012 (pari a 3,5 punti percentuali).

La "Società" accetta che nella richiesta di rimborso, effettuata dall' "Ente garantito" venga specificato il numero del conto bancario sul quale devono essere versate le somme da rimborsare.

Articolo 4 – Inefficacia di clausole limitative della garanzia

Sono da considerare inefficaci eventuali limitazioni dell'irrevocabilità, incondizionabilità ed escutibilità a prima richiesta della presente fidejussione.

Il mancato pagamento del premio non potrà in nessun caso essere opposto all' "Ente garantito", in deroga all'art. 1901 del c.c.

Articolo 5 – Requisiti soggettivi

La "Società" dichiara, secondo il caso, di possedere alternativamente i requisiti soggettivi previsti dall'art. 1 della legge 10 giugno 1982 n. 348 o dall'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, come novellato dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141:

- 1) se Banca di essere iscritto all'Albo presso la Banca d'Italia;
- 2) se Impresa di assicurazione, di essere inserita nell'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo 15 - cauzioni presso l'IVASS;
- 3) se Società finanziaria, di essere inserita nell'albo unico di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come novellato dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141¹, ai sensi della iscrizione/autorizzazione n..... del

Articolo 6 – Forma delle comunicazioni alla "Società"

Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni alla "Società" in dipendenza dal presente atto, per essere validi ed efficaci, devono essere effettuati esclusivamente per mezzo di posta elettronica certificata, indirizzati al domicilio della "Società", così come risultante dalla premessa, o all'Agenzia alla quale è assegnato il presente contratto.

¹ Sono esclusi gli intermediari finanziari stranieri, in linea con le recenti disposizioni contenute nel Dlgs 141/2010, che nell'introdurre modifiche all'art.107 del TUB, prevedono espressamente quale condizione essenziale per l'ottenimento dell'autorizzazione che "la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica". Il riferimento all'albo unico tiene conto del fatto che il 12/05/2016 si è concluso il regime transitorio introdotto dal D. Lgs. n. 141/2010 di modifica degli artt. 106 e 107 del TUB, le cui norme attuative sono state dettate da un intervento di natura regolamentare (DM 2 aprile 2015, n. 53 del Ministero dell'Economia e delle Finanze recante disposizioni in materia di intermediari finanziari), da un intervento di prassi (Circolare Banca d'Italia n. 288 del 3 aprile 2015 contenente disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari) e dal DM 23 dicembre 2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze (recante disposizioni per i confidi minori ed il relativo Organismo). Si veda anche la Decisione di Giunta regionale n. 3 del 23/7/2012.

Articolo 7 – Controversie

In caso di controversia tra "Società", "Contraente", "Ente garantito" sorta sulla presente garanzia il Foro competente, è esclusivamente quello di Firenze; la legge applicabile è quella italiana e la lingua unicamente l'italiano.

A tal fine "Società", "Contraente" e "Ente garantito" prendono atto che è volontà delle parti non solo di derogare alla ordinaria competenza territoriale, ma anche di escludere la concorrenza del Foro designato con quelli previsti dalla legge in alternativa.

La "società" in relazione agli atti connessi alla presente garanzia polizza, e per tutte le eventuali azioni, di natura amministrativa e civile, ivi comprese azioni esecutive, elegge domicilio presso la propria sede in sede legale in Italia sita in

o (per società aventi sede legale all'estero) presso la propria rappresentanza generale in Italia sita in o presso la propria sede operativa in Italia, sita in.....

Articolo 8 - Clausole finali

Rimane espressamente convenuto che la presente garanzia fideiussoria si intenderà tacitamente accettata qualora nel termine di quindici giorni dalla data di ricevimento, da parte del "Ente garantito" non sia comunicato al "Contraente" che la garanzia fideiussoria non è ritenuta valida.

Contraente

Società

(firma autenticata)

Agli effetti degli art. 1341 e 1342 C.C. il sottoscritto "Contraente" e la "Società" dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle condizioni generali:

Art. 1 (Oggetto della garanzia)

Art. 2 (Durata della garanzia e svincolo)

Art. 3 (Pagamento del rimborso e rinunce)

Art. 4 (Inefficacia di clausole limitative della garanzia)

Art. 5 (Requisiti soggettivi)

Art. 6 (Forma della comunicazione alla "Società")

Art. 7 (Controversie)

Contraente

Società

(firma autenticata)

N.B. Sottoscrivere in forma di atto pubblico o – se prestata da società avente sede legale in Italia – scrittura privata autenticata con attestazione dei poteri di firma

Allegato Q – Glossario alle Linee guida

GLOSSARIO ALLE LINEE GUIDA**1. AIUTI DICHIARATI ILLEGALI E ILLEGITTIMI**

Per verificare le procedure di recupero in atto in materia di aiuti di Stato, per le quali la Commissione europea ha adottato una decisione negativa e ha ingiunto all'Italia di recuperare dalle imprese beneficiarie le somme indebitamente fruite, oltre a verificare quanto disposto dal D.P.C.M. 23-05-2007, è necessario consultare l'elenco disponibile al seguente link al seguente link: <http://www.politicheeuropee.gov.it/attivita/aiuti-di-stato/recupero-aiuti-illegali/>
L'elenco contiene tutte le decisioni che non risultano archiviate dalla Commissione Europea.

2. ANTIMAFIA

Ai sensi dell'art.83 del D. Lgs. 159/2011 (c.d. Codice Antimafia), come modificato dalla legge 17 ottobre 2017 n. 161, le Pubbliche Amministrazioni, gli enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico nonché i concessionari di lavori o di servizi pubblici, prima di concedere erogazioni a favore di titolari di imprese sono tenuti ad acquisire idonea documentazione informativa circa la sussistenza di una delle cause di decadenza o sospensione di cui all' art. 67 o dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4 e art. 91 del Codice.

La verifica di tale documentazione, che prima della Legge n. 161 era prevista tramite l'acquisizione dell'informazione antimafia per l'erogazione di aiuti di importi superiori a Euro 150.000,00, diventa pertanto sempre necessaria. Fermo restando il precedente obbligo di informazione antimafia per importi superiori alla soglia di euro 150.000, negli altri casi l'Amministrazione, o il soggetto gestore, dovrà procedere all'acquisizione della comunicazione antimafia.

Informazione e comunicazione antimafia sono acquisibili tramite accesso alla Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA), previa richiesta di credenziali d'accesso alla competente Prefettura (Firenze, nel caso della Regione Toscana) e acquisizione delle necessarie dichiarazioni e autocertificazioni da parte dei soggetti per cui è necessario effettuare le verifiche.

Tutte le indicazioni necessarie ed i riferimenti, nonché circolari emanate al riguardo dal Ministero dell'Interno sono reperibili al seguente link: http://www.prefettura.it/firenze/contenuti/Certificazione_antimafia-9955.htm

3. AUTOCERTIFICAZIONI E AUTODICHIARAZIONI

a) Autocertificazione (o dichiarazione sostitutiva di certificazione)(art. 46 D.P.R. 28/12/2000 n. 445) è una dichiarazione firmata dal soggetto, senza firma autenticata e senza bollo, che sostituisce i certificati e documenti richiesti dalle amministrazioni pubbliche e dai gestori dei servizi pubblici.

Con l'autocertificazione, il soggetto **può dichiarare fatti, stati o qualità personali contenuti in pubblici elenchi o registri**. Si possono autocertificare, ad esempio, la data e il luogo di nascita, la residenza, la cittadinanza, il godimento dei diritti civili e politici, lo stato civile, lo stato di famiglia, il titolo di studio conseguito, l'appartenenza ad ordini professionali, lo stato di disoccupazione, ecc.

b) Autodichiarazione (o dichiarazione sostitutiva di atto notorio)(art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445) al contrario, **può essere usata per dichiarare fatti, stati o qualità personali non contenuti in pubblici elenchi o registri**. In questo caso il soggetto dichiara

Allegato Q – Glossario alle Linee guida

qualcosa di cui è a conoscenza, inerente a se stesso o a soggetti terzi, che però non è certificabile da parte della pubblica amministrazione. Ai sensi dell'art.38 del D.P.R. del 28.12.2000, n.445 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata all'ufficio competente, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. E' ammessa la presentazione anche via fax, per via telematica o a mezzo posta.

Sia l'**autocertificazione** che la **autodichiarazione** consistono in una dichiarazione firmata dal soggetto interessato sotto la sua responsabilità. La differenza tra i due documenti, quindi, non riguarda la forma, ma i fatti, gli stati o le qualità personali che si possono autocertificare o, per esclusione, autodichiarare.

In entrambi i casi non è possibile ricorrere all'autocertificazione o all'autodichiarazione per i certificati medici, sanitari e veterinari; certificati di origine; certificati di conformità CE; certificati di marchi o brevetti.

Sono obbligati ad accettare autodichiarazioni e autocertificazioni le pubbliche amministrazioni e le imprese che svolgono servizi di pubblica utilità, mentre al contrario le imprese private hanno solo facoltà di accettarle. La mancata accettazione dell'autocertificazione costituisce violazione dei doveri d'ufficio (art. 74 D.P.R. n. 445/2000).

Possono fare l'autocertificazione e l'autodichiarazione i cittadini italiani ed i cittadini della Comunità Europea.

I cittadini extracomunitari residenti in Italia possono autocertificare ed autodichiarare solo i dati e i fatti che possono essere verificati presso soggetti pubblici e privati italiani.

Nel caso in cui si rendano dichiarazioni false la legge prevede sanzioni penali e la perdita dei benefici ottenuti (artt. 75 e 76 D.P.R. n. 445/2000). Le amministrazioni sono tenute ad effettuare i controlli sulla veridicità delle autocertificazioni presentate dall'interessato.

5. CASELLARIO GIUDIZIALE

In sede di verifica delle dichiarazioni l'Amministrazione regionale (settore competente direttamente o attraverso il soggetto gestore) chiede al competente ufficio giudiziale i certificati generali del casellario giudiziale.

Può essere utile ricordare che il certificato del casellario giudiziale consente la conoscenza dei provvedimenti di condanna penale definitivi e di alcuni provvedimenti in materia civile ed amministrativa a carico di una determinata persona. Tale certificato è rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale, esistente presso ogni Procura della Repubblica, ed ha una validità di 6 mesi dalla data di rilascio.

Il sistema CERPA (CERTificati Pubbliche Amministrazioni) consente la consultazione diretta del Sistema Informativo del Casellario (SIC) da parte delle amministrazioni pubbliche; la consultazione del CERPA può avvenire per:

- le acquisizioni d'ufficio di informazioni concernenti stati, qualità e fatti (artt. 43 e 46 D.P.R. 445/2000);
- i controlli delle dichiarazioni sostitutive di certificati (art. 71 D.P.R. 445/2000);
- l'acquisizione dei certificati del casellario giudiziale e dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (artt. 28 e 32 D.P.R. 313/2002).

a) Fattispecie rilevanti ai fini della valutazione del casellario giudiziale

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);

Associazione per delinquere di stampo mafioso (art. 416 bis c.p.);

Traffico illecito di rifiuti (articolo 260 D. Lgs. n. 152/2006 in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio);

Allegato Q – Glossario alle Linee guida

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope (articolo 74 del D.P.R. 09/10/1990, n. 309 in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio);

Corruzione e peculato (articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis codice penale, nonché articolo 2635 codice civile);

Frode (ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee); ed i reati di cui agli articoli 316-ter (indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee), 640-bis (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), 640 c.p. (truffa), 316-bis (malversazione ai danni dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee);

Terrorismo (delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche);

Riciclaggio (articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del D.Lgs. n. 109/2007 e successive modificazioni);

Sfruttamento del lavoro minorile (D.Lgs. n. 24/2014);

Reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto (D.Lgs. 10/03/2000, n. 74 Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205, come aggiornato dal D.Lgs. n. 138/2011 e dal D.Lgs. n. 158/2015);

Reati in materia ambientale e di smaltimento dei rifiuti e di sostanze tossiche (D.Lgs. n. 152/2006 e L. 22/05/2015, n. 68).

Reati in materia di salute e sicurezza del lavoro (D.Lgs. n. 81/2008, come modificato dal D.L. n. 76/2013);

Reati per omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali obbligatori (D.L. 10/09/1983, n. 463; art. 37 L. 689/1981).

Si ricorda che detto elenco ha natura esemplificativa e le fattispecie ivi riportate possono essere integrate sulla base di ulteriori norme specifiche non espressamente richiamate.

b) Modalità per la verifica e la valutazione delle condanne penali

La dichiarazione presentata in sede di domanda di agevolazione deve contenere tutti i provvedimenti emessi nei confronti del soggetto nel lasso di tempo richiesto (cinque anni), a prescindere dall'entità del reato e/o dalla sanzione, la cui valutazione compete all'amministrazione.

Opera l'esclusione dal beneficio qualora l'Amministrazione regionale/Soggetto gestore accertino un precedente penale per una delle fattispecie espressamente indicate nel bando e nel caso in cui ricorrano gli estremi di applicazione dell'art. 32-quater c.p. (nei casi in cui alla condanna consegua l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione); in questi casi l'esclusione opera come automatica ed obbligatoria.

Il richiedente è tenuto ad attestare il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione.

Il richiedente è tenuto a non indicare soltanto le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, le condanne revocate, quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione.

La riabilitazione (o l'estinzione del reato per cui è stata applicata la pena su richiesta, per decorso del termine di legge) per poter operare, deve essere giudizialmente dichiarata, poiché il giudice dell'esecuzione è l'unico soggetto al quale l'ordinamento conferisce la competenza a verificare che siano venuti in essere tutti i presupposti e sussistano tutte le condizioni per la relativa declaratoria.

c) Modalità di motivazione dell'esclusione e della revoca.

Nel caso in cui venga riscontrata l'esistenza di una sentenza di condanna rilevante ai fini del

Allegato Q – Glossario alle Linee guida

bando, l'Amministrazione regionale (sette settore competente) deve motivare accuratamente l'esclusione; occorre motivare con la stessa accuratezza anche la "mancata esclusione" del richiedente. E' quindi prudente fare sempre ricorso ad una motivazione in sede di adozione del provvedimento, sia in caso di ammissione, sia in caso di esclusione di un partecipante che abbia riportato provvedimenti di condanna.

6. CONCORDATO IN CONTINUITA' E ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI

Il Concordato preventivo con continuità aziendale e l' accordo di ristrutturazione dei debiti sono disciplinati dal Titolo III ("Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione") del RD.n.267/1942 (Legge Fallimentare) ed hanno quale presupposto per l'ammissione - al pari di ogni procedura concorsuale - lo "stato di crisi dell'imprenditore" (art. 160, comma 1 "L'imprenditore che si trova in stato di crisi può proporre ai creditori un concordato preventivo" ed "ai fini di cui al primo comma per stato di crisi si intende anche lo stato di insolvenza" (art. 160, comma 3), "L'imprenditore in stato di crisi può domandare, depositando la documentazione di cui all'articolo 161, l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori" (art. 182-bis, comma 1).

Ai fini dell'ammissibilità ai bandi per agevolazioni lo stato di crisi contrasta con quanto richiesto dai regolamenti comunitari e dal bando stesso di "non essere impresa in difficoltà". In proposito il Reg. (CE) n. 651/2014 (regolamento di esenzione) precisa che "ai fini del presente regolamento si intende per: (...) 18) «impresa in difficoltà»: un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze: (...) c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori" (Art. 2 punto 18) Reg. (CE) n. 651/2014). In tal senso si è pronunciata anche la Corte di Giustizia con sentenza del 6 luglio 2017 (Causa C-245/16) per la quale "il fatto che un'impresa si trovi nelle condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una procedura concorsuale per insolvenza (...) è sufficiente ad impedire la concessione nei suoi confronti di un aiuto di Stato". In tal senso, concedere un'agevolazione ad un'impresa in difficoltà (stato d'insolvenza o altro) significherebbe aiutare un'impresa in crisi, circostanza questa vietata dalla normativa comunitaria in tema di aiuti di stato (RE. (CE) n. 651/2014).

Allo stesso modo, non è possibile mantenere l'agevolazione concessa se l'impresa versa in stato di crisi nel periodo di mantenimento dell'investimento, in quanto lo stato di crisi (in qualunque sua forma: dallo scioglimento e liquidazione, al fallimento) configura fattispecie di "cessazione, distrazione, alienazione" dell'intervento agevolato (c.d. bene) dalle finalità per le quali è stato concesso, con il, conseguente venir meno della "stabilità dell'operazione" (cfr. Reg. (CE) 1303/2013, D.Lgs. n. 123/1998, L.R. n. 71/2017).

7. CONTROLLI SULLE AUTOCERTIFICAZIONI

La Delibera G.R. n. 1058/2001 punto 19 - Controlli sulle autocertificazioni - detta norme a carattere generale, senza specificare a quale tipologia sono dirette (cioè se riferibili o meno solo ai soggetti "ammessi"). Tuttavia, considerando la finalità delle suddette prescrizioni, anche secondo quanto previsto successivamente - ovvero che "l'effettuazione del riscontro deve consentire l'acquisizione di elementi di confronto certi" utili per l'amministrazione - si ritiene che i suddetti controlli debbano essere limitati ai c.d. soggetti ammessi (finanziati e no).

Per la definizione della percentuale di controlli a campione, si ricorda che la Delibera G.R. n. 1058/2001 punto 19 lett. G) - Controlli a campione - stabilisce che "il presupposto fondamentale per l'effettuazione di controlli a campione è la definizione di una base, sufficientemente indicativa, per il riscontro della correttezza dei comportamenti di relazione dei soggetti dichiaranti nei confronti dell'Amministrazione." In tal caso, per la concessione di finanziamenti comunitari o di agevolazioni e benefici in generale, la percentuale da sottoporre a controllo sarà del 5% - 10% delle istanze accolte (v. punto 1.3 e punto 2).

Allegato Q – Glossario alle Linee guida

8. DURC (documento Unico di Regolarità Contributiva)

Attesta la regolarità di un'impresa nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché in tutti gli altri adempimenti previsti dalla normativa vigente.

L'art. 10, comma 7, del decreto legge 203/2005 ha previsto che, per accedere ai benefici e alle sovvenzioni comunitarie, le imprese di tutti i settori sono tenute a presentare il documento unico di regolarità contributiva.

Con successivo intervento, contenuto nell'art. 1, comma 553 della legge 266/2005 (c.d. legge finanziaria 2006) viene precisato che le imprese di tutti i settori sono tenute a certificare la regolarità contributiva per accedere ai benefici e alle sovvenzioni comunitarie "per la realizzazione di investimenti".

Dalla suddetta previsione normativa discende l'obbligo per le pubbliche amministrazioni che concedono agevolazioni alle imprese di richiedere il DURC del soggetto beneficiario.

Con D.M. del 24/10/2007 (abrogato e sostituito dal D.M. 30 gennaio 2015) il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha disposto l'estensione dell'obbligo del DURC regolare a tutti i settori produttivi a partire dal 30 dicembre 2007.

Il D.L. 21/06/2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), all'art. 31, comma 3 (in vigore dal 19 aprile 2016) introduce l'istituto della compensazione, disponendo che nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, (...) qualora le amministrazioni aggiudicatrici e le stazioni appaltanti acquisiscono un "documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto" le stesse amministrazioni aggiudicatrici e le stazioni appaltanti "trattengono dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza" ed "il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto (...) direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile" dalla stessa amministrazione aggiudicatrice e/o dalla stazione appaltante.

L'art. 31, ai commi 8-bis -8-quinquies prevede l'obbligo della verifica del DURC in fase di "erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere" prevedendo l'applicazione dell'istituto della compensazione in caso di Durc irregolare.

Secondo le disposizioni normative vigenti è possibile concludere che - in ambito di benefici e sovvenzioni - il DURC debba essere verificato:

- dalle amministrazioni pubbliche procedenti, i concessionari ed i gestori di pubblici servizi che agiscono ai sensi del D.P.R. n. 445/2000
- nei confronti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi ai quali è richiesto il possesso del DURC ai sensi della vigente normativa
- per l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici, di qualunque genere;
- per la fruizione di finanziamenti e sovvenzioni previsti dalla normativa dell'Unione europea, statale e regionale
- per accedere ai benefici e alle sovvenzioni comunitarie per la realizzazione di investimenti produttivi (art. 1, comma 553 della L. n. 266/2005)
- per l'erogazione di benefici e sovvenzioni comunitarie per la realizzazione di investimenti (di cui all'art. 1, comma 553 della L. n. 266/2005)

Il DURC:

- è acquisito d'ufficio dall'Amministrazione procedente, anche per il tramite di eventuali gestori pubblici o privati dell'intervento interessato;
- ha valore 120 giorni
- la concessione/erogazione di agevolazioni è disposta in presenza di un DURC valido e rilasciato in data non anteriore a 120 giorni.

Le imprese che hanno sede in altro Stato dell'UE e non hanno sede o unità operativa in Toscana, al momento della presentazione della domanda sono tenute a produrre la documentazione equipollente al DURC secondo la legislazione del Paese di appartenenza.

Allegato Q – Glossario alle Linee guida

DURC ON LINE

Il D.L. 20 marzo 2014, n. 34 all'art. 4 ha introdotto il DURC Online. Operativo dal 01/07/2015, ma seguito dall'entrata in vigore del D.M. 30/01/2015, la verifica della regolarità contributiva avviene esclusivamente con modalità telematiche, in tempo reale e non potrà essere richiesta alla data di presentazione della domanda.

L'esito positivo della verifica di regolarità genera un Documento denominato "Durc On Line" che indica la regolarità al momento dell'interrogazione.

Il servizio, che presenta uguali funzionalità nei portali dei due Istituti (www.inps.it e www.inail.it) è operativo dal 1° luglio 2015. <https://www.inail.it/cs/internet/attivita/assicurazione/verificare-la-regolarita-contributiva-durc-online.html>

La procedura fornisce un esito di regolarità laddove non siano rilevate evidenze di esposizioni debitorie per contributi e/o sanzioni civili.

In particolare, la regolarità contributiva si considera sussistente in caso di:

- a) rateizzazioni concesse dall'INPS, dall'INAIL o dalle Casse Edili ovvero dagli Agenti della Riscossione sulla base delle disposizioni di legge e dei rispettivi regolamenti;
- b) sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative;
- c) crediti in fase amministrativa oggetto di compensazione per la quale sia stato verificato il credito, nelle forme previste dalla legge o dalle disposizioni emanate dagli Enti preposti alla verifica e che sia stata accettata dai medesimi Enti;
- d) crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso amministrativo sino alla decisione che respinge il ricorso;
- e) crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso giudiziario sino al passaggio in giudicato della sentenza, salva l'ipotesi di cui all'art. 24, comma 3, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46;
- f) crediti affidati per il recupero agli Agenti della Riscossione per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito a seguito di ricorso giudiziario.

I limiti temporali di operatività della verifica sono stati fissati con riguardo ai pagamenti scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive.

Ciò comporta che non potrà esservi la regolarità contributiva per i soggetti che risultino titolari di una posizione contributiva di nuova costituzione la cui operatività si collochi in un tempo più breve rispetto al periodo dei due mesi antecedenti a quello in cui è effettuata la verifica. In tal caso l'interrogazione fornirà l'indicazione della data di decorrenza dell'iscrizione senza alcuna attestazione di regolarità.

L'attivazione della verifica della regolarità avviene esclusivamente attraverso l'inserimento del codice fiscale del soggetto da verificare, quindi, il Documento che dichiara la regolarità non contiene né l'indicazione del richiedente né l'indicazione della motivazione della richiesta, ma soltanto elementi riconducibili alla posizione del soggetto verificato.

Il Durc on line non ha limiti soggettivi o oggettivi nel suo utilizzo, fatto salvo quello della sua validità temporale fissata in 120 giorni dalla data della richiesta che ha originato l'esito ai sensi del comma 2, dell'art. 7 del DM ed è liberamente consultabile nei siti internet dei soggetti preposti al rilascio (v.sopra), secondo il principio di unicità del DURC.

La procedura, qualora la prima richiesta di verifica per un codice fiscale non produca in tempo reale il Durc On Line, provvede ad accodare ad essa tutte le successive interrogazioni effettuate nell'arco temporale necessario a consentire la definizione della prima richiesta e, comunque, per un periodo non superiore a 30 giorni dalla stessa. Tutte le interrogazioni accodate saranno ricondotte allo stesso numero di protocollo assegnato dal sistema alla prima richiesta, quale numero identificativo della stessa.

Una volta prodotto il Durc On Line il sistema presso il quale la richiesta è stata inoltrata darà notizia via PEC a tutti i richiedenti che il Documento è disponibile.

Il Durc On Line così generato è liberamente consultabile e potrà essere stampato o esportato oltre che dal soggetto che lo ha richiesto anche da chiunque vi abbia interesse.

In ogni caso, il Durc On Line potrà essere utilizzato entro il periodo di 120 giorni della sua

Allegato Q – Glossario alle Linee guida

validità.

In caso di richiesta di verifica per un soggetto per il quale risulti già presente un Durc On Line in corso di validità, la procedura rinvierà allo stesso Documento e resterà inibita per tutto il periodo della sua validità la possibilità di attivare per lo stesso codice fiscale una nuova interrogazione.

Qualora per il codice fiscale interessato alla verifica risulti già prodotto il Durc On Line ancora in corso di validità, le Amministrazioni richiedenti acquisiscono dal sistema il medesimo Documento per le finalità previste dalla normativa in esame.

Qualora il termine di validità residuo non sia idoneo a definire lo specifico procedimento per il quale la richiesta è stata effettuata, una nuova interrogazione potrà essere proposta soltanto a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza indicata sul Documento.

Nel caso di esito di irregolarità, questo ha effetto per tutte le interrogazioni che sono effettuate durante il termine di 15 giorni assegnato per la regolarizzazione e comunque per tutte quelle intervenute prima della definizione dell'esito della verifica, che comunque non può essere superiore a 30 giorni dalla prima richiesta.

Ciascuno degli Enti che ha rilevato la situazione di irregolarità, provvede a trasmettere, esclusivamente tramite PEC, all'interessato (o al soggetto da esso delegato) l'invito a regolarizzare. La responsabilità della gestione del processo di regolarizzazione è ricondotta alla diretta responsabilità del soggetto interessato (ovvero del delegato, in quanto abilitato per legge allo svolgimento degli adempimenti di carattere lavoristico e previdenziale per conto del datore di lavoro) riguardo agli effetti prodotti se nel termine previsto non interviene la regolarizzazione.

L'invito a regolarizzare riporta l'indicazione analitica delle cause che hanno determinato l'irregolarità che l'interessato, entro un termine non superiore a 15 giorni dalla notifica dell'invito, deve regolarizzare, provvedendo al versamento delle somme indicate o alla sistemazione delle omissioni contestate.

Qualora la regolarizzazione avvenga oltre tale termine, ma comunque prima della definizione dell'esito della verifica, gli Istituti non potranno dichiarare l'irregolarità tenuto conto che a quel momento, ove venisse attestata l'irregolarità a seguito della regolarizzazione tardiva, l'esito sarebbe riferito ad una situazione di omissione non corrispondente alla realtà. In ogni caso l'intero procedimento di regolarizzazione dovrà concludersi prima di 30 giorni dalla richiesta che ha determinato l'esito di irregolarità.

Il Documento di irregolarità che consegue alla mancata regolarizzazione nel termine assegnato, diversamente da quanto previsto nel caso in cui sia prodotto dal sistema il Durc On Line, è comunicato soltanto al soggetto che ha effettuato la prima richiesta e, eventualmente, ai soggetti le cui richieste sono state accodate dal sistema.

Nel caso di procedure concorsuali (cfr. Circolare INPS numero 17 del 31-01-2017 reperibile al seguente link: <https://www.inps.it/Circolari/Circolare%20numero%2017%20del%2031-01-2017.htm>):

a) Concordato con continuità aziendale: l'impresa si considera regolare nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e il decreto di omologazione, a condizione che nel piano sia prevista l'integrale soddisfazione dei crediti dell'INPS, dell'INAIL e delle Casse edili e dei relativi accessori di legge. Resta fermo che successivamente all'omologa del concordato, il mancato rispetto dei termini previsti dal piano per la soddisfazione dei crediti previdenziali comporta la dichiarazione di irregolarità.

b) Fallimento con esercizio provvisorio: nel caso di continuazione temporanea d'impresa, anche limitatamente a specifici rami aziendali, l'attestazione della regolarità è emessa se l'impresa è regolare con riguardo agli obblighi contributivi riferiti ai periodi decorrenti dalla data di autorizzazione all'esercizio provvisorio.

c) Amministrazione straordinaria: analogamente al caso dell'esercizio provvisorio l'attestazione della regolarità è emessa se l'impresa è regolare con riguardo agli obblighi contributivi riferiti ai periodi decorrenti dalla data di apertura della procedura di amministrazione straordinaria.

d) Accordo sui debiti contributivi: è la possibilità per l'imprenditore in stato di crisi o di insolvenza di proporre accordi per il pagamento, anche parziale, dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie nonché dei relativi accessori; le imprese che presentano una proposta di accordo sui debiti contributivi nell'ambito del

Allegato Q – Glossario alle Linee guida

concordato preventivo (art. 182-ter L.F.) ovvero nell'ambito delle trattative per l'accordo di ristrutturazione dei debiti (artt. 160 e 182-bis L.F.), si considerano regolari per il periodo intercorrente tra la data di pubblicazione dell'accordo nel registro delle imprese e il decreto di omologazione dell'accordo stesso.

9. FIRMA DIGITALE

Per la definizione completa di firma digitale si rimanda a quanto previsto dall'art. 24 del D.Lgs n.179/2016 "Codice dell'amministrazione digitale". Si ricorda che la firma digitale è il risultato di una procedura informatica, detta "validazione", che garantisce l'autenticità (i.e. identità del sottoscrittore), l'integrità (i.e. assicura che il documento non sia stato modificato dopo la sottoscrizione) ed il "non ripudio" del documento informatico (i.e. attribuisce piena validità legale al documento, che non può essere ripudiato dal sottoscrittore).

Ai sensi dell'art. 1 della Decisione di esecuzione (UE) 2015/1506 adottata dalla Commissione in data 08/09/15, gli Stati membri riconoscono valide le firme elettroniche qualificate XML, CMS o PDF al livello di conformità B, T o LT o tramite contenitore con sigillo associato, purché tali sigilli siano conformi alle specifiche tecniche riportate nell'allegato.

Con Deliberazione CNIPA 45/09 sono state introdotte modifiche nei formati di firma digitale dei documenti, con utilizzo di nuovi algoritmi. Pertanto dall'01/07/2011 l'unico algoritmo valido per la firma digitale è quello denominato SHA-256 supportato dalle ultime versioni dei software di verifica e altri applicativi conformi al regolamento CNIPA. Le domande di aiuto firmate digitalmente con algoritmi non conformi alla Deliberazione CNIPA sopracitata (SHA-1) non saranno, pertanto, ritenute ammissibili.

10. MODALITA' DI VERIFICA DELLE SANZIONI INTERDITTIVE

(di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del D.lgs. n. 231/2001)

L'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato è stata istituita con il D.lgs. n. 231/2001, che ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità amministrativa degli enti con personalità giuridica e delle società e associazioni anche prive di detta personalità, per i reati commessi dai loro organi o preposti.

Il certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato riporta i provvedimenti di condanna pronunciati a carico di un ente, per reati commessi da suoi organi o preposti.

Il certificato delle iscrizioni presenti nell'anagrafe può essere richiesto anche dalle pubbliche amministrazioni, quando il certificato è necessario per l'espletamento delle loro funzioni, ed ha una validità di 6 mesi dal rilascio.

11. PRIVILEGIO SUI CREDITI VANTATI DALLA REGIONE TOSCANA PER AGEVOLAZIONI PUBBLICHE

Il privilegio vantato dalla Regione Toscana a seguito di revoca di finanziamenti pubblici in presenza di procedure concorsuali trova fondamento in due disposizioni normative:

- a)** L. 27/12/1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), art. 24, commi 32, 33 e 36
- b)** D.Lgs. 31-3-1998 n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della L. 15 marzo 1997, n. 59) all'art. 9, comma 5.

a) L. 27/12/1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), art. 24, commi 32, 33 e 36

La L. 27/12/1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) all' art. 24 detta la regola generale relativamente alla natura privilegiata del credito e del grado dello stesso (comma 33) per tutte le revoche di agevolazioni pubbliche concesse dal Ministero (comma 32) e dalle Regioni (comma 36).

Allegato Q – Glossario alle Linee guida

Art. 24, comma 32. Il provvedimento di revoca delle agevolazioni disposte dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in materia di incentivi all'impresa costituisce titolo per l'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni, degli importi corrispondenti, degli interessi e delle sanzioni. Agli interventi di ricostruzione e sviluppo delle zone colpite dai terremoti del 1980 e del 1981 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 39, comma 11, del testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti da eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76.

Art. 24, comma 33. Il diritto alla ripetizione costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi. La costituzione e l'efficacia del privilegio non sono subordinate né al consenso delle parti né a forme di pubblicità.

Art. 24, comma 36. Le disposizioni di cui ai commi 32 e 33 si applicano anche ai procedimenti conseguenti a provvedimenti di revoca delle agevolazioni alle imprese disposti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

b) D.Lgs. 31-3-1998 n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della L. 15 marzo 1997, n. 59) all'art. 9, comma 5.

Il D.Lgs. 31-3-1998 n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della L. 15 marzo 1997, n. 59) all'art. 9, comma 5, prevede che "Per le restituzioni di cui al comma 4 i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi. Al recupero dei crediti si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonché delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni".

Grado del privilegio

Dalle norme riportate deriva un privilegio ex lege in capo allo Stato, alle Regioni ed alle pubbliche amministrazioni in genere. Detto privilegio ha carattere generale. L'ordine di privilegio deriva dalla legge stessa, ovvero è collocabile dopo le "spese di giustizia" e dopo "quelli previsti dall'art. 2751 bis del codice civile" nel seguente modo:

Art. 2751 bis c.c.:

- n. 1 - Crediti per retribuzioni dovute sotto qualsiasi forma ai prestatori di lavoro subordinato.
- n. 2 - Crediti per le retribuzioni dei professionisti e degli altri prestatori d'opera intellettuale per gli ultimi due anni
- n. 3 - Crediti dell'agente per le provvigioni relative all'ultimo anno di prestazione e crediti per l'indennità di cessazione del rapporto di agenzia.
- n. 4 - Crediti del coltivatore diretto e i crediti del colono e del mezzadro indicati dall'art. 2765 c.c.
- n. 5 - Crediti dell'impresa artigiana e delle società od enti cooperativi di produzione e lavoro per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti.
- n. 5 bis - Crediti delle società cooperative agricole e i loro consorzi, per corrispettivi di vendita di prodotti (L. 31/1/92 n. 59 art. 18).
- n. 5 ter - Crediti delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo di cui alla L. 24/06/1997 n. 196, oggi sostituite, a norma dell'art. 86 co. 4 D.Lgs. 10.09.2003 n. 276 di attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14.02.2003 n. 30, dalle agenzie di somministrazione di lavoro, per gli oneri retributivi e previdenziali addebitati alle imprese utilizzatrici.

A questo punto si collocano i crediti che le leggi speciali dichiarano preferiti ad ogni altro credito e, quindi, il privilegio ex art. 24, commi 32, 33 e 36 ed ex art. 9, comma 5 del D.Lgs.

Allegato Q – Glossario alle Linee guida

123/1998. Si tratta di un privilegio a carattere generale, ossia che non ricade su uno specifico bene.

12. RATING DI LEGALITA'

L'istituto del "**Rating di legalità**" è stato introdotto nell'ordinamento italiano dall'art. 5-ter, comma 1 del d.l. n. 27/2012 (c.d. decreto "Cresci Italia") al fine di promuovere l'inserimento di principi etici nei comportamenti aziendali, nonché di favorire l'accesso delle imprese al credito bancario ed ai finanziamenti erogati dalle pubbliche amministrazioni. Con Del. 14/11/2012 e ss.mm.ii l'Autorità garante concorrenza e mercato ha adottato il Regolamento attuativo.

In base all'art. 1, comma 1 del Regolamento può accedere alla richiesta di rating l'impresa (in forma individuale o collettiva):

- avente sede operativa nel territorio nazionale;
- che abbia raggiunto un fatturato minimo di due milioni di euro nell'ultimo esercizio chiuso nell'anno precedente alla richiesta di rating, riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza e risultante da un bilancio regolarmente approvato dall'organo aziendale competente e pubblicato ai sensi di legge;
- che, alla data della richiesta di rating, risulti iscritta nel registro delle imprese da almeno due anni.

Con decreto del 20/02/2014 n. 57 del MEF-MISE sono state individuate le modalità in base alle quali si tiene conto del rating attribuito alle imprese in sede di concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e di accesso al credito bancario. In tal senso il bando potrà prevedere priorità, premialità o risorse dedicate.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con l'espressione "soccorso istruttorio" ci si riferisce essenzialmente al potere dell'Amministrazione, nell'ambito di un'istruttoria, di richiedere l'integrazione o il completamento di elementi necessari alla utile progressione di un procedimento. Disciplinato in linea generale dall'art. 6 della L. n. 241/1990 e - nello specifico campo degli appalti pubblici - dall'art. 83, 9° comma, del codice degli appalti (già artt. 38, comma 2°bis, e 46 del vecchio codice dei contratti pubblici), questo istituto costituisce importante applicazione dei principi di semplificazione, proporzionalità, non aggravamento e massima partecipazione tendendo ad assicurare la primazia della sostanza sulla forma in un nuovo modo di dialogare tra l'amministrazione e l'amministrato.

L'art. 6, comma 1 lett. b) della L. n. 241/1990 dispone che "Il responsabile del procedimento...b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali".

L'istituto si inserisce nella dinamica dell'attività amministrativa procedimentalizzata, ed è strettamente connesso alla gestione di un procedimento.

L'istituto si inserisce, appunto, nella fase istruttoria del procedimento, che è la fase successiva a quella dell'iniziativa e precedente rispetto a quella decisoria, nella quale si acquisiscono e si valutano tutti i dati e gli elementi occorrenti al fine della progressione del procedimento e della sua soluzione. Limiti tradizionali del soccorso istruttorio sono:

- i cc.dd. elementi essenziali: la regolarizzazione non può essere riferita agli elementi essenziali della domanda;
- esigenza che vi sia un principio di prova: la documentazione già acquisita deve contribuire a fornire ragionevoli indizi circa il possesso del requisito o la sussistenza dell'elemento di cui si tratta;
- rispetto della par condicio: se ne esclude l'utilizzazione qualora essa vada a discapito di soggetti concorrenti che, diligentemente, avevano presentato la documentazione prescritta.

Allegato Q – Glossario alle Linee guida

Nel bilanciamento tra il dovere dell'Amministrazione di provvedere alla regolarizzazione della documentazione presentata dai candidati ed il principio della par condicio tra i partecipanti viene affermato che occorre distinguere il concetto di regolarizzazione da quello di integrazione documentale; quest'ultima non sarebbe mai consentita risolvendosi in un effettivo vulnus del principio di pari trattamento tra i concorrenti

Resta valido il limite della necessità del concreto possesso dei requisiti, nel senso che resta comunque precluso al concorrente di dotarsi, anche successivamente alla scadenza del termine all'uopo stabilito, di un elemento di partecipazione in precedenza non posseduto. Parimenti, deve escludersi altresì la sanabilità di dichiarazioni mendaci, in quanto il concorrente non si sia limitato a omettere una dichiarazione - ad esempio, di insussistenza di condanne - bensì l'abbia resa in senso negativo, contro la verità dei fatti.

Procedura: successivamente al rilievo di una mancanza, incompletezza ovvero altra irregolarità essenziale, al concorrente deve essere assegnato un termine non superiore a dieci giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, previa indicazione del contenuto e dei soggetti che le devono rendere. Le regolarizzazioni devono intervenire e le dichiarazioni integrative occorrenti devono essere presentate entro il termine assegnato, da considerarsi senz'altro perentorio

In caso di inadempimento a quanto prescritto, il concorrente è comunque escluso dalla procedura.

L'istituto del soccorso istruttorio non può operare in presenza di dichiarazioni del tutto omesse, in quanto in tal modo l'amministrazione, lungi dal supplire ad una mera incompletezza documentale, andrebbe sostanzialmente a formare il contenuto di un'istanza che costituiva invece onere della parte presentare, quantomeno nelle sue linee essenziali.

Quindi, l'amministrazione non può rigettare una istanza, per il sol fatto che essa sia carente in qualche sua parte (incompleta), quando dal tenore della stessa e dalla eventuale documentazione che l'accompagna sia possibile evincere il contenuto minimo dell'istanza stessa, il suo nucleo essenziale ed irriducibile. Costituisce onere del privato presentare istanze che presentino quantomeno il contenuto minimo per valere come tali (soggetto, oggetto, esposizione delle ragioni a sostegno, richieste specifiche, ecc.), e non si pongano invece come meri fatti, del tutto evanescenti quanto a richieste finali e ad eventuale documentazione giustificativa, sì da costringere l'amministrazione ad una inammissibile attività di creazione dell'istanza, e non già, invece, di mera integrazione della stessa.

Allegato R) Dichiarazioni ai fini informazione antimafia

Dichiarazione sostitutiva di certificazione
(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

__I__ sottoscritt__ (nome e cognome)

_____ nat_ a _____ Prov. _____ il _____ residente
a _____ via/piazza

_____ n. _____

in qualità

di _____

della società/OR avente natura privata _____

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità

DICHIARA

ai sensi dell' art. 83, comma 3 del D.Lgs 159/2011 di avere i seguenti familiari conviventi di maggiore età:

NOME E COGNOME	DATA DI NASCITA	LUOGO DI NASCITA	RESIDENZA cap - indirizzo	CODICE FISCALE

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

_____ data

_____ firma leggibile del dichiarante(*)

N.B.: la presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000). In caso di dichiarazione falsa il cittadino **sarà denunciato all'autorità giudiziaria.**

(*) Ove il richiedente è una società, l'autocertificazione dovrà essere prodotta dal rappresentante legale e da tutti gli amministratori.

Allegato R) Dichiarazioni ai fini informazione antimafia

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA
DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA**

(resa ai sensi dell'art. 46 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa n. 445/2000)

Il/La sottoscritt__
nat__ a

 il

residente a

via

nella sua qualità di
Impresa

della

D I C H I A R A

che l'Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese di

con il numero Repertorio Economico Amministrativo

Denominazione:

Forma giuridica:

Sede:

Codice Fiscale:

Data di costituzione:

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Numero componenti in carica:

COLLEGIO SINDACALE

N.B.: la presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000). In caso di dichiarazione falsa il cittadino **sarà denunciato all'autorità giudiziaria.**

(*) Ove il richiedente è una società, l'autocertificazione dovrà essere prodotta dal rappresentante legale e da tutti gli amministratori.

Allegato R) Dichiarazioni ai fini informazione antimafia

Numero sindaci effettivi:

Numero s

OGGETTO SOCIALE:**TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE:**

COGNOME	NOME	LUOGO E DATA NASCITA	CARICA

RESPONSABILI TECNICI*:

COGNOME	NOME	LUOGO E DATA NASCITA	CARICA

N.B.: la presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000). In caso di dichiarazione falsa il cittadino **sarà denunciato all'autorità giudiziaria.**

(*). Ove il richiedente è una società, l'autocertificazione dovrà essere prodotta dal rappresentante legale e da tutti gli amministratori.

Allegato R) Dichiarazioni ai fini informazione antimafia

*Per le Imprese di costruzioni vanno indicati anche i Direttori Tecnici con i relativi dati anagrafici.

SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU QUOTE E AZIONI/PROPRIETARI:

--

SEDI SECONDARIE E UNITA' LOCALI

--

Dichiara, altresì, che l'impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di liquidazione, fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura dalla legge fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data odierna.

, li

IL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE

N.B.: la presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000). In caso di dichiarazione falsa il cittadino **sarà denunciato all'autorità giudiziaria.**

(*) Ove il richiedente è una società, l'autocertificazione dovrà essere prodotta dal rappresentante legale e da tutti gli amministratori.

Allegato S – Dichiarazione carichi pendenti – Bando Distretti tecnologici

REGIONE TOSCANA
POR FESR 2014 – 2020
BANDO DISTRETTI TECNOLOGICI

MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE CARICHI PENDENTI¹

(Decisione G.R. n. 4 del 25/10/2016)

Io sottoscritto/alegale
rappresentante dell'impresa.....con
sede in.....,
via.....,n.....P.I./C.F.....
.....

nato/a a.....il
con residenza in.....
Via.....C.A.P.....Provincia.....
Stato.....

In relazione a (specificare il bando per cui la dichiarazione è
richiesta).....
.....
.....

valendomi della disposizione di cui all'art. 46 (ed all'art. 31) del T.U. della normativa sulla
documentazione amministrativa di cui al D.P.R. n. 445/2000 consapevole delle sanzioni
previste dall'art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall'art. 75 del medesimo T.U. in
caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la mia personale responsabilità;

DICHIARO

in attuazione di quanto previsto dalla Decisione della Giunta regionale n. 4 del 25/10/2016,
che nei confronti del sottoscritto, alla data di presentazione della domanda di erogazione a
titolo di ... relativa al progetto sopra identificato ... data ...

che non sono pendenti procedimenti penali (nelle more della definizione del procedimento
penale) tesi a verificare condizioni di sfruttamento dei lavoratori in condizioni di bisogno e di
necessità, fattispecie di reato in materia di lavoro nero e sommerso di seguito specificate:

- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articoli 589 e 590 c.p.; art. 25-septies D. Lgs. 231/2001);
- reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro - articolo 603 bis c.p.;
- gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I D. Lgs. 81/2008);
- reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D. Lgs. 24/2014 e D. Lgs. 345/1999);
- reati in materia previdenziale: omesso versamento ritenute operate nei riguardi dei lavoratori, di importo superiore a 10.000 euro (D.lgs. 463/1983);

¹ Da richiedere alle Procure della Repubblica presso i Tribunali della Toscana

Allegato S – Dichiarazione carichi pendenti – Bando Distretti tecnologici

- omesso versamento contributi e premi per un importo non inferiore al maggior importo tra 2.582,26 euro e il 50% dei contributi complessivamente dovuti (art. 37 L. 689/1981).
- non vi sono **procedimenti penali in corso di definizione;**
- non è stata pronunciata **sentenza non ancora definitiva.**

(barrare la casella o le caselle pertinenti)

Firma digitale

REGIONE TOSCANA**Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale
Settore Innovazione Sociale**

DECRETO 5 ottobre 2018, n. 16109
certificato il 15-10-2018

**POR FSE 2014-2020 Asse B linea di attività
B.1.1.2.B): approvazione avviso pubblico “Sostegno alle imprese inclusive”.**

IL DIRIGENTE

Visto il Regolamento (UE -EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2/12/2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Visto il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;

Visto l'Accordo di partenariato 2014-2020, adottato il 29/10/2014 dalla Commissione Europea;

Vista la Decisione della Commissione C(2014) n. 9913 del 12/12/2014 che approva il Programma Operativo “Regione Toscana - Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020” per il sostegno del Fondo Sociale Europeo nell'ambito dell'obiettivo “ Investimenti a favore della crescita e dell'Occupazione “ per la Regione Toscana in Italia;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 17 del 12/01/2015 con il quale è stato preso atto del testo del Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020 così come approvato dalla Commissione Europea con la sopra citata decisione;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 197 del 2/03/2015 con il quale è stato approvato il Provvedimento Attuativo di Dettaglio (PAD) del Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020 come da ultimo modificata dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 358 del 9/04/2018;

Visti i Criteri di Selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo nella programmazione 2014-2020 approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 8/05/2015 come da ultimo modificati da Comitato di Sorveglianza del 25/05/2018;

Vista la Decisione di Giunta Regionale n.4 del 19/12/2016, come da ultimo modificata dalla Decisione G.R. n. 3 del 10/9/2018, che approva il Sistema di Gestione e Controllo del POR FSE 2014-2020 e che, in particolare attraverso le procedure previste per la selezione e la gestione delle operazioni, adotta misure antifrode come previsto dall'art. 125 § 4 del Reg. (UE) 1303/2013;

Vista la Decisione di Giunta Regionale n.4 del 07/04/2014 con la quale sono state approvate le “Direttive per la definizione della procedura di approvazione dei bandi per l'erogazione di finanziamenti”;

Vista la Decisione di Giunta Regionale n. 2 del 30/07/2018 con la quale è stato aggiornato il cronoprogramma dei bandi e delle procedure di evidenza pubblica con proiezione triennale 2018-2020;

Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo 2016-2020, adottato con Risoluzione del Consiglio Regionale n. 47 del 15.03.2017, e considerato, in particolare, il Progetto regionale n. 18 “Tutela dei diritti civili e sociali”, linea di intervento “Interventi rivolti al tema della disabilità”;

Visto il Documento di economia e finanza regionale (DEFER) 2018, approvato con Decisione del Consiglio regionale n. 77 del 27/9/2017;

Visto il D.P.R. n. 22 del 5/02/2018 recante il Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020;

Visto il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione Europea del 17/6/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria) come da ultimo modificato dal Regolamento (UE) 2017/1084 del 14/6/2017;

Visto il Regolamento (UE) n. 1407 del 18/12/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti d'importanza minore (“de minimis”);

Visto il Regolamento (UE) n. 1408 del 18/12/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato

to sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;

Visto il Regolamento (UE) n. 717/2014 del 27/06/2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura;

Vista la Legge regionale 26 luglio 2002 n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro" e s.m.i.;

Visto il Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002 emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 47/R del 8/08/2003 e s.m.i.;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 968 del 17.12.2007 (come integrata dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1407 del 27.12.2016), che approva la direttiva regionale in materia di accreditamento e s.m.i.;

Richiamato la DGR 532/09, che approva il disciplinare per l'attuazione del sistema regionale delle competenze previsto dal Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002 e s.m.i.;

Vista la delibera di Giunta regionale n. 1343 del 4 dicembre 2017 che approva le Procedure di gestione degli interventi formativi oggetto di sovvenzioni a valere sul POR FSE 2014-2020;

Preso atto della delibera di Giunta regionale n. 1051 del 24/09/2018 che, ai sensi della Decisione di G.R. n. 4/2014, approva gli elementi essenziali per l'adozione di un avviso pubblico finalizzato a sostenere percorsi di empowerment per soggetti vulnerabili occupati in PMI;

Richiamata l'Asse B "Inclusione sociale e lotta alla povertà" del POR FSE 2014-2020 ed in particolare l'obiettivo specifico B.1 "Inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità";

Ritenuto opportuno finanziare un avviso pubblico, denominato "Sostegno alle imprese inclusive", finalizzato a migliorare/sviluppare la stabilità occupazionale di categorie deboli e vulnerabili, attraverso percorsi di empowerment, percorsi di tutoring avanzato e formazione aziendale che migliorino la capacità di inclusione socio-lavorativa delle PMI che occupano persone maggiormente vulnerabili e a rischio discriminazione;

Dato atto che per finanziare l'avviso di cui sopra, sarà destinato l'importo complessivo di Euro 7.399.289,00 sull'attività PAD B.1.1.2.B) "Creazione e rafforzamento

cooperative sociali di tipo B, anche in forma consortile e creazione di impresa per soggetti svantaggiati" del POR FSE 2014-2020 sulle annualità 2014-2018 di seguito specificate:

Attività PAD B.1.1.2.B)	Annualità PAD	Risorse euro
Avviso: Sostegno all'impresa inclusiva	2014	1.637.768
	2015	1.737.064
	2016	1.992.291
	2017	2.032.166
	Totale euro	7.399.289

Ritenuto pertanto di:

a) di assumere le prenotazioni di impegno -come da DGR n. 1051 del 24/9/18 -per l'importo totale di euro 7.399.289,00 sui pertinenti capitoli di uscita che presentano la necessaria disponibilità, secondo l'articolazione di seguito dettagliata:

- Euro 2.959.715,60 pari al 40% dell'importo sul Bilancio Regionale 2018 così suddivisi:

- euro 1.479.857,80 - cap. 61859 quota UE prenotazione generica n. 201833002;

- euro 1.016.070,37 - cap. 61860 quota Stato prenotazione generica n. 20183003;

- euro 463.787,43 - cap. 61861 quota Regione prenotazione generica n. 20183004;

- Euro 3.699.644,50 pari al 50% dell'importo sul Bilancio Regionale 2019 così suddivisi:

- euro 1.849.822,25 - cap. 61859 quota UE prenotazione generica n. 20183002;

- euro 1.270.087,96 - cap. 61860 quota Stato prenotazione generica n. 20183003;

- euro 579.734,29 - cap. 61861 quota Regione prenotazione generica n. 20183004;

- Euro 739.928,90 pari al 10% dell'importo sul Bilancio Regionale 2020 così suddivisi:

- euro 369.964,45 - cap. 61859 quota UE prenotazione generica n. 20183002;

- euro 254.017,59 - cap. 61860 quota Stato prenotazione generica n. 20183003;

- euro 115.946,86 - cap. 61861 quota Regione prenotazione generica n. 20183004;

b) approvare l'avviso pubblico "Sostegno alle imprese inclusive", Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Viste e richiamate:

- la legge regionale n.79 del 27.12.2017 che approva il "Bilancio di previsione finanziario 2018-2020";

- la delibera di G.R. n. 2 del 8/01/2018 recante "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario 2018-2020 e del bilancio finanziario gestionale 2018-2020;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrative:

1. di approvare l'avviso pubblico "Sostegno alle imprese inclusive" di cui all'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di destinare all'attuazione dell'avviso l'importo di euro 7.399.289,00 a valere sulle risorse del POR FSE 2014-2020 - attività PAD B.1.1.2.B) - annualità 2014-15-16 e 17;

3. di assumere le prenotazioni di impegno -come da DGR n.1051 del 24/9/18 -per l'importo totale di euro 7.399.289,00 sui pertinenti capitoli di uscita che presentano la necessaria disponibilità, secondo l'articolazione di seguito dettagliata:

- Euro 2.959.715,60 pari al 40% dell'importo sul Bilancio Regionale 2018 così suddivisi:

- euro 1.479.857,80 - cap. 61859 quota UE prenotazione generica n. 20183002;

- euro 1.016.070,37 - cap. 61860 quota Stato prenotazione generica n. 20183003;

- euro 463.787,43 - cap. 61861 quota Regione prenotazione generica n. 20183004;

- Euro 3.699.644,50 pari al 50% dell'importo sul Bilancio Regionale 2019 così suddivisi:

- euro 1.849.822,25 - cap. 61859 quota UE prenotazione generica n. 20183002;

- euro 1.270.087,96 - cap. 61860 quota Stato prenotazione generica n. 20183003;

- euro 579.734,29 - cap. 61861 quota Regione prenotazione generica n. 20183004;

- Euro 739.928,90 pari al 10% dell'importo sul Bilancio Regionale 2020 così suddivisi:

- euro 369.964,45 - cap. 61859 quota UE prenotazione generica n. 20183002;

- euro 254.017,59 - cap. 61860 quota Stato prenotazione generica n. 20183003;

- euro 115.946,86 - cap. 61861 quota Regione prenotazione generica n. 20183004;

4. di rinviare ad atti successivi l'assunzione degli impegni finanziari da effettuare al momento dell'individuazione dei soggetti beneficiari ammessi a finanziamento;

5. di dare atto che l'assunzione degli impegni delle risorse finanziarie oggetto del presente atto è comunque subordinata al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio, nonché delle disposizioni operative stabilite dalla Giunta regionale in materia.

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 1 D.lgs. 33/2013.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

Il Dirigente
Alessandro Salvi

SEGUE ALLEGATO



ALLEGATO A

Sostegno alle imprese *inclusive*

Percorsi di *empowerment* per soggetti vulnerabili occupati in PMI

Art. 1 Riferimenti normativi	3
Art. 2 Finalità generali	4
Art. 3 Tipologie di interventi ammissibili.....	4
Art. 4 Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti	6
Art. 5 Risorse disponibili, vincoli finanziari e parametri di costo	8
Art. 6 Scadenza per la presentazione delle domande.....	9
Art. 7 Modalità di presentazione delle domande	9
Art. 8 Documenti da presentare	10
Art. 9 Definizioni e specifiche modalità attuative	11
Art. 10 Ammissibilità.....	12
Art. 11 Valutazione	13
Art. 12 Approvazione graduatorie e modalità di utilizzo dei finanziamenti.....	14
Art. 13 Adempimenti e vincoli del soggetto finanziato e modalità di erogazione del finanziamento.....	14
Art. 14 Informazione e pubblicità	16
Art. 15 Controlli sulle dichiarazioni sostitutive	16
Art. 16 Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati).....	16
Art. 17 Responsabile del procedimento	17
Art. 18 Informazioni sull'avviso	17
Allegati	18

Art. 1 Riferimenti normativi

Il presente avviso è adottato in coerenza ed attuazione:

- del Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2/12/2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
- del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- del Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- dell'Accordo di partenariato 2014-2020, adottato il 29/10/2014 dalla Commissione Europea;
- della Decisione della Commissione C(2014) n. 9913 del 12/12/2014 che approva il Programma Operativo " Regione Toscana – Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno del Fondo Sociale Europeo nell'ambito dell'obiettivo " Investimenti a favore della crescita e dell'Occupazione " per la Regione Toscana in Italia;
- della Deliberazione della Giunta Regionale n.17 del 12/01/2015 con il quale è stato preso atto del testo del Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020 così come approvato dalla Commissione Europea con la sopra citata decisione;
- della Deliberazione della Giunta Regionale n.197 del 2/03/2015 con il quale è stato approvato il Provvedimento Attuativo di Dettaglio (PAD) del Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020 come da ultimo modificata dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 358 del 9/04/2018;
- dei Criteri di Selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo nella programmazione 2014-2020 approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 8/05/2015 come da ultimo modificati da Comitato di Sorveglianza del 25/05/2018;
- della Decisione di Giunta Regionale n.4 del 19/12/2016, come da ultimo modificata dalla Decisione di Giunta n. 3 del 10/09/2018, che approva il Sistema di Gestione e Controllo del POR FSE 2014-2020 e che, in particolare attraverso le procedure previste per la selezione e la gestione delle operazioni, adotta misure antifrode come previsto dall'art 125 § 4 del Reg (UE) 1303/2013;
- della Decisione di Giunta Regionale n. 2 del 30/07/2018 con la quale è stato approvato il cronoprogramma dei bandi e delle procedure di evidenza pubblica con proiezione triennale 2018-2020;
- della Decisione di Giunta Regionale n.4 del 07/04/2014 con la quale sono state approvate le "Direttive per la definizione della procedura di approvazione dei bandi per l'erogazione di finanziamenti";
- della Deliberazione della Giunta Regionale n 1051 del 24/09/2018 che approva gli elementi essenziali dell'avviso ai sensi della Decisione di Giunta Regionale n.4 del 07/04/2014;
- del Programma Regionale di Sviluppo 2016-2020, adottato con Risoluzione del Consiglio Regionale n. 47 del 15/03/2017,
- del D.P.R. n. 22 del 5/02/2018 recante il Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020;
- dell'art. 14, paragrafo 2 del Regolamento (UE)1304/2013 applicato ai costi diretti di personale;
- della Circolare attuativa dell'Autorità di Gestione del POR FSE 2014-2020 Protocollo AOOGR/224564/F.045.020.020 del 03/05/2017;
- della sezione B, ed in particolare del § B.2.1, della DGR 1343/2017;

- del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione Europea del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) come da ultimo modificata dal Regolamento (UE) 2017/1084 del 14/06/2017;
- del Regolamento (UE) n. 1407 del 18/12/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti d'importanza minore ("de minimis");
- del Regolamento (UE) n. 1408 del 18/12/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;
- del Regolamento (UE) n. 717/2014 del 27/06/2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura;

- della Legge Regionale n. 32/2002 "Testo unico in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro";
- del Regolamento di Esecuzione della L.R. 32/2002 approvato con DGR n. 787 del 4/08/2003 ed emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 47/R del 8/08/2003 e s.m.i.;
- della Legge Regionale 7/01/2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla L.R. 20/2008);
- del Documento di economia e finanza regionale 2018 (DEFR) approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 77/2017 del 27/09/2017;
- della Deliberazione della Giunta Regionale n. 968 del 17/12/2007 (come integrata dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1407 del 27/12/2016), che approva la direttiva regionale in materia di accreditamento;
- della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1343 del 4/12/2017 che approva le procedure di gestione degli interventi formativi oggetto di sovvenzioni a valere sul POR FSE 2014-2020;
- della DGR 532/09 e s.m.i, che approva il disciplinare per l'attuazione del sistema regionale delle competenze previsto dal Regolamento di esecuzione della LR 32/2002

- della Legge n.381 dell'8/11/1991 che approva la "Disciplina delle cooperative sociali";

Art. 2 Finalità generali

La Regione Toscana intende favorire l'inserimento socio-lavorativo di categorie deboli e vulnerabili, supportando processi di adeguamento delle imprese ospitanti. Le iniziative finanziate con il presente avviso mirano a incrementare le competenze di base e di inclusione dei lavoratori vulnerabili occupati, sostenendo le imprese, anche sociali, con processi di *empowerment* e *tutoring* avanzato. La stabilità dell'occupazione è un obiettivo primario in tema di soggetti vulnerabili e a tal fine le imprese ospitanti saranno supportate con specifici interventi di sostegno allo sviluppo e all'innovazione, al fine di favorirne la presenza e il posizionamento sul mercato.

Art. 3 Tipologie di interventi ammissibili

Nell'ambito del presente avviso si finanziano le seguenti attività:

Attività 1. Percorsi di *empowerment* rivolti ai soggetti destinatari

Formazione collettiva o individualizzata

1.1 Attività di formazione per il recupero delle competenze base /lo sviluppo di competenze chiave (Raccomandazione 2006/962 CE e s.m.i.)

1.2 Attività di formazione per lo sviluppo di competenze specifiche legate alle mansioni lavorative

Attività 2. Percorsi di tutoring avanzato e formazione aziendale

2.1 Attività di tutoring finalizzato allo sviluppo di competenze specifiche legate alle mansioni lavorative o per favorire il miglioramento delle condizioni di lavoro e l'integrazione nel contesto sociale (rivolta ai soggetti destinatari)

2.2 Attività di formazione rivolta al personale occupato in azienda finalizzato a fornire competenze specifiche per favorire l'inserimento lavorativo dei soggetti vulnerabili

Attività 3. Attività di consulenza e trasferimento delle conoscenze

3.1 Attività di consulenza, con impatto sui lavoratori *target*, che mira al miglioramento delle condizioni di inserimento in azienda, di lavoro e/o dell'accessibilità a strumenti e a nuove forme di organizzazione

3.2 Attività di consulenza specifica per gli adeguamenti necessari a seguito della Riforma del Terzo Settore e delle Imprese sociali¹

3.3 Attività di consulenza specifica: innovazione di prodotto, servizio e processo per il mantenimento o la creazione di occupazione

Attività PAD: B.1.1.2. B) Creazione e rafforzamento cooperative sociali di tipo B, anche in forma consortile e creazione di impresa per soggetti svantaggiati

Asse:	B – Inclusione sociale e lotta alla povertà
Priorità di investimento:	B.1 (9.i) - Inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità
Obiettivo specifico:	B.1.1 - Incremento dell'occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro delle persone maggiormente vulnerabili
Azione POR	B.1.1.2 - Interventi di presa in carico multi professionale finalizzati all'inclusione lavorativa di persone maggiormente vulnerabili e a rischio di discriminazione e in generale alle persone che per diversi motivi sono presi in carico dai servizi sociali: percorsi di empowerment (ad es. interventi di recupero delle competenze di base rivolti a tossicodipendenti, detenuti etc.), misure per l'attivazione e accompagnamento di percorsi imprenditoriali, anche in forma cooperativa (es. accesso al credito, fondi di garanzia, microcredito d'impresa, forme di tutoraggio, anche alla pari)
Attività PAD:	B.1.1.2. B) Creazione e rafforzamento cooperative sociali di tipo B, anche in forma consortile e creazione di impresa per soggetti svantaggiati

¹ Decreto legislativo 3 luglio 2017, n.112 "Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n.106" e s.m.i.

Decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117 "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n.106" e s.m.i.

Risorse disponibili:	€ 7.399.289,00
Obiettivi dell'intervento:	Aumentare la stabilità di occupazione di categorie deboli e vulnerabili e migliorare le capacità di inclusione socio-lavorativa delle imprese
Beneficiari: (tipologia di soggetti ammessi a presentare domanda)	Micro, Piccole e Medie Imprese (incluse società cooperative e imprese dell'economia sociale)
Destinatari:	Disabili; Soggetti svantaggiati; Rom, Sinti e Camminanti; Persone in carico ai servizi sociali territoriali
Modalità di rendicontazione: Costi diretti e indiretti (40%) sui costi diretti di personale	Applicazione del tasso forfettario del 40% sui costi diretti di personale a copertura degli altri costi diretti e indiretti. (Non sono ammissibili deroghe alla percentuale indicata.)

Art. 4 Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti

Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti:

Micro, Piccole e Medie Imprese (incluse società cooperative e imprese dell'economia sociale)²,

- A. con sede operativa in Toscana (il requisito deve essere posseduto al momento della firma della convenzione)
- B. con minimo **1** lavoratore assunto a tempo indeterminato o tempo determinato (con contratto di durata pari o superiore a 6 mesi) appartenente a uno dei seguenti gruppi (destinatari):
- 1. persone con disabilità** di cui all'art. 1 della L. 68/1999 assunti tramite l'elenco, di cui all'art. 8 della L. 68/1999, o precedentemente iscritti in tale elenco, aggiuntive rispetto all'obbligo previsto dalla L. 68/1999
 - 2. soggetti svantaggiati** e gli altri soggetti indicati all'art. 17 bis comma 5 Legge regionale 26 luglio 2002, n.32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro", ovvero:
 - a. i soggetti svantaggiati di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n.381 (Disciplina delle cooperative sociali);
 - b. le persone inserite nei programmi di assistenza e integrazione sociale a favore delle vittime di tratta e grave sfruttamento previsti dall'articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n.228 (Misure contro la tratta di persone), e dall'articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
 - c. vittime di violenza inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio di cui all'articolo 5 bis del decreto- legge 14 agosto 2013, n. 93 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

²

Definizione comunitaria di PMI (allegato I del Regolamento (UE) 651/2014). In sintesi:

- la categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di Euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di Euro;
- nella categoria delle PMI si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di Euro;
- nella categoria delle PMI si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di Euro.

- d. i richiedenti protezione internazionale e i titolari di status di "rifugiato" o di "protezione sussidiaria" di cui all'articolo 2, lettere e) e g), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.25 (Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato);
- e. i titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari, di cui all'articolo 5, comma 6, del D.Lgs. 286/1998 e all'articolo 32, comma 3, del D.Lgs. 25/2008;
- f. i profughi di cui alla legge 26 dicembre 1981, n.763 (Normativa organica per i profughi)

3. altre persone in carico ai servizi sociali o socio-sanitari territoriali

4. Rom, Sinti e Camminanti

Sono escluse le grandi imprese dalla presentazione dei progetti.

I progetti devono coinvolgere un **minimo di 2** ed un **massimo di 4** imprese e possono essere presentati da i seguenti soggetti:

A. un consorzio:

1. Se il consorzio è accreditato per la formazione e all'interno del progetto svolge solo attività formativa, il numero delle imprese ammissibili va da un minimo di 2 ad un massimo di 4 imprese consorziate (in questo caso non verrà conteggiato ai fini del calcolo del numero massimo di imprese);
2. Se il progetto coinvolge i dipendenti del consorzio, quali destinatari delle attività, il consorzio deve essere conteggiato ai fini del calcolo del numero minimo e massimo di imprese.

B. un'associazione temporanea di imprese (ATI) costituita o da costituire a finanziamento approvato. In quest'ultimo caso i soggetti attuatori devono dichiarare l'intenzione di costituire il partenariato ed indicare il capofila sin dal momento della presentazione del progetto:

- intervento presentato e gestito da un'impresa in partenariato (ATI) con altre imprese interessate alla formazione dei propri lavoratori (in questo caso non è necessario essere in regola con la normativa sull'accreditamento). Il ricorso ad ente formativo è possibile nel rispetto delle regole per l'affidamento a terzi previsto nella DGR 1343/2017;
- intervento presentato e gestito da un partenariato (ATI) tra imprese interessate alla formazione dei propri lavoratori e un'agenzia formativa con la funzione di erogazione dell'attività formativa verso le imprese. (L'agenzia formativa non viene conteggiata ai fini del calcolo del numero minimo e massimo di imprese).

Nel caso in cui un consorzio intenda avvalersi di consorziati per la realizzazione di attività del progetto, deve individuarli in sede di candidatura (rispettando le indicazioni di cui al punto A.)

I consorziati non accreditati possono concorrere all'attività formativa solo con la messa a disposizione di proprie risorse umane e strumentali.

Per la realizzazione dei progetti è necessario che il soggetto attuatore di attività formative sia in regola con la normativa sull'accreditamento (DGR 968/07 come integrata dalla DGR 1407/2016).

L'eventuale necessità di delega a terzi deve essere espressamente prevista nel progetto e la sua ammissibilità, ai sensi della DGR 1343/2017, valutata dall'Amministrazione; a tal fine la necessità della stessa deve essere chiaramente indicata e motivata in fase di candidatura.

La delega a terzi può essere autorizzata solo per le attività di progettazione e docenza/orientamento e consulenza³ nei casi in cui si tratti di apporti integrativi e specialistici di cui i beneficiari non dispongono in maniera diretta, aventi carattere di occasionalità, non reperibili con singolo incarico a persona fisica; il costo previsto delle attività delegate non può superare complessivamente un terzo del costo totale previsto del progetto (al netto dell'eventuale cofinanziamento privato rappresentato dalla "retribuzione e oneri agli occupati").

Per le procedure di affidamento a terzi e la disciplina di dettaglio della delega si rimanda a quanto previsto nella DGR 1343/2017.

Ai sensi di quanto disposto dalla Decisione di Giunta Regionale n. 4 del 25/10/2016 (c.d. Caporalato), nel caso di progetti in regime di aiuto di stato, sono escluse dal sostegno le imprese i cui rappresentanti legali, nei 5 anni precedenti alla data di pubblicazione dell'avviso, sono stati condannati con sentenza passata in giudicato o nei cui confronti sia stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per uno dei seguenti reati in materia di lavoro (delitti consumati o tentati anche se hanno beneficiato della non menzione):

- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articoli 589 e 590 c.p.; art. 25-septies del D.lgs. 231/2001);
- reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro - articolo 603 bis c.p.;
- gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.lgs. 81/2008);
- reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D.lgs. 24/2014 e D.lgs. 345/1999);
- reati in materia previdenziale: omesso versamento ritenute operate nei riguardi dei lavoratori, di importo superiore a 10.000 euro (D.lgs. 463/1983); omesso versamento contributi e premi per un importo non inferiore al maggior importo tra 2.582,26 euro e il 50% dei contributi complessivamente dovuti (art. 37 L. 689/1981)."

In caso di procedimenti penali pendenti ed in corso di definizione e/o di sentenze non ancora definitive per le fattispecie suindicate, di cui alla Decisione di Giunta regionale n. 4 del 25/10/2016 (c.d. Caporalato), l'erogazione dell'aiuto verrà sospesa fino alla definizione del procedimento giudiziario.

Art. 5 Risorse disponibili, vincoli finanziari e parametri di costo

Risorse disponibili

Per l'attuazione del presente avviso è disponibile la cifra complessiva di Euro € 7.399.289,00 relativa all'attività del PAD specificata all'articolo 3.

Importo massimo di progetto

I progetti sono finanziabili per un importo non superiore a Euro 140.000,00 e devono coinvolgere da un minimo di 2, ad un massimo di 4 imprese.

A tal fine si tenga a riferimento l'importo di 35.000 Euro per azienda; pertanto nel caso in cui il progetto coinvolga 2 imprese il totale del finanziamento richiesto a progetto non deve superare l'importo di 70.000 Euro, e così via.

Tutto ciò non esclude che, nella ripartizione del finanziamento tra aziende, risultante dall'allegato 4b, possano esserci aziende destinatarie di un aiuto di importo superiore a 35.000 Euro.

Scheda preventivo:

Il piano finanziario dei progetti dovrà essere redatto secondo le voci di spesa e le modalità contenute nella scheda preventivo che verrà trasmessa tramite l'applicazione "Formulario di presentazione dei progetti FSE on line". Il modello di scheda preventivo (allegato 4a) e il modello per calcolare la

³ Nell'ambito del presente avviso anche l'attività di consulenza verrà considerata quale attività caratteristica del progetto e quindi delegabile, mantenendo tutte le altre indicazioni in merito ai sensi della DGR 1343/2017.

distribuzione del finanziamento fra le imprese che partecipano al progetto in regime “de minimis” (allegato 4b) saranno resi disponibili, ai fini di eventuali simulazioni, sulla pagina internet della Regione dedicata all’Avviso:

<http://www.regione.toscana.it/por-fse-2014-2020/bandi>). Non sarà necessario allegare questi file alla domanda.

Aiuti di Stato

Il contributo, di cui al presente avviso, è concesso solo ai sensi della normativa comunitaria in regime di “de minimis”.

- aiuti *de minimis* (Reg. (UE) n. 1407/2013): 100% del costo del progetto (al netto della voce B 2.4.1 “Retribuzione oneri occupati”, ovvero i costi di personale per i partecipanti al progetto relativi alle ore effettive di formazione che rappresentano la quota di cofinanziamento privato da parte dell’impresa); l’impresa può accedere a tale regime se non ha superato il limite massimo di aiuti “de minimis” previsti dalla normativa comunitaria (massimo € 200.000,00 negli ultimi tre esercizi finanziari);
- aiuti “de minimis” nel settore agricolo di cui al Reg. (UE) n. 1408/2013; tale regime, a cui l’impresa può accedere se non ha superato il limite massimo di aiuti “de minimis” previsti dalla normativa comunitaria (massimo € 15.000,00 negli ultimi tre esercizi finanziari), non prevede cofinanziamento privato obbligatorio;
- aiuti “de minimis” nel settore della pesca e dell’acquacoltura di cui al Reg. (UE) n. 717/2014; tale regime, a cui l’impresa può accedere se non ha superato il limite massimo di aiuti “de minimis” previsti dalla normativa comunitaria (massimo € 30.000,00 negli ultimi tre esercizi finanziari), non prevede cofinanziamento privato obbligatorio;

Art. 6 Scadenza per la presentazione delle domande

Le domande di finanziamento possono essere presentate a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul BURT e devono pervenire entro e non oltre le ore 24:00 del 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul BURT.

Qualora la data di scadenza cadesse di giorno festivo si considera il giorno lavorativo immediatamente successivo.

Art. 7 Modalità di presentazione delle domande

La domanda (e la documentazione allegata prevista dall’avviso) deve essere trasmessa tramite l’applicazione “Formulario di presentazione dei progetti FSE on line” previa registrazione al Sistema Informativo FSE all’indirizzo <https://web.rete.toscana.it/fse3>.

Si accede al Sistema Informativo FSE con l’utilizzo di una Carta nazionale dei servizi-CNS attivata (di solito quella presente sulla Tessera Sanitaria della Regione Toscana) oppure con credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), per il cui rilascio si possono seguire le indicazioni della pagina open.toscana.it/spid.

Se un soggetto non è registrato è necessario compilare la sezione “Inserimento dati per richiesta accesso” accessibile direttamente al primo accesso al suindicato indirizzo web del Sistema Informativo.

La domanda e la documentazione allegata, di cui all’art. 8, dovranno essere inserite nell’applicazione “Formulario di presentazione dei progetti FSE on line” secondo le indicazioni fornite in allegato 2.

Tutti i documenti devono essere in formato pdf, la cui autenticità e validità è garantita dall’accesso tramite identificazione digitale sopradescritto.

La trasmissione della domanda dovrà essere effettuata dal Rappresentante legale del soggetto proponente cui verrà attribuita la responsabilità di quanto presentato.

Il soggetto che ha trasmesso la domanda tramite l'applicazione "Formulario di presentazione dei progetti FSE on line" è in grado di verificare, accedendo alla stessa, l'avvenuta protocollazione da parte di Regione Toscana.

Non si dovrà procedere all'inoltro dell'istanza in forma cartacea ai sensi dell'art. 45 del d.lgs. 82/2005 e successive modifiche.

L'ufficio competente della Regione si riserva di effettuare eventuali verifiche (controlli) sulla validità della documentazione inviata.

Art. 8 Documenti da presentare

Per la presentazione del progetto occorre inviare la seguente documentazione utilizzando i format allegati al presente avviso:

1. (allegato 1.a) domanda di finanziamento in bollo⁴ esclusi soggetti esentati per legge. A seconda delle casistiche la domanda deve essere sottoscritta dal:
 - legale rappresentante del proponente consorzio,
 - legali rappresentanti dei soggetti partecipanti a un partenariato costituendo;
 - legale rappresentante del soggetto capofila di partenariato **costituito** che preveda mandato di rappresentanza specifico al capofila per l'avviso in oggetto;
2. atto costitutivo del partenariato, se è già costituito;
3. (allegato 1.b) dichiarazione di intenti;
4. (allegato 1.c) dichiarazione sostitutiva di affidabilità giuridico-economico-finanziaria e relative al rispetto della L. 68/99 in materia di inserimento al lavoro dei disabili ai sensi del DPR 445/2000 artt. 46 e 47;
5. (allegato 1.d, se prevista delega) dichiarazione di attività delegata ai sensi del DPR 445/2000;
6. (allegato 1.e) dichiarazione per i locali non registrati ai sensi della DGR 1407/2016 e ss.mm.ii.;
7. (allegato 3) formulario descrittivo di progetto sottoscritto dal legale rappresentante secondo le istruzioni per la domanda di cui al precedente punto 1;
8. (allegati 6-7) dichiarazioni in caso di richiesta di contributi che configurano aiuti di Stato resa ai sensi DPR 445/2000 art. 47;

Nei casi in cui è richiesta la firma di più soggetti è ammissibile una delle due modalità descritte di seguito:

- firma autografa: per ogni soggetto è necessaria la firma del responsabile sulla documentazione (domanda, formulario descrittivo e le altre dichiarazioni necessarie) con allegata, una sola volta, la fotocopia del documento d'identità, in corso di validità, ai sensi del DPR 445/2000;
 - in caso di firma digitale: per ogni soggetto è necessaria la firma digitale del responsabile sulla documentazione (domanda, formulario descrittivo e altre dichiarazioni necessarie);
9. curriculum vitae delle principali figure previste, aggiornato al 2018 e firmato dall'interessato, composto da massimo 3 pagine.

⁴ Due sono le modalità per il pagamento del bollo:

- 1) tramite IRIS;
- 2) tramite l'acquisto della marca da bollo;

Art. 9 Definizioni e specifiche modalità attuative**9.1 Definizione delle priorità**

I progetti presentati devono tener conto delle seguenti priorità generali della programmazione 2014-2020:

- A. Promozione della parità fra uomini e donne;
- B. Promozione delle pari opportunità e non discriminazione;

Tali priorità sono da intendersi come segue:

A) - parità tra uomini e donne: i progetti, fatti salvi quelli destinati esclusivamente al target femminile, devono esplicitamente contenere azioni atte ad assicurare tale priorità, indicando un obiettivo quantificato della presenza di destinatari per genere, le modalità di accesso ed attuative tali da favorire e consentire l'accesso e la fruizione da parte delle donne, l'eventuale collegamento con azioni di sensibilizzazione, informazione, promozione e accordi tra le parti sociali realizzate da altri soggetti/progetti già esistenti a livello locale, il collegamento con servizi finalizzati a conciliare la vita familiare con l'inserimento in misure attive, l'attivazione di servizi finalizzati a rimuovere le condizioni di disagio e/o conciliare la vita familiare con l'inserimento in misure attive, la conciliazione tra la propensione alla flessibilità e la salvaguardia delle aspettative di carriera e di permanenza sul lavoro;

B) - pari opportunità e non discriminazione: con riferimento alle persone in condizioni di disagio sociale e di disabilità, particolare attenzione dovrà essere posta affinché pari opportunità e possibilità siano date ai soggetti più deboli, svantaggiati ed emarginati, secondo un approccio di mainstreaming, anche dando loro priorità di accesso, laddove compatibile con le finalità e caratteristiche degli interventi;

9.2 Modalità attuativa della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato

Tenendo presente la natura delle attività oggetto del presente avviso, gli interventi configurano aiuti di Stato e devono quindi rispettare le normative comunitarie in materia.

Le normative comunitarie applicabili sono le seguenti:

- Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti d'importanza minore ("de minimis");
- Regolamento (UE) n. 1408 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo ("de minimis");
- Regolamento (UE) n. 717/2014 del 27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

Si riportano nell'allegato 5 "Aiuti di Stato" le regole che disciplinano l'ammissibilità agli aiuti di Stato da parte delle imprese e la determinazione del livello di contributo riconoscibile, ricordando che i contributi di cui al presente avviso sono concessi nel rispetto della normativa comunitaria in regime di "de minimis".

9.3 Altre modalità attuative

- a) Durata dei progetti

I progetti proposti sul presente avviso devono concludersi entro **12** mesi a decorrere dalla data di stipula della convenzione, che rappresenta la data formale di avvio del progetto. Il soggetto attuatore è tenuto a dare avvio effettivo alle attività progettuali entro **30** giorni dalla stipula, pena la decadenza dal beneficio (revoca).

b) Vincoli concernenti gli interventi

Una singola impresa può candidarsi una volta sola pena l'annullamento di tutti i progetti in cui risulta partner. Questa limitazione non vale per le agenzie formative.

Ogni impresa partecipante deve inserire nel progetto almeno un lavoratore appartenente ad un gruppo di destinatari indicati all'art. 4.

I progetti dovranno presentare per ogni impresa partecipante obbligatoriamente almeno una attività a scelta fra quelle indicate all'art. 3 punto "Attività 1" della durata minima di 50 ore e almeno una attività a scelta fra quelle indicate all'art. 3 al punto "Attività 2".

I progetti possono presentare inoltre facoltativamente, una o più attività di consulenza e trasferimento delle conoscenze come descritto all'art.3 al punto "Attività 3".

Gli interventi di formazione professionale devono essere coerenti con quanto stabilito dalla DGR 532/09 e s.m.i

Le attività formative di cui all'art. 3, possono riferirsi al repertorio delle figure professionali. Nel caso in cui, invece, si presentino percorsi formativi senza una diretta corrispondenza con ADA /figure del Repertorio, è possibile strutturare il percorso formativo sulla base delle esigenze specifiche.

La formazione deve riguardare il personale di unità operative localizzate sul territorio regionale.

c) Divieti:

E' fatto divieto di:

- proporre a finanziamento corsi FAD;
- proporre a finanziamento la realizzazione di materiali didattici per la formazione d'aula;
- proporre corsi di formazione con rilascio di: qualifica professionale, certificato di competenza, corsi dovuti per legge, corsi abilitanti al rilascio di patenti e autorizzazioni.

d) Modalità di rendicontazione

Il presente avviso applica il tasso forfettario del 40% dei costi diretti per il personale a copertura degli altri costi diretti e indiretti del progetto. Non sono ammesse deroghe alla percentuale indicata.

I costi di personale contenuti in fatture inerenti l'affidamento a terzi (che si configuri quale delega o meno) potranno essere imputati quali costi diretti di personale esclusivamente se esplicitati come tali nel corpo della fattura separati da altre eventuali voci.

Art. 10 Ammissibilità

I progetti sono ritenuti ammissibili, se:

- pervenuti entro la data di scadenza indicata nell'articolo 6 dell'avviso;
- trasmessi secondo le modalità di cui all'articolo 7;
- presentati da un soggetto o da un partenariato ammissibili, secondo quanto previsto all'art. 4;
- compilati utilizzando l'apposito formulario.

Eventuali irregolarità formali/documentali dovranno essere integrate, su richiesta dell'Amministrazione, entro **15** giorni dalla richiesta, pena l'esclusione del progetto. Le domande ammissibili sono sottoposte a successiva valutazione tecnica.

Art. 11 Valutazione

L'attività di valutazione dei progetti ammessi è effettuata da un "nucleo di valutazione" nominato dall'Amministrazione regionale. In tale atto di nomina saranno precisate la composizione e le specifiche funzioni.

I criteri di valutazione sono di seguito indicati:

Criterio	Punteggio
A) Qualità e coerenza progettuale	max 58 punti
Chiarezza espositiva e completezza delle informazioni	max 12 punti
Finalizzazione, ovvero coerenza e congruenza rispetto alle azioni messe a bando	max 12 punti
Chiarezza e coerenza dell'analisi di contesto, dell'analisi dei fabbisogni, delle modalità di informazione, dei requisiti e delle condizioni oggettive dei destinatari:	
1. Analisi esigenze formative dei destinatari/risposta offerta dal progetto	max 7 punti
2. Analisi esigenze aziendali/risposta offerta dal progetto	max 7 punti
Coerenza interna dell'articolazione del progetto in attività specifiche, della sua durata, con le caratteristiche dei destinatari	max 10 punti
Coerenza e correttezza del piano finanziario in relazione alle azioni del progetto	max. 10 punti
B) Innovazione/Risultati attesi/Trasferibilità	max. 27 punti
Risultati attesi di cui:	
1. miglioramento dello status professionale e occupazionale dei destinatari	max. 5 punti
2. miglioramento dell'ambiente lavorativo ed una struttura organizzativa aziendale che facilita l'inserimento lavorativo di soggetti vulnerabili	max. 5 punti
Innovazione: Il carattere innovativo del progetto/delle attività può riferirsi ai seguenti ambiti: innovazione sociale, obiettivi formativi, settore di riferimento, strategie organizzative, modalità di coinvolgimento di <i>stakeholder</i> esterni	max. 10 punti
Sostenibilità: capacità del progetto di dare continuità nel tempo all'attuazione, ai suoi risultati e alle sue metodologie di attuazione	max. 3 punti
Trasferibilità: meccanismi di diffusione dei risultati e trasferibilità dell'esperienza	max. 4 punti
C) Soggetti coinvolti	max. 15 punti
<ul style="list-style-type: none"> • Attività svolte in precedenza che risultino contigue all'ambito della stessa tipologia di intervento proposta o affine 	max. 3 punti
<ul style="list-style-type: none"> • Adeguatezza delle risorse umane messe a disposizione per la realizzazione del progetto 	max. 4 punti
<ul style="list-style-type: none"> • Presenza, tra le imprese candidate al finanziamento, di imprese sociali/cooperative sociali 	max. 8 punti

Il punteggio massimo conseguibile dovrà essere comunque pari a 100 punti. I progetti valutati sono finanziabili qualora raggiungano almeno 65/100.

Al termine della valutazione il nucleo provvede a redigere la graduatoria dei progetti selezionati, sulla base dei punteggi complessivi da essi conseguiti.

Art. 12 Approvazione graduatorie e modalità di utilizzo dei finanziamenti

La Regione approva la graduatoria dei progetti, impegnando le risorse finanziarie sino ad esaurimento delle risorse disponibili di cui all'articolo 5.

L'approvazione della graduatoria avviene di norma entro **90** giorni dalla data della scadenza per la presentazione dei progetti. La Regione provvede alla pubblicazione delle graduatorie all'indirizzo <http://www.> e <http://www.regione.toscana.it/por-fse-2014-2020/bandi>.

La pubblicazione della graduatoria sul BURT e nelle pagine web sopra indicate vale come notifica per tutti i soggetti richiedenti. Non saranno effettuate comunicazioni individuali.

Avverso il presente avviso potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana entro **60** giorni dalla pubblicazione dello stesso.

Nel caso in cui vengano accertate ulteriori disponibilità di fondi, a seguito di revoche, rinunce o economie sui progetti approvati, i suddetti fondi possono essere assegnati prioritariamente a favore di progetti inseriti utilmente in graduatoria ma non finanziati per insufficienza delle risorse.

Art. 13 Adempimenti e vincoli del soggetto finanziato e modalità di erogazione del finanziamento

Qualora si sia in presenza di più soggetti attuatori che si sono impegnati a costituire un partenariato (ATI), il relativo atto costitutivo deve essere consegnato agli uffici competenti, entro **20** giorni dall'approvazione della graduatoria.

In caso di utilizzo di locali e attrezzature non registrati in accreditamento, prima della stipula della convenzione deve essere trasmessa la comunicazione con cui vengono individuati e una dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 relativa all'idoneità dei locali.

Nel caso di aggiudicazione del finanziamento a soggetto non accreditato, quest'ultimo dovrà consegnare la domanda di accreditamento, secondo quanto stabilito dalla DGR 968/07 e s.m.i, entro 10 giorni dalla approvazione della graduatoria. La mancata presentazione della domanda di accreditamento, o l'esito negativo dell'istruttoria della stessa, comporteranno la decadenza dal beneficio.

Per la realizzazione dei progetti si procede alla stipula della convenzione fra soggetto attuatore e Amministrazione; in caso di partenariato fra più soggetti la convenzione è stipulata dal soggetto capofila.

La convenzione tra Regione Toscana e il soggetto attuatore sarà stipulata entro **30** giorni dall'approvazione della graduatoria o, nel caso di aggiudicazione del finanziamento a soggetto non accreditato, dalla data di consegna della domanda di accreditamento.

I soggetti attuatori/beneficiari di interventi finanziati dal FSE sono tenuti a fornire i dati di monitoraggio finanziario e fisico dei progetti. A tale scopo i soggetti attuatori/beneficiari possono accedere in lettura e parzialmente in scrittura ai dati contenuti nel Sistema informativo FSE relativi ai propri progetti.

L'Amministrazione che concede la sovvenzione inserisce i dati di dettaglio del progetto e delle attività.

Il soggetto attuatore del progetto:

- nella fase di avvio, inserisce la data di scadenza per l'iscrizione, la data di inizio, i dati anagrafici dei partecipanti/destinatari e le altre informazioni richieste dal Sistema Informativo per ciascuna attività;
- in itinere, entro 10 giorni successivi alla scadenza della rilevazione trimestrale (al 31.03, al 30.06, al 30.09, al 31.12) inserisce e valida i dati finanziari relativi ai pagamenti effettuati per l'attuazione del progetto, tramite inserimento e validazione dei giustificativi di spesa quietanzati e caricamento delle relative immagini (dichiarazione trimestrale delle spese/domanda di rimborso);
- in itinere, inserisce i dati di monitoraggio fisico relativo agli allievi ritirati;
- al termine, inserisce i dati fisici conclusivi (allievi formati, ritirati, ore svolte, data di fine, e genera il rendiconto finale del progetto sulla base dei giustificativi di spesa inseriti nelle varie rilevazioni trimestrali.

Il corretto e puntuale inserimento dei dati nel sistema informativo è condizione necessaria per l'erogazione del finanziamento. Il ritardo reiterato nell'inserimento e validazione dei dati finanziari e/o relativo ad importi rilevanti potrà comportare il mancato riconoscimento delle relative spese e nei casi più gravi la revoca del progetto.

L'erogazione del finanziamento pubblico avviene secondo le seguenti modalità:

- I. anticipo di una quota pari al 40%, all'avvio del progetto ed in presenza della convenzione e della garanzia fideiussoria;
- II. successivi rimborsi fino al 90% del finanziamento pubblico, comprensivo della quota di cui al precedente punto I, sulla base dei dati finanziari inseriti in itinere nel Sistema Informativo FSE;
- III. saldo, a seguito di comunicazione di conclusione e presentazione da parte del soggetto del rendiconto/documentazione di chiusura e di relativo controllo da parte dell'Amministrazione competente.

E' facoltà del soggetto attuatore derogare alle disposizioni del punto I) rinunciando all'anticipo, in sede di stipula della convenzione, e chiedendo il rimborso delle sole spese certificate fino al 90% del finanziamento pubblico; in tal caso il soggetto attuatore non deve presentare alcuna garanzia fideiussoria.

Nei casi in cui emerga l'esigenza per l'amministrazione di richiedere integrazioni al beneficiario sulla documentazione già presentata l'amministrazione procede ad una sola richiesta di integrazione ed il beneficiario deve produrre la documentazione completa entro 15 giorni, altrimenti viene esaminata la sola documentazione già presentata.

Nel caso di progetti in regime di aiuto di stato, ai sensi della Decisione n. 4 del 27/10/2016, è prevista la sospensione dei pagamenti quando a carico del rappresentante legale dell'impresa risultano procedimenti penali in corso per i reati in materia di lavoro di seguito elencati o quando questi ha riportato per le medesime fattispecie di reato provvedimenti di condanna ancora non definitivi:

- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articoli 589 e 590 c.p.; art. 25-septies del D.lgs. 231/2001);
- reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro - articolo 603 bis c.p.;
- gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.lgs. 81/2008);
- reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D.lgs. 24/2014 e D.lgs. 345/1999);
- reati in materia previdenziale: omesso versamento ritenute operate nei riguardi dei lavoratori, di importo superiore a 10.000 euro (D.lgs. 463/1983); omesso versamento contributi e premi per un importo non inferiore al maggior importo tra 2.582,26 euro e il 50% dei contributi complessivamente dovuti (art. 37 L. 689/1981).

La sospensione permane fino alla conclusione del procedimento penale. Il pagamento del sostegno è definitivamente revocato in caso di sentenza di condanna passata in giudicato.

In relazione agli interventi finanziati a valere sul presente avviso, verranno applicate le procedure per la gestione, il controllo e la rendicontazione degli interventi proprie del POR Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" FSE 2014-2020 approvate con Decisione di Giunta regionale n. 4 del 19/12/2016 e s.m.i..

Per quanto non disposto dal presente avviso e per le norme che regolano la gestione delle attività si rimanda alla DGR 1343/2017.

Art. 14 Informazione e pubblicità

I soggetti finanziati devono attenersi, in tema di informazione e pubblicità degli interventi dei Fondi strutturali, a quanto disposto nell'Allegato XII del Regolamento (UE) 1303/13 (punto 2.2. - Responsabilità dei beneficiari) alle indicazioni contenute nel Manuale d'uso POR FSE 2014-2020 disponibile alla pagina <http://www.regione.toscana.it/por-fse-2014-2020/comunicazione-e-informazione/obblighi-di-informazione>.

In particolare devono rispettare le disposizioni in materia di loghi, pubblicizzazione delle operazioni ed assicurarsi che i partecipanti siano stati informati in merito al finanziamento comunitario.

Inoltre, partecipando al presente bando tutti i soggetti finanziati accettano di venire inclusi nell'elenco delle operazioni, di cui all'art. 115 del Regolamento (UE) 1303/13, che sarà pubblicato ed aggiornato semestralmente sul sito della Regione e si impegnano a fornire le informazioni necessarie alla completa redazione dell'elenco suddetto.

Art. 15 Controlli sulle dichiarazioni sostitutive

Le dichiarazioni sostitutive presentate sono sottoposte a controlli e verifiche da parte della Regione Toscana secondo le modalità e condizioni previste dagli artt. 71 e 72 del DPR 445/2000. E' disposta la revoca del finanziamento assegnato qualora, dai controlli effettuati ai sensi del DPR 445/2000, emerga la non veridicità delle dichiarazioni, fatte salve le disposizioni penali vigenti in materia.

Art. 16 Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati)

I dati conferiti in esecuzione del presente atto saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale essi vengono comunicati, nel rispetto dei principi e previsti all'Art. 5 del Reg. (UE) 679/2016.

Titolare del trattamento è la Regione Toscana-Giunta Regionale (dati di contatto: P.zza duomo 10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it).

I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati sono i seguenti:

urp_dpo@regione.toscana.it.

I dati acquisiti in esecuzione del presente atto potranno essere comunicati ad organismi, anche Comunitari o Nazionali, direttamente o attraverso soggetti appositamente incaricati, ai fini dell'esercizio delle rispettive funzioni di controllo sulle operazioni che beneficiano del sostegno del FSE. Verranno inoltre conferiti nella banca dati ARACHNE, strumento di valutazione del rischio sviluppato dalla Commissione europea per il contrasto delle frodi. Tale strumento costituisce una delle misure per la prevenzione e individuazione della frode e di ogni altra attività illegale che possa minare gli interessi finanziari dell'Unione, che la Commissione europea e i Paesi membri devono adottare ai sensi dell'articolo 325 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE).

I dati acquisiti saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento (Settore "Innovazione Sociale") per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

L'interessato ha il diritto di accedere ai suoi dati personali, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it). Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni riportate sul sito dell'Autorità (<http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524>).

Art 17 Responsabile del procedimento

Ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. la struttura amministrativa responsabile dell'adozione del presente avviso è il Settore Innovazione sociale, Dirigente Dott. Alessandro Salvi.

Art. 18 Informazioni sull'avviso

Il presente avviso è reperibile sul sito <http://www.regione.toscana.it/por-fse-2014-2020/bandi>.

Eventuali informazioni potranno essere richieste esclusivamente al indirizzo fseinclusione.sociale@regione.toscana.it entro 15 giorni dalla data di scadenza dell'avviso.

Allegati

- Allegato 1 Domanda di finanziamento e dichiarazioni
 - o 1.a Domanda
 - o 1.b. Dichiarazione di intenti
 - o 1.c. Dichiarazione di affidabilità giuridico-economico-finanziaria
 - o 1.d. Dichiarazione di attività delegata
 - o 1.e. Dichiarazione per i locali non registrati

- Allegato 2 Istruzioni per la compilazione e presentazione del formulario online
- Allegato 3 Formulario descrittivo progetti formativi FSE
- Allegato 4 Schede preventivo:
 - o 4.a Costi diretti e indiretti (max 40%) sui costi diretti di personale
 - o 4.b Strumento a supporto del calcolo della distribuzione del finanziamento pubblico fra le imprese che partecipano ad un progetto con aiuti di stato (“de minimis”)

- Allegato 5 Regole che disciplinano l’ammissibilità agli aiuti di Stato (“de minimis”) da parte delle imprese e la determinazione del livello di contributo riconoscibile
- Allegato 6 Dichiarazione relativa alla richiesta di aiuti ai sensi dei regolamenti de minimis
- Allegato 7 Dichiarazione relativa alla richiesta di aiuti ai sensi dei regolamenti de minimis (impresa controllante o controllata)
- Allegato 8 Istruzioni per le imprese per la compilazione degli allegati 6 e 7
- Allegato 9 Informativa privacy
- Allegato 10 Schema tipo di Convenzione

ALLEGATO 1 DOMANDA DI FINANZIAMENTO E DICHIARAZIONI**1.a Domanda**

1.a.1 in caso di Consorzio

1.a.2 in caso di costituenda ATI

1.a.3 in caso di costituita ATI

1.b. Dichiarazione di intenti**1.c. Dichiarazione di affidabilità giuridico-economico-finanziaria****1.d. Dichiarazione di attività delegata****1.e. Dichiarazione per i locali non registrati**

Allegato 1.a.1 Domanda di finanziamento (in caso di Consorzio)

Alla Regione Toscana
Settore Innovazione Sociale

Oggetto: _____

Il sottoscritto
nato a il..... CF
in qualità di legale rappresentante in qualità di legale rappresentante del/della (*barrare uno dei seguenti*)

Consorzio

CHIEDE

il finanziamento per un importo pubblico pari ad euro..... del progetto dal
titolo
sull'avviso.....
.....

DICHIARA

- di non aver usufruito in precedenza di altri finanziamenti finalizzati alla realizzazione anche parziale delle stesse azioni previste nel progetto;
- di conoscere la normativa comunitaria e regionale che regola la gestione del Fondo Sociale Europeo;
- In particolare dichiara/dichiarano di conoscere la Delibera della giunta regionale 1343/2017, di tenerne conto in fase di gestione e di rendicontazione del progetto stesso;
- di non aver messo in pratica atti, patti o comportamenti discriminatori ai sensi degli artt. 25 e 26 del Decreto legislativo 198/2006 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna ai sensi dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005 n. 246", accertati da parte della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente.

Si trasmettono in allegato alla presente domanda: (*barrare solo le caselle che interessano*)

- Formulario;
- Dichiarazioni (*specificare tipologia e numero per ciascuna tipologia*);
- Altri allegati (*specificare*).

Luogo e data

Firma e timbro
del legale rappresentante

(nel caso di firma autografa, allegare copia leggibile ed in corso di validità del documento di identità)

Allegato 1.a.2 Domanda di finanziamento (in caso di costituenda ATI)

Alla Regione Toscana
Settore Innovazione Sociale

Oggetto: _____

Il sottoscritto
nato a il CF
in qualità di legale rappresentante di
(ripetere per ogni soggetto partner)

proponenti della **costituenda ATI**

fra i seguenti soggetti:

.....
.....

CHIEDONO

il finanziamento per un importo pubblico pari ad euro..... del progetto dal
titolo
sull'avviso.....

DICHIARANO

- di non aver usufruito in precedenza di altri finanziamenti finalizzati alla realizzazione anche parziale delle stesse azioni previste nel progetto;
- di conoscere la normativa comunitaria e regionale che regola la gestione del Fondo Sociale Europeo;
- In particolare dichiara/dichiarano di conoscere la Delibera della giunta regionale 1343/2017, di tenerne conto in fase di gestione e di rendicontazione del progetto stesso;
- di non aver messo in pratica atti, patti o comportamenti discriminatori ai sensi degli artt. 25 e 26 del Decreto legislativo 198/2006 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna ai sensi dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005 n. 246", accertati da parte della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente.

Si trasmettono in allegato alla presente domanda:
(barrare solo le caselle che interessano)

- Formulario;
- Dichiarazione di intenti alla costituzione dell'ATI e a conferire mandato con rappresentanza;
- Dichiarazioni (specificare tipologia e numero per ciascuna tipologia);
- Altri allegati (specificare).

Luogo e data

Firme e timbri
dei legali rappresentanti

(nel caso di firma autografa, allegare copia leggibile ed in corso di validità del documento di identità)

Allegato 1.a.3 Domanda di finanziamento (in caso di costituita ATI)

Alla Regione Toscana
Settore Innovazione Sociale

Oggetto: _____

Il sottoscritto
nato a il..... CF
in qualità di legale rappresentante della **costituita ATI**
fra i seguenti soggetti:

.....
.....

CHIEDE

il finanziamento per un importo pubblico pari ad euro..... del progetto dal
titolo
sull'avviso.....
.....

DICHIARA

di non aver usufruito in precedenza di altri finanziamenti finalizzati alla realizzazione anche parziale delle stesse azioni previste nel progetto;
 di conoscere la normativa comunitaria e regionale che regola la gestione del Fondo Sociale Europeo.

In particolare dichiara/dichiarano di conoscere la Delibera della giunta regionale 1343/2017, di tenerne conto in fase di gestione e di rendicontazione del progetto stesso;

di non aver messo in pratica atti, patti o comportamenti discriminatori ai sensi degli artt. 25 e 26 del Decreto legislativo 198/2006 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna ai sensi dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005 n. 246", accertati da parte della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente.

Si trasmettono in allegato alla presente domanda: *(barrare solo le caselle che interessano)*

- Formulario;
 Copia dell'atto costitutivo dell'ATI;
 Dichiarazioni (*specificare tipologia e numero per ciascuna tipologia*);
 Altri allegati (*specificare*).

Luogo e data

Firma e timbro
del legale rappresentante

(nel caso di firma autografa, allegare copia leggibile ed in corso di validità del documento di identità)

Allegato 1.b. Dichiarazione di intenti (in caso di costituenda ATI)

Regione Toscana

**Oggetto:** _____

I sottoscritti:

1) nato a
 il CF
 residente in
 in qualità di legale rappresentante di
 con sede legale in (indicare indirizzo, Comune e Provincia)

2) nato a
 il CF
 residente in
 in qualità di legale rappresentante di
 con sede legale in (indicare indirizzo, Comune e Provincia)

3) nato a
 il CF
 residente in
 in qualità di legale rappresentante di
 con sede legale in (indicare indirizzo, Comune e Provincia)

4).....

DICHIANANO

- che in caso di approvazione del progetto denominato..... presentato a seguito dell'avviso per la concessione di finanziamenti secondo quanto in oggetto, provvederanno entro **20** giorni dalla data di pubblicazione sul BURT della graduatoria, ad associarsi formalmente in **ATI**;
- che all'interno dell'ATI verrà conferito mandato speciale con rappresentanza, incluso il mandato unico all'incasso della sovvenzione, a.....

Luogo e data

Firma e timbro dei legali rappresentanti di tutti i componenti il partenariato

.....

Allegato 1.c Dichiarazione sostitutiva di affidabilità giuridico-economica-finanziaria e relativa al rispetto della L. 68/99 in materia di inserimento al lavoro dei disabili ai sensi del DPR 445/2000 artt. 46 e 47



(in caso di ATI deve essere rilasciata dal capofila e da **ciascun** partner)

Oggetto: _____

Il sottoscritto
 nato a il CF
 residente a
 via CAP
 in qualità di legale rappresentante di
 avente C.F. o P.IVA,

(barrare i riquadri che interessano)

capofila dell'ATI

partner dell'ATI

proponente il progetto
 consapevole degli effetti penali per dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi ai
 sensi dell'articolo 76 del citato DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità:

DICHIARA

- che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione del proprio stato, ovvero di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni e che tali circostanze non si sono verificate nell'ultimo quinquennio;
- che non è stata pronunciata alcuna condanna nei confronti del sottoscritto, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che determina l'incapacità a contrattare con la P.A.;
- ai sensi della vigente normativa antimafia, che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;
- di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione del proprio stato e di avere i seguenti dati di posizione assicurativa:

INPS _____ matricola _____ sede di _____
 INAIL _____ matricola _____ sede di _____

- di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse con i conseguenti adempimenti, secondo la legislazione del proprio stato;

per le cooperative:

- di applicare il contratto collettivo di lavoro anche per i soci della cooperativa.

In riferimento agli obblighi previsti dalla Legge 68/1999 in materia di inserimento al lavoro dei disabili:

(scegliere una delle seguenti tre opzioni)

- di non essere soggetto in quanto ha un numero di dipendenti inferiore a 15;
- di non essere soggetto in quanto pur avendo un numero di dipendenti compreso fra 15 e 35, non ha effettuato nuove assunzioni dal 18/01/2000 o, se anche le ha effettuate, rientra nel periodo di esenzione dalla presentazione della certificazione;
- di essere tenuto all'applicazione delle norme che disciplinano l'inserimento dei disabili e di essere in regola con le stesse.

Luogo e data

Firma e timbro del legale
rappresentante di ciascun proponente

.....

Allegato 1.d Dichiarazione di attività delegata ai sensi del DPR 445/2000

(se prevista; deve essere rilasciata dal capofila mandatario nel caso di costituita/costituenda ATI)

Oggetto: _____

Il sottoscritto nato a
 il CF
 residente in
 via CAP
 in qualità di legale rappresentante di
 (se del caso) capofila mandatario del partenariato costituito/costituendo **proponente** il
 progetto denominato "....."

Considerato che la delega dell'attività è resa necessaria per le seguenti ragioni:

E

Il sottoscritto nato a
 il CF
 residente in
 via CAP
 in qualità di legale rappresentante di
soggetto delegato del progetto
 avente C.F. o P.IVA,
 con sede a
 via CAP
 P. IVA/CF
 Tel. E-mail
 Registrazioni: Camera di commercio di n° anno
 Tribunale di n° anno
 Accreditamento (nel caso di attività formativa): Cod.

Referente del progetto (se diverso dal rappresentante legale):

Nome Cognome
 Tel. E-mail

consapevoli degli effetti penali per dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi ai
 sensi dell'articolo 76 del citato DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità

DICHIARANO

- che la delega riguarda attività di:

.....
 - che il costo dell'attività delegata è: totale complessivo €, pari a % del costo
 totale del progetto

*N.B. nel caso di attività formativa sono delegabili solo le attività di progettazione, docenza e
 consulenza fino ad un terzo del costo totale previsto del progetto :*

- che l'attività di Docenza delegata è articolata secondo le seguenti specifiche:

- contenuto e durata dei singoli moduli didattici
- numero, tipologia e caratteristiche docenti (allegare curriculum):
- metodologie didattiche:
- materiale didattico:
- n° totale ore:

SI IMPEGNANO ALTRESI

a presentare, a seguito dell'approvazione del progetto, copia della convenzione o del contratto fra le parti, in cui sono specificati incarichi, tempi e costi.

Luogo e data

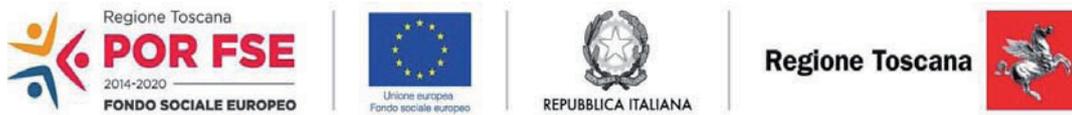
Firma/e timbro/i dei legali
rappresentanti

.....

(allegare copia leggibile ed in corso di validità del documento di identità)

* Allegare documentazione attestante il rispetto delle procedure e fasce per l'affidamento a terzi

Allegato 1.e Dichiarazione per i locali NON REGISTRATI ai sensi della DGR 1407/2016



(N.B. - Da presentare per ciascuna sede di svolgimento del percorso non registrata)

Il sottoscritto....., nato il a
 non in proprio ma quale legale rappresentante dicon
 sede inin relazione al progetto denominato.....
 finanziato a valere sull'Avviso pubblico di cui al Decreto dirigenziale n. 7981/2016 s.m.i.

DICHIARA

consapevole degli effetti penali per dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi ai sensi dell'articolo 76 del citato D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità,

in relazione al/il locale /ai locali sotto descritto/i, "non registrato/i" ai sensi della DGR 1407/2016

tipologia (indicare: aula didattica, laboratorio di ..)	indirizzo	città	CAP

- che sono avvenute le comunicazioni previste dalla normativa: comunicazione di avvenuta elaborazione della relazione sulla valutazione dei rischi da parte del responsabile della sicurezza e del piano di sicurezza; comunicazione del nominativo del medico competente; comunicazione dei nominativi del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione;
- che è in possesso di certificato prevenzione incendi o dichiarazione che è stata presentata richiesta di rilascio del certificato all'autorità competente;
- che è in possesso di verbali di collaudo e di verifica periodica degli impianti o dichiarazione che è stata presentata richiesta di rilascio di tali verbali al soggetto competente;
- che è assicurata una superficie di almeno 1,8 mq per allievo nel corso delle attività d'aula;
- che sono disponibili presso la sede i documenti attestanti i titoli di proprietà/locazione (comodato/altro di locali e attrezzature);
- che consente, quale possessore dei locali, i sopralluoghi.

(N.B. - qualora talune certificazioni sopra dette non siano dovute, indicare il motivo)

Luogo e data

Firma e timbro del legale
rappresentante

(allegare copia leggibile ed in corso di validità del documento di identità)

ALLEGATO 2 ISTRUZIONI PER COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE ON LINE FORMULARIO PROGETTI FSE



Si accede al Sistema Informativo FSE all'indirizzo web.rete.toscana.it/fse3 con l'utilizzo di una Carta nazionale dei servizi-CNS attivata (di solito quella presente sulla Tessera Sanitaria della Regione Toscana) oppure con credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), per il cui rilascio si possono seguire le indicazioni della pagina open.toscana.it/spid.
Se un soggetto non è registrato è necessario compilare la sezione "Inserimento dati per richiesta accesso"

Se un soggetto ha già un'utenza FSE ma non è registrato come legale rappresentante all'ente che intende presentare la domanda, deve inviare una mail di richiesta a alessandro.vettori@regione.toscana.it, specificando il codice fiscale, nome e cognome, dati ente di appartenenza. L'invio mail dovrà essere seguito da un riscontro che attesta l'avvenuto inserimento

I soggetti censiti sul sistema informativo FSE possono presentare una candidatura tramite il "Formulario di presentazione progetti FSE on-line" cliccando sul relativo link

Utente: CFINVOL76C5BCA15A (liv.2) | Progetti | Interventi individuali | Attività | Rilevazione spesa | AllieviDestinatari | Docenti | Enti | Profili | Tabelle | Help | Logout

ALTRA FUNZIONALITA'

1) Per la pubblicizzazione delle informazioni utilizzare l'applicazione -> [Interfaccia pubblica del sistema FSE](#)

2) Per la candidatura su un bando FSE -> [Formulario di presentazione progetti FSE](#)

PRESENTAZIONE

La nuova procedura è stata concepita per rispondere alle esigenze della programmazione comunitaria, anche se verrà utilizzata anche per la gestione delle altre tipologie di intervento presenti in Regione Toscana e cioè prog

Tutte le informazioni collegate possono essere ricercate a partire da un qualunque dato disponibile, che presenti un qualsiasi collegamento con l'informazione ricercata

ACCESSO

L'accesso è differenziato per livello e per ruolo, attualmente sono previsti tre ruoli:

1) Autorità di Gestione (Amministrazione del S.I. e responsabile dell'inserimento delle informazioni di riferimento, come gli Enti accreditati, tutte le tabelle descrittive, il riparto finanziario i trasferimenti regionali i profili)

Come prima cosa è necessario consultare i bandi/avvisi presenti in procedura e nel caso ricercare quello d'interesse, rispetto al quale si vuole presentare la proposta progettuale.

Nome Utente: CFINVOL76C5BCA15A - Livello: 2 | [Consulta Bandi/Presenta Progetti](#)

Formulario di Presentazione Progetti FSE

ALTRA FUNZIONALITA'

Sistema Informativo FSE - Sistema Informativo FSE

FORMULARIO PRESENTAZIONE PROGETTI FSE

L'applicazione "Formulario di presentazione progetti FSE" permette ai soggetti pubblici e privati la presentazione delle proprie richieste di partecipazione ai bandi regionali, inserendo le informazioni relative al progetto presentato, alle attività collegate, al piano economico finanziario previsto e a quanto richiesto dal bando. Il formulario on-line è composto da varie sezioni:

- Dati Identificativi del Progetto;
- Soggetti coinvolti nella realizzazione del progetto;
- Descrizione del progetto;
- Attività;
- Interventi Previsti.

Il dettaglio delle sezioni e le indicazioni per la compilazione sono contenute nei termini di inserimento.

Al formulario on-line standard è possibile allegare la documentazione aggiuntiva richiesta dal bando di riferimento.

ACCESSO

L'accesso è differenziato per livello e per ruolo, attualmente sono previsti tre ruoli:

1) Autorità di Gestione (Amministrazione del S.I. e supervisione delle informazioni inserite);

2) Responsabili di uffici/Organismo Intermedio (valida le informazioni inserite dai soggetti che presentano la propria candidatura sui bandi di competenza, attraverso un collegamento);

3) Responsabili di uffici/Organismo Intermedio (valida le informazioni inserite dai soggetti che presentano la propria candidatura sui bandi di competenza, attraverso un collegamento).

Una volta ricercato il bando d'interesse è possibile su quell'avviso procedere alla compilazione on line del formulario, cliccando sulla relativa icona.

La compilazione del formulario on line si compone di 5 sezioni:

1. **Dati Identificativi del Progetto**, in questa prima sezione vengono richiesti i dati di sintesi del progetto: il titolo, il soggetto proponente, l'eventuale partenariato o presenza di consorzi, la descrizione sintetica, i destinatari, il monte orario, il costo ed il finanziamento.
2. **Soggetti coinvolti nella realizzazione del progetto**, in questa seconda sezione vengono richiesti i dati di dettaglio per tutti i soggetti coinvolti, (soggetto proponente, soggetto partner, soggetto consorziato/socio/impresa retista o soggetto delegato) che sono stati individuati nella parte precedente. Per ognuno, oltre alle informazioni anagrafiche, viene richiesta una descrizione del ruolo e delle attività in cui è coinvolto, su progetti già realizzati e sul valore aggiunto apportato al progetto.
3. **Descrizione del progetto**, in questa sezione vengono e richieste le informazioni generali e di contestualizzazione del progetto. In questa sezione deve essere selezionata il Tipo di Aiuto di Stato "Regime De-minimis".
4. **Attività**, in questa sezione vengono richieste le informazioni relative alle attività del progetto (formative, non formative, attestato rilasciato, riferimento al repertorio regionale delle figure professionali ecc.) Le attività inserite in questa parte dovranno corrispondere alle attività descritte all'interno del Formulario descrittivo allegato.
5. **Schede Preventivo**

Le sezioni devono essere compilate tenendo conto della sequenza in cui vengono presentate, quindi prima la 1, poi la 2 ecc.

Ogni singola parte deve essere salvata.

Una volta compilata e salvata l'ultima sezione l'applicazione ripresenta la pagina iniziale dalla quale è possibile:

1. Visualizzare e stampare la versione PDF di quanto inserito
2. Allegare:

- Formulario descrittivo secondo il format allegato all'avviso
- Dichiarazioni richieste dall'avviso
- Altre informazioni aggiuntive da allegare al formulario, richieste dall'avviso

Tutti i documenti devono essere in formato pdf e sottoscritti con firma autografa o digitale, in forma estesa e leggibile.


I documenti devono essere allegati devono essere inseriti in un file .zip e aggiunti al sistema con la funzione Gestione Allegati

3. Attivare il pagamento del bollo on-line attraverso la funzione

4. Presentare il formulario

Con la presentazione del formulario si ha la protocollazione e i dati inseriti non saranno più modificabili.

BANDO	Oggetto Bandi	MIRRO FID	Data Pubblicazione	Data Scadenza	Struttura Progetti	Completamento Progetti	Allegati Progetti	Presenza Progetti	Pagamenti Bando	Protocollo
LA	AVVISO SETTORE FORMAZIONE A.L.L.S.A.	A.L.L.S.A.Finanziamento e servizi integrati (seminari, formazione, consulenze) per la creazione d'impresa e di nuove aziende	05/02/2018	24/02/2017						
LA	PRONAFOL	A.L.L.S.A.Finanziamento e servizi integrati (seminari, formazione, consulenze) per la creazione d'impresa e di nuove aziende	05/02/2017	06/02/2017						N. 12872 Data 24/02/2017

ALLEGATO 3 FORMULARIO DESCRITTIVO PROGETTI FORMATIVI FSE**POR FSE Regione Toscana 2014-2020**

AVVISO "SOSTEGNO ALLE IMPRESE *INCLUSIVE*"
FORMULARIO DI PRESENTAZIONE DI PROGETTI
A VALERE SUL POR FSE TOSCANA 2014-2020

Indice

<i>ISTRUZIONI</i>	
Sezione 0	Dati identificativi del progetto (compilazione on line).....
Sezione A	Soggetti coinvolti nella realizzazione del progetto (compilazione online)
Sezione B	Descrizione del progetto
Sezione C	Articolazione esecutiva del progetto
Sezione D	Priorità.....
Sezione E	Prodotti.....
Sezione F	Imprese (nel caso di formazione aziendale).....

ISTRUZIONI

Il presente documento si compone delle seguenti sezioni:

- Sezione 0 Dati identificativi del progetto
- Sezione A Soggetti coinvolti nella realizzazione del progetto
- Sezione B Descrizione del progetto
- Sezione C Articolazione esecutiva del progetto
- Sezione D Priorità
- Sezione E Prodotti
- Sezione F Imprese

Le sezioni 0, A e B1 devono essere compilate **tramite sistema online**, collegandosi al seguente indirizzo web: <https://web.rete.toscana.it/fse3> e selezionando 2) *Per la candidatura su un bando FSE -> Formulario di presentazione progetti FSE* e in seguito *Consulta bandi/presenta progetti*, effettuando la ricerca dell'avviso a cui si desidera di presentare la propria candidatura attraverso i parametri a disposizione.

Sezione 0	Dati identificativi del progetto (compilazione on line)
------------------	--

Sezione A	Soggetti coinvolti nella realizzazione del progetto (compilazione online)
------------------	--

B.1	Informazioni generali e contestualizzazione (compilazione online)
------------	--

B.1.1 INFORMAZIONI SPECIFICHE AGGIUNTIVE

B.1.1.1 Tipologia azienda (compilare per ciascuna impresa beneficiaria)

Nr.	Denominazione impresa	Capofila/ Partner/ Consorziata	Tipologia	Impresa sociale (si/no)	Numero registrazione (albo imprese sociali)	Numero dipendenti	Di cui	
							Persone con disabilità di cui all'art. 1 della 68/1999	Persone appartenenti ai gruppi 2-4 indicati nell'avviso
1								
2								
3								
4								

B.1.1.2 Riepilogo attività (ripetere la tabella per ciascuna impresa beneficiaria)

Nr	(Inserire denominazione dell'impresa beneficiaria)	Numero e tipologia destinatari coinvolti (come da art. 4 dell'avviso)					
		Ore previste	Numero totale partecipanti	Persone con disabilità	Soggetti svantaggiati	Altre persone in carico ai servizi sociali o socio-sanitari territoriali	Rom, Sinti e Camminanti
ATTIVITA' 1: Percorsi di Empowerment							
1.1	Attività di formazione per il recupero delle competenze base /lo sviluppo di competenze chiave						
1.2	Attività di formazione per lo sviluppo di competenze specifiche legate alle mansioni lavorative						
ATTIVITA' 2: Percorso di Tutoring Avanzato e Formazione Aziendale							
2.1	Attività di tutoring finalizzato allo sviluppo di competenze specifiche legate alle mansioni lavorative o per favorire il miglioramento delle condizioni di lavoro e integrazione nel contesto sociale (rivolta ai soggetti destinatari)						
2.2	Attività di formazione rivolta al personale occupato in azienda finalizzato a fornire competenze specifiche per favorire l'inserimento lavorativo di soggetti vulnerabili						
ATTIVITA' 3: Consulenza e Trasferimento di Conoscenze							
3.1	Attività di consulenza, con impatto sui lavoratori target, che mira al miglioramento delle condizioni di inserimento in azienda, di lavoro e/o dell'accessibilità ad strumenti e						

a nuove forme di organizzazione						
3.2 Attività di consulenza specifica per gli adeguamenti necessari a seguito della Riforma del Terzo Settore e delle Imprese sociali						
3.3 Attività di consulenza specifica: innovazione di prodotto, servizio e processo per il mantenimento o la creazione di occupazione						

B.1.1 Descrizione dell'esigenza formativa dei singoli destinatari e della risposta offerta dal progetto
(*descrivere per ogni destinatario delle attività 1.1, 1.2., 2.1*)

(*ripetere la casella per ciascuna impresa beneficiaria*)

Azienda: (<i>indicare denominazione,</i>) Destinatario1 (<i>inserire iniziali</i>) Destinatario 2 (<i>se previsto</i>) etc.

B.1.1 Descrizione dell'esigenza formativa e/o esigenza aziendale e della risposta offerta dal progetto
(*descrivere per le attività 2.2 e 3.1, 3.2, 3,3*)

(*ripetere la casella per ciascuna impresa beneficiaria*)

Azienda: (<i>indicare denominazione</i>)
--

Sezione B	Descrizione del progetto
------------------	---------------------------------

B.2 Architettura del Progetto e contenuti principali

B.2.1 Obiettivi generali del progetto

(illustrare la coerenza degli obiettivi progettuali con quanto previsto dall'Avviso)

--

B.2.2 Struttura e logica progettuale

(descrivere sinteticamente la struttura del progetto e dettagliare le attività previste, evidenziando la coerenza rispetto a quanto previsto dall'Avviso)

--

B.2.2.1 Coerenza delle varie attività e fasi progettuali

(illustrare la coerenza interna del progetto in fasi/attività specifiche, della sua durata, con le caratteristiche dei destinatari, ecc. come declinata nella sezione C)

--

B.2.2.2 Congruenza generale del progetto

(illustrare la congruenza dei contenuti proposti, delle risorse mobilitate e delle metodologie di attuazione delle azioni)

--

B.2.2.3 Durata complessiva del progetto

(in mesi, nel rispetto di quanto previsto dall'avviso)

--

I progetti proposti sul presente avviso devono concludersi entro 12 mesi a decorrere dalla data di stipula della convenzione, che rappresenta la data formale di avvio del progetto.

B.2.3 Modalità di reperimento dell'utenza – NON PERTINENTE**B.2.4 Accompagnamento dell'utenza****B.2.4.1 Accompagnamento in ingresso e in itinere (eventuale)**

B.2.4.1.1 Procedure di accompagnamento in ingresso e in itinere e di supporto dei partecipanti nell'ambito del percorso formativo

(descrivere le attività di orientamento in ingresso e in itinere e le eventuali attività di supporto all'apprendimento compresi servizi di supporto per fabbisogni specifici)

--

B.2.4.1.2 Durata *(specificare la durata dedicata ad attività di accompagnamento di gruppo e individuale)*

--

B.2.4.2 Accompagnamento in uscita (eventuale) – NON PERTINENTE

B.2.4.3 Sintesi delle procedure di accompagnamento

Procedura di accompagnamento	Ore individuali	Ore di progetto	Totale ore ad allievo
In ingresso			
In itinere			
Totale			

B.2.5 Visite didattiche

(se previste nel progetto, indicare il numero, le possibili destinazioni e la durata indicativa, evidenziandone il valore rispetto agli obiettivi formativi)

--

B.2.6 Dotazioni ai partecipanti**B.2.6.1 Materiale didattico** *(indicare il materiale didattico ad uso individuale e collettivo)*

Tipologia e caratteristiche	Quantità

B.2.6.2 Vitto dei partecipanti *(se previsto, indicare le modalità organizzative)*

--

B.2.6.3 Indumenti protettivi

(indicare la tipologia di indumenti protettivi che saranno forniti agli allievi, se necessari per la tipologia di attività prevista)

Tipologia e caratteristiche	Quantità

B.2.6.4 Attrezzature didattiche

(indicare le principali attrezzature da utilizzare con finalità didattiche ad uso individuale e collettivo)

Tipologia	Uso (Individ./ Coll.)	Quantità	Soggetto attuatore che rende disponibile la risorsa

B.2.6.5 Caratteristiche e qualità delle attrezzature didattiche

--

B.2.7 Prove di verifica finale – NON PERTINENTE**B.2.8 Monitoraggio del progetto e valutazione finale**

(descrivere le modalità di rilevazione dell'andamento in itinere del progetto e le modalità di analisi degli esiti dello stesso, precisando chi svolge le relative funzioni)

--

B.2.9 Disseminazione

(esplicitare i meccanismi dell'eventuale disseminazione dell'idea progettuale e/o dei suoi risultati, specificando prodotti e/o manifestazioni previste e la loro coerenza e opportunità in riferimento al progetto, il pubblico di riferimento)

--

B.3 Progettazione dell'attività formativa

Se il progetto prevede più di una attività formativa la Sezione B.3 va replicata per ciascuna attività

B.3.1 Standard di riferimento per la progettazione dell'attività formativa

Repertorio Regionale delle Figure Professionali: **NON PERTINENTE**

Repertorio Regionale dei Profili Professionali: **NON PERTINENTE**

Altro percorso: progettazione di percorso finalizzato all'acquisizione di **single capacità/conoscenze** di una o più Area di Attività/UC e di singole capacità/conoscenze non correlati a nessuna Area di Attività/UC: rilascio di dichiarazione degli apprendimenti o attestato di frequenza -
Compilare la sezione B.3.5

B.3.2 Il progetto formativo prende a riferimento una Figura professionale del Repertorio Regionale delle Figure Professionali – **NON PERTINENTE**

B.3.3 Il progetto formativo prende a riferimento una o più Aree di Attività (AdA)/UC del Repertorio Regionale delle Figure—**NON PERTINENTE**

B.3.4 Il progetto formativo prende a riferimento il Repertorio Regionale dei Profili Professionali: - **NON PERTINENTE**

B.3.5 Altro percorso

- finalizzato all'acquisizione di singole capacità/conoscenze di una o più Aree di Attività
- finalizzato all'acquisizione di singole capacità/conoscenze non correlate a nessuna Area di Attività

Compilare le sezioni B.3.5.1 e B.3.5.2

B.3.5.1 Denominazione del percorso formativo

--

B.3.5.2 Indicazione delle conoscenze e capacità

Conoscenze

N.	Denominazione conoscenza	Indicazione riferimento ad AdA/UC del RRF
1		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO Denominazione AdA/UC _____
2		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO Denominazione AdA/UC _____
N°		
Durata complessiva		N.ore:

Capacità

N.	Denominazione capacità	Indicazione riferimento ad AdA/UC del RRF
1		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO Denominazione AdA _____
2		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO Denominazione AdA _____
N°		
Durata complessiva		N.ore:

Tipologia di attestazione che si prevede di rilasciare al termine del percorso formativo

- | |
|---|
| <input type="checkbox"/> Dichiarazione degli apprendimenti (nel caso in cui il progetto formativo prenda a riferimento gli standard del Repertorio Regionale delle Figure Professionali) |
| <input type="checkbox"/> Attestato di frequenza (negli altri casi) |

B.3.6 Stage o alternanza scuola-lavoro – NON PERTINENTE**B.3.7 Tutoraggio individualizzato**

(in caso di attività di tutoring individualizzato (formazione on the job), indicare gli obiettivi, la durata, le modalità organizzative e le risorse professionali coinvolti)

--

B.4 Risorse da impiegare nel progetto

B.4.1 Risorse umane (compilare una riga per ogni persona – da elencare in ordine alfabetico - coinvolta nell'attuazione del progetto secondo l'articolazione di cui alle seguenti tabelle A e B) (1)

TABELLA A - Risorse umane che svolgono funzioni di docenza, tutoraggio, orientamento, consulenza (2)

	A	B	D	E	F	G	H	I	L	M	N
	Nome e cognome	Funzione	Provenienza dal mondo della produzione o professioni, docenti provenienti dal settore dell'istruzione della formazione, ecc	Anni di esperienza nella disciplina/attività da svolgere nel progetto	Senior/Junior /Fascia	Ore	Soggetto attuatore che rende disponibile la risorsa	Personale interno/esterno (3)	% Docenza/ totale ore di docenza	UF interessata	Disciplina
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											

- (1) Indicare tutte le funzioni che intervengono per l'attuazione del progetto

- (2) Allegare CV se previsto dall'avviso

- (3) Indicare "interno" nel caso di persona legata al soggetto attuatore da un rapporto di lavoro di tipo subordinato, "esterno" per tutte le altre tipologie di rapporto di lavoro

TABELLA B – Altre risorse umane che svolgono funzioni nel progetto (ad es. progettazione, coordinamento, direzione, rendicontazione, ecc.) (1)

	Nome e cognome	Funzione	Anni di esperienza nella attività da svolgere nel progetto	Senior/ Junior /Fascia	Ore/ giorni	Soggetto attuatore che rende disponibile la risorsa	Personale interno/ esterno (2)
	A	B	E	F	G	H	I
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

- (1) Allegare CV se previsto dall'avviso

- (2) Indicare "interno" nel caso di persona legata al soggetto attuatore da un rapporto di lavoro di tipo subordinato, "esterno" per tutte le altre tipologie di rapporto di lavoro

B.4.2 Impegno nel progetto di titolari di cariche sociali (se previsto dal progetto)

--

B.4.2.1. Titolare di carica sociale

Cognome e nome:

Ditta/Società (soggetto proponente/capofila/partner):

Carica sociale ricoperta: dal:

B.4.2.2. Funzione operativa che sarà svolta da titolare di carica sociale

Tipo di prestazione:

Periodo di svolgimento: dal _____ al _____

Ore o giornate di lavoro previste: _____

Compenso complessivo previsto: € _____

Compenso orario o a giornata: € _____

B.4.2.3. Motivazioni

(illustrare e motivare la necessità/opportunità dello svolgimento della prestazione da parte del titolare di carica sociale, con particolare riguardo alle competenze del soggetto ed all'economicità della soluzione proposta)

--

Allegare curriculum professionale dell'interessato.

B.4.3 Docenza impartita dall'imprenditore (se prevista)**B.4.3.1 Dati dell'imprenditore**

Cognome e nome:

Ditta/Società (soggetto proponente/capofila/partner):

B.4.3.2. Impegno previsto come docente nel progetto

Periodo di svolgimento: dal _____ al _____

Ore di lavoro previste:

Compenso complessivo previsto: € _____

Compenso orario: € _____

B.4.3.3. Motivazioni

(illustrare e motivare la necessità/opportunità dello svolgimento della docenza da parte dell'imprenditore, con particolare riguardo alle competenze del soggetto ed all'economicità della soluzione proposta)

--

B.4.4 Comitato tecnico scientifico – NON PERTINENTE

B.4.5 Risorse strutturali da utilizzare per il progetto**B.4.5.1 Locali**

Tipologia locali (specificare)	Città in cui sono ubicati	Metri quadri	Soggetto attuatore che rende disponibile la risorsa	Locali registrati nel dossier di accreditamento (SI/NO)
Locali ad uso ufficio				
Aule didattiche (1) (solo per attività formative)				
Altri locali (specificare tipologia)				

1) Deve essere garantita una superficie netta delle aule didattiche di mq 1,8 per allievo (solo per attività formative)

B.4.5.2 Motivazione dell'utilizzo di risorse non registrate nel dossier di accreditamento (eventuale)

--

B.5 Risultati attesi/Sostenibilità/Trasferibilità/Innovazione**B.5.1 Efficacia e ricaduta dell'intervento**

(descrivere gli elementi principali dell'intervento che sostengono la sua capacità di raggiungere gli obiettivi prefissati. Specificare l'impatto dell'intervento sulle aziende interessate)

B.5.2 Miglioramento dello status professionale e occupazionale dei destinatari del progetto

(descrivere come l'intervento contribuisca ad aumentare lo status professionale e occupazionale dei destinatari)

B.5.3 Sostenibilità e continuità degli effetti

(descrivere come le azioni attivate e le caratteristiche del progetto siano tali da assicurare la sostenibilità in termini di durata ed autonomia dei percorsi attivati; indicare gli strumenti per dare continuità nel tempo ai risultati e alle metodologie di attuazione del progetto)

B.5.4 Inserimenti lavorativi – NON PERTINENTE**B.5.5 Esemplicità e trasferibilità dell'esperienza (eventuale)**

(specificare in quale senso il progetto può essere considerato esemplare/trasferibile. Soffermarsi in particolare sulla descrizione dei meccanismi di diffusione dei risultati e sugli utenti che potenzialmente potrebbero usufruire del modello e/o della metodologia del progetto)

B.5.6 Carattere Innovativo del progetto

(descrivere le caratteristiche innovative, se presenti, evidenziandone la coerenza ed efficacia rispetto al progetto e ai risultati attesi. Il carattere innovativo può riferirsi ai seguenti ambiti: innovazione sociale, obiettivi formativi, settore di riferimento, strategie organizzative, modalità di coinvolgimento di stakeholder esterni.)

B.6 Ulteriori informazioni utili

(Max 10 righe Arial 11)

Sezione C	Articolazione esecutiva del progetto
------------------	---

C.1 Articolazione attività

Codice e Titolo Attività del PAD: B.1.1.2. B) Creazione e rafforzamento cooperative sociali di tipo B, anche in forma consortile e creazione di impresa per soggetti svantaggiati

C.1.1 Quadro riepilogativo delle attività

N.	Titolo scheda di dettaglio (*)	N. destinatari	N. ore
1			
2			
3			
...			
	Totale		

*I dati inseriti devono corrispondere con quelli inseriti nella sezione 4 "Attività" del formulario on line

N.B.: nell'articolazione progettuale dell'attività formativa, il numero dei destinatari e di ore previste dovrà fare riferimento a quanto indicato nella sezione "dati di sintesi" del formulario on line.

Per ciascuna delle righe sopra indicate compilare ed allegare una "Scheda di dettaglio" C.2 se attività formativa, C.3 se attività di consulenza

Compilate ed allegate n° _____ schede C.2

Compilate ed allegate n° _____ schede C.3

C.2 Scheda di attività formativa N°... DI...

Titolo:

C.2.1 Obiettivi formativi dell'attività*declinare gli obiettivi formativi generali in riferimento a specifici fabbisogni e/o vincoli normativi)***C.2.2 Sede di svolgimento dell'attività formativa****C.2.3 L'attività formativa prende a riferimento gli standard del Repertorio Regionale delle Figure Professionali** SI*Compilare le sezioni C.2.3.1 e C.2.3.2 (se previste conoscenze/capacità/competenze aggiuntive compilare le sezioni C.2.3.3 e C.2.3.4)* NO*Nel caso in cui l'attività non prenda a riferimento il repertorio delle figure etc. compilare direttamente la sezione C.2.4***C.2.3.1 Competenze chiave per l'apprendimento permanente di cui Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 (2006/962/CE)**

Denominazione Competenze chiave	Durata	Conoscenze	Capacità	UF n.	Denominazione UF
(Competenza chiave 1)					
(Competenza chiave n)					
Totale					

C.2.3.2 AdA/Unità di Competenze – UC

Denominazione AdA/(UC)	Durata	conoscenze	capacità	UF n.	Denominazione UF
Totale					

C.2.3.3 AdA/Unità di Competenze - UC aggiuntive (in caso il percorso formativo prenda a riferimento il Repertorio Regionale delle Figure Professionali e nella progettazione del percorso vengano proposte intere Unità di Competenze aggiuntive)

Denominazione AdA/(UC)	Durata	conoscenze	capacità	UF n.	Denominazione UF
Totale					

C.2.3.4 Conoscenze/capacità aggiuntive (in caso il percorso formativo prenda a riferimento il Repertorio Regionale delle Figure Professionali e nella progettazione del percorso vengano proposte conoscenze/capacità aggiuntive)

Denominazione AdA/(UC)	Durata	conoscenze	capacità	UF n.	Denominazione UF
Totale					

C.2.3.5 Repertorio Regionale dei Profili Professionali a cui l'attività formativa fa riferimento
(in caso di percorso di qualifica professionale) – **NON PERTINENTE**

C.2.3.6 Repertorio Regionale dei Profili Professionali a cui l'attività formativa fa riferimento
(in caso di percorso di Formazione Obbligatoria) – **NON PERTINENTE**

C.2.4 Unità formative previste dall'attività

	U.F.	Durata
1		00
2		00
3		00
4		00
5		00
6		00
7		00
8		00
9		00
	Totale UF	
	Totale ore di accompagnamento ¹	
	Totale percorso	

Per ciascuna delle U.F. sopra indicate compilare ed allegare una scheda C.2.5

Compilate ed allegate n° schede C.2.5

¹ Inserire il totale delle ore ad allievo dedicate a misure di accompagnamento, ai sensi della DGR 532/09 e smi (in ingresso e in itinere) di cui al paragrafo B.2.4.

C.2.5 Scheda di unità formativa N° 0 DI 0

Titolo U.F.:	Durata:
Titolo attività di riferimento:	

C.2.5.1 Obiettivi specifici di apprendimento in termini di

(Indicare esclusivamente quanto previsto nei Repertori Regionali delle Figure Professionali)

Conoscenze:
Capacità:

C.2.5.2 Contenuti formativi

(descrivere i contenuti specifici proposti in relazione agli obiettivi di apprendimento definiti)

--

C.2.5.3 Metodologie e strumenti

(descrivere le metodologie didattiche e organizzative adottate sia per un efficace apprendimento di saperi teorico-tecnici sia per un completo sviluppo di competenze richieste dallo standard professionale; focalizzare la descrizione sulle diverse modalità didattiche con le quali i contenuti della formazione vengono veicolati, come ad esempio, aula, laboratorio, simulazioni, casi di studio, ecc. e relative ripartizioni tra le stesse espresse in ore ed in % sulle ore complessive)

--

C.2.5.4 Organizzazione e logistica

(indicare le principali attrezzature e materiali necessari in relazione alla metodologia didattica adottata e alle finalità formative)

--

C.2.5.5 Modalità di verifica degli apprendimenti di fine UF

Tipologie di prove previste
Modalità di valutazione degli esiti delle prove:

C.3 Scheda di attività: consulenza **N°... DI...**

Titolo:

C.3.1 Obiettivi dell'attività**C.3.2 Descrizione articolazione/contenuti****C.3.3 Metodologie e strumenti**

(Illustrare le metodologie d'intervento e specificare quantità, qualità e pertinenza degli strumenti e dei materiali di supporto)

Sezione D	Priorità
------------------	-----------------

D.1	Priorità
------------	-----------------

D.1.1 Parità di genere

(indicare le azioni previste nel progetto che soddisfano tale strategia, e un obiettivo quantificato della presenza di donne fra i destinatari; specifiche modalità informative, promozionali, di accesso ed attuative; azioni tese alla possibilità di realizzare la conciliazione fra vita familiare e/o aspettative di carriera; azioni tese ad affrontare il problema di sotto-rappresentatività delle donne nel settore/profilo; altro specificare)

D.1.2 Pari opportunità e non discriminazione

(indicare le azioni previste affinché pari opportunità e possibilità siano date ai soggetti più deboli, svantaggiati, emarginati e in condizioni di disabilità, secondo un approccio di mainstreaming: priorità di accesso, se compatibile con le finalità e caratteristiche degli interventi; specifiche modalità informative, promozionali, altro specificare)

D.1.3 (D.1.4, D.1.5...) Altre priorità previste dall'Avviso – NON PERTINENTE

Sezione E	Prodotti
------------------	-----------------

E.1 PRODOTTO a stampa o multimediale² N° 0 di 0
--

E.1.1 Titolo

--

E.1.2 Argomento

--

E.1.3 Autori (Enti o singoli)

--

E.1.4 Descrizione

(indicare se trattasi di elaborati a contenuto didattico, originali o acquistati sul mercato, di prodotti per la pubblicizzazione e diffusione delle azioni che si intendono realizzare, di prodotti per la disseminazione delle esperienze e dei risultati del progetto)

--

E.1.5 Tipologia e formato

--

E.1.6 Proprietà dei contenuti

<input type="checkbox"/>	La pubblicazione conterrà solo materiali sviluppati all'interno del progetto
<input type="checkbox"/>	La pubblicazione si baserà in parte sui seguenti materiali preesistenti. (descrivere il materiale e specificarne il/i detentore/i del copyright)

Aggiungere sottosezione E.1.per ciascun prodotto

² I prodotti a stampa o multimediali (diversi da e-learning) saranno realizzati all'interno del progetto approvato secondo le modalità ivi previste e consegnati dal soggetto attuatore alla presentazione del rendiconto/documentazione di chiusura del progetto.

E.2	PRODOTTO E SERVIZI e-learning (FAD) N° 0 di 0- NON PERTINENTE
------------	--

Sezione F	Imprese (nel caso di formazione aziendale)
------------------	---

F.1 Dati del progetto**REGIME**

X De minimis (Intensità di aiuto 100%)

F.2 Dati per singola impresa**Impresa 1**

Denominazione impresa: _____

Settore produttivo (ATECO 2007): _____

Partita iva/Codice Fiscale: _____

Natura giuridica: Privato

Tipo di impresa: Media Piccola Microimpresa

Indirizzo sede legale: (Via, Cap, comune, provincia)

Indirizzo sede unità locale: (Via, Cap, comune, provincia)

Anno di costituzione:

Rappresentante legale:

Numero dipendenti complessivi:

Numero dei collaboratori fissi:

Posta elettronica certificata:

Ripetere la sez.F.2 per ciascuna impresa

F.3 PROGETTO IN REGIME DE MINIMIS (Per la compilazione v. esempio seguente. Il finanziamento pubblico deve corrispondere all'importo riportato nella scheda preventivo compilata)³

Imprese	Numero partecipanti coinvolti	Monte ore (ore di formazione/consulenza complessive fruite da partecipanti)	Contributo concesso/Finanziamento pubblico Euro
Impresa 1.....			
Impresa 2.....			
Impresa n.....			
Totale			

Esempio di calcolo del contributo concesso/finanziamento pubblico in regime DE MINIMIS

Esempio di progetto in *De Minimis* con 2 imprese, il cui costo è inferiore al massimo ammissibile. Le imprese chiedono un finanziamento pubblico per il progetto pari a 40.000 €

Impresa 1:

- Attività 1.1: 2 partecipanti X 50 ore =100

³ Ai fini di eventuali simulazioni è disponibile uno strumento a supporto del calcolo della distribuzione del finanziamento fra le imprese (allegato 4b).

- Attività 2.1: 2 partecipanti X 300 ore = 600
- Attività 3.2: 1 partecipante X 50 ore = 50 ore

Monte ore impresa 1 = 100 + 600 + 50 = 750

Impresa 2

- Attività 1.2: 1 partecipante X 100 ore
- Attività 2.1: 1 partecipante X 100 ore
- Attività 3.3: 2 partecipanti X 20 ore

Monte ore impresa 2 = 100 + 100 + 40 = 240

Totale Monte ore impresa 1 e impresa 2 = 750 + 240 = 990

Ripartizione Contributo per Imprese:

- Impresa 1: peso % del monte ore impresa 1 sul totale monte ore progetto $(750/990) = 76\%$
76 % del finanziamento pubblico $(40.000 \times 0,76) = 30.303 \text{ €}$ contributo impresa 1
 - Impresa 2: peso % del monte ore impresa 2 sul totale monte ore progetto $(240/990) = 24\%$
24% del finanziamento pubblico totale $(40.000 \times 0,24) = 9.696 \text{ €}$ contributo impresa 2
-

SOTTOSCRIZIONE DEL FORMULARIO

Il/i sottoscritto/i..... in qualità di legale/i rappresentante/i del
soggetto.....

Attesta/Attestano

L'autenticità di quanto dichiarato nel formulario e sottoscrive/sottoscrivono tutto quanto in esse contenuto

Data e luogo

FIRME E TIMBRI

SCHEDA PREVISIONE FINANZIARIA PROGETTO
POR FSE 2014-2020 - REGIONE TOSCANA
OPERAZIONE A TASSO FORFETTARIO FINO AL 40 % APPLICATO AI COSTI DIRETTI DI PERSONALE

TITOLO PROGETTO:

CODICE (a cura dell'Autorità di Gestione):

Inserisci percentuale tasso forfettario		40%
A	RICAVI	-
B	COSTI DIRETTI DI PROGETTO	-
B1	PREPARAZIONE	-
B 1.2	IDEAZIONE E PROGETTAZIONE INTERVENTO	-
B 1.2.2	Progettisti interni	
B 1.2.3	Progettisti esterni	
B.1.6	ALTRO PERSONALE DELLA FUNZIONE "PREPARAZIONE" (diverso dai progettisti)	
B 2	REALIZZAZIONE	-
B 2.1	DOCENZA/ORIENTAMENTO	-
B 2.1.1	Docenti junior interni	
B 2.1.2	Docenti senior interni	
B 2.1.3	Codocenti interni	
B 2.1.4	Docenti junior esterni (fascia B)	
B 2.1.5	Docenti senior esterni (fascia A)	
B 2.1.6	Codocenti esterni /docenti esterni (fascia C)	
B 2.1.10	Orientatori interni	
B 2.1.11	Orientatori esterni	
B 2.2	TUTORAGGIO	-
B 2.2.1	Tutor interni	
B 2.2.2	Tutor esterni	
B 2.2.3	Tutor FAD interni	
B 2.2.4	Tutor FAD esterni	
B 2.3	PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO	-
B 2.3.1	Personale amministrativo esterno	
B 2.3.2	Personale tecnico - professionale esterno	
B 2.3.6	Personale amministrativo interno	
B 2.3.7	Personale tecnico professionale interno	
B 2.4	SPESE PER I PARTECIPANTI	-
B 2.4.1	Retribuzione oneri agli occupati	
B 2.5	COMMISSIONI DI ESAME	
B 2.11	RENDICONTAZIONE	-
B 2.11.1	Rendicontatore interno	
B 2.11.2	Rendicontatore esterno	
B 3	DIFFUSIONE	-
B 3.1	Verifica finale	
B 3.2	Elaborazione reports e studi	
B 3.3	Manifestazioni conclusive	
B 4	DIREZIONE PROGETTO E VALUTAZIONE	-
B 4.1	Direttore di corso o di progetto interno	
B 4.2	Direttore di corso o di progetto esterno	

B 4.3	Componenti di comitati tecnico scientifici interni	
B 4.4	Componenti di comitati tecnico scientifici esterni	
B 4.5	Coordinatori interni	
B 4.6	Coordinatori esterni	
B 4.7	Consulenti/ricercatori	
B 4.11	Valutatori interni	
B 4.12	Valutatori esterni	
E	Tasso forfettario fino al 40% sui costi diretti di personale	-
	COSTO TOTALE DA FINANZIARE (B+E-retribuzione oneri agli occupati)	-

	Partecipanti(*)	Ore	Monte Ore	% azienda	Finanziamento pubblico (Euro)
attività ...			0		
attività ...			0		
attività ...			0		
attività ...			0		
attività ...			0		
attività ...			0		
attività ...			0		
azienda 1			0	0	0
attività ...			0		
attività ...			0		
attività ...			0		
attività ...			0		
attività ...			0		
attività ...			0		
azienda 2			0	0	0
attività ...			0		
attività ...			0		
attività ...			0		
attività ...			0		
attività ...			0		
attività ...			0		
azienda 3			0	0	0
attività ...			0		
attività ...			0		
attività ...			0		
attività ...			0		
attività ...			0		
attività ...			0		
azienda 4			0	0	0
TOTALE			0	0%	-

considerare solo le attività previste dall'art. 3 dell'avviso (inclusa la consulenza)

*) Considerare il numero di dipendenti/imprenditori che partecipano a ciascuna attività (anche se trattasi delle stesse persone che partecipano a più di un'attività)

ALLEGATO 5 REGOLE CHE DISCIPLINANO L'AMMISSIBILITÀ AGLI AIUTI DI STATO ("DE-MINIMIS") DA PARTE DELLE IMPRESE E LA DETERMINAZIONE DEL LIVELLO DI CONTRIBUTO RICONOSCIBILE



Regime «de minimis»

Regolamento UE n. 1407/2013

Possono beneficiare degli aiuti c.d. «de minimis», disciplinati dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 imprese grandi, medie e piccole.

La disciplina prevista in tale Regolamento si applica ai progetti formativi presentati sia direttamente dall'impresa, sia dall'ente formativo, rilevando esclusivamente il fatto che l'impresa è, in ambedue i casi, beneficiaria ultima dell'attività formativa e del contributo.

I potenziali beneficiari non possono ricevere aiuti «de minimis» per le seguenti attività (classificate secondo i codici ATECO 2007):

Produzione primaria prodotti agricoli¹:

A Agricoltura, silvicoltura e pesca

A. 01 - Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi

01.1 Coltivazioni di colture agricole non permanenti

01.2 Coltivazione di colture permanenti

01.3 Riproduzione delle piante

01.4 Allevamento di animali

01.5 Coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali: attività mista

È considerata commercializzazione di prodotti agricoli e non produzione primaria, essendo quindi ammessa al beneficio degli aiuti «de minimis», la commercializzazione dei prodotti agricoli da parte delle imprese registrate con uno dei codici ATECO sopra indicati, sempre che la vendita abbia luogo in locali separati riservati a tale scopo.

Mercato comune della pesca²:

A. 03 - Pesca e acquacoltura

03.1 Pesca

03.2 Acquacoltura

C. - Attività manifatturiere (dei prodotti della pesca)

¹ La produzione primaria include le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita, e la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, nonché qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita. Esempi di attività di preparazione dei prodotti alla prima vendita: la pulitura, il taglio, la cernita, l'essiccazione, la disinfezione, i trattamenti per la conservazione di cereali, riso, semi oleosi, la ceratura, la lucidatura, il confezionamento, la decorticazione, la macerazione, la refrigerazione, l'imballaggio alla rinfusa, la conservazione anche se in atmosfera controllata.

² Settori e attività rientranti nel campo di applicazione del Regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (Regolamento n. 104/2000 del Consiglio pubblicato in GUCE serie L 17 del 21.2.2000).

10.2 Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi

G. - Commercio all'ingrosso e al dettaglio (dei prodotti della pesca)

46.38.1 Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi

46.38.2 Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi

47.23.0 Commercio al dettaglio di pesci crostacei e molluschi in esercizi specializzati

Nel caso in cui un'impresa, registrata con uno dei codici ATECO sopra menzionati o che comunque svolga tali attività, svolga anche altre attività che invece sono ammesse a beneficiare degli aiuti «de minimis», essa potrà ricevere aiuti esclusivamente per queste ultime attività, a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento non beneficino degli aiuti «de minimis» concessi a norma di detto regolamento.

Regolamento UE n. 1408/2013

La disciplina si applica alle imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, ad eccezione dei seguenti aiuti:

- a) aiuti il cui importo è fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti commercializzati;
- b) aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, cioè aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
- c) aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

Regolamento UE n. 717/2014

La disciplina si applica alle imprese che operano nel settore della pesca e dell'acquacoltura, ad eccezione dei seguenti aiuti:

- a) aiuti il cui importo è fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti acquistati o commercializzati;
- b) aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
- c) aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione;
- d) aiuti per l'acquisto di pescherecci;
- e) aiuti per la sostituzione o l'ammodernamento di motori principali o ausiliari dei pescherecci;
- f) aiuti a favore di operazioni dirette ad aumentare la capacità di pesca di un peschereccio o a favore di attrezzature atte ad aumentarne la capacità di ricerca del pesce;
- g) aiuti per la costruzione di nuovi pescherecci o per l'importazione di pescherecci;
- h) aiuti a favore dell'arresto temporaneo o definitivo delle attività di pesca, tranne quando siano espressamente previsti dal regolamento (UE) n. 508/2014;
- i) aiuti alle attività di pesca sperimentale;
- j) aiuti al trasferimento di proprietà di un'impresa;
- k) aiuti al ripopolamento diretto, salvo se esplicitamente previsto come misura di conservazione da un atto giuridico dell'Unione o nel caso di ripopolamento sperimentale.

Disposizioni comuni

L'ammontare di aiuto erogabile è limitato dall'esistenza delle soglie indicate:

- nel Regolamento n. 1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti d'importanza minore («de minimis»);
- nel Regolamento n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti d'importanza minore («de minimis») nel settore agricolo;
- nel Regolamento n. 717/2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti d'importanza minore («de minimis») nel settore della pesca e dell'acquacoltura;

I Regolamenti e le soglie ivi indicate devono essere rispettate.

Le soglie di cui al Regolamento n. 1407/2013 sono due, alternative tra di loro:

1. La prima soglia è quella in base alla quale un beneficiario non può ricevere più di 200.000 Euro di aiuti «de minimis», incluso l'aiuto in oggetto, nell'arco di un periodo di tre esercizi finanziari (ai sensi del codice civile), quello in corso e i due precedenti.
2. La seconda soglia è quella valida solo per l'attività del trasporto su strada (Codice ATECO 2007 H. - TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO - 49.41.00 Trasporto merci su strada), pari a 100.000 Euro di aiuti «de minimis», incluso l'aiuto in oggetto, nell'arco di un periodo di tre esercizi finanziari, quello in corso e i due precedenti.³

La soglia di cui al Regolamento n. 1408/2013 è la soglia in base alla quale un beneficiario non può ricevere più di 15.000 Euro di aiuti «de minimis», incluso l'aiuto in oggetto, nell'arco di un periodo di tre esercizi finanziari (ai sensi del codice civile), quello in corso e i due precedenti.

La soglia di cui al Regolamento n. 717/2014 in base alla quale un beneficiario non può ricevere più di 30.000 Euro di aiuti «de minimis», incluso l'aiuto in oggetto, nell'arco di un periodo di tre esercizi finanziari (ai sensi del codice civile), quello in corso e i due precedenti.

Il periodo dei tre esercizi finanziari è un periodo mobile a ritroso che ha come riferimento il momento della concessione dell'aiuto. L'aiuto si considera concesso nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l'aiuto stesso, indipendentemente dalla data di pagamento degli aiuti «de minimis» all'impresa in questione.

Nel momento in cui richiede l'aiuto, l'impresa dovrà dichiarare quali sono gli aiuti «de minimis» già ricevuti nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti. Ove la concessione dell'aiuto avvenga nell'anno successivo a quello della presentazione della domanda di aiuto, l'impresa aggiudicataria dovrà nuovamente presentare un'auto-dichiarazione riguardante gli aiuti ricevuti nel corso di quell'esercizio finanziario e dei due precedenti.

L'aiuto in oggetto non potrà essere concesso qualora la sua concessione comporti il superamento dei massimali pertinenti di cui ai capoversi precedenti.

Nel caso in cui tra l'impresa che richiede l'aiuto e altre imprese, con sede legale in Italia, esista almeno una delle relazioni riportate nell'art. 2 par 2 del Reg UE 1407/2013⁴, tali imprese

³ Nel caso in cui un'impresa registrata come attiva nel settore del trasporto su strada, sia attiva anche in altri settori, ammessi al beneficio del «de minimis» per la soglia di 200.000 Euro, detta impresa potrà, per queste ultime attività, ricevere aiuti «de minimis» a concorrenza della soglia dei 200.000 Euro, a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che l'attività di trasporto di merci su strada non tragga un vantaggio superiore a 100 000 EUR e che non si utilizzino aiuti «de minimis» per l'acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada.

⁴ “[...] s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

devono essere considerate come "**impresa unica**". Ove ricorra questa ipotesi, il reale beneficiario dell'aiuto «de minimis» è "l'impresa unica" e non l'impresa individuale che chiede l'aiuto. Pertanto le regole riguardanti le soglie di aiuto sopra illustrate devono essere verificate al livello dell' "impresa unica" e non della sola impresa richiedente.

Nel caso in cui il beneficiario si sia costituito durante il triennio finanziario rilevante ai fini del «de minimis» e la sua creazione derivi da un'**acquisizione o fusione**, detto beneficiario dovrà dichiarare se - e per quali aiuti «de minimis» - le imprese che si sono fuse o che erano parti del processo di acquisizione sono risultate aggiudicatrici nello stesso periodo rilevante. Detti aiuti saranno presi in considerazione ai fini del calcolo della soglia applicabile (200.00 Euro, o 100.000, 15.000, 30.000 e 500.000 Euro).

Nel caso in cui il beneficiario si sia costituito durante il triennio finanziario rilevante ai fini del «de minimis», e la sua creazione derivi da una **scissione**, detto beneficiario dovrà dichiarare gli aiuti «de minimis» che, durante il triennio finanziario in oggetto, hanno beneficiato le attività che esso ha rilevato. Nel caso in cui l'impresa pre-scissione avesse ricevuto aiuti «de minimis» nel periodo rilevante, ma non vi fosse una specifica attività che ne avesse beneficiato, il richiedente dovrà dichiarare la parte proporzionale dell'aiuto in oggetto sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione. Detti aiuti saranno presi in considerazione ai fini del calcolo della soglia applicabile (200.00 Euro, o 100.000, 15.000, 30.000 e 500.000 Euro).

I contributi «de minimis» ricevuti nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti vanno calcolati con riferimento alla specifica impresa unica che richiede il contributo pubblico e dunque alla sua attuale realtà economico-giuridica. Di conseguenza, se nell'arco di tempo dei tre esercizi finanziari quali sopra individuati - arco di tempo all'interno del quale calcolare i contributi «de minimis» ricevuti - l'impresa ha **modificato ramo di attività** (come desumibile dal codice attività rilasciato all'atto dell'attribuzione della partita IVA, o analoga registrazione), il calcolo dei contributi deve partire dal momento (esercizio finanziario) in cui tale modifica è intervenuta, non rilevando - per il rispetto della regola «de minimis» - quanto ricevuto precedentemente alla modifica stessa. Nel caso di semplice **modifica della ragione sociale** della società (ad esempio il passaggio da srl a spa) o di cambiamento nella denominazione o nella compagine azionaria o nei poteri societari, il soggetto conserva sostanzialmente la stessa realtà economico-giuridica, e quindi - non applicandosi quanto detto sopra - il calcolo dei contributi «de minimis» ricevuti nei tre esercizi finanziari di cui sopra dovrà riferirsi anche agli aiuti ricevuti a tale titolo, precedentemente alla modifica intervenuta.

Al momento della richiesta di contributo, l'impresa deve presentare un'autocertificazione (si veda Allegato 6) attestante il rispetto del vincolo, rispettivamente, delle soglie di riferimento, dei 200.000 Euro (o 100.000) sul Regolamento 1407/2013, 30.000 sul Regolamento 717/2014 e 15.000 sul Regolamento 1408/2013, nell'arco di tempo dei tre esercizi finanziari di cui sopra (comprensivi, in ambedue i casi, della richiesta del finanziamento di cui al progetto presentato). Tale autocertificazione dovrà, tuttavia, essere presentata nuovamente dalle imprese aggiudicatrici nel caso in cui l'anno della concessione non coincida con quello della richiesta di contributo.

Nel momento in cui comunica il diritto all'aiuto «de minimis», l'amministrazione concedente informa per iscritto il beneficiario circa l'importo dell'aiuto, espresso come equivalente sovvenzione lordo, e circa il suo carattere «de minimis», facendo esplicito riferimento al

-
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
 - c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
 - d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica."

presente regolamento e citandone il titolo e il riferimento di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Qualora il progetto sia rivolto a più di una impresa il contributo pubblico in «de minimis» deve essere ripartito, all'atto della presentazione del progetto, tra le diverse imprese beneficiarie in ragione del numero di dipendenti che si prevede di formare e della durata dell'attività formativa a cui gli stessi partecipano.

Il beneficiario, oltre all'ammontare massimo di aiuti «de minimis» concedibili, può ricevere, per quei determinati costi ammissibili ai quali si riferisce l'aiuto «de minimis» concesso, anche altre tipologie di aiuto, ovvero:

- aiuti approvati sulla base di Regolamenti di esenzione, purché, siano rispettate le intensità di aiuto stabilite nei Regolamenti di esenzione specifici (ovvero non «de minimis»);
- aiuti approvati sulla base di una decisione della Commissione Europea, purché la somma dell'aiuto «de minimis» e quello specifico erogato sulla base della decisione non superi l'intensità o l'ammontare di aiuto massimo autorizzato in detta decisione.

ALLEGATO 6 DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA RICHIESTA DI AIUTI AI SENSI DEI REGOLAMENTI DE MINIMIS



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO AI SENSI DEL DPR 445/2000 ART. 47
(la presente dichiarazione deve essere compilata da ciascuna impresa beneficiaria di interventi di formazione che opti per il regime ai sensi dei Regolamenti «de minimis» tra Regolamento. 1407/2013, 1408/2013, 717/2014)

Il sottoscritto:

SEZIONE 1 – Anagrafica richiedente				
Il Titolare / legale rappresentante dell'impresa	Nome e cognome	nata/o il	nel Comune di	Prov.
	Comune di residenza	CAP	Via	n. Prov.

In qualità di **titolare/legale rappresentante dell'impresa:**

SEZIONE 2 – Anagrafica impresa				
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa		Forma giuridica	
Codice ATECO				
Sede legale	Comune	CAP	Via	n. Prov.
Dati impresa	Codice fiscale	Partita IVA		

In relazione a quanto previsto dall'**Avviso Pubblico**

Avviso	Titolo:	Estremi provvedimento di approvazione	Publicato in BUR
	Es: DGR n. ... del	n. del

Per la concessione di aiuti «de minimis» di cui al (barrare la casella pertinente):

- Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, pubblicato nella GUUE L 352/1 del 24 dicembre 2013 aiuti «de minimis»;

- Regolamento (UE) n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013 aiuti «de minimis» per il settore agricolo, pubblicato nella GUUE L 352/1 del 24 dicembre 2013;
- Regolamento (UE) n. 717/2014 aiuti «de minimis» per il settore della pesca e dell'acquacoltura pubblicato nella GUUE L 190/45 del 27 giugno 2014;

PRESA VISIONE delle istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione (Allegato 8),

CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, **e della conseguente decadenza dai benefici concessi** sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*),

DICHIARA (*barrare la casella o le caselle pertinenti*)

Sezione A – Natura dell'impresa

- che la suddetta impresa è iscritta nel Registro delle Imprese;
- che l'impresa richiedente, ai fini della individuazione dell'"impresa unica" ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del Reg. (UE) 1407/2013, non ha relazioni con altre imprese e non costituisce una "impresa unica";
oppure
- che l'impresa richiedente la concessione di aiuti «de minimis» ha relazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1407/2013 con le seguenti imprese:
 - _____
 - _____
 - _____
 - _____

Sezione B - Rispetto del massimale

ai fini della verifica dell'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi¹ alla medesima oneri "impresa unica"

- Di non avere ricevuto, nell'esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti, agevolazioni a titolo di aiuti «de minimis» anche tenuto conto di eventuali situazioni di fusioni, acquisizioni² e scissioni di imprese³,

oppure

¹ Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1407/2013, "gli aiuti «de minimis» sono considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti «de minimis» all'impresa".

² Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 8 del Regolamento (UE) n. 1407/2013, "in caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti «de minimis» a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti «de minimis» precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione".

³ Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 9 del regolamento (UE) n. 1407/2013, "in caso di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti «de minimis» concesso prima della scissione è assegnato all'impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l'impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti «de minimis». Qualora tale attribuzione non sia possibile, l'aiuto «de minimis» è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione".

- Di avere ricevuto, nell'esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti, anche tenuto conto di eventuali situazioni di fusioni, acquisizioni e scissioni di imprese, i seguenti aiuti in «de minimis»:

Ragione sociale dell'impresa beneficiaria	Organismo concedente	Data di concessione aiuto	Importo in Euro	Di cui imputabile all'attività di trasporto merci su strada per conto terzi

Che l'impresa non è oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori.

Sezione C – Settori in cui opera l'impresa

- Che l'impresa rappresentata opera solo nei settori economici ammissibili al finanziamento⁴;
- Che l'impresa rappresentata opera anche in settori economici esclusi, tuttavia dispone di un sistema adeguato di separazione delle attività o distinzione dei costi;
- Che l'impresa rappresentata opera anche nel settore economico del «trasporto merci su strada per conto terzi», tuttavia dispone di un sistema adeguato di separazione delle attività o distinzione dei costi.

Sezione D - Condizioni di cumulo

Che in riferimento agli stessi «costi ammissibili», l'impresa rappresentata **NON** ha beneficiato **né beneficerà** di:

- aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili;
- aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione.

oppure

- che l'impresa legalmente rappresentata ha usufruito e/o ha richiesto di fruire dei seguenti contributi pubblici per costi previsti nel progetto di investimento oggetto della presenta richiesta;

Sezione E - Aiuti «de minimis» sotto forma di «prestiti» o «garanzie»

- Che l'impresa rappresentata **non è oggetto di procedura concorsuale** per insolvenza oppure non soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

Sezione F – Precedenti penali

⁴ Tale dichiarazione deve essere resa anche dalle imprese che operano soltanto nel settore economico del «trasporto merci su strada per conto terzi».

Che nei confronti del sottoscritto nei **5** anni antecedenti alla data di pubblicazione **dell'avviso** non è stata pronunciata **sentenza** di condanna passata in giudicato, o emesso **decreto penale** di condanna divenuto irrevocabile, ovvero **sentenza** di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale per uno dei seguenti reati in materia di lavoro individuate ai sensi della Decisione di Giunta Regionale n. 4 del 25/10/2016 e ss. mm. e ii.:

- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articoli 589 e 590 c.p.; art. 25-septies D.lgs. 231/2001);
- reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (articolo 603 bis c.p.);
- gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I D. Lgs. 81/2008);
- reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D. Lgs. 24/2014 e D. Lgs. 345/1999);
- reati in materia previdenziale: omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali (di cui all'art. 2, commi 1 e 1 bis del D. L. n. 463/1983, convertito dalla L. n. 638/1983); omesso versamento contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie (art. 37 L. n. 689/1981);

Sezione G - Carichi pendenti (Decisione G.R. n. 4 del 25/10/2016)

Che nei confronti del sottoscritto per le seguenti fattispecie:

- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articoli 589 e 590 c.p.; art. 25-septies del D.lgs. 231/2001);
- reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (articolo 603 bis c.p.);
- gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.lgs. 81/2008);
- reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D.lgs. 24/2014 e D.lgs. 345/1999);
- reati in materia previdenziale: omesso versamento ritenute operate nei riguardi dei lavoratori, di importo superiore a 10.000 euro (D.lgs. 463/1983); omesso versamento contributi e premi per un importo non inferiore al maggior importo tra 2.582,26 euro e il 50% dei contributi complessivamente dovuti (art. 37 L. 689/1981)

- non vi sono **procedimenti penali in corso di definizione;**
 non è stata pronunciata **sentenza non ancora definitiva.**

Il sottoscritto, infine, tenuto conto di quanto dichiarato, ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) 679/16 (*Regolamento Generale sulla Protezione Dati*) e successive modifiche ed integrazioni:

AUTORIZZA

l'Amministrazione concedente al trattamento e all'elaborazione dei dati forniti con la presente dichiarazione, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della riservatezza e ai sensi dell'articolo 38 del citato DPR n. 445/2000 allegando alla presente dichiarazione, copia fotostatica di un documento di identità.

Luogo e data

Firma e timbro
(Firma del/la legale rappresentante)

ALLEGATO 7 DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA RICHIESTA DI AIUTI AI SENSI DEI REGOLAMENTI DE MINIMIS (impresa controllante o controllata)



(Da compilare, da ciascuna impresa controllante o controllata dell'impresa richiedente)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO AI SENSI DEL DPR 445/2000 ART. 47

Il sottoscritto:

SEZIONE 1 – Anagrafica				
Il Titolare / legale rappresentante dell'impresa	Nome e cognome	nata/o il	nel Comune di	Prov
	Comune di residenza	CAP	Via	n. Prov

In qualità di **titolare/legale rappresentante dell'impresa:**

SEZIONE 2 – Anagrafica impresa				
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa	Forma giuridica		
Codice ATECO				
Sede legale	Comune	CAP	Via	n. prov
Dati impresa	Codice fiscale	Partita IVA		

CONTROLLATA o CONTROLLANTE dell'impresa richiedente
(denominazione/ragione sociale, forma giuridica) in relazione a quanto previsto dall'Avviso Pubblico

Avviso	Titolo:	Estremi provvedimento di approvazione	Pubblicato sul BUR
	Es: DGR n. ... del	n. del

Per la concessione di aiuti «de minimis» di cui al (barrare la casella pertinente)

:

- Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, pubblicato nella GUUE L 352/1 del 24 dicembre 2013 aiuti «de minimis»;

- Regolamento (UE) n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013 aiuti «de minimis» per il settore agricolo, pubblicato nella GUUE L 352/1 del 24 dicembre 2013;
- Regolamento (UE) n. 717/2014 aiuti «de minimis» per il settore della pesca e dell'acquacoltura pubblicato nella GUUE L 190/45 del 27 giugno 2014;

PRESA VISIONE delle **istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione (Allegato 8);**

CONSAPEVOLE delle **responsabilità anche penali assunte** in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, **e della conseguente decadenza dai benefici concessi** sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli [75](#) e [76](#) del [decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#) (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*),

DICHIARA¹ (*barrare la casella o le caselle pertinenti*)

- 1.1** che la suddetta impresa è iscritta nel Registro delle Imprese;
- 1.2** - Che all'impresa rappresentata **NON E' STATO CONCESSO** nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti alcun aiuto «de minimis».
- 1.3** - Che all'impresa rappresentata **SONO STATI CONCESSI** nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti i seguenti aiuti «de minimis»:

(*Aggiungere righe se necessario*)

	Ente concedente	Riferimento normativo/ amministrativo che prevede l'agevolazione	Provvedimento di concessione e data	Reg. UE de minimis ²	Importo dell'aiuto de minimis		Di cui imputabile all'attività di trasporto merci su strada per conto terzi
					Concesso	Effettivo ³	
1							
2							
3							
TOTALE							

Il sottoscritto, infine, tenuto conto di quanto dichiarato, ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) 679/16 (*Regolamento Generale sulla Protezione Dati*) e successive modifiche ed integrazioni:

AUTORIZZA

l'Amministrazione concedente al trattamento e all'elaborazione dei dati forniti con la presente dichiarazione, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l'ausilio di mezzi elettronici o

¹ Il triennio fiscale di riferimento da applicare è quello dell'impresa richiedente l'agevolazione.

² Indicare il regolamento in base al quale è stato concesso l'aiuto "de minimis": Reg. n. 1998/2006 (generale per il periodo 2007-2013); Reg. n. 1407/2013 (generale per il periodo 2014-2020); Reg. n. 1535/2007 (agricoltura 2007-2013); Reg. n. 1408/2013 (settore agricolo 2014-2020), Reg. n. 875/2007 (pesca 2007-2013); Reg. n. 717/2014 (pesca 2014-2020).

³ Indicare l'importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore a quello concesso, e/o l'importo attribuito o assegnato all'impresa richiedente in caso di scissione. Si vedano anche le Istruzioni per la compilazione (allegato 9 all'avviso tipo, Sez.B).

automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della riservatezza e ai sensi dell'articolo 38 del citato DPR n. 445/2000 allegando alla presente dichiarazione, copia fotostatica di un documento di identità.

Luogo e data

Firma e timbro
(Firma del/la legale rappresentante)

ALLEGATO 8 ISTRUZIONI PER LE IMPRESE PER LA COMPILAZIONE DEGLI ALLEGATI 6 E 7



Il legale rappresentante di ogni impresa candidata a ricevere un aiuto in regime «*de minimis*» è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione – rilasciata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 – che attesti l'ammontare degli aiuti «*de minimis*» ottenuti nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti.

Il nuovo aiuto potrà essere concesso solo se, sommato a quelli già ottenuti nei tre esercizi finanziari suddetti, **non superi i massimali stabiliti** da ogni Regolamento di riferimento.

Poiché il momento rilevante per la verifica dell'ammissibilità è quello in cui avviene la concessione (il momento in cui sorge il diritto all'agevolazione), **la dichiarazione dovrà essere confermata – o aggiornata – con riferimento al momento della concessione.**

Si ricorda che **se con la concessione Y fosse superato il massimale** previsto, **l'impresa perderebbe il diritto** non all'importo in eccedenza, ma **all'intero importo dell'aiuto oggetto della concessione Y** in conseguenza del quale tale massimale è stato superato.

Sezione A: Come individuare il beneficiario – Il concetto di "controllo" e l'impresa unica.

Le regole europee stabiliscono che, ai fini della verifica del rispetto dei massimali, "le entità controllate (di diritto o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un'unica impresa beneficiaria". Ne consegue che nel rilasciare la dichiarazione «*de minimis*» si dovrà tener conto **degli aiuti ottenuti** nel triennio di riferimento **non solo dall'impresa richiedente, ma anche da tutte le imprese**, a monte o a valle, **legate ad essa** da un rapporto di collegamento (controllo), nell'ambito dello stesso Stato membro. Fanno eccezione:

- le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso un Ente pubblico, che sono prese in considerazione singolarmente;
- le imprese tra quali il collegamento si realizza attraverso persone fisiche, e non dà luogo all'"impresa unica".

Il rapporto di collegamento (controllo) può essere anche **indiretto**, cioè può sussistere anche per il tramite di un'impresa terza.

Art. 2, par. 2 Regolamento n. 1407/2013/UE

Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di

quest'ultima;

- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Pertanto, qualora l'impresa richiedente faccia parte di «un'impresa unica» così definita, ciascuna impresa ad essa collegata (controllata o controllante) dovrà fornire le informazioni relative al rispetto del massimale, facendo sottoscrivere al proprio legale rappresentante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Allegato 6, Allegato 7). Tali dichiarazioni dovranno essere allegate alla domanda da parte dell'impresa richiedente.

Sezione B: Rispetto del massimale.

Quali agevolazioni indicare?

Devono essere riportate tutte le agevolazioni ottenute in «*de minimis*» ai sensi di qualsiasi regolamento europeo relativo a tale tipologia di aiuti, specificando, per ogni aiuto, a quale regolamento faccia riferimento (agricoltura, pesca, SIEG o "generale").

Nel caso di **aiuti concessi in forma diversa dalla sovvenzione** (ad esempio, come prestito agevolato o come garanzia), dovrà essere indicato **l'importo dell'equivalente sovvenzione**, come risulta dall'atto di concessione di ciascun aiuto.

In relazione a ciascun aiuto deve essere rispettato il massimale triennale stabilito dal regolamento di riferimento e nell'avviso.

Un'impresa può essere beneficiaria di aiuti ai sensi di più regolamenti «*de minimis*»; a ciascuno di tali aiuti si applicherà il massimale pertinente, con l'avvertenza che l'importo totale degli aiuti «*de minimis*» ottenuti in ciascun triennio di riferimento non potrà comunque superare il tetto massimo più elevato tra quelli cui si fa riferimento.

Inoltre, qualora l'importo concesso sia stato nel frattempo anche **liquidato a saldo**, l'impresa potrà dichiarare anche questo importo effettivamente ricevuto se di valore diverso (inferiore) da quello concesso. **Fino al momento in cui non sia intervenuta l'erogazione a saldo, dovrà essere indicato solo l'importo concesso.**

Periodo di riferimento:

Il massimale ammissibile stabilito nell'avviso si riferisce all'**esercizio finanziario in corso e ai due esercizi precedenti**. Per "esercizio finanziario" si intende **l'anno fiscale** dell'impresa. Qualora le imprese facenti parte dell'"impresa unica" abbiano esercizi fiscali non coincidenti, l'esercizio fiscale di riferimento ai fini del calcolo del cumulo è quello dell'impresa richiedente per tutte le imprese facenti parte dell'impresa unica.

Il caso specifico delle fusioni, acquisizioni e trasferimenti di rami d'azienda:

Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente sia incorsa in vicende di **fusioni o acquisizioni** (art.3(8) del Reg. 1407/2013/UE) tutti gli aiuti «*de minimis*» accordati alle imprese oggetto dell'operazione devono essere sommati.

In questo caso la tabella andrà compilata inserendo anche il «*de minimis*» ottenuto dall'impresa/dalle imprese oggetto acquisizione o fusione.

Ad esempio:

All'impresa A sono stati concessi 80.000€ in «*de minimis*» nell'anno 2010

All'impresa B sono stati concessi 20.000€ in «*de minimis*» nell'anno 2010

Nell'anno 2011 l'impresa A si fonde con l'impresa B e diventa un nuovo soggetto (A+B)

Nell'anno 2011 il soggetto (A+B) vuole fare domanda per un nuovo «*de minimis*» di 70.000€. L'impresa (A+B) dovrà dichiarare gli aiuti ricevuti anche dalle imprese A e B, che ammonteranno ad un totale di 100.000€

Qualora l'impresa (A+B) voglia ottenere un nuovo «*de minimis*» nel 2012, dovrà dichiarare che gli sono stati concessi nell'anno in corso e nei due precedenti aiuti «*de minimis*» pari a 170.000€.

Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente origini da operazioni di **scissione** (art.3(9) del Reg. 1407/2013/UE) di un'impresa in due o più imprese distinte, si segnala che l'importo degli aiuti «*de minimis*» ottenuti dall'impresa originaria deve essere **attribuito** all'impresa che acquisirà le attività che hanno beneficiato degli aiuti o, se ciò non è possibile, deve essere suddiviso proporzionalmente al valore delle nuove imprese in termini di capitale investito.

Valutazioni caso per caso dovranno essere effettuate per la fattispecie di un trasferimento di un ramo d'azienda che, configurato come operazione di acquisizione, determina il trasferimento del «*de minimis*» in capo all'impresa che ha effettuato l'acquisizione, se l'aiuto «*de minimis*» era imputato al ramo d'azienda trasferito. Viceversa, nel caso in cui un trasferimento di ramo d'azienda si configuri come una operazione di cessione, l'impresa che ha ceduto il ramo può dedurre dall'importo dichiarato l'aiuto «*de minimis*» imputato al ramo ceduto.

La seguente parte di istruzioni per la compilazione fornisce indicazioni utili ai partecipanti relativamente alle seguenti sezioni (C, D ed E) nel modulo. (*FACOLTATIVE a discrezione dell'amministrazione concedente*).

Sezione C: Campo di applicazione

Se un'impresa opera sia in settori ammissibili dall'avviso/bando, sia in settori esclusi, deve essere garantito, tramite la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti «*de minimis*».

Da Regolamento 1407/2013/UE (articolo 1, par.1), sono esclusi gli aiuti alle imprese operanti nei seguenti settori:

della pesca e dell'acquacoltura, di cui al Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;

della produzione primaria dei prodotti agricoli;

solo negli specifici casi in cui l'importo dell'aiuto sia stato fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, o qualora l'aiuto sia stato subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari, della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

La stessa regola vale per le imprese che operano in settori ammissibili ma che, ai sensi dei regolamenti «*de minimis*», godono di massimali diversi. Ad esempio, se un'impresa che

effettua trasporto di merci su strada per conto terzi esercita anche altre attività soggette al massimale di 200.000€, all'impresa si applicherà quest'ultimo massimale, a condizione che sia garantito, tramite la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che l'attività di trasporto di merci su strada non tragga un vantaggio superiore a 100.000€.

Sezione D: Condizioni per il cumulo

Se l'Avviso/Bando consente il cumulo degli aiuti *de minimis* con altri aiuti di Stato e gli aiuti «*de minimis*» sono concessi per specifici costi ammissibili, questi possono essere cumulati:

con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili **se tale cumulo non comporta il superamento dell'intensità di aiuto** o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione.

con aiuti di Stato concessi per costi ammissibili diversi da quelli finanziati in «*de minimis*».

Per questo motivo **l'impresa dovrà indicare se ed eventualmente quali aiuti ha già ricevuto sugli stessi costi ammissibili**, a norma di un regolamento di esenzione o di una decisione della Commissione europea, affinché non si verifichino superamenti delle relative intensità.

Nella tabella dovrà pertanto essere indicata l'intensità relativa al progetto e l'importo imputato alla voce di costo o all'intero progetto in valore assoluto.

Esempio 1: per la ristrutturazione di un capannone, un'impresa ha ricevuto un finanziamento in esenzione. L'intensità massima per quel finanziamento era del 20% (pari a 400.000€) ma gli è stato concesso (oppure erogato a saldo) il 15% (pari a 300.000€). Nella tabella l'impresa dovrà dichiarare questi ultimi due importi. Per lo stesso capannone (stessa voce di costo) l'impresa potrà ottenere un finanziamento in *de minimis* pari a 100.000€.

Esempio 2: Per una misura di assunzione di lavoratori svantaggiati, un'impresa ha ricevuto un finanziamento in esenzione. L'intensità massima per il complessivo del progetto, era del 50% dei costi salariali per 12 mesi pari ad un complessivo di 6.000€ (500€ al mese). Tuttavia il finanziamento effettivamente concesso (oppure erogato a saldo) è stato del 40% pari ad un importo di 4.800€ (corrispondenti a 400€ al mese). L'impresa avrebbe quindi diritto ad un ulteriore finanziamento, in *de minimis*, pari a 1.200€ per il progetto complessivamente inteso.

Sezione E: Condizioni per aiuti sotto forma di «prestiti» e «garanzie»

La sezione E deve essere compilata soltanto nel caso in cui l'aiuto *de minimis* sia concesso, sulla base di quanto previsto dal Bando/Avviso, sotto forma di "prestiti" o "garanzia".

Qualora l'aiuto «*de minimis*» possa essere concesso **sotto forma di prestito o garanzia**, il beneficiario dovrà dichiarare di non essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o di non soddisfare le condizioni previste dalla vigente normativa italiana per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori. Nel caso in cui il beneficiario sia una Grande Impresa, lo stesso dovrà dichiarare di trovarsi in una situazione comparabile ad un rating del credito pari ad almeno B-.

Per la definizione di PMI si rimanda all'Allegato I del Regolamento di esenzione n. 651/2014.

ALLEGATO 9 INFORMATIVA GLI INTERESSATI AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 679/2016 "REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI"

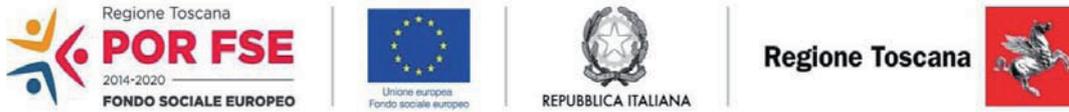
Regione Toscana



Ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE/679/2016 La informiamo che i suoi dati personali, che raccogliamo per le finalità previste dalla L.R. 32 del 26 luglio 2002 e sue successive modificazioni e dai Regolamenti Comunitari del Fondo Sociale Europeo, saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente.

A tal fine le facciamo presente che:

1. La Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: P.zza duomo 10 - 50122 Firenze; (regionetoscana@postacert.toscana.it))
2. Il conferimento dei Suoi dati, che saranno trattati dal personale autorizzato con modalità manuale e/o informatizzata, è obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude la partecipazione alle attività.
I dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per obbligo di legge e non saranno oggetto di diffusione.
3. I Suoi dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati agli atti in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
4. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che La riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it)
5. Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni riportate sul sito dell'Autorità di controllo (<http://www.garanteprivacy.it/>)

ALLEGATO 10 SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE**POR FSE 2014-2020****Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione"****Asse B "Inclusione sociale e lotta alla povertà"****CONVENZIONE****per la realizzazione del Progetto cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito dell'avviso "Sostegno alle imprese inclusive",****approvato con D.D. n. del****Progetto****Premessa:****Visti:**

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013, che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- l'Accordo di partenariato 2014-2020, adottato il 29/10/2014 dalla Commissione Europea;
- la Decisione della Commissione C(2014) n. 9913 del 12/12/2014 che approva il Programma Operativo "Regione Toscana – Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno del Fondo Sociale Europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'Occupazione" per la Regione Toscana in Italia;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n.17 del 12/01/2015 con il quale è stato preso atto del testo del Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020 così come approvato dalla Commissione Europea con la sopra citata decisione;

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 197 del 2/03/2015 con il quale è stato approvato il Provvedimento Attuativo di Dettaglio (PAD) del Programma Operativo Regionale FSE 2014 - 2020 come da ultimo modificata dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 358 del 9/04/2018;
- la Legge Regionale n. 32/2002 "Testo unico in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro";
- il Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002 emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 47/R del 8/08/2003;
- la Legge regionale 7/01/2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008);
- il D.P.R. 5/02/2018, n. 22 recante il Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020;
- il Piano Regionale di Sviluppo 2016-2020, approvato con Risoluzione del Consiglio Regionale n. 47 del 15/03/2017;
- del Documento di economia e finanza regionale 2018 (DEFER) approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 77/2017 del 27/09/2017
- la Decisione di Giunta Regionale n.4 del 19/12/2016, come da ultimo modificata dalla Decisione di Giunta n. 3 del 10/09/2018, che approva il Sistema di Gestione e Controllo del POR FSE 2014-2020 e che, in particolare attraverso le procedure previste per la selezione e la gestione delle operazioni, adotta misure antifrode come previsto dall'art 125 § 4 del Reg (UE) 1303/2013;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1343 del 04/12/2017 che approva le procedure di gestione degli interventi oggetto di sovvenzioni a valere sul POR FSE 2014-2020;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 532/2009 e s.m.i., che approva il disciplinare per l'attuazione del sistema regionale delle competenze previsto dal Regolamento di esecuzione della LR 32/2002;
- i criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 8/05/2015 come da ultimo modificati da Comitato di Sorveglianza del 25/05/2018;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1407 del 27/12/2016 che approva il disciplinare del "Sistema regionale di accreditamento degli organismi che svolgono attività di formazione - Requisiti e modalità per l'accreditamento degli organismi formativi e modalità di verifica" (art. 71 Regolamento di esecuzione della L.R. del 26/07/2002, n. 32);
- la Deliberazione della Giunta regionale 968/2007 e s.m.i che approva la direttiva regionale in materia di accreditamento;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 4 del 10/01/2017 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario 2017-2019 e del bilancio finanziario gestionale 2017-2019"
- la Decisione di Giunta Regionale n. 2 del 30/07/2018 con la quale è stato approvato il cronoprogramma dei bandi e delle procedure di evidenza pubblica con proiezione triennale 2018-2020;
- la Decisione di Giunta Regionale n.4 del 07/04/2014 avente ad oggetto "Direttive per la definizione della procedura di approvazione dei bandi per l'erogazione di finanziamenti";
- la Delibera di Giunta Regionale n.1051 del 24/09/2018 che approva gli elementi essenziali dell'avviso ai sensi della Decisione di Giunta Regionale n. 4 del 07/04/2014;
- il Regolamento (UE) n. 1407 del 18/12/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti d'importanza minore ("de minimis");
- il Regolamento (UE) n. 1408 del 18/12/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;
- il Regolamento (UE) n. 717/2014 del 27/06/2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura;

Considerato:

- che la Regione Toscana in virtù dell'art. 17 della L.R. 32/2002 svolge attività di formazione professionale secondo la modalità "in convenzione" di cui al punto a), comma 1, del medesimo articolo;
- che la Regione Toscana, con Decreto Dirigenziale n..... delha approvato l'Avviso pubblico..... a valere sul POR Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" FSE 2014-2020;
- che il Soggetto (C.F.), di seguito indicato anche come Soggetto attuatore, con sede in, nella persona di in qualità di legale rappresentante (con delega alla firma) nato a il, residente per la carica presso l'Ente di cui sopra, ha trasmesso il Progetto denominato (acronimo) di seguito denominato Progetto;
- che con il Decreto Dirigenziale n. del e la Regione ha approvato la graduatoria e il relativo scorrimento;
- che con il medesimo decreto, è stato ammesso a finanziamento il Progetto (acronimo) e ed è stato altresì assunto impegno finanziario a favore del Soggetto attuatore;
- che lo schema tipo della presente convenzione è stato approvato con DGR n.del

Viste:

- le disposizioni normative e regolamentari sull'utilizzo delle risorse del Fondo Sociale Europeo e le " Procedure di gestione degli interventi formativi oggetto di sovvenzioni a valere sul POR FSE 2014 – 2020" approvate dalla Regione con Delibera della Giunta Regionale n. 1343 del 04/12/2017 che approva le procedure di gestione degli interventi formativi oggetto di sovvenzioni a valere sul POR FSE 2014-2020;

TRA

la Regione Toscana (da ora in poi anche Regione), con sede in FIRENZE, PIAZZA DUOMO N.10 - codice fiscale e partita I.V.A n. 01386030488, rappresentata da, dirigente del Settore, nato a il, domiciliato presso la sede dell'Ente, il quale in esecuzione della L.R. n. 1/2009 e del Decreto n° del è autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente l'Ente che rappresenta

E

il soggetto attuatore - (C.F.), con sede in, nella persona di nato a il, il quale agisce ed interviene in questo atto in qualità di legale rappresentante (con delega alla firma) dello stesso Soggetto attuatore di ATI (atto Rep. N. del registrato a Notaio) siglata con

**Tutto ciò premesso, considerato e visto
si conviene quanto segue**

Art. 1 (Oggetto)

La presente Convenzione regola i rapporti tra la Regione ed il Beneficiario/Soggetto attuatore dell'intervento. La Regione concede al Soggetto attuatore un finanziamento per la realizzazione del Progetto alle condizioni e con i limiti di seguito specificati. Le attività devono svolgersi secondo quanto previsto nel Progetto approvato e nel rispetto dei piani finanziari conservati agli atti del Settore **Innovazione Sociale** (fatte salve eventuali modifiche che possano essere successivamente autorizzate nel rispetto della normativa prevista dalla Deliberazione della

Giunta Regionale n. 1343 del 04/12/2017), competente per quanto concerne le fasi di gestione, rendicontazione, controllo e pagamento attinenti il Progetto stesso.

Art. 2 (Normativa di riferimento)

Il Soggetto attuatore cura l'organizzazione e la realizzazione del Progetto approvato, in coerenza con i contenuti e le modalità di attuazione in esso previste e nel pieno rispetto delle procedure e norme adottate con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1343 del 04/12/2017 nonché della normativa comunitaria vigente in materia, indicata nella sezione "Riferimenti normativi" della presente convenzione, ivi compresa la normativa comunitaria applicabile alla programmazione FSE 2014 - 2020 anche non espressamente richiamata nel presente atto o nell'Avviso.

Art. 3 (Limiti temporali)

Il soggetto attuatore si impegna ad avviare le attività previste dal progetto approvato entro **30** giorni e a terminarle entro **12** mesi dalla data di avvio ovvero dalla data di stipula del presente atto (oppure dall'eventuale data di rilascio dell'autorizzazione all'avvio anticipato).

Art. 4 (Rispetto degli adempimenti)

Il Soggetto attuatore si impegna, ad ogni effetto di legge, a rispettare gli adempimenti, in tutte le fasi di gestione, monitoraggio e rendicontazione, di carattere amministrativo, contabile, informativo ed informatico previsti dalle disposizioni normative e dai provvedimenti comunitari, nazionali e regionali citati in premessa dei quali, con la sottoscrizione della presente convenzione, attesta di conoscere i contenuti. Le gravi violazioni da parte del Soggetto attuatore della normativa comunitaria, nazionale e regionale possono costituire elemento sufficiente per la revoca del finanziamento, con l'obbligo conseguente di restituzione delle somme già erogate.

Art. 5 (Impegni del soggetto attuatore)

Il Soggetto attuatore si impegna a:

- a) dare idonea e tempestiva pubblicità alle attività del Progetto, garantendo che la pubblicizzazione avvenga nel rispetto di quanto indicato al punto A.5 della DGR n. 1343/2017, apponendo nei materiali destinati alla comunicazione i contrassegni del Fondo Sociale Europeo, della Repubblica Italiana e della Regione Toscana, come previsto dal Piano di comunicazione del POR; in ogni caso, deve attenersi, in tema di informazione e pubblicità degli interventi dei Fondi strutturali, a quanto disposto nell'Allegato XII del Regolamento (UE) 1303/2013 (punto 2.2. - Responsabilità dei beneficiari) e alla DGR 1343/2017;
- b) realizzare le attività in conformità a quanto previsto dal Progetto, fatte salve le modifiche previamente comunicate o autorizzate;
- c) comunicare all'Amministrazione, con almeno 5 giorni lavorativi di anticipo, l'avvio di ciascuna attività con il calendario dettagliato e tutte le informazioni indicate nella DGR n. 1343/2017 ed inserire il relativo dato nel Sistema Informativo regionale;
- d) provvedere a tutte le anticipazioni finanziarie necessarie per l'avvio e lo svolgimento delle attività di cui al progetto, al fine di consentire la corretta e regolare realizzazione dello stesso;
- e) mantenere la Regione Toscana del tutto estranea ai contratti stipulati a qualunque titolo con soggetti terzi, nonché tenere indenne la Regione stessa da qualunque pretesa al riguardo;
- f) gestire in proprio sia il Progetto sia i rapporti conseguenti alla sottoscrizione della Convenzione (per l'eventuale affidamento e/o delega a terzi si rimanda al par. b1 della DGR 1343/2017);
- g) garantire e documentare idonee e trasparenti modalità di selezione dei candidati, rispettando il principio delle pari opportunità, secondo quanto indicato dalla DGR 1343/2017 par. A.6;
- h) fornire agli allievi il calendario dettagliato delle attività formative con sede e recapiti, informandoli sull'organizzazione interna del corso e sugli obblighi derivanti dalla partecipazione o eventuale rinuncia alla frequenza;

- i) utilizzare la modulistica ed i registri attenendosi alle indicazioni fornite dal Settore **Innovazione Sociale**, secondo gli standard regionali previsti. In particolare, il soggetto attuatore si impegna a riportare sui registri tutti gli elementi necessari all'identificazione del corso e alla corretta registrazione delle presenze, nonché ad assicurare la loro corretta tenuta, secondo quanto riportato nella D.G.R. 1343/2017 par A.8;
- j) fornire agli allievi il materiale di consumo occorrente per lo svolgimento delle attività di cui al Progetto e documentarne l'avvenuta consegna con moduli di ricevuta, che dovranno contenere la sintetica descrizione di quanto distribuito, sottoscritti dagli stessi allievi;
- k) garantire l'idoneità di strutture, impianti e attrezzature non comprese tra quelle accreditate, in caso di loro utilizzo, assumendone la completa responsabilità e trasmettendo apposita autocertificazione al Settore **Innovazione Sociale**. Ogni eventuale successiva variazione delle sedi deve essere comunicata al **Settore Innovazione Sociale** con allegata l'autocertificazione relativa alle nuove strutture, impianti ed attrezzature. A richiesta del Settore **Innovazione Sociale** o dell'Ispettorato del Lavoro, dovranno essere esibiti i nulla-osta, permessi e autorizzazioni a corredo dell'autocertificazione dell'idoneità della struttura, degli impianti e delle attrezzature o in alternativa perizie asseverate da professionisti abilitati, attestanti la sussistenza dei sopra richiamati requisiti di idoneità, nonché copia dei contratti che ne autorizzano l'uso. Il Soggetto attuatore è unico responsabile di qualsiasi danno o pregiudizio causato a terzi, derivante dalle sopra citate strutture, impianti e attrezzature;
- l) in materia di personale impegnato nel Progetto e di partecipanti, il soggetto attuatore dovrà:
 - accertare che i partecipanti siano in possesso dei requisiti soggettivi indicati nel Progetto approvato nonché di quelli previsti nell'Avviso pubblico;
 - non impegnare gli allievi durante la formazione in attività produttive o commerciali;
- m) garantire la corretta instaurazione, esecuzione e cessazione dei contratti d'opera e prestazione professionale nei confronti del personale a vario titolo impegnato nel Progetto e nella sua gestione ad ogni livello; ciò comprende l'impegno ad ottemperare agli obblighi previsti dalla vigente normativa in ordine alla disciplina generale delle incompatibilità, del cumulo di impieghi e degli incarichi a pubblici dipendenti. Il soggetto attuatore assolverà alle obbligazioni accessorie, anche a carattere fiscale, a propria esclusiva cura e responsabilità, sollevando in ogni caso la Regione Toscana da ogni domanda, ragione e/o pretesa comunque derivanti dalla non corretta instaurazione, gestione e cessazione di detti rapporti, ai quali la Regione Toscana rimane pertanto totalmente estranea;
- n) applicare al personale dipendente, con rapporto di lavoro subordinato, i contratti collettivi di categoria e stipulare le assicurazioni obbligatorie in esecuzione della vigente normativa (INPS, INAIL e quant'altro per specifici casi), esonerando espressamente la Regione Toscana da ogni chiamata in causa e/o da ogni responsabilità in caso di mancata e/o irregolare stipulazione delle assicurazioni medesime;
- o) stipulare, in aggiunta alle assicurazioni obbligatorie, idonee assicurazioni finalizzate a garantire il risarcimento dei danni che, nell'espletamento del Progetto, dovessero derivare ai partecipanti e/o ai terzi (Responsabilità civile);
- p) rispettare la normativa in materia fiscale, previdenziale e di sicurezza dei lavoratori e dei partecipanti impegnati nella realizzazione del Progetto;
- q) mettere a disposizione il personale docente e non docente necessario per il raggiungimento degli obiettivi e lo svolgimento delle attività di cui al Progetto. I curricula del personale devono essere resi disponibili al Settore **Innovazione Sociale** in sede di verifiche ispettive in itinere ed in sede di rendicontazione;
- r) articolare la propria struttura organizzativa, al fine di garantire un adeguato controllo interno delle attività e dei relativi costi, su livelli diversi che garantiscano trasparenza nell'affidamento degli incarichi e separatezza delle diverse funzioni. A maggior ragione tale separatezza deve essere, inoltre, garantita quando una stessa persona oltre a svolgere funzioni operative ricopre anche cariche sociali o svolge funzioni connesse all'appartenenza a organi direttivi e esecutivi del soggetto attuatore stesso;
- s) non modificare la percentuale indicata all'art. 3 dell'avviso: Applicazione del tasso forfettario del 40% sui costi diretti di personale a copertura degli altri costi diretti e indiretti;

- t) eseguire un'archiviazione ordinata della documentazione contabile e amministrativa inerente il Progetto con modalità finalizzate ad agevolare il controllo ed in conformità alle istruzioni del Settore **Innovazione Sociale** e conservare tale documentazione in base alle normative vigenti e per il periodo previsto dall'art. 2220 del Codice Civile;
- u) consentire ai funzionari autorizzati della Regione Toscana, nonché agli ispettori del lavoro, in qualsiasi momento, ogni verifica volta ad accertare la corretta realizzazione del Progetto, delle attività e dei correlati aspetti amministrativi e gestionali;
- v) comunicare tempestivamente le modifiche alla sede di svolgimento e/o al calendario delle attività. La mancata comunicazione, che di fatto renda impossibile una visita in loco, comporterà l'applicazione della decurtazione di punti dal monte crediti del soggetto accreditato come previsti dalla DGR n. 968/2007 e dalla nuova disciplina di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1407 del 27/12/2016;
- w) comunicare alla Regione le variazioni che intende apportare al Progetto nel rispetto di quanto previsto dalla DGR n. 1343 del 04/12/2017, dando atto della non applicabilità dell'istituto del silenzio assenso in ordine alle comunicazioni oggetto di autorizzazione;
- x) comunicare al Settore **Innovazione Sociale** tutte le informazioni e i dati richiesti dal medesimo, al fine di predisporre una valutazione e un monitoraggio delle attività di cui al Progetto, con le modalità indicate dalla Regione stessa. E' fatto obbligo al soggetto attuatore di inserire i dati di monitoraggio fisico e finanziario sul Sistema Informativo regionale FSE (d'ora innanzi anche S.I.), secondo le modalità e le procedure previste dalla normativa in materia. La corretta e tempestiva alimentazione del sistema informativo regionale da parte di tutti i soggetti coinvolti, ciascuno per i dati di propria competenza e sulla base del relativo livello di operatività nei confronti del sistema informatizzato, è condizione indispensabile per le erogazioni finanziarie. Pertanto il mancato inserimento e aggiornamento dei dati nei tempi e con le modalità previste comporta la sospensione dei pagamenti;
- y) comunicare nei tempi previsti l'avvio delle attività, la loro conclusione e la conclusione del Progetto nonché fornire ogni eventuale chiarimento richiesto dal Settore **Innovazione Sociale**;
- z) rimborsare, risarcire e in ogni caso tenere indenne la Regione Toscana, anche dopo la conclusione del Progetto, per il decennio successivo, da ogni azione, pretesa o richiesta sia amministrativa che giudiziaria, conseguente alla realizzazione del Progetto, che si manifesti anche successivamente alla conclusione del Progetto medesimo e/o che trovi il suo fondamento in fatti o circostanze connesse all'attuazione del Progetto. Il soggetto attuatore deve impegnarsi, altresì, anche dopo la conclusione del Progetto, a rimborsare i pagamenti effettuati dalla Regione Toscana, anche in via provvisoria, di somme rivelatesi ad un controllo in itinere o in sede di rendiconto, non dovute totalmente o parzialmente per carenza di presupposti formali o sostanziali o più semplicemente per carenza di adeguato riscontro probatorio documentale, maggiorati degli interessi legali previsti.
- aa) inviare alla Regione, per ciascun trimestre di riferimento, il format di autocertificazione generato direttamente dal sistema informativo regionale; tale autocertificazione deve essere prodotta anche dopo la conclusione delle azioni progettuali, secondo le scadenze previste, fino a quando il Progetto non sia stato formalmente chiuso dall'Amministrazione.

Il Soggetto attuatore si impegna, in ogni caso, a rispettare e dare attuazione a quanto disposto nelle procedure di gestione degli interventi formativi oggetto di sovvenzioni a valere sul POR FSE 2014 - 2020, approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1343 del 04/12/2017 e per quanto concerne ogni altro obbligo e/o adempimento non esplicitamente ricompreso o citato in questa convenzione.

Art. 6 (Entità e quantificazione del finanziamento)

La Regione eroga al Soggetto attuatore, per la realizzazione del Progetto un finanziamento complessivo di Euro (in lettere), corrispondente alla quota massima di finanziamento pubblico ammessa in base a quanto assegnato con il Decreto dirigenziale n. DD n.dela valere sull'Asse B "Inclusione sociale e lotta alla povertà" del POR FSE TOSCANA 2014-2020, codice Progetto

Art. 7 (Modalità di erogazione del finanziamento)

L'erogazione del finanziamento pubblico avviene secondo le modalità previste dalla DGR 1343/2017 e dall'art. 13 dell'Avviso pubblico approvato con Decreto n. deldi seguito riportate:

- I. anticipo di una quota pari al 40%, all'avvio del progetto ed in presenza della convenzione e della garanzia fideiussoria;
- II. successivi rimborsi fino al 90% del finanziamento pubblico, comprensivo della quota di cui al precedente punto I, sulla base dei dati finanziari inseriti in itinere nel Sistema Informativo FSE;
- III. saldo, a seguito di comunicazione di conclusione e presentazione da parte del soggetto del rendiconto/documentazione di chiusura e di relativo controllo da parte dell'Amministrazione competente.

Oppure (nel caso in cui il soggetto attuatore abbia esercitato la facoltà di rinunciare all'anticipo)

- I. rimborsi fino al 90% del finanziamento pubblico, sulla base dei dati finanziari inseriti in itinere nel Sistema Informativo FSE;
- II. saldo, a seguito di comunicazione di conclusione e presentazione da parte del soggetto del rendiconto/documentazione di chiusura e di relativo controllo da parte dell'Amministrazione competente.

Per fine del percorso si intende la data di conclusione del progetto, comunicata dal soggetto attuatore con le modalità di cui alla DGR 1343/2017, paragrafo A.16.

Nel caso di progetti in regime di aiuto di stato, ai sensi della Decisione n. 4 del 27/10/2016, è prevista la sospensione dei pagamenti quando a carico del rappresentante legale dell'impresa risultano procedimenti penali in corso per i reati in materia di lavoro di seguito elencati o quando questi ha riportato per le medesime fattispecie di reato provvedimenti di condanna ancora non definitivi:

- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articoli 589 e 590 c.p.; art. 25-septies del D.lgs. 231/2001);
- reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro - articolo 603 bis c.p.;
- gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.lgs. 81/2008);
- reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D.lgs. 24/2014 e D.lgs. 345/1999);
- reati in materia previdenziale: omesso versamento ritenute operate nei riguardi dei lavoratori, di importo superiore a 10.000 euro (D.lgs. 463/1983); omesso versamento contributi e premi per un importo non inferiore al maggior importo tra 2.582,26 euro e il 50% dei contributi complessivamente dovuti (art. 37 L. 689/1981).

La sospensione permane fino alla conclusione del procedimento penale. Il pagamento del sostegno è definitivamente revocato in caso di sentenza di condanna passata in giudicato.

Art. 8 (Regime IVA)

Il Soggetto attuatore si impegna ad osservare la Circolare n. 20/E del 11 maggio 2015 dell'Agenzia delle Entrate, nella quale si chiarisce che le somme erogate per la gestione di attività formative secondo le disposizioni dell'art. 12 della Legge n. 241 del 1990 sono di natura sovventoria, riconducibili ad un mero trasferimento di denaro, e pertanto da considerarsi fuori campo Iva ai sensi dell'art. 2, comma 3 lettera a) del D.P.R. 633/72.

Art. 9 (Tracciabilità)

Il Soggetto attuatore, ai sensi dell'art. 3 comma 7 della legge n. 136/2010 s.m.i., dichiara che i dati identificativi del conto corrente bancario dedicato e utilizzato per la gestione dei movimenti finanziari relativi al Progetto, sono i seguenti:

- Banca -
- Agenzia / Filiale -
- Intestatario del conto -
- Codice IBAN:

Art.10 (Regime di proprietà dei prodotti)

Per quanto riguarda il regime di proprietà dei prodotti si fa riferimento alla DGR 1343/2017 ed in particolare al par. A.2.4 della stessa.

Art. 11 (Rinuncia)

Qualora il Soggetto attuatore intenda rinunciare all'attuazione del Progetto, deve darne immediata e motivata comunicazione alla Regione, da trasmettere per posta certificata o tramite interfaccia web Ap@ci, provvedendo contestualmente alla restituzione dei finanziamenti eventualmente ricevuti, maggiorati degli interessi legali dovuti.

Art. 12 (Domicilio)

Per tutte le comunicazioni e/o notificazioni previste dalla presente convenzione e/o che comunque si rendessero necessarie per gli adempimenti di cui alla presente convenzione, sia in sede amministrativa che in sede contenziosa, il Soggetto attuatore elegge domicilio presso la sede legale indicata all'atto della presentazione della domanda di finanziamento. Eventuali variazioni del domicilio eletto, non preventivamente comunicate alla Regione per posta certificata o tramite interfaccia web Ap@ci, non saranno opponibili alla Regione anche se diversamente conosciute.

Art. 13 (Inosservanza degli impegni)

In caso di inosservanza degli impegni, principali ed accessori, convenzionali e legali, derivanti dalla sottoscrizione della presente convenzione e da quelli previsti dalla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale, la Regione – ai sensi del regolamento esecutivo della L.R. 32/2002 e della DGR 1343/2017 - diffiderà il soggetto attuatore affinché provveda alla eliminazione delle irregolarità constatate e, nei casi più gravi potrà disporre la sospensione dell'attività e/o dei finanziamenti, indicando un termine per sanare l'irregolarità. Durante il periodo di sospensione, la Regione non riconosce i costi eventualmente sostenuti. Decorso inutilmente il termine assegnato nella diffida e nella comunicazione di sospensione di cui sopra, senza che il soggetto capofila abbia provveduto all'eliminazione delle irregolarità contestate, la Regione revoca il finanziamento pubblico e il soggetto capofila è obbligato alla restituzione dei finanziamenti ricevuti, maggiorati degli interessi legali maturati per il periodo di disponibilità da parte dello stesso delle somme incassate, calcolati secondo la normativa in vigore al momento di chiusura dell'operazione. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nella presente convenzione, si fa riferimento al regolamento esecutivo della L.R. 32/2002 e della DGR 1343/2017.

Art. 14 (Recesso ex D.Lgs n. 159/2011)

La Regione Toscana si riserva, ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D. Lgs n. 159/2011, di revocare il finanziamento nel caso in cui, successivamente alla stipula della presente convenzione, il controllo risultante dall'informazione prefettizia antimafia relativa a uno o più dei componenti del partenariato dia esito positivo. L'erogazione dell'anticipo è subordinata all'esito negativo del controllo. Qualora l'esito del controllo sia positivo, rimangono a carico del Soggetto attuatore eventuali spese sostenute per la realizzazione del progetto.

Art. 15 (Foro competente)

Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa alla presente convenzione, ove la Regione Toscana sia attore o convenuto è competente il Foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

Art. 16 (Tutela dei dati personali)

Il Soggetto attuatore dovrà garantire il rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 (*Regolamento generale sulla protezione dei dati*).

Art. 17 (Esenzione di imposta)

La presente convenzione, sottoscritta digitalmente dal dirigente competente della Regione e dal legale rappresentante del soggetto attuatore, redatta in due copie (di cui uno affidato al soggetto attuatore e uno conservato dalla Regione) è esente da qualsiasi tipo di imposta o tassa ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

Firenze, lì _____

per REGIONE TOSCANA
Il Dirigente

per il Soggetto Attuatore
Il Legale Rappresentante

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it.**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

- testo - in forma integrale o per estratto (ove consentito o espressamente richiesto);
- collocazione fuori dai margini del testo da pubblicare di firme autografe, timbri, loghi o altre segnature;
- utilizzo di un carattere chiaro tondo preferibilmente times newroman, corpo 10;
- indicazione, all'inizio del testo, della denominazione dell'ente emittitore e dell'oggetto dell'atto sintetizzato nei dati essenziali;
- inserimento nel testo di un unico atto o avviso; più atti o avvisi possono essere inseriti nello stesso testo se raggruppati per categorie o tipologie omogenee.

Per ogni eventuale chiarimento rivolgersi alla redazione del B.U.R.T. tel. n. 0554384611-4631